Digitized by Google

9.7.544

Digitized by Google

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

9/7/544

2094

FIRENZE
Stamperia sulle Logge del Grano

1860

5
7
544

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

Digitized by Google

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

5
7
544

Parte Seconda

FIRENZE
Stamperia sopra le Logge del Grano

1860

Digitized by Google

5.7.544

Digitized by Google

GOVERNO DELLA TOSCANA

Digitized by Google

Digitized by Google

Regolamento generale per le Vetture pubbliche o di Piazza in esecuzione del Decreto emanato dal Governo della Toscana in data del 30 Luglio decorso.

Art. 1. Il servizio delle vetture pubbliche o di piazza nelle città e loro circondario, a un raggio di due miglia fuori di ogni porta delle città stesse e per qualunque direzione, è posto sotto la sorveglianza della Polizia Municipale.

Dovrà essere approssimativamente determinato il raggio suddetto con qualche indicazione di luogo, come di parrocchia, di villa, di fabbrica qualunque, con vocabolo proprio.

Art. 2. Nessuno potrà stabilire un tal servizio senza averne prima fatta l'opportuna dichiarazione e dimanda all'Uffizio di Polizia Municipale, e riportato il relativo permesso, il quale s'intenderà rilasciato subordinatamente all'obbligo nel concessionario di assoggettarsi all'osservanza dell'attuale Regolamento.

Digitized by Google

Questo permesso sarà rilasciato gratis, salvo il rimborso della relativa spesa di stampa.

Art. 3. I permessi dovranno contenere il nome, cognome e domicilio del concessionario proprietario delle carrozze o vetture di piazza; il nome e cognome del conduttore o cocchiere approvato a forma del disposto in questo Regolamento; il numero della carrozza; la sua qualità se ad uno o più cavalli, e la stazione che viene assegnata alla vettura.

Art. 4. Questi permessi ai quali sarà unito il presente Regolamento in libretto a stampa, dovranno avere oltre la firma del Gonfaloniere, il Visto del Delegato di Governo nel cui circondario è compresa la stazione assegnata alle vetture pubbliche, nè potranno essere trasferiti ad altri senza la debita autorizzazione.

Neppure il cambiamento del conduttore o cocchiere potrà farsi senza approvazione dell'Uffizio della Polizia Municipale, che ne prenderà nota nel permesso di che all'Art. 2.

Art. 5. Si concederanno i permessi per un tempo non maggiore di un anno; sulla domanda dei concessionari potranno essere confermati quando non vi si appongano giustificati reclami, e previa constatazione inoltre dei requisiti voluti da questo Regolamento, in quella parte che riguarda la sicurezza e la decenza del servizio pubblico.

Questa verificazione dovrà farsi per sistema ogni 4 mesi, e più spesso occorrendo, per mezzo della Guardia Municipale che ne renderà conto all'Uffizio di Polizia da cui dipende.

Art. 6. I permessi cesseranno di aver vigore e dovranno depositarsi all'Ufizio di Polizia Municipale:

(*a*) alla loro scadenza quando non siano riconfermati;

(*b*) per la mancanza del proprietario della vettura, e del suo conduttore o cocchiere;

(*c*) per ritiro che ne sia prescritto in ordine al disposto dal presente Regolamento;

(*d*) dopo un' assenza della vettura per otto giorni consecutivi dal posto assegnatole, purchè non derivi da legittime cause, le quali dovranno essere denunziate e giustificate al Municipio.

Art. 7. Di questi permessi come delle cessioni e dei cambiamenti qualunque che venissero debitamente autorizzati, dovrà esser dato avviso all' Autorità di Governo dall'Uffizio di Polizia Municipale.

Art. 8. Il rilascio del permesso autorizza il concessionario a tener la carrozza con i cavalli attaccati nella località che sia stata a lui tassativamente assegnata.

Art. 9. L'Autorità Municipale potrà variare a suo beneplacito i luoghi di stazione per le carrozze e vetture di piazza, come potrà accrescerne il numero.

Ogni stazione avrà un numero di quadrati capaci ciascuno a contenere il legno o la vettura, e saranno tracciati sul terreno in quel modo che più sarà reputato conveniente.

Ogni vettura prendendo il posto nella stazione che respettivamente gli è assegnato dovrà collocarsi nel quadrato delineato sul suolo.

I quadrati di ogni stazione cederanno al primo occupante.

Art. 10. La stessa Autorità Municipale potrà far rimanere a disposizione del pubblico in quelle stazioni dove lo giudicasse opportuno, una vettura per il corso della intiera notte.

Questo servizio potrà farlo eseguire a turno dai proprietari autorizzati a tenere la carrozza in dette stazioni.

Art. 11. L'Autorità Municipale provvederà che sulle principali stazioni debba trovarsi ogni mattina un certo numero di vetture pubbliche in ora utile per la prima partenza delle strade ferrate.

Art. 12. I luoghi di stazione per le carrozze e vetture pubbliche o di piazza, saranno mantenuti netti da ogni immondezza a cura del proprietario e del conduttore delle medesime, dai quali dovrà pur essere dato comodo agl'incaricati della pubblica nettezza della città di adempire alle loro incombenze.

Art. 13. Nella circostanza di transito di processioni, ed in occasione di pubblici spettacoli, come di riparazioni di lastrici e di occupazione di suolo per pubblico servizio, nei luoghi destinati alle vetture di piazza, esse dovranno lasciar libera la stazione per repartirsi provvisoriamente nelle altre più prossime a seconda degli ordini del Gonfaloniere.

Art. 14. Le carrozze e vetture destinate al servizio di piazza dovranno esser decenti, solidamente costruite, illuminate in tempo di notte e controsegnate ciascuna da un numero di ordine, dopo che siane stata constatata la decenza e la solidità dall'Uffizio di Polizia Municipale, a spese del proprietario e per mezzo di persona dell'arte da designarsi volta per volta dall'Uffizio stesso.

Il numero dovrà essere costantemente visibile all'esterno e nell'interno della carrozza o vettura.

Art. 15. Nell'interno delle carrozze o vetture di piazza dovrà tenersi costantemente affissa in luogo apparente, con un estratto del Regolamento presente

la Tariffa di che all'articolo successivo, la quale dovrà essere in lingua italiana e francese.

Art. 16. Il servizio delle carrozze e vetture di piazza nelle città e loro circondari, come è detto all'art. 1.° del Regolamento presente, dovrà essere pagato a regola dei prezzi fissati dalla Tariffa stabilita dall' Autorità municipale coll' approvazione della superiore Autorità politica locale. Questa Tariffa avrà la durata per un tempo sempre determinato da non oltrepassare però i tre anni.

Art. 17. Nessuna vettura pubblica, autorizzata cioè a occupare il suolo pubblico a forma del Regolamento attuale, potrà andare esente dalla Tariffa di che nell' articolo precedente, dovendo sottostare alle disposizioni tutte del Regolamento stesso.

Art. 18. Il servizio delle carrozze o vetture di piazza sarà fatto *per corsa o per ora.*

Quello per corsa incomincia dal momento in cui la persona che lo richiede sale in vettura, sino a quello in cui arriva alla sua destinazione, senza fermate intermedie, eccetto il caso previsto all'Art. 25, purchè però la destinazione non oltrepassi le due miglia al di fuori della città.

Pel servizio che si fa ad ore, trascorsa la prima si computa ad ore e mezze ore. La mezza ora cominciata si calcola per intiera.

Il servizio notturno comincerà ad un'ora di notte in tutte le stazioni e terminerà alle sei della mattina.

Art. 19. La Tariffa dovrà essere regolata secondo che il servizio sia fatto o per ora o per corsa, in città o fuori di città, entro il raggio delle due miglia o di notte senza distinzione di località, di

giorni festivi o feriali, di tempo sereno o piovoso, di stagione con più o meno concorso di forestieri.

Art. 20. L'ora intermedia del servizio cominciato di giorno e finito di notte, si deve regolare colla Tariffa diurna; per le ore successive con la Tariffa notturna.

All'opposto, l'ora intermedia del servizio cominciato di notte e finito di giorno, si deve regolare con la Tariffa notturna, e per le ore successive con la Tariffa diurna.

Art. 21. I cocchieri richiesti di trasferirsi dal luogo di loro stazione al domicilio del richiedente in città, avranno diritto per questa sola traslocazione ad una indennità corrispondente al prezzo di un quarto di corsa oltre a quello resultante dalla Tariffa per il servizio che presteranno.

Se verranno tosto rimandati senza servirsene, riceveranno a titolo d'indennità il prezzo di mezza corsa: non sarà però dovuta alcuna indennità quando il servizio da computarsi dal momento in cui il cocchiere avrà dato avviso di essere giunto al domicilio del richiedente, duri oltre un'ora, poichè in questo caso s'intenderà impegnato a ore e non più per una corsa.

Art. 22. La durata del servizio, eccettuato il caso contemplato all'articolo precedente, si computerà sempre dal tempo in cui il richiedente ordina la vettura a quello in cui ne discende, sia sul luogo di stazione, sia altrove.

Art. 23. Fissata la vettura ad ore sarà sempre dovuto il prezzo intiero della prima ora, quando anche la vettura venga licenziata prima dello spirare dell'ora.

Art. 24. Se una vettura fissata per corsa venisse dal richiedente fatta deviare per direzione diversa da quella determinata, dovrà esser pagato il prezzo a tariffa di ora. Non accadrà lo stesso se per qualunque motivo, ma senza deviazione, abbia fatto momentaneamente soffermare nella corsa la vettura medesima.

Art. 25. A meno che ne ricevano avviso contrario dalla persona richiedente, non potranno i cocchieri deviare dal cammino più breve per recarsi alla destinazione richiesta.

Art. 26. I cocchieri sono autorizzati a farsi pagare anticipatamente quando trasportano persone ai teatri, balli, concerti, e altri luoghi di riunione o di pubblico divertimento.

Art. 27. Allorchè le carrozze aspetteranno il ritorno dalle case, botteghe ec. delle persone che avranno portato, come in qualunque altro caso, dovranno collocarsi in modo da non impedire, trattenere e turbare il passaggio di altre carrozze e dei pedoni.

Art. 28. Nell'interno della città le corse si faranno al trotto.

Nel ritorno che i legni di vettura a vuoto fanno alla respettiva stazione, non è permesso nè di fermarsi nè di circolare per la città nè di andare al passo.

Art. 29. Al termine di ogni corsa i cocchieri visiteranno diligentemente l'interno della vettura, e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possano fare l'immediata restituzione al proprietario, lo consegneranno tosto all'Uffizio di Polizia Municipale, che lo riceverà prendendone regi-

stro con indicazione del nome e cognome del depositante e del numero della sua vettura.

Art. 30. I cocchieri per essere ammessi al servizio delle vetture di piazza dovranno avere l'età di anni 18 compiti; e dovranno aver prodotto, oltre i certificati di moralità, quello di capacità rilasciate da Persone di probità e abilità notoria.

Art. 31. Ogni cocchiere dovrà essere munito di libretto, in cui sarà indicato oltre il suo nome e cognome, il nome e cognome pure del proprietario della vettura, il numero di essa, il luogo di stazione, e la data del relativo permesso, con tutte le altre indicazioni, che si reputeranno utili e necessarie dall'Autorità Municipale dalla quale dovrà essere vidimato.

Art 32. Dovranno i cocchieri consegnare alle persone che il richiedono del loro servizio, e prima che questo incominci, una carta indicante il numero della vettura, e il nome e cognome del suo proprietario; come dovranno interrogare i richiedenti se intendono di prendere il legno a ora o a corsa.

Art. 33. I cocchieri non potranno rifiutarsi quando siano richiesti, sia che la domanda venga fatta sulla stazione, sia che venga fatta mentre il cocchiere è per la strada.

Art. 34. È proibito ai cocchieri di sedere a cassetta con abiti indecenti o mal propri; di fermarsi nel tempo che servono colla loro carrozza i ricorrenti, di fumare mentre sono in servizio nell'interno della città, ed anco in occasione di corse fuori di città a meno che ne ottengano, in quest'ultimo caso, il permesso dalle persone servite; e di tenere biade, fieno ed altri strami in luogo visibile delle loro carrozze.

Art. 35. Neppure potranno tenere mangiatoie, attrezzi ed altro nei luoghi di stazione, che dovranno essere mantenuti perfettamente puliti a forma dell'Art. 11.

Però non sarà impedito di far mangiare e bere nella stazione i cavalli, somministrando il foraggio per mezzo di un sacchetto al collo del cavallo, e l'acqua con bigoncioli a mano.

È vietato bensì gettare l'avanzo di quest' acqua nella strada dovendo essere versata nel rigagnolo.

Art. 36. Se presso le stazioni assegnate alle carrozze e vetture di piazza si trovano pubblici monumenti, è vietato ai cocchieri di accostarvi le carrozze, non che di depositare sui monumenti e loro appartenenze, comprese le ringhiere da cui fossero circondati, i foraggi, finimenti, e qualsiasi altro oggetto.

Art. 37. Non è lecito ai cocchieri di ammettere altra persona nella carrozza neppure a cassetta, senza il consenso di chi se ne serve, nè di rifiutare l'accesso a quel numero di persone, che sia ragguagliato al numero dei posti di cui la vettura è capace.

Art. 38. È proibito ai cocchieri di domandare a chi li richiede del loro servizio per titolo di mancia di rimborso o per qualunque altra cagione, una somma maggiore di quella stabilita nella Tariffa affissa nella vettura, perchè essi debbono ricevere la loro mercede dal proprietario della vettura stessa; salvi però i loro diritti contro le persone che per propria colpa avessero cagionato guasti evidenti alla vettura.

Art. 39. Egualmente alli stallieri, o ad altro qualunque individuo che presti un servizio al proprietario della vettura e che però dev'essere pagato da lui, è proibito di chiedere ai ricorrenti mancia, o buona mano, col pretesto in specie di aprire lo sportello della vettura.

Art. 40. È proibito in qualunque tempo e per qualunque causa ad ogni concessionario e cocchiere voglia fare il servizio di Piazza di usare cavalli viziosi, di valersi di carrozze non numerate e di finimenti in cattivo stato a giudizio dell'Ispettore di Polizia Municipale.

Art. 41. È proibito ai cocchieri di far galoppare i cavalli, come di lasciarli in abbandono in qualunque tempo e luogo; ed in generale sono essi tenuti ad uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti, ordini e consuetudini cui van soggetti i proprietari o cocchieri di ogni altra vettura pubblica o particolare.

Art. 43. In qualunque caso di sinistro i cocchieri dovranno riferirne immediatamente all'Uffizio della Delegazione Governativa.

Art. 44. Il proprietario che variasse domicilio dovrà dentro le 24 ore renderne inteso l'Uffizio Municipale, ove dovrà essere tenuto al corrente ed ostensibile il registro dei permessi rilasciati per le vetture di piazza.

Art. 45. Nel caso di ricorsi contro i cocchieri delle carrozze di piazza sarà necessario che sia indicato il numero della carrozza e il giorno e il luogo e l'ora in cui sarà accaduto l'inconveniente contro il quale si reclama.

Art. 46. Quando resulti che i proprietari delle

carrozze di piazza ed i cocchieri prestino la opera loro a favorire il contrabbando, sarà loro ritirato immediatamente il permesso, senza pregiudizio della relativa procedura per il contrabbando.

Art. 47. I contravventori a ciascuna disposizione contenuta nel presente Regolamento incorreranno in una multa da 2 a 20 Lire, salve le indennità che possono essere dovute ai terzi; ed inoltre incorreranno nella perdita del prezzo della corsa nel caso che la trasgressione investa direttamente la Tariffa di che all'articolo 16.

Art. 48. Il proprietario delle carrozze e vetture di piazza sarà responsabile del fatto dei cocchieri che tiene al suo servizio. Quindi per il pagamento delle multe e indennità suddette sono tenuti solidalmente i proprietari ed i cocchieri delle carrozze e vetture di piazza.

S'intendono obbligati per garanzia del pagamento suddetto le carrozze e cavalli dei proprietari e cocchieri caduti in trasgressione e perciò dovranno in questo caso esser fatti trasportare al pubblico stabulario per ivi rimanere a tutte spese del contravventore fino alla relativa sodisfazione.

Art. 49. La cognizione delle trasgressioni alle disposizioni tutte del presente Regolamento spetta ai Delegati di Governo che decideranno subito sommariamente, e senz'ordine di competenze nelle città dove siane più d'uno, rimanendo tutti indistintamente autorizzati a conoscerne, e dovendosi per ordinario adire sempre il Delegato più vicino.

Art. 50. Le multe cederanno a favore della Comunità.

La esazione relativa spetta al Camarlingo del Comune.

Art. 51. Intervenuta la condanna del trasgressore, può l'Autorità Municipale sospendere fino ad un mese il permesso; in caso di recidiva il ritiro del permesso è precettivo.

Tanto nel caso di sospensione quanto in quello di revoca, deve il permesso essere depositato nell'Uffizio Comunale che ne darà pronto avviso all'autorità di Governo.

Art. 52. In caso di sospensione, la vettura investita da questa misura non potrà occupare, finchè duri la sospensione medesima, alcuno dei posti destinati alle vetture di piazza, nè anco per mezzo di altro cocchiere.

Art. 53. I permessi attualmente ritenuti dai proprietari di carrozze o vetture di piazza dovranno essere a loro cura cambiati con altri da rilasciarsi in nuova forma dall'Uffizio di Polizia Municipale.

Eccettuato il caso che l'Uffizio stesso creda doverne diminuire il numero in qualche stazione, i detti proprietari continueranno ad occupare i posti fino a qui goduti, ritenuto il concorso dei requisiti voluti dal Regolamento presente.

Art. 54. La osservanza delle discipline contenute nel presente Regolamento è affidata ai Carabinieri e alla Guardia Municipale, la quale più specialmente vigilerà sul buon servizio delle vetture di piazza, ricevendo le lagnanze contro i conduttori, e adoperandosi al loro reperimento.

Art. 55. Sono applicabili anche alle vetture di piazza, sotto la speciale denominazione di Omnibus, tutte le prescrizioni contenute in questo Regola-

mento, in quanto non vi venga derogato dalle seguenti disposizioni speciali.

Art. 56. L'Uffizio di Polizia Municipale farà verificare se gli Omnibus possono contenere il numero delle persone che il proprietario o conduttore ha in animo di farvi entrare.

Art. 57. Il servizio degli Omnibus non è obbligatorio nè giornaliero a meno che dai proprietari non ne venga assunto l'impegno col pubblico per mezzo di avviso, e dietro speciale permesso dell'Uffizio di Polizia Municipale, da rilasciarsi gratuitamente e alle condizioni che saranno reputate opportune.

Ogni altro servizio straordinario dovrà essere preventivamente e nello stesso modo autorizzato.

Art. 58. Gli Omnibus hanno sempre una data destinazione che verrà indicata ai concorrenti per mezzo di un cartello nel quale sarà pure notato il numero delle persone che il legno può contenere.

Percorreranno sempre quelle strade additate dal cartello respettivo, che dovrà essere scritto in caratteri molto visibili.

Art. 59. Durante il loro cammino potranno raccogliere i concorrenti, arrestandosi quando da questi ne vengano richiesti.

Art. 60. Saranno segnati con numero progressivo ma diverso da quello delle altre vetture di piazza.

Art. 61. Quando non abbiano indicata l'ora della partenza dalla stazione, dovranno partire quando il numero dei concorrenti sia giunto alla metà di quelli che può contenere l'Omnibus; quando l'ora sia indicata, dovranno partire ancorchè siano vuoti.

Art. 62. Con l'attivazione del presente Rego-

lamento s'intendono abrogate le disposizioni, che in materia di carrozze e vetture pubbliche o di piazza sono state finora in vigore, ad eccezione di quelle particolari referibili ad alcuna località, in quanto però non siano contrarie a questo medesimo Regolamento.

Art. 63. Il presente Regolamento dovrà avere effetto in tutte le città dello Stato ove sono già vetture o carrozze di piazza, incominciando dal dì 10 Settembre prossimo futuro.

Li 30 Luglio 1859.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Ricostituzione delle due Università di Pisa e di Siena.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le mutate condizioni politiche della Toscana, ed il generale progresso delle Scienze e della civiltà rendono necessarie alcune variazioni e richiedono importanti ampliazioni nell' ordinamento degli studj superiori, specialmente in quella parte che si connette coi diversi rami del pubblico servizio;

Visto il Decreto del 30 Aprile 1859 che ordina la ripristinazione delle due Università di Pisa e di Siena;

Nella necessità di predisporre tutto quanto è necessario per l'apertura dei corsi universitari nel prossimo Novembre;

Sentita la Commissione nominata a quest'effetto coi precitato Decreto;

Dispone quanto appresso:

Art. 1. L'Università di Pisa è ricostituita con le sei Facoltà di

1. Teologia,
2. Giurisprudenza,
3. Filosofia e Filologia,
4. Medicina e Chirurgia,
5. Scienze matematiche pure ed applicate,
6. Scienze naturali,

E quello di Siena con le tre Facoltà di

1. Teologia,
2. Giurisprudenza,
3. Medicina e Chirurgia,

tutte abilitate a conferire la Laurea dottorale.

Art. 2. Inoltre, presso la Università di Pisa è istituita una Sezione di Agronomia e Veterinaria, abilitata a conferire Diplomi di Licenza in Agronomia e Veterinaria.

Art. 3. Le Cattedre della Facoltà teologica, nelle due Università di Pisa e di Siena, sono le seguenti:

1. Scrittura sacra,
2. Teologia dommatica,
3. Teologia apologetica,
4. Teologia morale,
5. Storia ecclesiastica.

Nella Facoltà di Teologia, nella Università di Siena, è inoltre stabilita una Cattedra di Lingua greca ed ebraica.

Le Cattedre della Facoltà e di Giurisprudenza, parimente nelle due Università, sono le seguenti:

1. Istituzioni di Economia sociale,
2. Diritto naturale e delle Genti,
3. Istituzioni di Diritto romano,
4. Diritto ecclesiastico,
5. Istituzioni di Diritto criminale
6. Pandette,
7. Diritto patrio e commerciale,
8. Storia del Diritto.

Le Cattedre della Facoltà di Filosofia e Filologia, nella Università di Pisa, sono le seguenti:

1. Filosofia razionale,
2. Filosofia morale,
3. Storia e Archeologia,
4. Lettere italiane,
5. Lettere latine,
6. Lettere greche,
7. Lingue orientali,
8. Pedagogia.

Le Cattedre della Facoltà di Medicina e Chirurgia nelle due Università di Pisa e di Siena, sono le seguenti:

1. Istologia e Anatomia umana,
2. Fisiologia e fenomeni fisico chimici dei corpi viventi,
3. Patologia generale,
4. Materia medica,
5. Chimica farmaceutica,
6. Ostetricia,
7. Patologia chirurgica,
8. Clinica medica, e Trattati di Patologia speciale medica,

9. Clinica chirurgica e Trattati di Chirurgia operatrice,
10. Tossicologia e Medicina forense,
11. Igiene pubblica e privata.

Le Cattedre della Facoltà di Scienze matematiche, sono le seguenti:

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva e Architettura civile e idraulica,
4. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
5. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
6. Calcolo integrale,
7. Analisi superiore,
8. Meccanica,
9. Fisica matematica, Meccanica celeste e Geodesia.

Le Cattedre della Facoltà di Scienze naturali, nella Università di Pisa, sono le seguenti:

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Mineralogia e Geologia,
4. Botanica,
5. Anatomia comparata e Zoologia,
6. Fisica terrestre e Geografia fisica.

Art. 4. La Sezione universitaria di Agronomia e Veterinaria avrà le Cattedre seguenti:

1. Agronomia e Pastorizia,
2. Chimica agraria,
3. Anatomia e Fisiologia degli animali domestici e Veterinaria operatoria,
4. Zoojatria e Clinica zoojatrica.

Digitized by Google

Art. 5. Da ora in avanti gli Esami di Baccellierato saranno sostenuti al termine degli studj dei Licei, davanti a Professori addetti alle due Università, ed espressamente delegati, e serviranno per l'ammissione agli studj universitari.

Art. 6. Per l'ammissione agli studj universitari nella Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Filosofia e Filologia, l'esame di Baccelliere si aggirerà in

1. Lettere italiane e latine,
2. Filosofia,
3. Aritmetica,
4. Elementi di Geometria piana,
5. Elementi di Fisica.

Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia l'esame di Baccelliere verserà intorno alle

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica e Geometria piana,
3. Fisica,
4. Anatomia umana.

Per la Facoltà di Scienze matematiche l'esame di Baccelliere si aggirerà sopra

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica,
3. Geometria e Trigonometria,
4. Algebra elementare,
5. Fisica,
6. Agraria (per gli Ammittendi ai Ruoli delle Matematiche applicate).

Per la Facoltà di Scienze naturali detto esame verterà sopra

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica,
3. Geometria e Trigonometria,

4. Algebra,
5. Fisica.

Per l'ammissione agli studj di Agronomia l'esame di Baccelliere si porterà sopra le seguenti materie:

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica, Geometria e Trigonometria,
3. Algebra,
4. Fisica,
5. Agronomia.

Per l'ammissione agli studj di Veterinaria, si aggirerà sopra:

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica e Geometria,
3. Fisica,
4. Chimica,
5. Botanica,
6. Anatomia umana e comparata.

Art. 7. Il corso di studj per conseguire la Laurea dottorale nelle diverse Facoltà sarà di quattro anni, ad eccezione della Facoltà Medico-Chirurgica, nella quale questo corso sarà di cinque anni.

Art. 8. I Giovani non potranno passar dagli studj di un anno a quelli del successivo senza avere subìto con approvazione l'esame di passaggio sulle materie studiate nel precedente anno.

Art. 9. La Facoltà di Teologia, nelle due Università di Pisa e di Siena, conferisce le Lauree di

1. Sacra Teologia e
2. Sacra Teologia e Diritto ecclesiastico.

Per conseguire la Laurea in Sacra Teologia l'ordine degli studj sarà il seguente:

Nel 1.° *Anno.*

1. Filosofia morale,
2. Sacra Scrittura,
3. Teologia dommatica.

Nel 2.° *Anno.*

1. Sacra Scrittura,
2. Teologia dommatica,
3. Teologia morale.

Nel 3.° *Anno.*

1. Teologia morale,
2. Teologia apologetica,
3. Storia ecclesiastica.

Nel 4.° *Anno.*

1. Teologia morale,
2. Teologia apologetica,
3. Storia ecclesiastica,
4. Pedagogia.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Sacra Teologia si istituiranno sopra la Teologia dommatica e apologetica, la Teologia morale, la Sacra Scrittura, e la Storia ecclesiastica.

I Giovani che vorranno conseguire la Laurea in Sacra Teologia e Diritto ecclesiastico dovranno aggiungere agli studj sopra descritti:

Digitized by Google

Nel 1.° *Anno.* Lo studio del Diritto naturale,
» 2.° *Anno.* Quello delle Istituzioni di Diritto Romano,
» 3.° e 4.° *Anno.* L'altro di Diritto ecclesiastico.

E prima di sottoporsi all'esame di Laurea davanti alla Facoltà di Teologia, dovranno sostenere al termine del 4.° anno un Esame sul Diritto ecclesiastico davanti un Collegio di Professori di Giurisprudenza.

Art. 10. Gli studj della Facoltà di Giurisprudenza saranno ordinati nel modo seguente:

Nel 1.° *Anno.*

1. Filosofia razionale,
2. Diritto naturale e delle Genti,
3. Elementi di Economia sociale,
4. Istituzioni di Diritto Romano.

Nel 2.° *Anno.*

1. Filosofia morale,
2. Istituzioni di Diritto Romano,
3. Diritto ecclesiastico,
4. Pandette.

Nel 3.° *Anno.*

1. Istituzioni di Diritto criminale,
2. Diritto commerciale,
3. Pandette.

Nel 4.° *Anno.*

1. Diritto patrio,
2. Pandette,
3. Storia del Diritto.

Gli Esami di Laurea si istituiranno sopra il Diritto civile, criminale, ecclesiastico, patrio e commerciale.

Art. 11. Nella facoltà di Filologia l' ordine degli studj sarà il seguente:

Nel 1.° *Anno.*

1. Filosofia razionale,
2. Lettere italiane,
3. Lettere latine,
4. Lettere greche.

Nel 2.° *Anno.*

1. Filosofia morale,
2 Lettere italiane,
3. Lettere latine,
4. Lettere greche.

Nel 3.° *Anno.*

1. Istituzioni di Economia sociale,
2. Lettere greche,
3. Storia e Archeologia.

Digitized by Google

Nel 4.° *Anno.*

1. Diritto naturale e delle Genti,
2. Storia ed Archeologia,
3. Storia della Filosofia,
4. Pedagogia.

Gli Esami per ottenere le Lauree in Filosofia e Filologia dovranno necessariamente abbracciare le Lettere Italiane, Latine, Greche, la Flosofia e la Pedagogia, e potranno estendersi alle Lingue Orientali per quelli studenti che ne avranno frequentate le Lezioni, e vorranno che ne sia fatta menzione nel Diploma di Laurea.

Art. 12. Nella facoltà di Medicina e Chirurgia l'ordine degli studj sarà il seguente:

Nel 1.° *Anno.*

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Anatomia umana.

Nel 2.° *Anno.*

1. Chimica,
2. Anatomia umana,
3. Anatomia comparata,
4. Fisiologia.

Nel 3.° *Anno.*

1. Fisiologia e Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2. Patologia generale,
3. Patologia chirurgica,
4. Chimica farmaceutica.

Nel 4.° *Anno.*

1. Materia Medica,
2. Clinica medica, e Trattati di Patologia speciale medica,
3. Clinica chirurgica, e Trattati di Chirurgia operatoria,
4. Tossicologia e Medicina forense.

Nel 5.° *Anno.*

1. Ostetricia e Clinica ostetrica,
2. Clinica Medica e Trattati di Patologia speciale medica,
3. Clinica chirurgica e Trattati di Chirurgia operatoria,
4. Igiene pubblica e privata.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Medicina e Chirurgia cadranno sulle materie studiate nel IV e V Anno.

Art. 13. La Facoltà di Scienze matematiche, nella Università di Pisa, conferisce le Lauree:

1. In Scienze matematiche pure,
2. In Scienze matematiche applicate.

Il corso di studj necessari a conseguire la Laurea in Scienze matematiche pure è il seguente:

Nel 1.° *Anno.*

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva,
4. Fisica.

Nel 2.° *Anno.*

1. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
2. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
3. Chimica.

Nel 3.° *Anno.*

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Analisi superiore,
4. Geodesia.

Nel 4.° *Anno.*

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Analisi superiore,
4. Fisica matematica e Meccanica celeste.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Matematiche pure verteranno sopra il Calcolo differenziale ed integrale, la Meccanica, l'Analisi superiore, la Fisica matematica, e la Meccanica celeste.

Il Corso di studj necessari a conseguire la Laurea in Scienze matematiche applicate è il seguente:

Nel 1.° *Anno.*

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descritta,
4. Fisica.

Nel 2.° *Anno.*

1. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
2. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
3. Geometria descrittiva e applicazione della medesima al Disegno geometrico,
4. Chimica.

Nel 3.° *Anno.*

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Architettura civile e idraulica,
4. Mineralogia e Geologia,
5. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale.

Nel 4.° *Anno.*

1. Meccanica,
2. Architettura civile e idraulica,
3. Geodesia,
4. Fisica terrestre, e Geografia fisica,
5. Agronomia.

Gli Esami per essere insigniti della Laurea nelle Scienze matematiche applicate si aggireranno sulle materie studiate nei due ultimi anni Universitari.

Art. 14. Nella Facoltà di Scienze naturali gli studj saranno così ordinati:

Nel 1.° *Anno.*

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Anatomia umana.

Nel 2.° *Anno.*

1. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Zoologia e Anatomia comparata.

Nel 3.° *Anno.*

1. Fisiologia umana e Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,

2. Zoologia e Anatomia comparata,
3. Mineralogia e Geologia.

Nel 4.° *Anno.*

1. Mineralogia e Geologia,
2. Zoologia,
3. Fisica terrestre e Geografia fisica,
4. Agronomia.

L'esame per ottenere la Laurea nelle Scienze naturali si aggirerà sulla Zoologia e Anatomia comparata, Botanica, Mineralogia e Geologia, Fisica terrestre e Geografia Fisica.

Art. 15. La Sezione di Agronomia e Veterinaria, istituita nella Università di Pisa, conferisce il Diploma di Licenza in Agronomia dopo tre anni di studj ordinati come appresso:

Nel 1.° *Anno.*

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Geometria descrittiva.

Nel 2.° *Anno.*

1. Chimica agraria,
2. Agronomia,
3. Architettura civile e idraulica.

Nel 3.° *Anno.*

1. Mineralogia e Geologia,
2. Fisica tecnologica,
3. Architettura rurale,
4. Agronomia.

Gli esami di passaggio da un anno all'altro in questa Sezione, si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'esame per il Diploma di Licenza in Agronomia sarà dato sulle materie studiate nel 2.° e 3.° anno.

Art. 16. La stessa Sezione di Agronomia e Veterinaria conferisce il Diploma di Licenza in Veterinaria dopo tre anni di studj seguiti come appresso:

Nel 1.° *Anno.*

1. Chimica farmaceutica,
2. Fisiologia,
3. Patologia generale,
4. Anatomia e Fisiologia degli animali domestici.

Nel 2.° *Anno.*

1. Materia Medica,
2. Zoojatria e Clinica zoojatrica,
3. Veterinaria operatoria.

Nel 3.° Anno.

1. Clinica Zoojatrica, e Trattati delle Epizottie,
2. Veterinaria operatoria.

I relativi Esami di passaggio da un anno all'altro si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'Esame per il Diploma di Licenza in Veterinaria sarà dato sulle materie studiate nel 2.° e 3.° anno.

Art. 17. Oltre la Sezione della Facoltà Medico-Chirurgica della Università di Pisa, insegnante nell'Arcispedale di S. Maria Nuova, saranno istituite in Firenze per l'insegnamento pratico, e lo scientifico perfezionamento, quattro altre Sezioni Universitarie di

1. Filosofia, Filologia e Storia,
2. Giurisprudenza e Scienze politiche,
3. Scienze matematiche,
4. Scienze naturali.

Art. 18. Regolamenti speciali determineranno in appresso le Cattedre da cui dovranno esser formate e le discipline da osservarsi tanto negli studj delle diverse Sezioni di perfezionamento scientifico e pratico, quanto nella collazione delle Matricole per l'esercizio di professioni liberali, e dei Diplomi per l'ammissione ai pubblici Impieghi.

Art. 19. Frattanto rimarranno in vigore tutti i Regolamenti Universitari ai quali col presente Decreto non vien derogato, non che le discipline tuttora vigenti sì per il conferimento delle Matricole, come per l'ammissione agl'Impieghi.

Disposizioni transitorie.

Art. 20. Per l'ammissione agli studj Universitari nel futuro anno accademico, che dovranno iniziarsi a seconda del presente Decreto, e sino al riordinamento degli Studj dei Licei, gli Esami di Baccelliere sulle materie indicate all'Art. 6., si daranno nelle due Università, dovunque i Concorrenti a tali Esami abbiano fatti i relativi studj.

Art. 21. I Giovani del 2.°, 3.° e 4.° anno i quali abbiano studiato a norma del precedente sistema, nei loro Esami di passaggio saranno considerati come studenti del 1.°, 2.° e 3.° anno, aspiranti a passare respettivamente al 2.°, 3.° e 4.° anno di studj nel nuovo sistema.

Da questa disposizione però restano eccettuati gli Studenti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia pei quali il Corso di studj è mantenuto di anni cinque.

Il Ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Disposizioni sulle divisioni de' Collegi Elettorali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Volendo ovviare all'inconveniente della molta distanza in cui si trovano gli Elettori di vari Collegi posti nelle Campagne dal luogo destinato alla votazione, vien data facoltà ai Prefetti di suddividere i Collegi stessi in tante sezioni quante possono credersi sufficienti ad agevolare il concorso degli Elettori a dare il voto.

Art. 2. La sede delle sottosezioni in cui sarà diviso il Collegio Elettorale dovrà essere nel Territorio di una delle Comunità che fa parte del Collegio diversa da quella ove si trova il capoluogo del medesimo.

Art. 3. Ogni sottosezione sarà presieduta dal Gonfaloniere della Comunità in cui essa ha la sua sede. E il Gonfaloniere sarà assistito da due Priori o Consiglieri municipali ed avrà un Segretario scelto nel modo e per gli effetti voluti dagli Articoli 6, 7 e 9 del Decreto del 24 Luglio 1859.

Art. 4. Sono applicabili alle sezioni di Collegio gli Articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Art. 5. Nei luoghi in cui i Collegi elettorali saranno stati suddivisi in sezioni il Presidente d'ogni sezione prima di restituire i Biglietti a forma dell'Art. 19 del Decreto suddetto avrà cura di notarvi in piè dei medesimi la comparsa dell'Elettore a cui il Biglietto appartiene, nella sezione da esso presieduta.

Art. 6. Nelle sottosezioni la votazione durerà fino alle due pomeridiane. Dopo la chiusura dello squittinio il Presidente procederà alle operazioni prescritte dagli Articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Decreto de' 24 Luglio 1859.

Art. 7. Finito lo spoglio delle Schede in ciascuna sottosezione il Presidente le farà abbruciare pubblicamente. Quindi esso, od alcun altro dei componenti il seggio a sua scelta, si recherà al capoluogo del Collegio portando seco il processo verbale dell'adunanza elettorale, e il resultato dello squittinio.

Art. 8. Giunto al capo-luogo del Collegio il Presidente della sottosezione presenterà al Presidente del Collegio i documenti indicati di sopra. E il Presidente del Collegio sommando i resultati dello squittinio nelle diverse sezioni dichiarerà se vi è stata o no elezione dei due Rappresentanti, e se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Tavola di pietre dure e cittadinanza fiorentina, donate al Comm. Carlo Bon-Compagni.

Allorchè il Commendatore Carlo Bon-Compagni, già Commissario Straordinario di S. M. il Re Vittorio Emanuele, era per partire di Toscana, i membri del Governo Toscano deliberarono di donargli una bellissima tavola di pietre dure, accompagnandola con la seguente lettera:

A S. E. il Comm. Carlo Bon-Compagni R. Commissario Straordinario in Toscana ec. ec.

Eccellenza,

Tra le penose conseguenze della convenzione di Villafranca, la Toscana annovera come una delle più dolorose il vostro allontanamento, comandato dalle necessità politiche e dalla scrupolosa lealtà e delicatezza del magnanimo Re Vittorio Emanuele.

Voi foste degno rappresentante fra noi di un tanto Re; foste nel movimento nazionale della Toscana un principio di ordine, ma di ordine operoso; perchè la vostra presenza era come una guarentigia del compimento di quelle speranze, che non mai l'Italia vide tanto prossime a convertirsi in fatto. La vostra mente illuminata dalla sapienza, l'animo informato dai più nobili sentimenti, il cuore scaldato dai più santi affetti aggiunsero all'amore e alla venerazione con cui la Toscana riguardò sempre voi rappresentante del Re Italiano.

La Toscana non potrà mai degnamente riconoscere i benefizi che dalla vostra presenza ha ritratto; ma come pegno della sua gratitudine, come ricordo di lei presso di voi, vi prega che accettiate il prodotto di una industria che è esclusivamente sua.

Eccellenza, l'amore e la venerazione della Toscana vi seguono al vostro dipartirsi, ora che colla protezione del Re si ritira da noi anche il sussidio del vostro consiglio e della vostra parola.

Voi però porterete a Vittorio Emanuele la testimonianza de' sentimenti italiani della Toscana. Deh! sia presto il giorno che voi torniate in suo nome fra noi.

Quelli che ebbero l'onore di partecipare con voi al Governo della Toscana si fanno ora interpreti degli affetti di questa, e nel dolore di una separazione che desiderano temporanea si ripetono

Firenze, 2 Agosto 1859.

Vostri Devotissimi
RICASOLI.
RIDOLFI.
POGGI.
SALVAGNOLI.
BUSACCA.
DE CAVERO.

C. Bianchi.

Il Comm. Bon-Compagni rispose:

Firenze, 3 Agosto 1859.

Eccellentissimi Signori,

La benevolenza di cui mi deste continue prove durante il tempo che esercitai l'ufficio di Commissario Regio e che voleste significarmi nel momento della mia partenza è il maggior premio che potessi desiderare al poco bene che io seppi ed al molto che avrei voluto operare in pro di questa nobil parte d'Italia. Se in tutto non venni meno all'importanza dell'Uffizio che mi era affidato ne sia lode alla vostra opera e cortese cooperazione.

Ricevete adunque l'espressione della gratitudine con cui il mio cuore corrisponde ed alla benevolenza che mi esprimeste ed all'aiuto che mi deste.

A questi titoli della mia gratitudine voleste aggiungere un nobilissimo dono che sarà splendido monumento della mia modesta Casa, e che vi sarà conservato come monumento dell'affetto che mi lega alla Toscana. Al pari di qualunque dei miei Figli fo voti per la sua prosperità, e ne fo ad un tempo per voi o Signori che vi adoperate in suo pro con tanta generosa e tanta sapiente sollecitudine.

Aggradite, o Signori, le proteste della mia più alta considerazione.

C. Bon-Compagni

Inoltre il Magistrato Civico di Firenze lo scrisse nell' albo de' cittadini fiorentini, il che gli venne notificato dal Gonfaloniere con questa lettera:

Eccellenza,

La vostra partenza dalla Toscana dove fin ora rappresentaste il Governo di Re Vittorio Emanuele che ne assunse la protezione, fu sincero argomento di cordoglio per l' intiero paese che al tempo stesso rimaneva privo del Commissario Sardo in cui riconosce una autorità venerata ed amata, e perdeva il Commendatore Bon-Compagni. Firenze più di ogni altra Città di Toscana vivamente si commuove alla vostra partenza poichè più da vicino fu in grado di apprezzare come anco nei più gravi e difficili momenti il vostro senno ed il vostro affetto per il Paese nostro non vennero meno e come di questo senno e di questo affetto s' informarono tutti i vostri atti.

Firenze ricorda con grato animo che tanto nei giorni del dolore, quanto in quelli della speranza, voi in nome della patria, in nome del Re Italiano ci confortaste alla calma, ci consigliaste a conservare al nostro movimento quel carattere di civiltà che si addiceva al principio che lo informava ed al popolo che lo compieva. Firenze quindi, mentre rispetta ed apprezza le alte cagioni che hanno consigliato al Governo Piemontese il richiamo dei suoi Commissari dal centro d' Italia, ha sentito il dovere di darvi in nome della Toscana una prova della sua gratitudine ascrivendovi nell' albo dei suoi concittadini. La Civica Magistratura prendeva in questa

mattina tale saggia ed onorevole determinazione, sodisfacendo così ad un debito sacro verso di Voi che sì giustamente meritaste questo titolo, ed affidava a me il grato ufficio di rimettervi copia della sua Deliberazione facendomi interpetre dei sentimenti di gratitudine, di riconoscenza e di affetto dai quali venne ispirato. Non posso per altro limitarmi a ciò solo poichè son certo che ciò solo non vuole il paese da me. Nel vedervi tornare alla terra natale per l'effetto dei gravi avvenimenti che troncarono le sue più belle speranze, la Toscana brama che facciate noto al Re Italiano che ella confida in Lui, e nella propria determinazione di divenire provincia del suo Regno, brama che gli diciate come i cuori dei Toscani palpitano di affetto per Esso; come malgrado la cessazione del Protettorato, essa conta sul suo patrocinio nelle trattative diplomatiche, e come in ogni evento non perderà la speranza di essere guidata nell'avvenire a nuove e più proficue vittorie contro i nemici d'Italia, da quel Duce istesso che la Provvidenza volle incolume riservare a nuove glorie in quel giorno, che pur deve sorgere, in cui ci sia dato conseguire la completa liberazione d'Italia.

Dal Palazzo del Municipio di Firenze
li 2 Agosto 1859.

Il Gonfaloniere
Ferdinando Bartolommei.

Ecco la Deliberazione del Magistrato Civico di Firenze:

ESTRATTO del Libro Deliberazioni del Magistrato Civico del Comune di Firenze dell' anno 1859 *a c.* 14.

Adunanza del 2 Agosto 1859.

Adunati Serv. Serv. gl' Illustrissimi signori Gonfaloniere e Priori in sufficiente numero di 8 per trattare ec.

Omiss. ec.

Il Magistrato de' Priori di Firenze, venuto a cognizione essere stato revocato il Protettorato della Toscana assunto dal Re *Vittorio Emanuele II* e conseguentemente richiamato il Commissario Sardo Commendatore Cario Bon-Compagni;

Considerando che l' Autorità Governativa esercitata dal prelodato Commendatore Bon-Compagni ha date splendide prove del suo affetto per la Toscana del suo senno politico e dei suoi principj Nazionali;

Considerando che ogni dimostrazione di gratitudine e di simpatia ad Esso diretta non è sólo un omaggio debitamente tributato alle sue virtù private, ma ben anche un nuovo attestato della fiducia che il Paese ripone nel Re Italiano da esso rappresentato;

Delibera:

Il Commendatore Carlo Bon-Compagni che ha bene meritato della Toscana è ascritto sull' albo dei Cittadini Fiorentini.

E ciò è confermato con Voti favorevoli otto contrari nessuno.

Il Gonfaloniere
Ferdinando Bartolommei.

Il Cancelliere M.° del Censo
P. Manci.

Invito alle Elezioni
per l' Assemblea Toscana.

TOSCANI!

Le imminenti elezioni chiamano i Toscani all' esercizio della più alta prerogativa che abbia un cittadino in paese libero; lo statuire sui destini della Patria. Il Governo ebbe conforti autorevoli per aprire alla Toscana questa via di salute; e se l' Europa non vuol macchiare la pace con opere di violenze, e perpetuare in Italia le cause delle rivoluzioni, possiamo augurarci che sarà dato ascolto ai nostri voti.

Frattanto ogni cittadino faccia il dovere suo; e concorrendo alle elezioni, scelga Rappresentanti

autorevoli che abbiano il coraggio di manifestare i legittimi voti del Paese: l'antica nostra civiltà e la gravità delle condizioni presenti, impongono a tutti obblighi sacri, che niuno potrà disconoscere impunemente.

Il Governo che resse il paese fino a oggi, aiutandosi della mirabile disposizione degli animi a vincere difficoltà grandissime, non mancherà al debito suo nel grande atto che la Toscana è per compiere. Lasciando ogni cittadino libero del suo voto, nè proponendo candidati di sua scelta, il Governo vuole soltanto che in questa grande occasione la Toscana si mostri degna di sè, e degna dell'Italia. Lo vuole, ed è dover suo di volerlo; e tutti coloro che osassero turbare la concordia degli animi in questo solenne momento, sarebbero puniti dalla severità della Legge e dalla riprovazione universale.

Alle accuse maligne di anarchia e di violenza di parti, rispondano dunque i Toscani con una elezione ordinata e tranquilla, e con un fermo e concorde volere: e sarà questa una vittoria civile, la quale avrà merito al pari di quelle riportate sui campi di battaglia. Non siano indarno gli esempi dei nostri Maggiori, che seppero col senno, colla parola, col sangue fortissimamente propugnare l'indipendenza e la libertà della Patria.

Il Governo riposa sicuro sul senno dei Toscani; e confida che le prossime elezioni porgeranno a Napoleone Imperatore un valido argomento per adempiere i suoi benevoli intendimenti verso l'Italia.

L'Europa desidera la pace; ma pace non avrà l'Europa se i legittimi voti ordinatamente espressi dagl'Italiani non saranno rispettati, nè vorrà l'Eu-

ropa che questa sua elettissima parte, anzichè strumento possente della felicità universale, sia minaccia continua e perpetuo pericolo.

Firenze, li 4 Agosto 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. De-Cavero.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Ringraziamenti agli eserciti di Francia e di Sardegna, votati dalla Consulta.

(4 Agosto).

Ecco il testo delle due deliberazioni, colle quali la Consulta di Governo nella sua adunanza del 1.° Agosto votava ringraziamenti agli Eserciti Francese e Sardo che hanno combattuto per la Causa Italiana:

« La Consulta di Governo della Toscana esprime « unanimemente la sua ammirazione, e vota rin- « graziamenti alla valorosa Armata francese, che « guidata dal magnanimo suo Imperatore, ha ge- « nerosamente versato il proprio sangue per l'in- « dipendenza d'Italia, in tanti gloriosi e vittoriosi « combattimenti ».

« La Consulta di Governo della Toscana esprime « unanimemente la sua ammirazione all'Esercito « piemontese che combattendo e vincendo sotto il « Re Vittorio Emanuele, e al fianco del valoroso « Esercito francese ha conquistato all'Italia nuova « gloria, e maggiore forza nazionale ».

Queste due deliberazioni furono immediatamente trasmesse alle Eccellenze Loro il Commissario straordinario, e il Ministro di Francia, con preghiera che volessero parteciparle ai loro respettivi Governi, onde fossero messe all'ordine del giorno delle due Armate, in testimonianza di gratitudine e di affetto.

Approvazione del Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'Articolo 142 dello Statuto della Banca Nazionale Toscana, stato approvato col Decreto del 30 Dicembre 1857, dove fra le altre cose si deferisce al Consiglio superiore di essa Banca di prescrivere, salva l'approvazione del Governo, le norme direttive, e di regolare i rapporti con la Banca Madre, delle sue Sedi succursali o affiliate da aprire nelle diverse città dello Stato;

Visto il progetto di Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana discusso e deliberato dal predetto Consiglio superiore nella sua adunanza « ottava » tenuta in Livorno nel 26 dello scorso mese di Luglio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana, deliberato dal Consiglio superiore nella sua adunanza del 26 Luglio dell'anno corrente, è, e rimane approvato con dover formare parte integrale dello Statuto già approvato col Decreto del 30 Dicembre 1857.

Art. 2. Il predetto Regolamento s'intenderà promulgato mediante la inserzione nel *Monitore To-*

scano, e col deposito d'una copia firmata dall'Avvocato del Governo da farsi nelle Cancellerie dei Tribunali di prima Istanza di Firenze e Livorno.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze li quattro Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Regolamento Generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana approvato con Decreto Governativo del dì 4 Agosto 1859.

Art. 1. Il Consiglio Superiore della *Banca Nazionale Toscana* estende alle Succursali l'azione e le attribuzioni conferitegli dallo Statuto per le Sedi principali.

Art. 2. La Sede principale di Firenze, esercita un'immediata direzione sulle Succursali, che vadano a stabilirsi nei Compartimenti Fiorentino, Senese e Aretino. La Sede principale di Livorno, la esercita sulle Succursali, che vadano a stabilirsi nei Compartimenti di Lucca, Pisa e Grosseto.

Le Sedi principali si valgono a quest'effetto anche d'Ispettori.

Art. 3. Le Deliberazioni del Consiglio Superiore sono comunicate alle Succursali dal Direttore della Sede principale, da cui dipendono.

Art. 4. Le Succursali non possono mettersi in corrispondenza diretta, nè fare operazioni fra loro, senza permesso della Direzione della Sede principale. Esse però si tengono in conto corrente con ambedue le Sedi principali per i pagamenti e per l'esazioni, che sieno per farsi l'una per l'altra.

Art. 5. Le operazioni delle Succursali sono le medesime che per le Sedi principali. Ma il Consiglio Superiore può restringerne la sfera, imporne limiti di tempo e di modo, come gli spetta di stabilirne le competenze.

Art. 6. L'Azionista della *Banca Nazionale Toscana* può iscriversi anche alla Sede succursale; e

l'Azionista residente all'estero può nominarvi il suo domiciliatario.

Art. 7. In caso di trasporti dal Registro, da una all'altra Sede, la Succursale corrisponde con la sua Sede principale per le prescrizioni di che agli Articoli 13 e seguenti dello Statuto.

Art. 8. La Succursale comunica l'Elenco dei suoi Azionisti con tutti i cambiamenti alla Sede principale; dove si custodiscono i titoli di corredo insieme al Registro generale.

Art. 9. Le Succursali si amministrano da un Direttore, e da un Aiuto Direttore, a nomina del Consiglio Superiore della *Banca Nazionale Toscana.* Essi riuniscono nelle Succursali le ingerenze deferite dallo Statuto al Direttore, a nomina del Governo, e alla Direzione per le Sedi principali.

Art. 10. Nelle operazioni il Direttore è per altro assistito da due Assessori; con dovere l'ammissione o il rifiuto dell'operazione sempre dipendere da una Deliberazione collegiale. In mancanza d'uno degli Assessori, il Collegio si completa dall'Aiuto Direttore.

Art. 11. La nomina d'uno degli Assessori è deferita al Collegio dei Priori del Municipio locale; e la nomina dell'altro Assessore ai dodici più forti Azionisti inscritti alla stessa Sede Succursale.

Gli Assessori si rinnuovano ogni anno, ma possono essere confermati.

Art. 12. Un Censore a nomina del Governo sorveglia l'Amministrazione e l'andamento della Succursale.

Ei riunisce tutte le attribuzioni ordinarie e straordinarie deferite dallo Statuto ai Censori.

Il Censore comunica col Consiglio Superiore per l'organo dell'Avvocato del Governo.

Art. 13. Il Direttore deve possedere almeno cinque Azioni, il suo Aiuto, gli Assessori e il Censore devono possederne almeno due.

Art. 14. Il Direttore come il Censore possono sollecitare dall'Avvocato del Governo la convocazione del Consiglio Superiore, tanto per disaccordi fra loro, o con la Direzione della Sede principale, quanto per denunziarvi abusi o irregolarità o proporvi provvidenze.

L'Avvocato del Governo, riconosciuta la congruità della convocazione, invita al Consiglio anche il Direttore, e il Censore, che sulle proposizioni interessanti la loro Succursale, vi rendono voto deliberativo. E allora in modificazione agli Articoli 123 e 124 dello Statuto per la legalità del Consiglio, i presenti dovranno almeno essere otto.

Art. 15. La Deputazione per formare il Castelletto si compone del Direttore e suo Aiuto, dei due Assessori, del Censore, e di due Membri a nomina del Collegio dei Priori del Municipio.

Art. 16. Il Castelletto della Succursale è trasmesso alla Sede principale che potrà sempre modificare in meno il fido respettivamente assegnato.

Art. 17. In modificazione dei §§ 2 e 3 dell' Articolo 90 del Regolamento interno, i fidi per 20 e più mila Lire assegnati ai Castelletti delle Succursali, si terranno aperti per quattro quinti alla Succursale e per un quinto alla Sede principale da cui essa rileva. Potrà disporsi altrimenti; come potrà una parte di fido del Castelletto della Succursale essere spesa all'altra Sede principale, dietro

preventiva intelligenza fra le Direzioni delle due Sedi principali. Di questa preventiva intelligenza ricorrerà sempre il bisogno, perchè possa alla Succursale spendersi tutto o parte del fido assegnato al Castelletto di una delle Sedi principali.

Art. 18. Il Consiglio Superiore nomina gli Impiegati delle Succursali su proposizione del Direttore Locale, e sentito il Censore. Le proposizioni del Direttore, e le informazioni del Censore, si raccolgono e presentano in Consiglio dal Direttore della Sede principale con le sue osservazioni.

Art. 19. Il Cassiere della Succursale deposita almeno cinque Azioni e presta una cauzione d'almeno settemila Lire. Fin di principio egli indica persona di sua fiducia, che in caso d'impedimento, o di assenza lo rappresenti a tutte sue spese, rischio e pericolo. Essa dovrà essere approvata dal Direttore, e dal Censore; con restarne informato anche il Direttore della Sede principale, che provocherà nei congrui casi dal Consiglio i provvedimenti che potessero trovarsi opportuni.

Art. 20. La Succursale comunica giornalmente alla sua Sede principale lo stato di Cassa con distinguere i denari e i biglietti. Settimanalmente vi aggiunge l'ammontare distinto delle operazioni combinate. La Direzione della Sede principale, può richiedere la Succursale della sua situazione, e d'ogni schiarimento e notizia se, e quando lo trovi opportuno.

Art. 21. Ogni Sede principale misura la riserva e la disponibilità dal suo, e dallo stato di Cassa delle Succursali dipendenti. La Sede principale provvede la Succursale del denaro e dei biglietti che le

possono occorrere, come ne trae a seconda del movimento degli affari.

Art. 22. La Succursale trasmette il proprio bilancio alla Sede principale, da cui dipende, in tempo da non disturbare i termini prescritti dallo Statuto alla compilazione del Bilancio generale della Banca. La Sede principale rivede, verifica e traduce il bilancio delle sue Succursali, nel Bilancio generale della Banca.

Art. 23. Il Direttore, il suo Aiuto e il Censore hanno una gratificazione sugli utili ottenuti dalla Succursale, in una proporzione che il Consiglio Superiore determina allo stabilimento d'ogni Succursale. Agli Assessori vengono distribuite tante medaglie di presenza a quanti Collegi sono intervenuti.

Art. 24. Il Consiglio nomina il Direttore, e l'Aiuto sulla proposizione del Direttore della Sede principale. Dopo conosciuta questa nomina, il Municipio elegge l'Assessore e i due Componenti la Deputazione del Castelletto; e per ultimo si deviene alla nomina dell'Assessore deferita ai 12 più forti Azionisti iscritti alla Succursale.

Art. 25. Fra più possessori di egual numero d'Azioni decide la sorte. L'estrazione si fa dal Censore presente il Direttore.

Il Censore invita a domicilio i dodici Azionisti in giorno e ora fissa nella Sede della Banca. Vi presiede la riunione e vi rende voto.

La presenza di sette, compreso il Presidente, basta per la legalità della riunione. Quando non possano aversi, sia per difetto d'inscritti, sia perchè non rispondano all'invito, provvede il Consiglio.

Ogni presente ha diritto a proporre un Can-

didato; e rimane eletto chi raccolga la maggioranza relativa dei voti.

Nel rimanente si applicano a queste Adunanze gli Articoli: 168, 169, 170, 171, 174, 177, 178, 180 e 181 dello Statuto.

Art. 26. Il Consiglio Superiore può sempre chiudere le Succursali, che non dieno utili, purchè previa l'approvazione del Governo.

Art. 27. Allo Stralcio delle Succursali provvede il Consiglio superiore della Banca.

Art. 28. In tanto in quanto non si riscontrano incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle Succursali gli Articoli tutti dello Statuto e del Regolamento interno, già pubblicati per la *Banca Nazionale Toscana.*

Art. 29. Il Consiglio Superiore può sempre indurre al Regolamento interno le varianti che a proposizione della Sede principale sia per reputare adattate alla Succursale che ne rileva.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici

Li 5 Agosto 1859.

V.° R. Busacca.

F. Carega.

Circolare ai Prefetti sulle voci allarmanti sparse nelle province.

Illustrissimo Signore,

Il Governo ha avuto occasione di notare come spesso nelle diverse città dello Stato si spargono voci allarmanti sopra supposti pericoli di disordini che minaccerebbero la quiete della Capitale. La S. V. è autorizzata a smentire nel modo più formale queste dicerie, ed assicurare i suoi amministrati che nessuna cagione di timori ha il Governo per l'ordine pubblico, il quale regna perfettissimo in Firenze come in ogni altra parte dello Stato.

La S. V. si tenga certo che quando mai avvenissero fatti gravi in Firenze o in altra parte della Toscana, ne sarà dato pronto avviso alle Prefetture da questo Ministero, acciocchè possano illuminare la pubblica opinione sul vero stato delle cose. Però quando la S. V. manca di notizie officiali, smentisca pure ogni voce allarmante che venisse divulgata.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 5 Agosto 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Guardia Nazionale protettrice dell'ordine e della libertà nei Comizi.

Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Militi della Guardia Nazionale della Toscana.

In brevissimo tempo coscritta ed ordinata, la Guardia Nazionale si raccoglie oggi per la prima volta sotto la Bandiera Italiana, che per noi è simbolo sacro d'ogni concordia e di ogni speranza. Occasione più solenne non poteva darsi o Cittadini per inaugurare la vostra azione tutelare e benefica. Voi proteggerete i Comizi ove gli Elettori sono chiamati a dare il suffragio dal quale forse dipenderanno le sorti della patria. Liberi voti non potrebbero essere meglio protetti che da libere armi.

Io mi compiaccio che l'istituzione della Guardia Nazionale siasi fatta in mezzo alla calma e senza che dolorose cagioni di interni dissidi la rendessero necessaria. A voi, o militi, sono affidate città concordi e tranquille; sappiate mantenerle tali, ed avrete ben meritato della patria. Ciascun di voi avrà figli o fratelli che hanno combattuto le battaglie dell'indipendenza. Essi fecero il loro dovere sui campi dell'onore, facciamo noi il nostro nelle mura delle città. Il senno civile compia oggi l'opera delle armi; e l'Italia ci sarà riconoscente di aver saputo resistere agli sconforti e alle incertezze con serena fermezza, come fu già ammiratrice del coraggio

spontaneo, col quale rispondemmo al primo grido di guerra nazionale.

Dal Ministero dell'Interno
6 Agosto 1859.

Il Ministro dell'Interno.
B. Ricasoli.

Convocazione dell'Assemblea de' Rappresentanti per deliberare sulle sorti definitive della Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea dei Rappresentanti è convocata in Firenze per il giorno undici del corrente mese.

Art. 2. Questa Assemblea ha per oggetto di esprimere i voti legittimi della popolazione Toscana intorno alle sue sorti definitive.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sette Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Conforti a mantenere l'ordine e la quiete durante la decisione delle sorti della Toscana.

(9 Agosto)

Dopo gli splendidi resultati delle elezioni compiutesi in Toscana con l'ordine e la quiete che si potevano aspettare da un popolo così civile come il toscano, il Governo ha ragione di credere che il popolo manterrà l'ordine e la quiete medesima, attendendo che i Rappresentanti da esso eletti legalmente e liberamente, adunati in Assemblea deliberino delle sue sorti; e che opporrà invincibile fermezza alle suggestioni dei tristi cittadini, i quali si adoperassero con bugiarde manifestazioni a turbare la solenne calma che è la nostra migliore difesa nello Stato e fuori.

La questione Italiana è riuscita finalmente a divenire la prima e la più grave delle questioni europee: vollero i fati che la risoluzione dovesse per ultimo essere a noi riserbata. Le Assemblee popolari dell'Italia Centrale decideranno dei destini di tutta Italia, e prima fra esse la nostra. Pensino i nostri concittadini qual terribile compito sia questo; pensino fra quante difficoltà esterne i suoi eletti abbiano da condurlo a buon termine; pensino quanto importa ad aggiungere autorità alle deliberazioni dell'Assemblea che queste non solo siano libere da qualunque pressione, ma che appariscano ancora liberissime. Il popolo che con tanta dignità e con tanto ordine

compiè le elezioni di ieri, comprenderà quanto sia necessario attendere con un sacro raccoglimento i voti di coloro, nelle cui mani commise le sue sorti e quelle d'Italia.

Programma per l'apertura dell'Assemblea.

I Rappresentanti, muniti della lettera dei Presidenti dei Collegi e delle Sezioni Elettorali, si presenteranno alla Segreteria Generale del Governo, e quindi riceveranno il loro biglietto di ammissione nella sala dell'Assemblea, lasciando l'indicazione del loro domicilio.

Il giorno 11 Agosto stabilito per la convocazione, i Rappresentanti si riuniranno nella sala della Corte di Cassazione per procedere riuniti alla sacra funzione inaugurale, che avrà luogo in Duomo, alle ore 9 antim.

Usciti dalla Chiesa si recheranno nella sala dell'Assemblea, dove il Governo farà la solenne apertura delle adunanze.

Dopo di ciò l'Assemblea si costituirà provvisoriamente sotto la presidenza del decano di età, e coll'assistenza di quattro Segretari che saranno i più giovani di età.

L'Assemblea si dividerà poi per estrazione a sorte in dieci sezioni per procedere alla verificazione dei poteri.

Ogni sezione elegge un Presidente e un Segretario Relatore.

Il Presidente provvisorio trasmetterà a ciascuna sezione i documenti relativi alle elezioni da verificarsi, che saranno già stati rimessi alla Presidenza dal Ministro dell'Interno.

Compiuta la verificazione dei poteri l'Assemblea procede alla sua costituzione definitiva, nominando per via di scrutinio segreto un Presidente, due Vice-Presidenti, quattro Segretari e due Questori.

Costituita l'Assemblea, il governo corrisponde con essa per mezzo del suo Segretario generale.

Provvedimenti per mantenere la disciplina nella sala dell'Assemblea de' Rappresentanti.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a conservare la maestà e l'indipendenza dell'Assemblea dei Rappresentanti convenga la più severa disciplina nella parte della Sala destinata al Pubblico, la qual disciplina per le condizioni locali non potrebbe esser esercitata dal Presidente dell'Assemblea, cui solo spetta tuttociò che riguarda il mantenimento del buon ordine nella Residenza dei Rappresentanti.

Decreta:

Art. 1. Un Commissario speciale nominato dal Ministro dell'Interno eseguirà gli ordini superiori

per il mantenimento della più stretta disciplina in quella parte della Sala che è assegnata agli spettatori.

Art. 2. Nessuno potrà entrare nei posti riservati e nei posti comuni senza esser munito di biglietto.

Art. 3. I biglietti per i posti comuni saranno distribuiti avanti l'apertura dell'Assemblea in un apposito luogo.

Art. 4. Ogni spettatore, finchè starà nella Sala, dovrà rimanere assiso al suo posto.

Art. 5. Qualunque segno di approvazione o disapprovazione sarà punito con l'espulsione immediata dalla Sala, col rinvio occorrendo alle Autorità competenti.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana compresovi il Messaggio del Governo.

Adunanza solenne del dì 11 *Agosto* 1859.

È aperta la seduta a ore 11.

Il Barone Ricasoli Presidente del Consiglio dei Ministri legge il seguente Messaggio:

« *Signori Rappresentanti della Toscana.*

« Il Governo della Toscana è lieto di trovarsi al cospetto dei Rappresentanti legittimi del paese, nominati per liberi suffragi in una elezione condotta con tanta calma e concordia da fare onore ad ogni popolo che avesse oramai in costume gli istituti di libertà.

« La Toscana in questa occasione solenne non ismentì se stessa; il Governo si compiace di non aver posta indarno la sua fiducia nel senno dei cittadini.

« A che siano le condizioni nostre, e quali voti oggi si richieda alla vostra saggezza, è a tutti manifesto, perchè il Governo non ha usato mai di nascondere alcuna cosa, nè di coprire artificiosamente il suo politico indirizzo.

« Inoltre quando voi sarete per deliberare sulle sorti della patria, il Governo si farà un dovere di sottoporre alla vostra considerazione le notizie particolari che potranno essere utili a rischiarare le

opinioni. Intanto prima di affrontare l'avvenire gettiamo un rapido sguardo sul passato e sul presente.

« La guerra nazionale affrettata coi voti di tutti gli Italiani e resa possibile dal generoso concorso dell'Imperatore dei Francesi, privò la Toscana di una dinastia che vi regnava da più di un secolo. Non fu cacciata; ma di sua scelta essa preferì di correre la fortuna dell'Austria, con la quale aveva stretto patti di vassallaggio, piuttostochè seguire il paese, e soddisfare il sentimento Nazionale. Non vi furono violenze; ma il principe chiaritosi Austriaco, ed il paese volendo rimanere italiano, ciascuno prese la sua via.

« Rimasto lo Stato senza Governo, il Municipio di Firenze provvide alla nomina di un reggimento provvisorio che presto ebbe i consensi di tutta Toscana; e come gli sguardi e gli affetti erano volti al Re magnanimo, che apparecchiava sul Ticino le armi liberatrici, così egli fu spontaneamente invocato Dittatore con suprema potestà sulle cose civili e militari. Alte ragioni di Stato non consentirono fosse accettata la dittatura; ma sotto il protettorato del Re Vittorio Emanuele si costituì in Toscana un Governo regolare, che serbò il paese ordinato e lo fece partecipare alla Guerra dell'Indipendenza. Un Commissario del Re tenne il supremo potere e lo esercitò in benefizio dell'universale, quietando gli animi e dando reputazione al Governo. Una Consulta da lui nominata gli assicurò l'appoggio della pubblica opinione. Forte di questo appoggio, e ponendosi a capo del paese, anzichè procedere rimorchiato da lui, il Governo provvide alla Finanza, con la emissione delle Cedole Comunali, riformò leggi, e

preparò il riordinamento dello Stato sopra principj di libertà.

« Splendide vittorie degli eserciti Italo-Franchi coronavano la nostra impresa; magnanime promesse e quali i popoli di rado son usi a udire, levarono alte le speranze degl' Italiani. Una pace inopinata, mossa da cagioni prepotenti che dobbiamo rispettare, ignorandole, ruppe i disegni, sconfortò gli animi; sebbene la parola solenne dell' Imperatore dei Francesi raffidasse che la causa Italiana non sarebbe per questo abbandonata.

« Gli effetti della pace non potevano non esser fatali alla Toscana e agli altri Stati dell' Italia centrale. Con la pace cessavano i protettorati del Re, ed il Commissario straordinario ebbe a partirsi da Firenze, lasciando l' autorità nelle mani di coloro che fino allora l' avevano esercitata sotto la sua dipendenza, e col tacito consentimento dell' universale.

« Il ritrarsi dei poteri politici per forze maggiori di loro è sempre un doloroso ed umiliante spettacolo e segna epoche critiche nella storia degli Stati! La partenza del Commissario da noi ebbe tutt' altro carattere: fu trionfo di gratitudine e di speranza come l' addio di due amici che sperano di rivedersi. I Toscani intesero a meraviglia le cagioni di quella partenza, e senza alcun segno di turbamento si rassegnarono a questo necessario abbandono.

« Nulla intanto aveva pretermesso il Governo che valesse a rischiarare la sorte dei preliminari di Villafranca riserbata alla Toscana. Innanzi che l' Imperatore uscisse d' Italia, un legato nostro gli esponeva i timori e le speranze che in noi combat-

tevano, ed Egli con franche e benevoli parole di due cose lo raffidava, che non sarebbero fatte intervenzioni armate, e che ai voti legittimamente espressi sarebbesi usato riguardo. Eguali conforti si ebbero dal Re Vittorio Emanuele, il quale nel raccomandarci di serbare l'ordine interno e di non dar pretesti alle armi forestiere, concludeva, arditamente prendessero i popoli della media Italia esempio da lui, che chiuso in cuore ogni cruccio aspettava intrepido il compimento dei destini d'Italia.

« Animato da così solenni dichiarazioni, ripetute ai nostri Legati a Parigi e a Londra, e non scoraggito da timidi consigli, il Governo pensò subito a convocare la Rappresentanza Nazionale, che interpetre dei pubblici voti, ne recasse l'espressione legittima all' Imperatore Napoleone arbitro della pace e della guerra, ed a tutti quei potentati che intenderanno a dare stabile assetto alle cose d'Italia.

« Come la Toscana abbia corrisposto alla giusta espettazione che di Lei si aveva in questo solenne momento, lo dice la concordia mirabile delle elezioni e la vostra stessa presenza in questo luogo tre giorni dopo che i vostri nomi furono proclamati nei Collegi Elettorali. La Guardia Nazionale in brevissimo tempo coscritta ed ordinata protesse la sacra libertà delle elezioni come sarà pronta a proteggere la libertà dei voti, che emetteranno i Rappresentanti del Paese.

« Ecco quello che il Governo ha fatto appena ha potuto convincersi che a malgrado dei preliminari di Villafranca la sorte della Toscana e forse quella di tutta l'Italia centrale poteva dipendere da noi. Anzi come per molti rispetti le condizioni degli

Stati della media Italia molto si rassomigliano, ed a tutti è forse riserbata una stessa sorte, il Governo ha condotto pratiche per una Lega Militare, che accomuni le forze della difesa, e cominci a stabilire quella solidarietà nazionale, senza la quale gli sforzi dei singoli Stati riusciranno sempre manchevoli. Il nostro esercito, che se non ebbe la gloria, sopportò intrepido tutti i disagi della guerra, saprà dare valore alle promesse della Toscana, ed ove occorra combatterà le ultime battaglie della Nazionale Indipendenza.

« Ma queste ed altre previdenze governative sarebbero state indarno, se il paese non avesse coadiuvato il Governo in modo più mirabile che singolare. Corrono ormai quattro mesi che la Toscana è retta da un Governo che trae la sua ragione d'essere dalla necessità delle cose, e che non si aiuta di forze che non gli vengano dalla pubblica opinione; e il paese non è stato mai più ordinato, più concorde, più unanime, in mezzo a tante e così spesse tentazioni di tumulti. Se noi, che occupiamo questi seggi sicuramente non invidiabili in così grave difficoltà di tempi, possediamo la fiducia dei nostri concittadini, siamo superbi di possederla, perchè ci fa forti ad operare il bene della patria.

« La Rappresentanza Nazionale, concedendoci il suo concorso, e legittimando, in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire, il nostro mandato, ci crescerà l'animo per mantenere coraggiosamente il paese in una ferma espettativa.

« Ciò è tanto necessario nelle congiunture presenti, che se avremo virtù di perseverare in un'attitudine che valga a conciliarci la stima e il rispetto

dell'Europa, i voti che voi siete chiamati ad emettere, abbiamo fiducia che saranno ascoltati. In ogni caso noi avremo fatto il dover nostro, nè la posterità potrà farci rimprovero. Che la ragione e il buon diritto stiano dalla nostra parte; e si lasci pure alla violenza di compiere, se pure le sarà dato, l'opera sua. La violenza può distruggere, non edificare; nè è pace vera quella che lascia sussistere le cause dei conflitti fra popoli e governi.

« Signori Rappresentanti, non ci sgomenti la nostra piccolezza di Stato, perchè vi sono momenti nei quali anco dai piccoli si possono operare cose grandi. Ricordiamoci che mentre in quest'aula muta da tre secoli alla voce di libertà trattiamo di cose Toscane, il nostro pensiero deve mirare all'Italia. Il Municipio senza la Nazione sarebbe oggi un controsenso. Senza clamori e senza burbanza, diciamo quello che come Italiani vogliamo essere; e la Toscana darà un grande esempio, e noi ci feliciteremo di esser nati in questa parte d'Italia, nè comunque volgano gli eventi, dispereremo dell'avvenire della Patria nostra diletta ».

Il Ministro di Grazia e Giustizia dichiara, in nome del Governo, aperta la sessione dei Rappresentanti della Toscana.

Il Cav. Vice-Presidente Puccioni, come più anziano dei Rappresentanti va ad occupare il seggio della Presidenza, ed i Rappresentanti Carega, Della Stufa, Ticci, Martinucci, come più giovani fanno l'ufficio di Segretari.

Presidente. La prima operazione che deve farsi è quella di distribuire i singoli Rappresentanti in

tante Sezioni, o tanti Uffici, per cui cominceranno questa operazione estraendo a sorte i nomi dei Deputati formando nove uffici. Otto uffici saranno composti di diciannove Deputati per ciascuno, e l'altro sarà di venti.

Si farà l'appello dei Deputati avanti di procedere alla estrazione dei loro nomi. Il sig. Segretario Ticci leggerà i nomi dei Deputati.

Il Segretario Ticci fa l'appello nominale dei Deputati, dal quale resulta essere assenti i signori, Zannetti, Peruzzi, Marchese di Lajatico, Ginori, Malenchini Vincenzo, Ricasoli Vincenzo.

Presidente. È stata ora comunicata una lettera del sig. Commendatore Vincenzo Bani che è Deputato del distretto di Greve, la faccio leggere ad uno dei Segretari. Il Segretario legge:

Eccellenza,

Trovando di dovermi astenere a causa della mia età avanzata, e per attuali riflessi di salute, da assumere l'ufficio di Deputato all'Assemblea toscana, di che i due Municipj di Greve e Barberino di Val d'Elsa da quanto intesi ieri mi onoravano; devo per ogni riguardo rassegnare questa motivata risoluzione all'Eccellenza Vostra come mio rispettabile Superiore, anco per assicurarla, non procedere la medesima da ragioni diverse dalle allegate, e per ottenerle se occorre indulgenza.

Mi è gradito ripetere le proteste della partico-

lare stima, e rispetto con cui ho l'onore di segnarmi dell'Ecc. Vostra

Li 10 Agosto 1859.

A Sua Eccellenza
Il Ministro di Grazia e Giustizia

Dev.^{mo} Obbl.^{mo} Servitore
Vincenzo Bani.

PRESIDENTE. L'Assemblea ha nessuna osservazione da fare su questa renunzia del Cav. Commendatore Bani? Posso io dunque a di lei nome dichiarare che la di lui renunzia è accettata? — Non venendo fatta veruna osservazione, la renunzia è accettata.

Ora procederemo all'imborsazione delle schede contenenti i nomi ad oggetto di conoscere a quale degli uffici ciascheduno dei Deputati eletti sarà addetto. Nell'imborsare le schede, il nome di ciascun deputato sarà ripetuto.

Il Segretario, mentre avviene l'imborsazione, ripete l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ora procederemo all'estrazione di ciascun ufficio.

1.° *Ufficio.*

Meuron Napoleone, Del Rè Avv. Isidoro, Torrigiani March. Carlo, Gentili Cav. Balì Niccolò, Ricasoli Barone Bettino, Ghezzi Dott. Giuseppe, Ginori Lisci March. Lorenzo, Pazzi Cav. Guglielmo, Corsini March. di Lajatico Don Neri, Ticci Avv. Torello,

Becherucci Pietro, Della Stufa March. Lottaringo, Serafini Cammillo, Ferri Dott. Angiolo, Moretti Conte Luigi Enrico, Angeli Dott. Giuliano, Collacchioni Cav. Gio. Batta., Casamorata Augusto, Venturi Conte Francesco.

2.° *Ufficio.*

Carlotti David, Mari Avv. Adriano, Caldini Avv. Raffaello, Carducci Dott. Ferdinando, Gori Gregorio, Gemelli Dott. Gio. Batta., Castellini Valerio, Capponi March. Gino, Angelici Dott. Enrico, Masetti Conte Piero, Biondi Perelli Cav. Dott. Carlo, Incontri March. Attilio, Vaccà Berlinghieri Dott. Francesco, Malenchini Avv. Vincenzio, Della Gherardesca Conte Ugolino, Lambruschini Cav. Raffaello, Cambray Digny Conte Guglielmo, Falconcini Enrico, Gentili Dott. Francesco.

3.° *Ufficio.*

De Nobili Conte Federigo, Adami Pietro, Mozzi Conte Adolfo, Feroni March. Paolo, Farinola March. Francesco, Viviani Dott. Francesco, Giannini Giuseppe, Sardi Conte Raffaello, Orsini Rocco, Bichi Borghesi Avv. Conte Scipione, Galeotti Avv. Cav. Leopoldo, Marini Dott. Domenico, Menichetti Avv. Tito, Pellegrini Avv. Cipriano, Del Rè Prior Carlo, Puccioni Cav. Giuseppe, Rubieri Avv. Ermolao, Marescotti Conte Carlo, Marruzzi Dott. Gio. Batta.

4.° *Ufficio.*

Ridolfi March. Cosimo, De Rossi Cav. Girolamo, Giovagnoli Dott. Francesco, Franceschini Enrico, Petri Avv. Carlo, Mordini Avv. Antonio, Della Bianca Avv. Luigi, Bichi Dott. Gaetano, Lawley Roberto, Orsini Domenico, Salvagnoli Avv. Cav. Vincenzo, Pierotti Matteo, Bianchi Celestino, Morandini Dott. Giovanni, Mangini Dott. Antonio, Castelli Cesare, Fabrizzi Avv. Giovanni, Grossi Dott. Giuseppe, Andreucci Avv. Ferdinando.

5.° *Ufficio.*

Biozzi Avv. Biozzo, Magnani Carlo, Romanelli Dott. Antonio, Belluomini Generale Giacomo, Binard Dott. Luigi, Scoti Dott. Francesco, Mannelli Cav. Luigi, Strigelli Avv. Odoardo, Tonietti Dott. Francesco, Michelozzi Cav. Eugenio, Lapini Avv. Annibale, Orsetti Conte Stefano, Studiati Prof. Cesare, Barellai Dott. Giuseppe, Franceschi Cav. Francesco, Benini Dott. Pietro, Di Prato Dott. Massimiliano, Palmi Dott. Gregorio, Romanelli Dott. Leonardo.

6.° *Ufficio.*

Boddi Dott. Filippo, Boddi Zelindo Ciro, Franchini Dott. Francesco, Rossi Felice, Arus Dott. Giuseppe, Massei Avv. Carlo, Bartolommei March. Ferdinando, Mazzoni Avv. Giuseppe, Guarnacci Avv. Carlo, Manzi March. Girolamo, Ricasoli Cav. Vincenzo, Fedeli Dott. Lodovico, Piccolomini Conte

Niccolò, Panattoni Dott. Lorenzo, Morosoli Robustiano, Salvetti Cav. Balì Avv. Salvetto, Tolomei Baldastricca, Passeri Dott. Carlo, Contrucci Prof. Pietro.

7.° *Ufficio.*

Manganaro Dott. Giorgio, Ricci Dott. Antonio, Becchini Dott. Luigi, Busacca Consigliere Raffaello Ministro delle Finanze, Garzoni March. Giuseppe, Poggi Consigliere Enrico Ministro di Grazia e Giustizia, Mannelli Cav. Guido, Zannetti Prof. Ferdinando, Lapini Ing. Metello, Fenzi Cav. Sebastiano, Ruschi Dott. Rinaldo, Martinucci Avv. Bernardino, Corsini Prof. Paolo, Del Chiappa Avv. Giuseppe, Baldini Lodovico, Di Lupo Parra Dott. Antonio, Verità Canonico Giovanni, Corsi Cesare, Frullani Avv. Emilio.

8.° *Ufficio.*

Cerretani Cav. Antonio, Minutelli Dott. Francesco, Fabbrini Dott. Federigo, Alessandri Conte Cosimo, Strozzi Principe Ferdinando, Dell'Hoste Avv. Antonio, Giera Avv. Vincenzo, Orselli Avv. Giuseppe, Sergardi Avv. Tiberio, Fantozzi Avv. Giuseppe, Cempini Avv. Leopoldo, Guillichini Giovanni, Giorgini Prof. Gio. Batta., Altoviti Avila Cesare, Tommasi Luigi, Gaci Conte Carlo, Bazzanti Dott. Attilio, Fenzi Cav. Carlo, Thouar Pietro.

9.° *ed ultimo Ufficio.*

Montanelli Prof. Giuseppe, Caselli Conte Damiano, Balzani Maggior Pietro, Panattoni Avv. Giu-

seppe, Barzellotti Avv. Bernardino, Ferrini Dott. Isidoro, Prini Cav. Giuliano, Cini Dott. Bartolommeo, Vannucci Prof. Atto, Peruzzi Cav. Ubaldino, Ciardi Giovanni, Cipriani Prof. Emilio, Malenchini Avv. Alessandro, Lapini Lorenzo, Nelli Dott. Giovanni, Carega Cav. Avv. Giuseppe, Visani Enrico, Vivarelli Fabbri Avv. Giuseppe, Coppi Consiglier Tito.

Presidente. Questi signori Deputati sono in numero di diciannove, ma ho detto poc'anzi che l'ultimo ufficio ne avrà venti, e questo numero sarà compiuto tosto che il Collegio di Greve avrà nominato uno che sostituisca il dimissionario signor Cav. Commendator Vincenzo Bani.

Ora che si sono formati gli uffici leggerò la distribuzione che sarà fatta a ciascheduno ufficio dei processi verbali che sono relativi alla nomina di ciaschedun Deputato, e la distribuzione è la seguente: Il primo ufficio avrà il Compartimento di Firenze, eccettuate le tre Sottoprefetture di Pistoja, San Miniato e Rocca San Casciano. Il secondo ufficio avrà le dette Sottoprefetture di Pistoja e San Miniato; il terzo ufficio avrà il compartimento di Lucca; il quarto ufficio quello di Siena; il quinto quello di Grosseto; il sesto quello di Livorno, compreso il distretto di Rosignano; il settimo avrà il compartimento di Pisa, meno la Sottoprefettura di Volterra; l'ottavo avrà la Sottoprefettura di Volterra, la Sottoprefettura di Rocca S. Casciano e il Governo dell'Isola dell'Elba; finalmente il nono ufficio avrà il Compartimento Aretino.

I signori Deputati sono pregati ad intervenire ciascuno nei loro respettivi uffici alle ore 6, per

prender comunicazione dei documenti necessari all'oggetto di esaminare i poteri di ciascun Deputato eletto.

Appena che questi signori si saranno riuniti ciascuno nei loro respettivi uffici, la prima loro cura sarà di eleggere nel loro seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario; quindi procederanno alle necessarie verificazioni.

Finalmente quando avranno proceduto all'esaurimento delle loro funzioni, nomineranno un relatore o due, o come in stile parlamentario si dice un Commissario per dar conto all'Assemblea generale dei resultati dell'opinione di ciascun ufficio.

Niente altro essendoci da fare per adesso torno a dire che a ore 6 si troveranno nei loro respettivi uffici.

Salvagnoli, Ministro degli Affari Ecclesiastici. Domando la parola. Crederei necessario per sollecitare le operazioni della verificazione dei poteri di non rimettere a stasera l'invio dei Deputati nelle loro sezioni, ma di andare immediatamente ciascuno nella respettiva sezione a cominciare l'operazione.

Presidente. Aveva pensato a questo ancora io, ma mi pareva che si dovesse accordare a ciascuno di noi, dopo una funzione così lunga, un poco di refrigerio e di riposo. Ma poi se a lor signori piace di immediatamente ritirarsi ciascuno nei loro uffici sono padroni di farlo.

Salvagnoli, Ministro degli Affari Ecclesiastici. Prego di consultare su ciò l'Assemblea per alzata e seduta.

Presidente. Quei signori che bramano di an-

dare subito negli uffici ad occuparsi della verificazione dei poteri si alzino.

MARI. Farei un'altra proposizione e sarebbe di accordare ai Deputati il breve riposo di un'ora, e quindi adunarsi nelle nostre sezioni.

PRESIDENTE. Vi è nessuno che faccia opposizione alla proposizione del Deputato Mari?

MANGANARO. Metta ai voti, signor Presidente, se l'Assemblea vuole riposarsi, ovvero andar subito nelle sezioni.

PRESIDENTE. Ripeto dunque quello che diceva avanti. Quei signori che vogliono andar subito nei loro respettivi uffici, si alzino. (*Quasi tutti si alzano*).

PRESIDENTE. Essendo l'immensa maggioranza del parere di andare subito negli uffici, invito i signori Deputati ad andare subito negli uffici.

RUBIERI. L'Assemblea non è abbastanza sicura e vorrebbe sapere se si trattava di deliberare di andare subito negli uffici oppure fra un'ora.

MOLTI DEPUTATI. Subito, subito.

SCOTI. Molti si sono alzati senza sapere quale era la vera proposta.

PRESIDENTE. La prima proposizione era di andar subito. Il sig. Avv. Mari ha creduto di dare un'ora di riposo. Alcuni di questi signori hanno insistito per il subito, e credo che l'alzata che è stata eseguita fosse per andar subito.

UN RAPPRESENTANTE. Io concordo nella proposizione del sig. Manganaro, pregherei che fosse fatta la controprova.

PRESIDENTE. Facciamo un altro esperimento, se si deve andare subito, o fra un'ora.

RIDOLFI. Ministro dell'Istruzione pubblica. Chi si alza vuol dire che intende andar subito.

PRESIDENTE. Quelli che vogliono andar subito negli uffici si alzino. (*Quasi tutti si alzano*).

PRESIDENTE. Dunque l'immensa maggiorità essendo per l'affermativa, subito si anderà negli uffici; i Rappresentanti saranno prevenuti del giorno ed ora della prossima pubblica adunanza.

La seduta è sciolta.

Li 11 Agosto 1859.

Il Presidente Provvisorio
PUCCIONI.

Il Segretario Juniore
Cav. Avv. *Giuseppe Carega.*

Unione delle due Strade ferrate Leopolda e Maria Antonia.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerata la utilità di congiungere in Firenze le due Strade ferrate Leopolda e Maria Antonia;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. La Società per la Strada ferrata Leopolda è autorizzata a unire la sua con la linea della

Maria Antonia in Firenze secondo la Pianta A ed il Profilo C allegati al Rapporto del Cav. Commissario per le Strade ferrate e salve le intelligenze prese o da prendere con l'altra Società per la Maria Antonia.

Art. 2. I progetti particolarizzati delle opere da costruirsi dovranno dentro quindici giorni da oggi sottoporsi all'approvazione del Dipartimento d'Acque e Strade ec.

Art. 3. Nel caso di disaccordo fra le due Società Leopolda e Maria Antonia il Governo si riserva d'adottare le provvidenze che troverà opportune con valersi delle facoltà e competenze deferitegli dai relativi Capitoli di concessione.

Art. 4. Mentre il terrapieno della linea di congiunzione sarà predisposto a ricevere un doppio binario potrà cominciarsi coll'armarne uno solo.

Art. 5. L'opera della quale si tratta è dichiarata a tutti gli effetti di pubblica utilità; e la Società per la Leopolda rimane conseguentemente investita del diritto d'espropriare i terreni e le fabbriche occorrenti ai lavori, con le regole e osservate le forme stabilite nell'Art. 7 del Motuproprio del 5 Aprile 1841, nella Notificazione della Consulta del 25 Febbraio 1845, e nel Decreto del 18 Aprile 1857.

Art. 6. La Società per la Leopolda goderà sulla linea di congiunzione dei medesimi diritti e per la stessa durata, come avrà gli stessi obblighi che per la sua linea principale.

La Tariffa potrà peraltro esservi applicata come se la precorrenza fosse d'un miglio e mezzo; derogato in questa parte al primo periodo dell'Articolo 27 dei Capitoli.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e quello di Giustizia e Grazia provvederanno per la parte che loro compete alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dodici Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

Processo verbale dell' adunanza 12 *agosto* 1859 *a ore* 10 $^1/_2$ *ant.*

Il Presidente dichiara aperta l' Adunanza.

Il Segretario Carega dà lettura del Processo Verbale, della seduta precedente e viene questo approvato dall' Assemblea.

Viene comunicata una lettera del Segretario generale del Governo, colla quale si partecipa all' Assemblea che viene accordata ai Rappresentanti per tutta la durata della sessione nei periodi di proroga, e nei 15 giorni successivi alla chiusura la franchigia postale per le lettere che loro perverranno dall' interno con indicazione della loro qualità.

L' ordine del giorno porta la lettura dei rapporti dei Commissari nominati da ciascuna delle 9 sezioni per render conto delle verificazioni dei poteri da loro eseguiti.

Il Presidente invita quindi i Commissari degli Uffizi a leggere e presentare il loro rapporto.

L' Avvocato Isidoro Del Re relatore del primo ufficio conclude all' approvazione delle elezioni dei distretti, il cui esame gli è stato affidato.

L' Assemblea consultata approva per alzata e seduta quelle conclusioni.

Il Presidente proclama Rappresentanti i signori:

Peruzzi Cav. Ubaldino, Busacca Raffaello, Cipriani Prof. Emilio, Mozzi Conte Adolfo, Ricasoli

Barone Bettino, Puccioni Cav. Giuseppe, Thouar Pietro, Barellai Dott. Giuseppe, Zannetti Prof. Ferdinando, Balzani Magg. Pietro, Fenzi Cav. Carlo, Cempini Avv. Leopoldo, Frullani Avv. Emilio, Casamorata Ing. Augusto Poggi Cons. Enrico, Mari Avv. Adriano, Farinola March. Francesco, Mannelli Cav. Luigi, Bianchi Celestino, Strigelli Avv. Odoardo, Corsini Don Neri, Digny Conte Guglielmo, Gentili Dott. Francesco, Visani Dott. Enrico, Cini Dott. Bartolommeo, Marini Domenico, Della Stufa Lotteringo, Morelli Conte Enrico, Altoviti Avila Cesare, Ginori March. Lorenzo, Benini Dott. Pietro, Corsi Cesare, Torrigiani March. Carlo, Fedeli Dott. Luigi, Pazzi Cav. Guglielmo, Ciardi Giovanni, Ridolfi March. Cosimo, Masetti Conte Piero, Mannelli Riccardi Guido, Salvagnoli Cav. Vincenzo, Boddi Dott. Filippo, Fenzi Cav. Sebastiano, Del Rè Priore Carlo, Lambruschini Cav. Raffaello, Michelozzi Tenente Eugenio, Orselli Avv. Giuseppe, Caldini Dott. Raffaello.

Il Rapporto del primo ufficio viene depositato sul Banco della Presidenza ed annesso al presente Processo verbale.

L'Avvocato Adriano Mari relatore del secondo uffizio conclude pure all'approvazione delle elezioni prese da quello in esame. L'Assemblea consultata per alzata e seduta le approva e sono dal Presidente proclamati Deputati i signori:

Franchini Dott. Francesco, Corsini Dott. Paolo, Vannucci Prof. Atto, Tolomei Baldastricca, De Rossi Cav. Girolamo, Grossi D. Giuseppe, Contrucci Prof. Pietro, Lapini Ing. Metello, Capponi Marchese Gino, Strozzi Principe Ferdinando, Menichetti Avv. Tito,

Della Bianca Avv. Luigi, Montanelli Prof. Giuseppe, Nelli Dott. Giovanni.

L'Avv. Ermolao Rubieri relatore del terzo ufficio conclude alla approvazione delle elezioni verificate, e solamente propone un biasimo ai Presidenti dei Collegi elettorali di Barga, Buggiano e Borgo a Mozzano per alcune irregolarità che avrebbero commesse nelle relative operazioni, ma che egli medesimo riconosce giustificate da una diversa possibile interpretazione dei Decreti che le regolano, e non influire per nulla sul resultato delle elezioni.

L'Assemblea consultata per alzata e seduta approva le sue conclusioni. Ed il Presidente in conseguenza proclama rappeesentanti i signori:

Meuron Napoleone, De Nobili Conte Federigo, Mansi March. Girolamo, Sardi Conte Raffaello, Galeotti Cav. Leopoldo, Scoti D. Francesco, Rossi Felice, Belluomini Gen. Giacomo, Bichi D. Gaetano, Carducci Dott. Ferdinando, Mordini Avv. Antonio, Del Chiappa Dott. Giuseppe, Falconcini Dott. Enrico, Fantozzi Avv. Giuseppe, Bartolommei March. Ferdinando, Caselli Conte Damiano, Garzoni March. Giuseppe, Angioli Dott. Giuliano, Orsetti Conte Stefano, Petri Avv. Carlo, Baldini Lodovico, Giannini Giuseppe, Pierotti Matteo, Pellegrini Avv. Cipriano, Massei Avv. Carlo, Del Re Avv. Isidoro.

L'Avv. Giovanni Fabrizj relatore del quarto ufficio coclude all'approvazione delle elezioni che si sono da quell'uffizio esaminate.

L'Assemblea per alzata e seduta vi annuisce ed il Presidente proclama al seguito di ciò rappresentanti i signori:

Andreucci Avv. Ferdinando, Ticci Avv. Torello, Borghesi Conte Scipione, Incontri Marchese Attilio, Gori Gregorio, Franceschini Enrico, Venturi Francesco, Boddi Zelindo Ciro, Barzellotti Avv. Bernardino, Minutelli Francesco, Giorgini Gio. Batta., Passeri Dott. Carlo, Ricci Avv. Antonio, Castellini Valerio, Cerretani Pier Antonio, Piccolomini Conte Niccolò, Sergardi Avv. Tiberio, Marescotti Conte Niccolò.

L'Avv. Biozzo Biozzi propone l'approvazione delle elezioni state esaminate dal quinto uffizio di cui è relatore. Le sue conclusioni sono per alzata e seduta approvate dall'Assemblea, e vengono poscia proclamati rappresentanti dal Presidente i signori:

Ricasoli Vincenzio, Magnani Carlo, Becchini Dott. Luigi, Ferrini Dott. Isidoro, Arus Dott. Giuseppe, Martinucci Avv. Bernardino, Morandini Ing. Giovanni, Lapini Avv. Tenente Annibale.

Il Relatore del sesto uffizio Dottor Lorenzo Panattoni conclude esso pure all'approvazione e l'Assemblea consultata per alzata e seduta conferma le elezioni dei Rappresentanti, i cui poteri ha quell'Uffizio verificati e che il Presidente proclama nelle persone dei signori:

Fabrizi Avv. Giovanni, Coppi Consigl. Tito, Adami Pietro Augusto, Castelli Cesare, Malenchini Avv. Vincenzio, Binard Dott. Luigi, Gera Avv. Vincenzo, Mangini Dott. Antonio, Salvetti Cav. Salvetto, Malenchini Dott. Alessandro, Marruzzi Gio. Battista, Della Gherardesca Conte Ugolino.

Il Marchese Giuseppe Garzoni Relatore del settimo uffizio propone l'approvazione delle elezioni prese

da quello in esame, nonostante una irrogolarità incontrata nelle operazioni Elettorali del distretto di Pontedera.

L'Assemblea per alzata e seduta approva ed il Presidente proclama Rappresentanti i signori:

Carega Cav. Avv. Giuseppe, Degli Alessandri Conte Cosimo, Panattoni Dott. Lorenzo, Ruschi Dott. Rinaldo, Studiati Prof. Cesare, Franceschi Cav. Francesco, Dell'Hoste Avv. Antonio, Di Lupo Parra Dott. Antonio, Orsini Rocco, Morosoli Avv. Robustiano, Di Prato Avv. Massimiliano, Lawley Roberto, Orsini Domenico, Prini Giuliano, Berlinghieri Vaccà Dott. Francesco.

Il Rappresentante Avvocato Antonio Mordini chiede la parola per osservare che essendo avvenute nel Collegio di Pontedera le stesse irregolarità, per cui a proposta del Relatore del terzo uffizio fu inflitto un biasimo al Presidente del Collegio elettorale di Barga, l'Assemblea abbia a ritenere questo biasimo non formulandolo per quello del Collegio di Pontedera.

Il Rappresentante Rubieri replica che quel biasimo essendo stato proposto da lui particolarmente e non per incarico avutone dalla Sezione, egli lo ritirava.

Il Rappresentante Marescotti insiste pel ritiro.

Il Ministro di Grazia e Giustizia Rappresentante Poggi fa rilevare le irregolarità delle elezioni di cui si tratta per chiusura anticipata della votazione.

Il Rappresentante Carega rettifica in proposito qual sia la lettera e lo spirito della legge.

Il Rappresentante Rubieri torna a ritirare formalmente il biasimo da lui proposto.

Il Rappresentante Del Chiappa giustifica con speciali ragioni le operazioni elettorali del Collegio di Barga.

Il Rappresentante Falconcini chiede tempo per attingere informazioni quanto alle operazioni elettorali del Borgo a Buggiano.

Il Rappresentante abate Lambruschini insorge contro un biasimo che sarebbe la massima inconvenienza verso chi può avere errato, e si adoperò con zelo ed efficacia al buon risultato delle elezioni siccome in tutta Toscana è avvenuto, mentre poi non sarebbe di nessuna utilità quando le irregolarità che si rimproverano non viziano le elezioni.

L'Assemblea consultata per alzata e seduta ritira il biasimo.

L'Avvocato Leopoldo Cempini relatore dell'ottavo uffizio propone l'approvazione e l'Assemblea per alzata e seduta convalida le elezioni dei Rappresentanti che il Presidente proclama nei signori:

Manganaro Dott. Giorgio, Gemelli D. Gio. Battista, Guarnacci Avv. Carlo, Serafini Cammillo, Biondi Perelli Carlo, Verità Canonico Giovanni, Gentili Conte Niccolò, Biozzi Avv. Biozzo.

L'Avvocato Giuseppe Panattoni relatore del nono ufficio propone la validazione, e l'Assemblea conferma le elezioni da quello esaminate, e il Presidente proclama Deputati i signori:

Romanelli Dott. Leonardo, Viviani Dott. Francesco, Guillichini Giovanni, Lapini Lorenzo, Tommasi Luigi, Becherucci Pietro, Gaci Conte Carlo, Tonietti D. Francesco, Angelici D. Enrico, Vivarelli

Fabbri Avv. Giuseppe, Collacchioni Gio. Battista, Giovagnoli Dott. Francesco, Fabbrini Dott. Federigo, Ferri D. Angiolo, Palmi Dott. Gregorio, Romanelli Dott. Antonio, Feroni March. Paolo, Carlotti David, Ghezzi Dott. Giuseppe, Bazzanti D. Attilio.

Il Rappresentante Rubieri domanda la parola facendo osservare che sui rapporti letti non si comprendono le Elezioni di Prato; di cui egli assieme all'Avvocato Giuseppe Mazzoni sono stati i prescelti.

Il Presidente si rivolge al Relatore del primo ufficio per avere schiarimenti intorno alla denunziata lacuna del suo rapporto.

L'Avv. Del Re risponde che possono essergli sfuggiti i documenti relativi.

Il Presidente invita la prima sezione a ritirarsi nel suo uffizio per le opportune investigazioni.

Il Rappresentante Panattoni chiede si sospenda durante queste ricerche la seduta per trovarsi assenti tutti i membri della prima sezione.

Appoggia questa proposta l'Avv. Salvagnoli Ministro degli Affari ecclesiastici.

L'Adunanza è sospesa per una mezz'ora a ore 11 $^{3}/_{4}$.

A mezzogiorno ed un quarto la seduta viene riaperta.

Il Relatore del primo uffizio Avv. Isidoro Del Re propone a nome di quello l'approvazione delle elezioni del distretto di Prato.

L'Assemblea per alzata e seduta accoglie le sue conclusioni e quindi il Presidente proclama i Rap-

presentanti Avv. Ermolao Rubieri, Avv. Giuseppe Mazzoni.

L'Ordine del giorno portante la formazione del seggio definitivo il Presidente fa imborsare facendo l'appello nominale i nomi di tutti i Rappresentanti per estrarre a sorte gli squittinatori. Vengono estratti a quest'incarico i Rappresentanti Gentili Niccolò, Mansi Marchese Girolamo, Galeotti Cav. Avv. Leopoldo, Zannetti Professore Ferdinando, i quali prendono posto dai lati del seggio.

Il Presidente invita i Rappresentanti a deporre nell'urna le loro schede contenenti il nome di quello che intendono elevare alla dignità di Presidente dell'Assemblea. — Fatto l'appello nominale si accerta il numero dei votanti ascendere a 165, ed eguale si riscontra il numero delle schede. Aperte queste e lette ad alta voce da uno degli squittinatori lo spoglio dà il seguente resultato: Lambruschini Cav. Ab. Raffaello N.° 75 voti, Coppi Consigliere Tito N.° 69 voti, gli altri voti andando dispersi. Nessuno dei due summentovati Rappresentanti avendo riportato la maggiorità assoluta deve procedersi al ballottaggio fra loro.

Il Rappresentante Mari propone eseguirlo in modo più sollecito declinando dal Regolamento della Camera del 1848, il quale non essendo stato approvato dall'Assemblea non fa legge per la medesima.

S'impegna una discussione a questo proposito tra vari Rappresentanti. Dopo di che la Camera consultata decide per alzata, e seduta doversi eseguire il ballottaggio per via di schede nella solita forma.

I Rappresentanti depongono nuovamente nell'urna le lore schede. E queste raffrontate prima col numero dei votanti di 160 danno il seguente resultato:

Coppi Consiglier Tito voti 82, Lambruschini Cav. Ab. Raffaello voti 77, una scheda essendo stata annullata. Quindi il Rappresentante Coppi è proclamato Presidente definitivo.

Dovendosi procedere alla elezione dei due Vice-Presidenti alcuni rappresentanti propongono fare ad un tempo quella dei quattro Segretari e dei due Questori ponendo, vale a dire, nelle schede otto nomi, i primi due dei quali s'intendono destinati all'Ufficio di Vice-Presidenti, i successivi quattro a quello di Segretari e gli ultimi due a quello di Questori. Altri Rappresentanti vorrebbero adottare il sistema di schede separate.

Su di che consultata l'Assemblea questa per alzata e seduta si pronunzia sul sistema di una sola scheda cogli otto nomi.

Quindi l'Avv. Rubieri ed altri Rappresentanti propongono che l'Assemblea decida se deve starsi tanto nei ballottaggi, che nelle votazioni alla maggiorità assoluta ossivero alla relativa. E l'Assemblea consultata si pronunzia per alzata e seduta a favore della maggiorità assoluta.

Il Presidente invita allora i Rappresentanti a depositare nell'urna di mano in mano che verranno chiamati le loro schede contenenti otto nomi per l'effetto di che sopra. Ciò si eseguisce, e raffrontato il numero delle schede con quello dei votanti che si rinviene eguale, uno degli squittinatori le legge

ad alta voce ed il risultato dello spoglio dei voti è il seguente:

Per l'Ufficio di Vice-Presidente: Avv. Ferdinando Andreucci, voti 107, Dott. Leonardo Romanelli 65, Abate Cav. Prof. Lambruschini 76. Gli altri voti andarono dispersi.

Quindi l'Avv. Ferdinando Andreucci è proclamato dal Presidente a primo Vice-Presidente dell'Assemblea. Dovendo farsi il ballottaggio fra i due che hanno riportato i maggiori voti senza ottenerne però il numero richiesto a formare la maggiorità assoluta, vale a dire fra il Rappresentante Romanelli e il Rapp. Lambruschini.

Per l'ufficio di Segretarj: Cav. Avv. Leopoldo Galeotti voti 149, Avv. Isidoro Del Re 127, Prof. Gio. Batta. Giorgini 79, Avv. Leopoldo Cempini 54, Dott. Antonio Mangini 40, Avv. Sebastiano Morosoli 39.

Sono quindi proclamati Segretari definitivi l'Avv. Galeotti e l'Avv. Del Re, i quali hanno riportato la maggiorità assoluta dei voti; ed è ordinato il ballottaggio fra gli altri quattro che hanno ottenuto dopo di essi il numero maggiore di voti, senza raggiungere quello necessario a costituire la maggiorità assoluta.

Per l'ufficio di Questori: Dott. Giorgio Manganaro voti 116. March. Lotteringo della Stufa 77, Avv. Tito Menichetti 48.

Il Dott. Giorgio Manganaro avendo riportato oltre la maggiorità assoluta dei voti è dal Presidente proclamato Questore, e viene ordinato il ballottaggio fra il Marchese della Stufa e l'Avv. Tito Menichetti che non l'hanno raggiunta.

A ore 6 precise il Presidente dichiara sciolta l'Adunanza, invitando i Rappresentanti a riunirsi nelle respettive sezioni alle ore 9 della stessa sera, ove sarà loro partecipato l'ordine del giorno della prossima seduta.

Assemblea dei Rappresentanti della Toscana.

Processo verbale
dell'adunanza del dì 13 *Agosto* 1859.

PRESIDENZA PUCCIONI.

Il Presidente dichiara aperta l'Adunanza a ore 10 ½ antimeridiane.

Il Segretario Avv. Bernardino Martinucci dà lettura del processo verbale.

Il Cav. Presidente domanda se ci sono osservazioni da fare.

Niuno avendo chiesto la parola, l'atto verbale del 12 Agosto resta approvato all'unanimità.

Il Presidente fa leggere l'ordine del giorno per la tornata.

Il Segretario Della Stufa legge ad alta voce l'ordine del giorno:

1.° Ballottaggio per la elezione del secondo Vice-Presidente.

2.° Ballottaggio per la elezione di due Segretari.

3.° Ballottaggio per la elezione del secondo Questore.

4.° Insediamento dell'officio definitivo dell'Assemblea.

Il Presidente definitivo significherà all'Assemblea ciò che sia da trattarsi in appresso.

Il Cav. Presidente annunzia che il sistema da tenersi per la ballottazione deve esser quello praticato nel giorno precedete per la elezione delle altre cariche dell'Assemblea, cioè una sola scheda con quattro nomi.

Il Rappresentante Cini domanda la parola per interpellare la Presidenza se i ballottandi debbano prender parte al voto.

Il Deputato Marchese Capponi risponde che anche i ballottandi debbono votare, perchè se non lo facessero, trattandosi di scheda collettiva, si toglierebbe loro il diritto di nominare i Deputati chiamati alle altre cariche.

Il Cav. Presidente dopo aver ripetuto i nomi dei ballottandi invita gli Squittinatori a sedere nel seggio.

Ciò premesso, il Segretario Della Stufa fa per ordine del Presidente l'appello nominale dei Deputati, che chiamati depositano le loro schede nell'urna.

Dopo si procede all'apertura dell'urna, e li Squittinatori prendono atto del numero dei voti, dai quali resulta che su 160 voti, dei quali uno perduto, il Deputato Romanelli riporta voti 83 per il posto di Vice-Presidente e 76 il Deputato Cav. Raffaello Lambruschini.

Il Cav. Presidente ha proclamato a secondo Vice-Presidente il Deputato Dott. Leonardo Romanelli.

Per le cariche di Segretari han riportato numero 113 voti il Deputato Avv. Leopoldo Cempini, 109 il Prof. Gio. Battista Giorgini, il Dott. Mangini num. 49, e il Dott. Morosoli num. 40, del che resultano eletti a 3.° e 4.° Segretario dell'Assemblea l'Avv. Cempini e il Prof. Giorgini.

Per la carica di Questore han riportato numero 105 voti il Deputato Della Stufa e num. 47 il Deputato Avv. Menichetti.

Resta quindi eletto e proclamato dal Presidente a Questore il Deputato Della Stufa.

Terminata la nomina di tutte le cariche, il Cav. Puccioni Presidente provvisorio ha invitato il Presidente ed il Seggio definitivo ad occupare il posto loro spettante.

PRESIDENZA COPPI.

Ore 11 $^{3}/_{4}$ antimeridiane.

Appena i componenti il Seggio definitivo hanno occupati i loro respettivi posti, il Presidente rivolge all'Assemblea alcune parole ringraziandola della fiducia che eleggendolo dimostrò di riporre in lui.

Il Deputato Avv. Mari chiede la parola e propone che l'Assemblea voti un ringraziamento agli onorevoli Deputati che tennero provvisoriamente il Seggio.

Una tal proposizione è favorevolmente accolta e l'Assemblea all'unanimità vota un tal meritato ringraziamento.

Il Deputato Marchese Ginori Lisci chiede la parola e ottenutala si presenta al banco della presidenza deponendo una proposizione in scritto e chiedendo che ne venga data lettura.

Dopo averne presa cognizione il Presidente ordina al Segretario Del Re di dar lettura della proposizione presentata dal Deputato Ginori la quale è concepita nei seguenti termini:

« Considerando che i fatti preparati da più anni e maturatisi da più mesi, hanno mostrato ad evidenza quanto sia fortemente radicato nei Toscani universalmente il sentimento della Nazionalità Italiana, l'amore per essa, ed il proposito di costituirla e di mantenerla;

« Considerando che questi sentimenti e questi propositi si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all'Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio;

« Considerando che tutto ciò è stato fatto e si mantiene senza la minima turbazione dell'ordine pubblico, e che l'idea predominante fino nell'ultime classi della Società è oggi quella di mantenerlo;

« Considerando che la Casa Austro-Lorenese, stata un tempo benemerita della Toscana abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano a questo paese, e dopo la restaurazione del 12 Aprile 1849 abbia con i suoi atti e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la persuasione, che dove anche professasse Ella di ristabilire lo Statuto fondamentale che abolì, e di accettare la bandiera tricolore Italiana, che fino a qui apertamente osteggiò, Ella non potendo mai legare le sue sorti alla Causa Na-

zionale, non può nemmeno procurarsi la fiducia dei Toscani, nè ottenere quella morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo:

L' ASSEMBLEA

« Dichiara che la Dinastia di Lorena, la quale nel 27 Aprile 1859 abbandonava da sè la Toscana, senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel Campo nemico, si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine e la felicità della Toscana: dichiara che non conosce modo alcuno in cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia. Dichiara perciò finalmente non potersi nè richiamare nè ricevere la Dinastia di Lorena a regnare di nuovo sulla Toscana ».

Esaurita questa lettura il Presidente domanda all'Assemblea se vi è chi appoggi la proposizione del Deputato Ginori.

Tutti i componenti dell'Assemblea si alzano concordemente, e il Presidente vedendo per tal modo unanimemente appoggiata la proposizione Ginori, dichiara di rinviarla allo studio delle sezioni.

Mentre il Presidente sta per dichiarare lo scioglimento della Seduta, il Deputato Romanelli chiede la parola: esso propone che le sezioni si occupino anche di formulare una risposta al Messaggio letto nella prima tornata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale si contenga un voto di fiducia per il Governo.

Il Presidente invita il Deputato Romanelli a porre in iscritto la sua proposizione.

Il Deputato Romanelli dopo aver redatta in iscritto la sua mozione la deposita sul banco della presidenza e il Segretario Del Re dietro ordine del Presidente ne dà lettura. Essa è così concepita:

« Considerando che ciò che è detto e rilevato nella mozione dell'onorevole deputato Ginori Lisci rispetto all'ordine meraviglioso che si è conservato in Toscana dal 27 aprile in poi, quanto fa prova della civiltà di questo popolo, altrettanto attesta il patriottismo e la saggezza con cui il Governo della Toscana condusse la cosa pubblica in momenti perigliosi e difficili:

« L'Assemblea dichiara che così adoperando tanto il cessato Governo provvisorio, come gli attuali reggitori della Toscana hanno ben meritato del paese e dell'Italia ».

Il Presidente richiede all'Assemblea se vi è chi appoggi la proposta del Deputato Romanelli.

Tutti i componenti dell'Assemblea, ad eccezione di soli due, essendosi alzati ad appoggiarla, il Presidente ne ordina il rinvio alle sezioni.

Il Deputato Andreucci dopo avere ottenuta la parola fa osservare che a senso suo il rinvio alle sezioni della proposta Romanelli è cosa superflua, giacchè per il quasi unanime consentimento che incontrò nell'Assemblea, essa può dirsi approvata. Egli propone piuttosto che l'Assemblea venga richiamata ad emettere in proposito della medesima un nuovo voto che sia definitivo.

Il Presidente formula questa proposizione del Deputato Andreucci ponendola ai voti.

Essendosi alzati, ad eccezione di due soltanto, tutti i componenti dell'Assemblea, il Presidente dichiara che la proposta presentata dal Deputato Romanelli è definitivamente approvata.

Il Deputato Merchese Ridolfi richiede al Presidente che vengano pregate le sezioni ad occuparsi sollecitamente dell'esame della mozione Ginori.

Il Presidente risponde che egli la rinvierebbe al più presto e che potrebbe venir presa in esame nella giornata di domani.

Il Deputato Mari chiede al Presidente che esso procuri all'Assemblea la comunicazione di quei documenti, ai quali accennò il Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo Messaggio del dì 11 corrente, e il Presidente assicura il Deputato che esso farà immediatamente quanto è necessario per ottenere dal Governo colla massima sollecitudine una simile comunicazione.

Dopo di ciò essendo rimasto esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la pubblica Seduta a ore 12 $^1/_2$ pom. e invita l'Assemblea a riunirsi in comitato segreto per il giorno stesso a ore 1 pom.

Nota del Comm. Bon-compagni al Governo Granducale di Toscana, in data del 24 Aprile 1859.

(14 Agosto)

Gravi e ripetute accuse sono state da gente ignara o malevola lanciate contro la slealtà della politica piemontese verso il caduto Governo Granducale e contro quella dell'egregio uomo che il Piemonte aveva eletto a suo Rappresentante in Toscana.

Il documento officiale che qui pubblichiamo è una confutazione senza replica di così assurde imputazioni. È questa una Nota che il Commend. Bon-Compagni rimetteva nelle mani del Cav. Lenzoni la mattina del 24 Aprile. La data sopratutto della Nota medesima ha una eloquenza che non può sfuggire ad alcuno. Tre giorni prima che la rivoluzione scoppiasse e che il Governo Granducale fosse rovesciato il Governo Piemontese gli stendeva amica la mano e gli additava e gli apriva la via che sola poteva salvarlo. Una sdegnosa ripulsa fu la risposta alle amichevoli aperture.

Più volte il Commend. Bon-Compagni durante il suo alto ufficio in Toscana era stato consigliato e pregato di pubblicare la Nota qui riprodotta. Un sentimento di delicatezza lo aveva sempre trattenuto. Adesso noi crediamo giunto il momento di pubblicarla come documento storico di alta importanza, come risposta ad ingiuste e mal fondate accuse, e come prova dell'ostinato acciecamento del Governo Granducale.

« *Firenze*, 24 *Aprile* 1859.

« Il sottoscritto, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, ha ricevuto dal suo Governo un dispaccio telegrafico che gli annunzia come, dopo molte peripezie, sia stata risoluta la guerra tra la Francia, quale alleata di S. M. il Re di Sardegna, e l'Austria, e come si aspetti di momento in momento l'*ultimatum* austriaco. Il Governo del Re incarica in pari tempo il sottoscritto di fare un officio presso S. E. il Cav. Lenzoni, Consigliere di Stato e Ministro degli Affari esteri di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, affine di richiedergli l'alleanza offensiva e difensiva del Governo toscano nella guerra che sta per intraprendere. Questa domanda è dettata da un sentimento di schietta amicizia verso questo Governo. Un sentimento cosiffatto scioglierà il sottoscritto da ogni rimprovero, se egli parlerà con tutta la libertà che è voluta dalla gravità delle presenti contingenze.

« L'Italia, che da tutte le sue province mandò una parte eletta della sua gioventù nelle schiere del nostro esercito, ha riconosciuto come quella che si sta preparando non sia guerra di ambizione ma d'indipendenza. La Toscana partecipò a questo nobile impulso in modo che le valse l'ammirazione universale. Il Governo di S. A. venne così in una condizione, a cui non havvene forse altra nella storia, che si assomigli. Per parte dei popoli un movimento verso l'indipendenza nazionale, nuovo nelle memorie italiane: per parte del Governo un'opposizione a questo movimento, che lo indusse prima ad in-

cagliare con un atto di sequestro riprovato dal giudizio di tutte le persone competenti, poi a sospendere o a distruggere la libertà della stampa, solo organo che rimanesse all'opinione pubblica. Questa opposizione fra il Governo e la Nazione non può durare indefinitivamente; essa debbe cessare, o che il Governo s'induca a secondare l'impulso del sentimento nazionale, o che cerchi domarlo per mezzo di compressioni che ripugnano ed ai costumi della età nostra, ed alla civiltà di questo paese, ed alle sue abitudini, ed alle tradizioni del suo reggimento civile. Da questo secondo partito non può a meno di rifuggire l'animo del Principe e dei suoi Ministri. Le contingenze particolari in cui la Toscana si trova collocata dal 1848 in poi, rendono più grave una tale condizione di cose. In quell'anno il Governo toscano, parimente che il Governo piemontese, combattè la guerra d'indipendenza. Quando dappoi, turbata la rigenerazione nazionale dalle discordie civili il Principe rifuggito in terra straniera, il paese in preda alle fazioni, un movimento spontaneo del popolo ristorò la Monarchia costituzionale addì 12 aprile 1849, l'influsso austriaco impedì i benefici effetti che dovevano scaturire da un fatto singolare nella storia di quei tempi. Il paese fu umiliato dall'occupazione straniera, oppresso dalle gravezze che essa gl'impose, privato delle sue libertà, offeso nella sacra memoria dei prodi che avevano combattuto per l'Italia. Sarebbe vano il dissimulare quanta amarezza quelle memorie abbiano lasciato, quanto ne sia stata turbata l'antica e mirabile concordia tra Principe e Popolo. Il sottoscritto si asterrebbe dal rammentare queste luttuose memorie, se le contingenze

presenti non gli dessero occasione d'indicare nell'alleanza da esso proposta il mezzo per cui possono essere cancellate. Oggi ogni provincia d'Italia, rinsavita dagli errori passati, pospone qualsiasi altro pensiero a quello dell'indipendenza nazionale. Una guerra combattuta sugli stessi campi di battaglia, contro gli stessi stranieri, diviene principio d'una concordia cittadina di cui si debbono coltivare i germi. I dissensi tra Principi e Popoli si cancellano, la concordia si cementa, quando essi si consacrino ad una stessa causa, e soprattutto quando questa causa abbia le sue radici nei sentimenti più profondi e più sacri che vivano nel cuore umano, qual è quello della indipendenza nazionale. La neutralità tra il Piemonte e l'Austria non potrebbe in alcun modo scampare la Dinastia ed il Governo toscano dai pericoli che si possono temere in questi frangenti. Vi hanno due sistemi politici in Italia; quello propugnato dal Piemonte, il quale vuole tutto il territorio italiano libero da ogni dominazione, tutti i Principati liberi da ogni influsso straniero; quello dell'Austria, che intende non pure signoreggiare alcune delle più belle provincie della nostra Penisola, ma sovrastare a tutte, e quanto fosse tenace lo dimostrò testè ricusando tutti i progetti dei Potentati che, desiderosi di pace, le proponevano di conservare i dominii rimettendo della supremazia sugli Stati che i Trattati dichiararono Sovrani. Allorquando l'opposizione fra questi due sistemi prorompa in guerra aperta, uno Stato italiano che non vi partecipi cooperando all'impresa nazionale, per quanto si dichiari neutrale, si professa in modo implicito, ma pure irrecusabile, disposto ad accettare

quegl'influssi austriaci che, suscitando invincibili ripugnanze, sono un germe di discordia che durerà quanto quella dominazione odiosa a tutti gl' Italiani.

« Col domandare l'alleanza toscana, il Piemonte dà indizio di intenzioni aliene da ambizioni smodate. Se egli volesse accarezzare il concetto unitario, che forse troverebbe favore presso non pochi Italiani; se egli intendesse procacciare a se solo la popolarità che risulterà dalla guerra d'indipendenza; se per fomentare quei concetti ambiziosi intendesse rendere più difficili le condizioni degli altri Stati Italiani, egli non avrebbe che da secondare o da lasciare che crescessero i dissidii fra i Governi ed i Popoli. Il Piemonte ha concetti più modesti ad un tempo e più pratici. Egli rispetta l'autonomia degli Stati che hanno la loro ragione d'essere nella configurazione del territorio, nelle tradizioni della storia, negl'interessi dei popoli italiani. Nell'accingersi ad un'impresa che, se riesce, sarà la più grande, di cui la Storia nostra serbi memoria, egli ambisce non la propria preponderanza, ma il vantaggio comune dei Principati e dei Popoli della Penisola. Se gli altri Stati sono sventuratamente in condizioni tali che ogni speranza della loro cooperazione sarebbe vana, esso ama conservare la fiducia che quello della Toscana si trovi in condizioni migliori. Esso ama sperare che l'esercito, la cui creazione è lode del regno presente, ne sarà una gloria quando avrà combattuto per la indipendenza italiana. Ma esso si rallegrerà soprattutto di vedere nell'unione colla Toscana, il cui nome ricorda le più gloriose memorie dell'Italia moderna, il simbolo ed il principio di

una unione più estesa fra tutti gli Stati ed i Popoli italiani. Nè chi avversa l'impresa dell'indipendenza può accarezzare la speranza che il commovimento che spinge l'Italia verso l'indipendenza sia per restarsi. Esso ebbe il primo impulso fino dall'esordire del Regno lombardo-veneto nel 1815. Proruppe nei moti militari del 1821; compresso, lasciò i germi di quella guerra del 1848, la prima in cui tutta l'Italia sorgesse a rivendicare la propria indipendenza. Compresso di nuovo nel 1849, risorge ora più vigoroso, dopo che tutta l'Europa ha riconosciuto che in Italia stava la più grave quistione che dovesse occupare i suoi uomini di Stato. Sarebbe dunque una grave illusione quella per cui altri si rivolgesse al passato per isfuggire alla vista dell'avvenire, e per trarne il pronostico che il movimento italiano dovesse cessare. Che se cessasse l'agitazione dei Parlamenti liberi, non cesserebbe per poco l'agitazione degli animi, darebbe luogo alle oscure trame delle società segrete che, come dimostra una esperienza oramai troppo lunga, germogliano dove è impedita ogni speranza d'indipendenza e di libertà, e che corrompono tutte le consuetudini della convivenza civile.

« Il sottoscritto prega istantemente il Cav. Lenzoni di prendere in seria considerazione questi riflessi; esso confida che, quando vengano esaminati con piena imparzialità e con matura considerazione, essi vengano riconosciuti tali da dimostrare che gli obblighi di questo Governo verso la Toscana e verso l'Italia lo inducano ad accettare l'alleanza che gli è proposta in nome del Governo di S. M.

« Il sottoscritto rinnuova intanto a S. E. il Cav. Lenzoni gli attestati della sua più alta considerazione.

(firmato) « *C. Bon-Compagni* ».

Naturalizzazione toscana
concessa al Comm. C. Bon-Compagni.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Commendatore Carlo Bon-Compagni venendo in Toscana tornò nella terra de' suoi Avi, e parve ritornasse nella sua famiglia, tanto affetto e tanto senno pose a rendere efficace la protezione dell' invitto Re Vittorio Emanuele quando la Toscana, rimasta libera dallo straniero sorse a combattere la guerra dell' Indipendenza;

Considerando che la pubblica riconoscenza debba essere raccomandata con solenne decreto alla memoria dei posteri;

Decreta:

Art. 1. Il Commendatore Carlo Bon-Compagni è dichiarato a titolo d' onore naturalizzato toscano.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattordici Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. De-Cavero.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

Adunanza del dì 16 *Agosto* 1859, *col Rapporto del Commissario avv. Ferdinando Andreucci sulla incompatibilità della Dinastia Austro-Lorenese con la Toscana.*

PRESIDENZA COPPI.

La sessione è aperta a ore 1 $^1/_4$ pom.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio dei Ministri.

I Commissari delle sezioni occupano un posto separato, e sono i signori: Avv. Andreucci, Cario Fenzi, Avv. Giuseppe Panattoni, Avv. Carlo Massei, Avv. Leopoldo Galeotti, Avv. Isidoro Dei Re, Dott. Antonio Ricci, Dott. Leonardo Romanelli, Avv. Adriano Mari.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Prof. Gio. Battista Giorgini procede all'appello nominale dei Deputati.

Tutti sono presenti eccettuati i sigg. Peruzzi e Corsini Marchese di Lajatico, assenti per causa pubblica, e Prof. Pietro Contrucci impedito per malattia.

Il Presidente ricorda al pubblico che è vietato qualunque segno di approvazione o disapprovazione, quindi soggiunge:

Il Deputato Della Stufa, uno dei Segretari del Seggio provvisorio, è invitato a venire a leggere il Processo verbale in quella parte che riguarda la Presidenza tenuta dal Seggio provvisorio.

Il Segretario suddetto dà lettura di questa parte del Processo verbale.

Presidente. Il Segretario Avv. Cempini è incaricato di seguitare a leggere il Processo verbale in quella parte che spetta al Seggio definitivo.

Il Segretario Cempini continua detta lettura.

Il Processo verbale viene approvato.

È letto l'ordine del giorno.

Presidente. Essendo all'ordine del giorno la lettura del Rapporto della Commissione sopra la proposta del Deputato Marchese Lorenzo Ginori-Lisci, viene invitato il Commissario Relatore Deputato Ferdinando Andreucci a dar lettura del suo Rapporto.

Il Deputato Andreucci legge il Rapporto che è del seguente tenore:

Signori Rappresentanti della Toscana.

La Commissione da voi eletta per l'esame della proposta presentata dall'onorevole Deputato signor Marchese Ginori Lisci, ha voluto conferire a me il grave onore di esserne il Relatore.

Vengo in suo nome a presentarvi il risultamento degli studj pacatamente istituiti. Vengo a dirvi la conclusione a cui ci hanno condotto, e le ragioni che ci hanno guidato.

La conclusione della Commissione vostra si è che la proposta merita di essere approvata e adottata dall'Assemblea sì nella sostanza che nella forma.

Quanto alla sostanza posso dire unanime il consentimento di tutte le Sezioni: non s'è levata una voce non che per negare neppure per mettere in dubbio la verità di quella incompatibilità assoluta

che la Proposta v'invita a dichiarare e proclamare, della Dinastia Austro Lorenese coll'ordine e con la felicità della Toscana; e la conseguente impossibilità di richiamarla o riceverla a regnar nuovamente.

Tutte le Sezioni sono state concordi nel riconoscere questa incompatibilità e impossibilità non solo per sentimento proprio quanto per coscienza del sentimento generale del paese.

Le dichiarazioni che vi sono proposte, l'autorità vostra permetterebbe di sanzionarle e proclamarle senza espressione alcuna delle ragioni che stanno a giustificarle.

Ma se sarebbe sembrato incongruo un troppo esteso sviluppo, conveniente è sembrato che dire le ragioni sommariamente si dovesse. È sembrato alla Commissione, che la Proposta tenesse in ciò una giusta misura; per modo che la Commissione non v'ha indotto che poche e lievi modificazioni od aggiunte; dalle quali avrebbe creduto potersi e doversi anche astenere, se l'onorevole Proponente stesso non le avesse consentite e accettate come consuonanti perfettamente col concetto e sistema della sua Proposta.

Del resto i motivi che la Proposta contiene sono apparsi sufficienti a giustificarla.

E invero le ragioni della dichiarata incompatibilità si dicono completamente in poche parole, cioè:

Che i Toscani come naturalmente sono, così vogliono essere anco politicamente Italiani.

Mentre la Dinastia che regnò fino al 27 aprile, non è, e non vuole nè può essere che Austriaca.

Nelle sue considerazioni motive la Proposta non dice in sostanza che queste due cose.

Se non che vi aggiunge una compendiosa dimostrazione delle loro verità, enunciando sommariamente i fatti principali da cui risulta accertata. E alla Commissione vostra è sembrato che tale enunciazione non sia da notare di difetto; benchè si limiti a un tempo piuttosto recente e ristretto, e in sviluppi storici non si diffonda.

Il tempo che abbracciano le considerazioni giustificative della Proposta non risale che al 1848, e a qualche anno antecedente.

Con buona ragione è sembrato a noi che a questo limite si restringano: poichè avanti quel tempo si posson bene e cercare e trovare e segni per parte dei Toscani di nazionali aspirazioni, e segni altresì di tendenze austriache per parte della Dinastia che regnava. Ma questi non erano per così dire che germi del futuro dissentimento: nè come fatti costituenti incompatibilità fra Popolo, e Principe si potrebbero propriamente considerare. E conveniente luogo, argomenti disputabili e di dubbio valore non potrebbero avere in un atto, come è quello a cui è per procedere l'Assemblea, e in cui deve mostrare fermezza insieme e moderazione, come conviene a chi è ispirato, come siamo e dobbiamo esser noi, da severo sì, ma schietto spirito di verità, e di giustizia.

Il tempo in cui vogliansi cercare i fatti costituenti e provanti quello stato di cose, che la proposta dichiara, non è il tempo in cui la nazionalità italiana era un'idea vagheggiata, e un desiderio coltivato dalle menti più elette, e degli animi più generosi.

È il tempo bensì in cui diventò sentimento universale del popolo, e dell'intelletto passando nella volontà, prese carattere vero d'attuale proposito.

Ed in questo tempo soltanto si può e si dee cercare fatti, e criterii decisivi per determinare a fronte del sentimento e proposito del paese, il sentimento e proposito della Dinastia che lo governava.

Ora, che fortemente, e universalmente, come la proposta dice, sia radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana e il proposito di costituirla e assicurarla, se non molto prima del 1848, nel 1848 bensì si fece manifestissimo; e i recenti fatti del corrente anno apertamente dimostrano, che quel sentimento e proposito per la decennale compressione non ha perduto nè d'estensione nè d'intensità: S'è fatto anzi più universale, e più energico.

Superfluo sarebbe ricordare particolarmente una istoria, che a tutti è nota. Opportuno è per altro notare, come la Proposta fa, ciò che è più caratteristico nel movimento nazionale di Toscana nell'occasione presente: massimamente per accertare come non sia apparenza artefatta per opera di sètte, ma vero e reale sentimento del popolo: poichè ben lo accertano le considerazioni della Proposta, quando ricordano le migliaia de' volontari che l'animosa gioventù nostra d'ogni classe fornì all'esercito nazionale; e il concorso numerosissimo dei cittadini chiamati ad eleggere quest'assemblea; e la mirabile unanimità nelle elezioni dei Deputati che ha rinnovato l'esempio di quella concordia con cui nel 1848 s'iniziò faustamente la grande opera del nostro nazionale riscatto; e finalmente l'ordine stesso, che perfettissimo si mantenne sempre, e si mantiene senza ap-

parato di forze, e non ostante l'ansietà grande degli animi per l'incertezza che pende sulle nostre sorti.

Il quale mantenimento d'ordine a che si deve mai se non al sapere d'esser retti da un governo che ama, e vuole ciò che ama e vuole il paese; cioè il conseguimento, e l'assicurazione della desiderata libertà nazionale?

Se, per quanto breve materialmente, il tempo considerato dalla Proposta, pure fecondo come è stato di grandi occasioni ed eventi, rende certo ed evidente l'universale e profondo sentimento e proposito dell'Italiana nazionalità nei Toscani, basta altresì ancora e con non minore certezza ed evidenza a mostrare immutabilmente antinazionale ed austriaca la Dinastia che in origine fu di Lorena.

Ben è vero che nel 1848 anche la Dinastia si professava solennemente di spirito nazionale e italiano; e molti suoi atti furono consentanei alle parole. — Ma ciò mentre conferma la italiana nazionalità nostra, ed è sanzione della legittimità sua, non fa che crescere gravità ed importanza ai fatti che poi sopravvennero a spiegare una mutazione assoluta nelle parole e nelle opere del Principe restaurato; e costituirono un sistema contrario ed ostile alla nazionalità; che il paese tanto più amava, quanto più la vedeva barbaramente conculcata.

Cercare indizi e segni di questa mutazione nel tempo intermedio fra le professioni nazionali del 1848 e i fatti susseguenti alla restaurazione del 1849 non è sembrato conveniente alla Commissione vostra, come non è sembrato all'autore della Proposta. Non d'individuali opinioni e giudizi, ma dell'opinione e del

sentimento e giudizio generale del popolo toscano, deve esser testimone ed interpetre l'Assemblea. E la restaurazione con cui il popolo chiamava il fuggitivo Principe a risalire sul trono di Toscana come Principe Italiano e costituzionale, quale n'era disceso, provò apertamente che lo si credeva e sperava tuttavia costante e sincero nella già professata fede politica.

Fu certo un grande inganno: ma non fa mestieri cercarne le prove in atti anteriori, che anche di fronte a rivelazioni sopravvenute possono essere tuttavia dubitabili.

Esuberanza ve n'è nei fatti posteriori al 12 *Aprile* 1849. Dalla occupazione austriaca, con cui di tanta onta e di tanto danno fu ricambiata la lealtà dei Toscani, dalla occupazione austriaca del 1849 fino alla battaglia di Solferino la storia politica della Dinastia, che credemmo nostra, è una serie d'atti che cospirano tutti a mostrarla non d'altro spirito animata, nè d'altro capace che austriaco.

Anche qui, come la Proposta così il Rapporto che ho l'onore di farvene, s'astiene dall'esposizione particolare di fatti che sono ormai di storica notorietà non solo in Toscana e in Italia, ma in Europa tutta.

Chiunque ne ricorra col pensiero la serie, può di leggeri notarne i caratteri e giuridici e politici e morali che ebbero: e vedere come le dichiarazioni che or vi sono proposte, ne risultino non meno giuste che necessarie.

Giuridicamente considerati gli atti con cui la Dinastia si mostrò apertamente austriaca, presen-

tano violazioni moltiplici del Diritto pubblico dello Stato.

Il chiamare e introdurre soldatesche straniere nel territorio era atto espressamente vietato dallo Statuto fondamentale. Gli Austriaci dichiararono di venire chiamati dal Principe, nè il Principe gli smentì: gli disse anzi e trattò come trupppe ausiliarie.

L'abolire lo Statuto che aveva avuto irrevocabile sanzione, era rottura manifesta di pubblica fede; e che non aveva altra ragione che l'incompatibilità di un regime costituzionale con un governo antinazionale.

Ricusare di assumere e sostenere la guerra che il popolo voglia, come volevala il nostro, per la sua nazionale indipendenza, che è sacro diritto riconosciuto e sanzionato da tutti, costituisce contravvenzione ad uno dei più essenziali doveri del sovrano ufficio di Principe.

Abbandonare il paese, e riparare nel campo dei nemici della sua indipendenza, e starvi come alleato loro, è atto di ostilità che potrebbe anche di più grave nome qualificarsi.

È inutile dire come tali atti potrebbero secondo il diritto pubblico delle genti legittimare e giustificare l' insurrezione del popolo contro il Principe per privarlo del regno, se tuttora regnasse. Ma poichè, come giustamente è detto nella Proposta, il Principe stesso col suo volontario abbandono del paese spezzò di fatto quei vincoli che a lui lo legavano, non può dubitarsi nè che alcun legale ostacolo incontrino le proposte dichiarazioni, nè che altro occorra di fare, poichè si tratta ora non di detro-

nizzare un Principe che regni, ma di richiamare o no sul trono chi non regnando più nè di fatto nè di diritto, non è realmente altro che un Pretendente.

Considerati politicamente gli atti della Dinastia decaduta dimostrano essersi ella siffattamente consacrata e vincolata all'Austria da rendersi indispensabile per sempre il sostegno suo; da ridursi perciò irreparabilmente sotto la sua dipendenza assoggettandole insieme il paese; e da dovere inevitabilmente seguire in qualunque evento il destino della sua dominazione in Italia.

Imperecchè fu chiarissimo che rinunziando scientemente e volontariamente alla fiducia e all'affetto del popolo, base di regno e fondamento di governo essa fece non altro che la forza materiale.

E per quanto s'avvisasse di tentare l'esperimento d'educazione e direzione austriaca pei soldati toscani, non potè mai la sua speranza riporre che nelle armi austriache o stanziate nel territorio, o vicine e libere di potere accorrere da qualunque luogo a sua difesa.

Ciò che siamo ora per dichiarare non è che natural conseguenza della condizione in cui di deliberato animo la Dinastia già nostra si pose e ostinatamente perseverò, sorda a ogni leale consiglio di chi fedele tuttavia al giuramento che altri infranse, non seppe separarsi dal Principe se non quando fu assolutamente certo che il Principe si separava dalla patria.

Moralmente considerati gli atti della Dinastia austriaca nel decennio ultimo del suo regno presentano i seguenti caratteri:

Ingratitudine alla fidente lealtà del popolo; che della operata restaurazione non ebbe in ricambio che lo scorno e il danno di essere umiliato e smunto da soldatesche straniere e nemiche.

Insulti anco gratuiti al sentimento suo nazionale: come fu l'autorità concessa al soldato straniero di esercitare giurisdizione penale fra i cittadini e applicare pene infami; il vestire e portar quasi in trionfo le divise della straniera milizia, che eran pur segno di straniero servaggio: gli scandali orrendi di S. Croce; per ultimo lo andar nelle file nemiche per mera mostra di ostilità.

Incostanza finalmente di professione politica per variazioni inspirate soltanto da interesse benchè male inteso di regno.

Così dopo il 1849 si proscriveva come sedizioso e si condannava come delitto ciò che per giusto e santo s'era professato e proclamato nel 1848.

Così ultimamente nel 1858 prima alleanza austriaca; poi un'apparente neutralità; poi una momentanea adesione alla causa nazionale; poi fuga nel campo nemico; e di nuovo alleanza austriaca. Ed ora si sente dire di redivivo amore per la nazionalità italiana: ora che la speranza di regnare in forza delle armi austriache si vede (così Dio voglia) svanita.

Il concorso di tante e sì potenti ragioni non solo fa che non sia da maravigliare che la contrarietà al ritorno della Dinastia Austro-Lorenese sia generale e profonda in un paese offeso in tanti modi nel suo diritto, nella sua dignità, nel suo nazionale affetto e nel suo senso morale; ma quel che è anche più decisivo, non permette in modo alcuno nè

alla prudenza degli uomini di stato, nè all'istintivo giudizio del popolo di concepire la lusinga non che la fiducia, che sia per esser sincera e costante la conversione che ora la Dinastia dopo tante variazioni venisse pur professando alla causa nazionale.

E dice con ragione la Proposta che nè Statuto nè bandiera tricolore non sarebbe da tanto che la Dinastia Austo-Lorenese potesse legare alla causa nazionale le sue sorti: le quali massimamente finchè la Casa Imperiale di Vienna conservi una provincia o uno Stato in Italia, non possono che rimaner legate alle sorti dell'Austria.

Spero, o Signori, che in questa esposizione delle ragioni che stanno a giustificare l'incompatibilità, che vi si propone di dichiarare, niente vi sia che abbia neppure l'apparenza di un odio che non perdona.

D'odio personale noi ci sentiamo libero l'animo affatto: altrettanto possiamo affermare del popolo nostro generalmente. Il contegno suo nobilissimo nello stesso dì 27 d'Aprile mostrò apertamente che le persone egli non odiava; ma anzi anche mentre mostravansi piuttosto ostili che amiche alla causa nazionale, ei sapea rispettarle.

Non altro nei passati regnanti odiammo e odiamo che la dominazione austriaca; di cui gli soffrimmo strumenti; e non possiamo non temere che dovremmo soffrirli di nuovo se ritornassero.

Nè è da parlare di perdono; il perdonare consiste nel non voler vendicarsi, nel non voler male a chi male ci fece. Ma altro è perdono, altro è fiducia. Non è una pena che intendiamo d'infliggere: non è una vendetta che intendiamo di fare. È de-

negazione di una fiducia, che l'esperienza rende impossibile nel presente, e che possibile non lascia prevedere nell'avvenire: lo che pure nella proposta è dichiarato.

Tanto siamo lontani da qualunque sentimento men retto e giusto, che non abbiam pensato a sopprimere ciò che la Proposta nota circa la benemerenza che la Dinastia Lorenese, benchè imposta dalla forza, potè acquistare per riforme operate da alcuno dei suoi Principi.

Si sarebbe potuto sopprimere come meno opportuno rispetto alla questione politica e nazionale di che si tratta. Le benefiche riforme di cui possiamo lodarci e dobbiamo esser riconoscenti, son più altro economiche, giudiciarie, amministrative. Nè questo fu bene che la Dinastia ci facesse, in quanto era o perchè era Lorenese od Austriaca. Come Austro-Lorenese non sappiamo vedere qual bene ci facesse mai: non così sarebbe difficile mostrare come dai suoi vincoli colla Casa Imperiale di Vienna ci venissero mali assai gravi; che con una Dinastia indipendente e Italiana si sarebbero evitati. Politicamente il regno e governo della Dinastia Austro-Lorenese ebbe sempre questo carattere e proposito costante: togliere ogni freno e limite al poter regio; e renderlo onninamente assoluto.

Tuttavia i Commissari vostri facendosi organo dei respettivi uffici hanno lodato il pensiero del Proponente, come quello che servirà a viemeglio mostrare la moderazione e la giustizia dell' Assemblea, e accertare che dalla decaduta Dinastia non altro ci divide che la causa nazionale: e

come innanzi ho ridetto, il suo essere austriaca, e l'esser noi Italiani.

E questa è divisione profonda, è diversità e contrarietà inconciliabile, poichè ne dipendono due cose essenziali nell'ordine sociale delle nazioni: cioè la indipendenza da esterna dominazione, che sarebbe sempre in pericolo; e la pace pubblica interna che sarebbe impossibile a conservarsi.

Provvedere a queste cose è diritto è dovere nostro per quanto è in nostro potere.

Sentì questo dovere e fu sollecita a soddisfarvi come poteva la Consulta di Governo, concorrendo anch'essa a far fede del sentimento pubblico e provarne la unanimità.

E voi, Rappresentanza vera del paese, vi provvederete più efficacemente adottando le dichiarazioni motivate che vi sono proposte.

Vi provvederete perchè se vi è cosa in cui i voti di un paese siano legittimi, se vi è cosa in cui rispettare si debbano, è questa.

Non si tratta qui di tale o tal altro assettamento d'Italia, che in modo più o meno perfetto corrisponda al desiderio e concetto nostro di nazionale costituzione. Si tratta soltanto di non avere dominazione di casa d'Austria; si tratta d'evitare la più grande calamità che possa colpir la Toscana anco a senso di quelli, in cui il sentimento nazionale è men vivo. Nessuno ha diritto d'esigere che noi consentiamo alla nostra rovina.

Non io potrebbe neppure un Congresso delle grandi Potenze d'Europa; che è pure la sola autorità, che oggi eserciti il supremo arbitrio di statuire sull'incerto destino degli Stati minori che si

colleghi colla generalità dei politici interessi europei.

Ma per buona ventura coi generali interessi d'Europa l'interesse nostro nella presente questione non è in conflitto per niente, anzi è in perfetta concordia.

Se a noi interessa d'essere onninamente e sicuramente indipendenti dall'Austria, interessa ancora all'Europa che cessi veramente una volta la usurpata preponderanza austriaca in Italia.

Se interessa a noi aver condizioni ragionevoli di pace pubblica e d'ordine interno, anche all'Europa interessa che Italia non abbia a esser sempre agitata da commozioni rivoluzionarie, capaci di turbare per facile contagio anche altri Stati.

E agevolmente deve intendere che contrariare il voto nostro, o non rispettare il nostro *Veto*, non altro sarebbe che traslocare quel centro e fomite di rivoluzione, che tanto desiderio s'è mostrato di estinguere: non sarebbe che renderlo più pericoloso, poichè mancherebbe forza d'armi straniere o presenti o vicine che lo potesser comprimere.

Non essendo pertanto da temere alcun ostacolo in contrarietà d'interesse europeo, manca la sola ragione che possa trattenerci dall'esercitare secondo la chiara volontà del paese la nostra sovranità nazionale.

Trattenere non ci possono i vociferati *Preliminari* di Villafranca. Noi, qualunque essi siano quei preliminari non obbligano; come obbligatorj per noi non gli consentì, nè poteva, nè chi ci rappresentava nella guerra nè altri.

Non ci debbono trattenere i consigli e le esor-

tazioni, comunque premurose, che in nome di Napoleone III ci fa officiosamente la francese Diplomazia.

Ben vorremmo che in nome del magnanimo e generoso Imperatore dei Francesi ci si proponesse o chiedesse cosa possibile, per potergli mostrare quanta gratitudine e riconoscenza con tutta Italia gli professi Toscana. Ma cosa inconciliabile colla salute nazionale, non v'è gratitudine o riconoscenza che possa farla un dovere.

Quando avrà conosciuto e ponderato tutte le ragioni che concorrono a rendere assolutamente incompatibile la casa d'Austria colla Toscana, l'Imperatore Napoleone non solo non si offenderà della renitenza nostra, ma rendendoci giustizia l'approverà egli stesso come necessaria prudenza e costanza lodevole.

Tanto più che a perorare la nostra causa non mancherà la voce benevola della Francia, che già parla pubblicamente a pro nostro per la bocca di tutti quelli che non servono ingenerosamente a intrighi di pretendenti.

Finalmente non ci deve trattenere il pericolo che la restaurazione invano consigliata o ci si imponga o ci si lasci imporre per forza. Di forza niuna minaccia ci venne fatta. Non abbiamo finora ricevuto da qualunque parte, che dichiarazioni rassicuranti. L'uso della forza altresì nelle attuali condizioni d'Italia si presenta moralmente impossibile. Non è pericolo quindi che si abbia a temere.

Ma avvenga che può; esercitare il diritto nostro è dovere, e se la giustizia degli uomini ci fallisse, dovremmo affidarci alla giustizia di Dio.

E dal canto nostro avremo fatto per ogni evento quanto è da noi, quando francheggiando il patriottismo di chi regge la cosa pubblica avremo sanzionato come volontà del paese non potersi la decaduta Dinastia nè richiamare perchè torni, nè se tornasse riceverla.

Terminata la lettura del suo rapporto il Deputato Andreucci ha proseguito dicendo:

Non mi resta che leggere la proposta del marchese Ginori Lisci con le modificazioni da lui consentite. Eccone il tenore:

« Considerando che gli avvenimenti di più anni, e i fatti maturati in questi ultimi mesi hanno dimostrato ad evidenza quanto sia fortemente ed evidentemente radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana, ed il proposito di costituirla, e di assicurarla;

« Considerando che questi sentimenti e questi propositi dimostrati per tanti modi e particolarmente coll' accorrere dei volontari alla guerra dell' Indipendenza, si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all' Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio;

« Considerando che tuttociò è stato fatto, e si mantiene senza la minima turbazione dell' ordine pubblico,. e che la ferma volontà di conservarlo è nell' animo di tutti;

« Considerando che la Casa Austro-Lorenese imposta già dalla forza, benchè poi stata un tempo

benemerita per le riforme operate da alcuno dei suoi Principi, abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano alla Toscana e dopo la restaurazione del 12 Aprile 1849 sottoposto il paese all'onta, e al danno della occupazione straniera, abbia con i suoi atti, e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la certezza, che dove anche professasse ella di ristabilire lo statuto fondamentale che abolì, e di accettare la bandiera tricolore italiana che apertamente osteggiò, ella non potendo mai legare le sue sorti alla Causa Nazionale non può nemmeno procurarsi la fiducia dei Toscani, nè ottenere quella morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo:

« L'Assemblea

« Dichiara che la Dinastia Austro-Lorenese, la quale nel 27 Aprile 1859 abbandonava la Toscana senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel campo nemico, si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine, e la felicità della Toscana: Dichiara che non vi è modo alcuno per cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza oltraggio alla dignità del Paese, senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia — Dichiara conseguentemente non potersi nè richiamare, nè ricevere la Dinastia Austro-Lorenese a regnare di nuovo sulla Toscana ».

Capponi. Propongo che l'Assemblea decreti la stampa del Rapporto della Commissione.

Presidente. Pongo ai voti la proposizione del Deputato Marchese Gino Capponi sulla stampa della Relazione della Commissione. Chi approva questa proposizione si alzi (*Tutti si alzano*).

Presidente. È rimasta approvata alla unanimità la proposta del Marchese Gino Capponi.

Qualora nessuno avesse osservazioni da fare contro la proposta del Deputato Marchese Ginori Lisci, nei termini in cui è rimasta modificata dalla redazione della Commissione di pieno assenso del proponente, la porrei ai voti.

Nessuno domandando la parola si ritiene che consentano nella votazione.

Alcuni Deputati. Ai voti, ai voti.

Presidente. Il Deputato Marchese Bartolommei ha depositato una istanza in iscritto al banco della presidenza, la quale contiene le firme di altri aderenti alla medesima. Il Segretario signor Avvocato Leopoldo Cempini è incaricato di darne lettura.

Il Segretario Cempini legge la proposta del Deputato Bartolommei, firmata da ventisette Deputati, i quali domandano che la votazione sia fatta per scrutinio segreto.

Presidente. Essendo i Deputati che approvano la domanda fatta dal Marchese Bartolommei in numero superiore ai venti, è ammessa la votazione per squittinio segreto. Questa votazione si farà mediante appello per ordine alfabetico dei componenti l'Assemblea.

Meuron. Credo che molti altri Deputati avrebbero aggiunto la loro firma a quella dei ventisette segnati.

Presidente. Ma è sufficiente quel numero.

Ciascheduno dei Deputati quando verrà invitato a venire a votare riceverà da uno dei Segretari una pallina nera ed una bianca; la pallina nera indica approvazione, la bianca disapprovazione. Avanzandosi il Deputato verso il seggio getterà nell'urna che ricorre sulla mano destra, di chi si presenta al seggio, il voto che egli intende di rendere: discendendo poi getterà nell'altra urna, che si trova più bassa, il voto che avrà inteso di non spendere.

Corsi. Ora che l'Assemblea dietro la domanda fattane da più di venti membri ha stabilito che in quanto alla proposta Ginori-Lisci debba procedersi alla votazione segreta, resterebbe a me un dubbio, che pregherei l'Assemblea a volere schiarire; cioè, se sia permesso ad un singolo, o singoli deputati di dare il loro voto palesemente. Chiedo questo perchè sarebbe a mia notizia che qualora ciò non fosse contrario agli usi parlamentari, e al disposto del nostro regolamento, che io ritengo come approvato, vi sarebbero, dico, alcuni Deputati che bramerebbero votare palesemente.

Alcuni Deputati. No, no.

Presidente. Questa questione è ormai decisa. Ogni volta che l'Assemblea ha detto che si deve votare per scrutinio segreto non può esser lecito a veruno dei Deputati di opporsi a ciò che essa ha deliberato, senza mancare al rispetto che le è dovuto.

Signor Segretario Del Re proceda . . . . .

Ridolfi, Ministro degli affari Esteri ed Istruzione pubblica. Siccome in Toscana, in alcuni luoghi, si usa di affermare col voto bianco, in altri col voto nero, domanderei che ella, sig. Presidente,

volesse chiaramente esprimere, che quelli, i quali intendono di affermare la proposizione daranno il voto nero come è uso stabilito in Firenze: quelli che intendono di negarla, daranno il voto bianco.

Presidente. Signor Ministro le faccio riflettere che io l'aveva già detto.

Ridolfi. Scusi allora la fragilità della mia memoria.

Il Segretario Del Re per ordine del Presidente rovescia le due urne destinate a ricevere i voti, e ne constata la vacuità.

Il Presidente avverte nuovamente che l'urna a destra è quella che deve ricevere i voti decisivi, e l'altra i voti di riscontro e che colla palla nera si approva, e colla bianca si disapprova.

Il Segretario Cempini comincia l'appello nominale per la votazione. Ogni deputato che vien chiamato riceve una palla bianca ed una nera da uno dei Segretari posto in vicinanza dell'urna.

Al momento che viene chiamato Pietro Contrucci molti deputati avvertono ch'egli è ammalato.

Il Deputato Minutelli nel porre il suo voto nell'urna, dice ad alta voce. Ecco il mio voto per la decadenza della Dinastia Austro-Lorenese.

Dai banchi dell'Assemblea si esclama *silenzio, silenzio*: ed il Presidente richiama all'ordine il detto Deputato.

Minutelli. Signori perdonerete questo impeto di amor patrio (*Mormorio nella sala*).

Terminato l'appello si scorgono segni di grande attenzione.

Presidente. A forma del Regolamento ripeta, signor Segretario, i nomi di quei Deputati che non hanno risposto al primo appello.

È constatata l'assenza dei signori Peruzzi, Corsini March. di Laiatico, e Contrucci; talchè sono presenti 168 Deputati, non essendo ancora stato eletto uno dei Deputati del distretto di Greve.

Presidente. Prendano atto signori Segretari di quelli che hanno reso voto, e procedano al travasamento delle palline in questo vassoio e le numerino ostensibilmente, separando le bianche dalle nere:

(I Segretari travasano in un vassoio vuoto le palline contenute nell'urna della votazione).

Presidente. Non vi è luogo a separazione di voti, giacchè proclamo fino da questo momento che sono tutti neri.

(*Applausi generali fragorosi e prolungati per tutta la sala accolgono questa dichiarazione*).

Il Presidente invita a far silenzio, ed ordina quindi che si proceda alla contazione dei voti, i quali resultano 168 quanti appunto sono i votanti.

Si procede quindi al travaso del voti contenuti nella urna della controprova, che resultano tutti bianchi.

Presidente. Proclamo adunque essere stata approvata all'unanimità la proposta del Marchese Ginori-Lisci nel modo in cui era emendata dalla Commissione con consentimento dello stesso proponente.

L'ordine del giorno sarebbe esaurito: e se nessuno dimanda la parola io sciolgo l'Adunanza.

Mansi. Pregherei il sig. Presidente a voler sospendere l'attuale seduta per qualche momento, e dare il tempo puramente necessario a diversi Rappresentanti di formulare una proposta da presentarsi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Rimane sospesa la presente seduta per lo spazio di 20 minuti, vale a dire che alle 3 e 35 minuti sarà ripresa.

Si riapre la seduta.

MANSI. Chiederei di poter presentare la proposta, di cui poco fa parlava.

(*Depone la sua proposta scritta sul banco della Presidenza*).

PRESIDENTE. Il signor Segretario farà lettura della proposta presentata.

Il Segretario Cempini legge la seguente proposta:

« Coerentemente alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella risoluzione dell'Assemblea del dì 16 Agosto corrente intorno alla Dinastia Austro-Lorenese dovendo l'Assemblea medesima provvedere alle sorti future del Paese, dichiara esser fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Italiano sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

« A questo Re prode e leale, che protesse con particolare benevolenza il nostro Paese, raccomanda l'adempimento per quanto è in Lui, del voto della Toscana.

« Raccomanda all'alta protezione e al senno magnanimo dell'Imperatore Napoleone III, alla saggia e benevola mediazione dell'Inghilterra, della Russia e della Prussia, le sorti della Toscana.

Incarica il Governo di promuovere l'adempimento di questi voti nei negoziati che avranno luogo per l'assetto definitivo dell'Italia e di referirne a suo tempo all'Assemblea.

Firenze, 16 Agosto 1859.

Ugolino Conte della Gherardesca, Girolamo Mansi, Scipione Borghesi, Francesco Franceschi, Pietro Augusto Adami, Principe Ferdinando Strozzi, Cav. Girolamo de Rossi, Giovanni Guillichini, C. Niccolò Piccolomini.

(Questa proposta è accolta da fragorosi applausi).

Il Presidente dopo aver richiamato all'ordine l'uditorio domanda: È appoggiata questa proposta? (*Tutti si alzano*).

Presidente. Essendo rimasta appoggiata la proposta avanzata dal Marchese Girolamo Mansi ne viene ordinato l'invio alle respettive sezioni, e i sigg. Deputati rimangono convocati domani mattina alle 9 nei loro uffici, per procedere all'esame della proposta suddetta, ed alla nomina dei Commissari.

Il Presidente ordina al Segretario Cempini di dar lettura di altra proposta presentata dal Deputato Avv. Massei, dopo quella del Marchese Mansi.

Il Segretario Cempini legge la proposta che è del seguente tenore:

« Considerando che l'Assemblea Toscana, con Deliberazione di questo giorno, abbia dichiarato vacante il Trono della Toscana fino dal 27 Aprile decorso;

« Considerando che attesa una tale vacanza sia indispensabile di procedere alla elezione di un altro Principe e di un'altra Dinastia, a cui venga conferita la Sovranità di questo paese;

« Considerando che Vittorio Emanuele II Re di Sardegna abbia costantemente dato prove della sua fede nel conservare le libere istituzioni già accordate ai suoi popoli dall'Augusto suo Genitore, e del suo amore per la indipendenza e la libertà d'Italia;

« Considerando che questa indipendenza si conserverà più efficacemente, quanto maggiore sarà la potenza di quel Principe che è destinato a difenderla;

« Considerando che sebbene i Preliminari di pace di Villafranca, abbiano lasciato fin'ora incompleto il programma di Napoleone III quanto al territorio da assegnarsi alla Monarchia di Sardegna nella Venezia; ciò non può fare ostacolo all'incremento di questa dalle altre parti della penisola, col libero voto dei popoli; ed anche in conformità della volontà espressa dallo stesso Imperatore di creare in Italia un Alleato forte alla Nazione Francese:

L'Assemblea

« Dichiara essere il voto delle Popolazioni della Toscana di fondersi con gli Stati retti dalla R. Dinastia di Savoja per formare un sol regno governato con l'attuale Statuto Costituzionale.

Firenze, 16 Agosto 1859.

Avv. *Carlo Massei*
Deputato di Lucca (Città).

Presidente. Sembra che questa proposta si identifichi con quella del Marchese Mansi. È appoggiata? (*Vari Deputati si alzano*).

Presidente. Essendo anche questa proposta stata appoggiata, sarà anch'essa inviata alle Sezioni per esservi esaminata come la precedente. Ed anche a questo oggetto vengono i signori Deputati convocati nei loro uffici all'ora e giorno suindicati.

La seduta è sciolta a ore 3 $^3/_4$.

Formula di giuramento
per l'esercizio del Notariato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Alla formula per la prestazione del giuramento all'esercizio del Notariato ordinata col Decreto de' 10 Giugno prossimo decorso, dovrà sostituirsi d'ora innanzi la seguente: « Giuro di esser fedele al Governo della Toscana » fermo stante in ogni altra parte il disposto nel Rescritto della già R. Consulta de' 12 Giugno 1815.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Dichiarazione sul pagamento della Tassa prediale in Cedole Comunali.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli Articoli 10 e 11 del Decreto del dì 9 Giugno 1859 che prescrivono:

« (Articolo 10). Le Cedole Comunali saranno « ricevute in pagamento della Tassa prediale inco- « minciando dal bimestre che scade al 31 Agosto ».

« (Articolo 11). Ogni Possidente che acquistasse « delle Cedole di qualsiasi Comunità, ha facoltà di « darle indistintamente al Camarlingo di qualsiasi « Comunità in pagamento delle quote di Tassa pre- « diale da lui dovute ».

Volendo remuovere ogni dubbio risguardante la pratica esecuzione del disposto di quelli Articoli

ORDINA:

Art. 1. A cominciare dal bimestre di Tassa prediale, che scade al 31 Agosto 1859 saranno ricevute in pagamento delle quote di Tasse scadute, le Cedole Comunali di qualsiasi scadenza.

Art. 2. Al portatore di Cedole Comunali, che paga colle medesime la sua quota di Tassa prediale, sarà dal Camarlingo Comunitativo computato il frutto delle Cedole sino al giorno della scadenza della quota di Tasse da lui in tal modo pagata.

Art. 3. Il Camarlingo è tenuto a ricevere in pagamento della Tassa le Cedole Comunali, soltanto sino a un valore, computando il capitale e il frutto, che sia pari a quello della quota di Tassa dovuta, o inferiore allo stesso.

Art. 4. Il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li diciannove Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici
R. BUSACCA.

Il Segretario Generale del Ministero
F. Carega.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

Adunanza del 20 *Agosto* 1859, *col Rapporto del Relatore Prof. Gio. Batta. Giorgini, sulla unione della Toscana al Piemonte.*

PRESIDENZA COPPI.

La seduta è aperta a ore 1 precise.

Sono presenti tutti i componenti il Consiglio dei Ministri.

I Commissari eletti dalle Sezioni per riferire sulla proposta Mansi, Gherardesca, Strozzi ed altri, e su quella Massei, occupano un posto separato, e sono i signori: Avv. Isidoro del Re, Cambray Digny Conte Guglielmo, Avv. Tito Menichetti, Avv. Ferdinando Andreucci, Dottor Luigi Binard, Avv. Robustino Morosoli, Dottor Antonio Ricci, Cav. Professor Giov. Batta. Giorgini e Professor Atto Vannucci.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Segretario Cempini a dar lettura del Processo Verbale della Tornata del 16 Agosto.

Il Sig. Cempini dà lettura di detto Processo Verbale il quale viene approvato all'unanimità.

Il Segretario Leopoldo Galeotti fa l'appello nominale dei Deputati, dal quale resulta l'assenza dei sigg. Bazzanti Dott. Attilio, Contrucci Prof. Pietro, Corsini Neri Marchese di Lajatico, di Lupo Parra Dott. Antonio, Mazzoni Avv. Giuseppe, Montanelli Prof. Giuseppe, Peruzzi Cav. Ubaldino, Sergardi Avv. Tiberio, Vaccà Berlinghieri Dott. Francesco.

PRESIDENTE. Siccome nella prima Tornata questa

Assemblea stabilì che la verificazione dell'elezioni del Compartimento di Firenze, ad eccezione della Sottoprefettura di Pistoia, San Miniato e Rocca San Casciano, sarebbe stata fatta dal primo ufficio, e siccome il Collegio di Greve è compreso nel Compartimento Fiorentino; così appena il Presidente ricevè dal Governo le carte relative alla nuova elezione di uno dei Deputati del Collegio di Greve, fu premuroso di passarle al primo ufficio onde l'esaminasse. Il primo ufficio le ha già esaminate, per cui s'invita il Relatore a fare lettura delle conclusioni.

Il Deputato Ticci Relatore del primo uffizio legge il seguente rapporto:

Prescelto dal vostro primo ufficio per riferirvi sulla seconda elezione del Collegio di Greve, caduta nella persona dell'Avv. Tommaso Corsi, l'incarico affidatomi mi riesce oltremodo doloroso dovendovi proporre che sia invalidata l'elezione di un cittadino per il suo patriottismo, e per i suoi meriti personali a tutti voi notissimo.

Io vi esporrò le ragioni che hanno indotto lo ufficio in questa conclusione.

Il Distretto di Greve si compone di due sezioni; di quella del capoluogo, e della sottosezione di Barberino. Convocato il Collegio per il 13 corrente nella sottosezione di Barberino avvennero le seguenti irregolarità:

1.° L'Urna Elettorale fu abbandonata, e le operazioni elettorali furono interrotte durante il tempo che i Componenti il seggio si recavano alla messa.

2.° Dai resultati dello squittinio che forma corredo al Processo Verbale costa che le schede invece

di esprimere il nome di Tommaso contenevano l'altro di Avv. Francesco Corsi.

3.° Il numero degli accorsi a dare il suffragio nella sottosezione di Barberino fu di 87. Il numero di voti 174 e quindi il doppio del numero dei votanti. Il Processo verbale della elezione non tien conto di questo caso singolarissimo. Il processo verbale della ballottazione, attestando di un fatto del quale non esisteva più traccia, lo spiega col dire che le schede contenevano due nomi.

L'irregolarità di due nomi in una scheda, sebbene unico il deputato da eleggersi, sarebbe comparsa sanabile al vostro primo ufficio, quando il seggio avesse valutato il primo nome soltanto.

Ma esso teneva conto del primo e del secondo, e la ballottazione avvenne fra gli individui i cui nomi comparivano nella medesima scheda.

Il fatto seguente ne è riprova certissima. L'Avvocato Corsi riportò a Barberino Voti N.° 81. Il sig. Valentino Amici in ballottazione col Corsi ebbe 29 voti, che sommati con i primi formano il N.° di 110. Ora i votanti essendo stati soli 87, per escludere che ambedue i nomi delle schede fossero stati valutati, o bisognerebbe ricorrere all'ipotesi che l'Avv. Corsi avesse avuto un numero minore di 81 voti, o che il sig. Amici ne avesse riportati solamente sei. Ipotesi che rendendo dubbio il numero di suffragi condurrebbe sempre alla nullità dell'elezione, e della successiva ballottazione.

Questi gravi motivi ci hanno indotto a ritenere per nulla e non avvenuta la elezione dell'Avv. Tommaso Corsi a deputato di Greve, ed a proporvene l'annullamento.

Nel che' fare però io ho il debito di esternare a nome della prima Sezione il rincrescimento che esso prova nel proporvi di non accogliere nel vostro seno per il rispetto dovuto alla Legge un Cittadino, che in tempi difficili avendo prestato alla causa nazionale segnalati servigi si è reso benemerito del paese.

Il primo ufficio, quando all'Assemblea piaccia di adottare le Conclusioni proposte, crede che essa si associerà ai sentimenti che io per incarico avutone e per convinzione propria ho dovuto pubblicamente attestare alla persona nullamente eletta.

Presidente. Pongo ai voti se debbano approvarsi le conclusioni della Relazione del primo ufficio. Chi approva si alzi. (*Tutti i Rappresentanti si alzano*).

Presidente. Essendosi tutti alzati, proclamo all'unanimità annullata l'elezione del sig. avvocato Corsi in Deputato del Collegio di Greve.

Il Deputato Prof. Gio. Batta. Giorgini Relatore della Commissione sulle proposte Mansi e Massei, è invitato a leggere il suo Rapporto.

Il Rappresentante Giorgini legge il Rapporto seguente:

« Signori Deputati,

« Incaricato di render conto a voi dell'esame istituito dalla Commissione vostra sulla proposta presentata dall'onorevole Marchese Mansi, e sottoscritta dai signori Ugolino Conte della Gherardesca, Girolamo Mansi, Scipione Borghesi, Francesco Franceschi, Pietro Augusto Adami, Principe Ferdinando

Strozzi, Cav. Girolamo de Rossi, Giovanni Guillichini, Niccolò Piccolomini, e su quella dell'avvocato Massei, io potrò esser breve.

« E prima di tutto ho il piacere di annunziarvi che l'onorevole deputato Massei, animato dal lodevole desiderio di agevolare i lavori dell'Assemblea, e di non turbare quella unanimità, che è la bellezza, e dalla quale in gran parte dipende l'efficacia e l'autorità delle nostre deliberazioni si è di buon grado associato alla proposta collettiva che non differisce sostanzialmente dalla sua.

« Lo studio della Commissione ha potuto per conseguenza limitarsi alla prima, che vi proponiamo di approvare, salve le poche emende che vi abbiamo fatte, le quali comechè investano piuttosto la forma che la sostanza, e tendano a schiarire e definire il concetto dei proponenti, piuttosto che a modificarlo, non ci sembrano esigere una speciale giustificazione.

« Questa proposizione è la conseguenza, la conferma e il compimento di quella, che fu con tanto consenso d'animi e di suffragi approvata da voi nella vostra seduta del 16 Agosto.

« E però molto opportunamente gli autori della proposta non credettero necessario di motivarla, o per dir meglio credettero di averla abbastanza motivata, col riferirsi, come fecero, alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella precedente vostra risoluzione.

« Il legame del quale io intendo parlare non era solamente formale ed estrinseco; non nasceva solamente da ciò, che avendo voi esclusa la Dinastia di Lorena, si rendeva necessario di provvedere altrimenti al Governo del Paese: parlo del legame

che viene dalla intima e sostanziale unità del pensiero che le ha dettate.

« Le ragioni della Proposta che furono con tanta ampiezza ed autorità svolte dal relatore della prima commissione, mi dispensano oggi dall'obbligo di ricorrere qui la lunga serie dei fatti, i quali valgono a dimostrare come il desiderio dell'indipendenza, che parve già sublime follìa, e nobile tormento di poche anime elette, sia divenuto ormai un sentimento popolare predominante in Toscana come in ogni altra parte d'Italia, e così il fatto capitale caratteristico del nostro tempo e del nostro Paese. In questo fatto sono tutte le ragioni di tutti i fatti, di tutte le attrazioni e di tutte le repulsioni, del morire e del nascere d'ogni vecchia e d'ogni nuova cosa, le ragioni delle commozioni passate come delle presenti, la necessità delle commozioni avvenire, che saranno sempre più profonde e terribili, e non avranno termine finchè questo sentimento non sia pienamente sodisfatto e rassicurato.

Il sentimento d'italianità implicava, esigeva l'esclusione della Dinastia Austriaca dal Trono della Toscana; il sentimento medesimo implica, esige l'unione della Toscana con quante più provincie Italiane potranno riunirsi sotto lo scettro di Casa Savoia. Sono due conseguenze gemelle, uscite per così dire da una sola premessa.

Non è nostra intenzione rimettere qui in campo la questione astratta e teorica tra l'unità e la federazione, questione tanto disputata dai nostri pubblicisti e statisti, e nella quale non si potrebbe mai giungere a conclusioni che non fossero disputabili. Lasciando da parte una tale questione, troppo vasta,

troppo complessa, e diciamolo pure troppo accademica, per essere svolta davanti a questa Assemblea, la Commissione vostra ha creduto doversi partire piuttosto da un fatto certo e notorio, ricercare le ragioni di questo fatto, valutarne l'importanza pratica, e indicare le conseguenze che se ne possono ricavare per l'ordinamento definitivo del nostro Paese.

« Il fatto del quale intendo parlare è la persuasione ormai prevalente in Toscana, che l'aggregazione dei piccoli Stati al regno Sabaudo, sia la forma politica più consentanea ai bisogni della nazionalità, a quell'ordine nuovo vagheggiato da tutte le menti, invocato da tutti i voti, e nel quale, quando che sia, potrà finalmente quietarsi e posare l'Italia: a quell'idea, che ordinatrice sovrana come le forze della natura, potrà sola formare gli atomi disgregati ed erranti all'atto di una vita nuova e potente.

« Come questo concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia sia nato, e per quali eventi si sia in questi ultimi anni esteso e fortificato tanto, da immedesimarsi col sentimento della nazionalità, e non potere ormai da quello essere separato, è a tutti noto. Solamente avvertirò come l'idea della confederazione italiana, che era prevalente nel 1849, sia ora posposta, anzi rigettata universalmente. Fatto assai notabile, sebbene preveduto da tutti quelli che hanno osservati e meditati i fatti dei 10 anni intermedii. — E i fatti che a senso nostro spiegano una tale mutazione, sono in primo luogo l'esperienza del 1848, quando l'idea della Confederazione, sebbene accla-

mata dai Popoli e apertamente professata dai Principi Italiani, non potè attuarsi nè dare forma al movimento nazionale. Questa idea non potrebbe oggi ripigliarsi con auspicii migliori da che le diffidenze e le ripugnanze tra i Principi che dovrebbero collegarsi sono divenute vere incompatibilità, da che la pace ha lasciata sussistere la dominazione austriaca in Italia, nè da speranza di vedere corretti gli abusi del Governo Clericale, e del regime teocratico negli Stati del Papa: da che i Principi nostri, professando una politica antinazionale, rifiutarono l'amore dei Popoli, che non vorrebbero ora in alcun modo soffrirne il ritorno, nè potrebbero mai aspettarsi alcun bene da loro. Poi la pietosa e nobile storia di Carlo Alberto guerriero, e martire dell'indipendenza, che sul Duero moriva pensando all'Italia; e i dieci anni del nuovo regno, e finalmente sui campi di Palestro e di san Martino la figura del Re, esultante nella gioia dei generosi pericoli, hanno così fattamente commosso il cuore e l'immaginativa del nostro popolo, ottenuto ai Principi di Savoia una così fatta fiducia, che si è andato di giorno in giorno scemando nella opinione dei Toscani quel concetto della confederazione, che era del resto troppo complesso, e nel tempo stesso troppo astratto e troppo sapiente perchè potesse mai divenire veramente popolare; che il nome di Vittorio Emanuele si è nell'animo di tutti indissolubilmente legato a quello d'Italia.

« Questo patto tra l'Italia e i Principi di Savoia non era nuovo nè impreveduto, era la conclusione inevitabile delle premesse state poste da tre secoli di storia italiana.

« Tre secoli di dominazione straniera s'aggravano sopra l'Italia, e sono gli ultimi di una prima storia, di un primo risorgimento Italiano, precoce, splendido, ma caduco, perchè non ebbe quel compimento che salva e feconda le istituzioni, le operosità, le culture, voglio dire l'indipendenza. Così lungo que'secoli fu un continuo decadere, corrompersi, scemarsi, e farsi vie più straniero all'Italia d'ogni Stato Italiano: ma fu insieme un continuo ingrandirsi, ordinarsi, agguerrirsi, italianizzarsi del nuovo e virtuoso Piemonte, fu l'aprirsi con esso d'una seconda storia d'un secondo e maggiore risorgimento Italiano.

« Fra gli ozi, i lussi, le corruttele, le vili e scellerate politiche delle nostre corti, soli i Principi di Savoia si mescolarono a tutte le guerre italiane, esercitando quella virtù militare, che fu la prima perduta in Italia, causa di tutte l'altre in breve perdute, contrastando coll'armi il fermarsi, l'ampliarsi di qualunque dominazione straniera in Italia, giovando all'Italia d'ogni palmo di terra che si aggiungesse al nostrale, che si scemasse al signore straniero.

« Fosse pur questa ambizione, fosse politica di Casa Savoia, era bella ambizione, sapiente politica. E in quella ambizione, in quella politica fu l'Italia assai prima che ella fosse ne'pensieri e ne'voti degli Italiani. Questo pensiero, questo voto, questo diciamo pur sogno allora d'indipendenza non era anche nato, quando Emanuele Filiberto e poi Vittorio Amedeo II e poi di nuovo il Re Carlo Emanuele facevano trattati e leghe sempre in Francia, sempre per l'Indipendenza d'Italia. E se l'ultimo

di questi trattati, stupendi, invidiabili ancora in tempi tanto progrediti, fosse stato seguito d'effetto, l'Italia sarebbe ora da più d'un secolo sgombra di stranieri, signora di se medesima. Ma l'indipendenza è premio non dono; e gli Italiani d'allora non ne capivano il pregio, non avevano patito, operato, perdurato abbastanza, non se l'eran meritata.

« Così cento lunghi anni aspettarono ancora i Reali di Savoia colla mano sull'elsa; aspettarono, che all'Italia rigenerata, degna finalmente e capace di maggiori destini, si offrisse una nuova occasione d'indipendenza. E due grandi occasioni si offrirono all'Italia in poco più che dieci anni, e si combatterono due guerre, le prime guerre combattute per l'Italia in Italia, alle quali mancarono i fati, non i principi di Savoia; che ad ogni modo furono il più gran fatto, il primo fatto delle nuove storie Italiane. Così quella nobile stirpe associando i suoi destini ai destini della nazione, aspettava tardo, ma infallibile guiderdone, quella potenza che degnamente s'acquista col servire la Patria, e che è mezzo a più utilmente servirla. Così la più antica forse fra le case regnanti in Europa, non che invecchiata, è nel tempo stesso la più vegnente, la più giovane di speranze, la più ricca d'anni avvenire.

Le antiche, e le nuove ragioni di fiducia bastano a dimostrare, come lo svolgersi, e il determinarsi che fece il sentimento Italiano nel concetto d'un forte Regno Sabaudo, procedesse da intrinseca virtù del concetto medesimo, non da opera, ed artificio di sètte: rispondono a quelli che stimano potersi l'autorità de' grandi e pubblici fatti attenuare, assegnando loro segrete e minute cagioni:

che distinguendo il sentimento nazionale dalla sua forma politica, quello asseriscono genuino, e sincero, questa dichiarano artefatta, e posticcia. Nè importa a noi di sapere quali e quanti il pensiero del gran Regno Sabaudo avesse promotori, nè come e quanto operosi. Questo sappiamo, che nessuna idea vera o falsa, funesta o benefica potè mai crescere, e dilatarsi nel mondo, la quale non fosse da pochi promossa, prima di essere accolta da molti, per divenire finalmante popolare e predominante. Sappiamo parimente che nessuna idea da chiunque e in qualunque modo promossa non alligna, dove non trovi il terreno preparato, e l'ambiente propizio. Sappiamo che l'idea del gran Regno Sabaudo non si sarebbe così presto propagata, così fermamente radicata nelle menti, se non avesse meglio di ogni altra risposto a un sentimento reale ed universale; se non fosse stata più congrua più confacente a quel sentimento di itàllanità, che è il grande motore degli avvenimenti presenti e sarà dei futuri. Per Vittorio Emanuele non sappiamo quanti abbiano cospirato, certo cospirarono i suoi fatti magnanimi: cospirarono quelli che sedendo nei Consigli dei nostri Principi, non seppero eccitarli a seguire il nobile esempio.

« Se il concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia, è la forma nella quale il sentimento nazionale tende ad attuarsi in Italia, quella forma non potrebbe esser negata, o violata nell'assetto definitivo della Toscana, senza andar contro al sentimento nazionale, senza lasciare la Toscana esposta al continuo peri-

colo di vedere offesa la sua indipendenza, turbato e sconvolto il suo ordine interno.

« Che la Toscana chiusa e ristretta in se stessa non potrà mai conseguire indipendenza solida e vera apparisce dal fatto stesso della materiale sua piccolezza. Dopochè le grandi razze abitatrici di questa nostra Europa si furono agglomerate in grandi famiglie politiche, dopochè il principio monarchico prevalente in Europa, ebbe riunite e strette in un fascio le forze dei grandi Stati, che il regime feudale aveva disgregate; dopochè le arti, e le culture italiane propagatesi per tutto, ci ebbero tolta la sola superiorità che ancora ci rimanesse, la condizione dei piccoli Stati Italiani divenne ogni giorno più abietta, e precaria. Insufficienti a se stessi, campo sul quale si combattono, e si permutano le rivali e cupide preponderanze dei grandi, non sono che un pericolo incessante per la pace del mondo.

« Che la Toscana lasciata a se stessa, non potrebbe neanche esser certa di costituirsi in modo atto ad assicurare l'ordine interno, apparisce dal fatto più volte accennato, che il concetto, e il proposito della unione si è in Toscana identificato col sentimento Nazionale; dalla facile previsione che il movimento verso l'unità pronunziatosi in un modo così evidente e così risoluto durante l'ultima guerra non potrà arrestarsi: che la Toscana, e generalmente parlando i piccoli Stati dell'Italia media, attratti irresistibilmente dal nuovo e forte Regno Sabaudo, non si potranno tenere da esso disgiunti, sanza una continua violenza, senza uno sforzo superiore ai mezzi dei loro deboli Governi, i quali il giorno dopo la loro restaurazione si troverebbero di

fronte a difficoltà, contro le quali non potrebbero alla lunga lottare se fossero abbandonati alle loro risorse.

« In questa condizione di cose il maggiore vantaggio, che possa ancora sperarsi dalla ultima guerra, l'ordinamento che noi crediamo più atto a preservare l'Italia da imminenti commozioni, a preservare l'Europa dalle complicazioni, e dai pericoli che ne sarebbero la conseguenza è quello che vi è proposto, e che sarebbe un nuovo passo fatto dall'Italia verso quella unificazione politica, alla quale le moderne Nazioni d'Europa vanno debitrici della loro prosperità, e della loro grandezza.

« Giustificato così il concetto fondamentale della proposta, io non crederei d'aver adempito l'onorevole ufficio che mi fu imposto, qualora io non l'avessi difesa dall'accusa che gli si fa, di chiedere una cosa che sia impossibile ad ottenersi.

« Interprete e testimonio di un sentimento prevalente in Toscana, la vostra Commissione non ha creduto dovere esaminare, se e quanto nelle presenti condizioni di Europa fosse dato sperare che il nostro voto sarebbe esaudito. A questa ricerca tutta diplomatica non aveva la Commissione vostra nè mandato, nè modo. Noi ci siamo qui riuniti per deporre di fatti presenti, non di eventi futuri, ed incerti; per dire quello che la Toscana vuole, e che noi benissimo sappiamo, non quello che l'Europa vorrà, e che noi non sappiamo, nè possiamo sapere, e forse l'Europa stessa non sa; per essere insomma ingenui e costanti affermatori dei voleri nostri, non indovini sagaci degli altrui. Ad esporre i giudizi nostri, e le nostre più o meno ragionevoli

congetture intorno alle più o meno probabili deliberazioni altrui, non faceva mestieri la elezione popolare, il rito, e la solennità di questa Assemblea.

« Col chiedere cosa che non ci fosse accordata noi non dobbiamo temere di rendere peggiore la condizione nostra, ed esporci al rischio di aver l'Europa meno benevola. Il voto che vi si propone di pronunziare non ha nulla che possa offendere l'Europa, così nella sostanza come nella forma; nella sostanza, perchè noi non intendiamo usurpare i diritti di nessuno, ma rivendicare un sacro e incontrastabile nostro diritto; nella forma, perchè la nostra istanza non essendo in fondo altro che l'espressione di un voto, riconosce e rispetta quell'arbitrio supremo, col quale l'Europa dovrà finalmente decider delle nostre sorti future.

« E questo appunto ha voluto dire, e dice abbastanza la Proposta, raccomandando la nostra causa alla sapiente giustizia dell'Europa, ai sentimenti liberali del popolo e del governo inglese, e in un modo affatto speciale all'Imperatore Napoleone III: del quale protettore più potente e più generoso non ebbe mai l'Italia, nè altra nazione in nessun tempo che ricordi la storia: al quale dobbiamo l'aiuto di quella nobile Francia che fu e sarà sempre d'ogni grande idea, colla parola e colle armi, meravigliosa propagatrice nel mondo. La sua spada non è spezzata, ma riposta nel fodero, e non è dire di quanta utilità ci potrà essere il suo patrocinio nei consigli dell'Europa.

« Ad ogni modo quand'anche la giustizia degli uomini ci dovesse fallire, e il nostro suffragio non ottenesse l'effetto immediato che si propone,

la vostra deliberazione resterà sempre come un grande atto nazionale, come una ragione di più per non disporre dell'Italia, come una manifestazione solenne di quel sentimento, nel quale gli Italiani, dopo essersi lungamente ignorati o insanguinati a vicenda, si riconobbero per fratelli; di quel sentimento che è sangue, e vita, e giovinezza nuova infusa all'Italia, che Dio ha finalmente gettato, quasi germe di nuova edificazione tra le nostre secolari rovine ».

(*Molti applausi accolgono il rapporto del Relatore*).

Presidente. Rammento al Pubblico che non è permesso nessun'atto di approvazione nè di disapprovazione.

Giorgini. Debbo ora dar lettura del testo della Proposizione quale è uscita dal lavoro della Commissione. (*Legge*).

« Coerentemente alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella risoluzione dell'Assemblea del dì 16 Agosto corrente, intorno alla Dinastia Austro-Lorenese, dovendo l'Assemblea medesima provvedere alle sorti future del paese secondo i bisogni della nazionalità italiana, dichiara esser fermo voto della Toscana, di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele.

« Confida che il prode, e leale Re, il quale tanto operò per l'Italia, e protesse con particolare benevolenza al nostro paese, accoglierà questo voto.

« Raccomanda la causa della Toscana alla generosa protezione, e all'alto senno dell'Imperatore Napoleone III, Magnanimo difensore dell'Italiana Indipendenza.

« Ripone speranza nella manifestata simpatia dell'Inghilterra, e nella sapiente giustizia della Russia, e della Prussia.

« Commette al governo di procurare l'Adempimento di questo voto nei negoziati che avranno luogo per l'ordinamento delle cose Italiane, e di referirne a suo tempo all'Assemblea ».

De' Pazzi. Domando la parola. Domanderei che si procedesse con votazione segreta.

Presidente. C'è già una domanda firmata da un numero sufficiente di Deputati.

Barellai. Domando la parola. Invito la cortesia del sig. Presidente a voler proporre all'Assemblea la votazione per la stampa del Rapporto del Relatore sig. Prof. Gio. Batta Giorgini.

(La proposta del Deputato Barellai è messa ai voti, e viene all'unanimità approvata).

Presidente. È ordinata all'unanimità la stampa del Rapporto del signor Giorgini. Il Questore signor Manganaro è incaricato della stampa del detto Rapporto. Il Relatore signor Deputato Giorgini faccia grazia di depositarlo sul banco della Presidenza.

Il Depututo Giorgini trasmette al Seggio il suo Rapporto.

Presidente. Qualora non vi fosse alcuno che avesse da fare osservazioni sul Rapporto del Prof. Giorgini e sulla Proposta Mansi modificata dalla

Commissione, proporrei che quest'ultima si mettesse ai voti.

Il Deputato Avv. Massei chiesta e ottenuta la parola dal Presidente, fa varie osservazioni per dimostrare che l'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana ha facoltà per approvare la proposta, che il suo voto avrà una grande efficacia, e che sarà secondato dalla Europa.

Presidente. Invito il sig. Segretario Cempini a leggere l'istanza depositata sul banco della Presidenza.

Il Segretario Cempini legge la istanza seguente:

Illmo Sig. Presidente,

I sottoscritti Deputati in ordine al Regolamento adottato dall'Assemblea:

Considerando l'importanza del voto da emettersi sulla proposizione presentata dal marchese Mansi, conte della Gherardesca ed altri, e come sia conveniente che per essa venga seguito il medesimo sistema di votazione che per la proposta Ginori deliberata il 16 corrente,

Chiedono che la proposta Mansi, Gherardesca ed altri, venga posta ai voti con scrutinio segreto:

Cosimo Ridolfi, Federigo De' Nobili, Paolo Feroni, L. G. Cambray Digny, Carlo Passe-

ri, *Isidoro del Re*, *Valerio Castellini*, *R. Busacca*, *V. Salvagnoli*, *Bartolommeo Cini*, *Dott. Domenico Marini*, *Lapini Ing. Metello*, *Antonio Ricci*, *Avv. Giuseppe Fantozzi*, *Antonio dell' Hoste*, *Priore Carlo Del Re*, *Pietro Augusto Adami*, *Carlo Magnani*, *Leopoldo Cempini*, *Giovanni Ciardi*, *Stefano Orsetti*, *L. Galeotti*, *Cav. Avv. Giuseppe Carega.*

Presidente. Lo scrutinio segreto essendo domandato da un numero maggiore di Deputati di quello che esige il Regolamento, proclamo che si procederà a questa specie di votazione, e ripeto ciò che dissi l'altro giorno, che cioè ogni Deputato al momento che viene chiamato si avvicina al seggio, e riceve due palle una nera e una bianca, la prima delle quali approva, la seconda disapprova. Nell'urna più vicina al banco della Presidenza, e dove è scritto « *Votazione* » deve essere gettata quella palla che rappresenta il voto che si vuol dare: nell'altr'urna, che è più distante dal banco della Presidenza, e dove dice « *Riscontro* » deve esser gettato quel voto che non si è voluto dare.

Signor Deputato Del Re si compiaccia fare l'appello dei signori Deputati.

Constatata dai Segretari Galeotti e Cempini la vacuità delle urne, il Segretario Del Re procede all'appello nominale. Ogni Deputato che viene chiamato riceve da uno dei Segretari posto vicino al Seggio due palle, bianca l'una, nera l'altra, e depone il suo voto.

Rispondono all'appello tutti i Rappresentanti meno i seguenti:

1. Bazzanti Dottor Attilio (ammalato), 2. Contrucci Professor Pietro (idem), 3. Corsini Don Neri Marchese di Lajatico (assente per causa pubblica), 4. Di Lupo-Parra Dottor Antonio, 5. Mazzoni Avv. Giuseppe, 6. Montanelli Bartolini Prof. Giuseppe, 7. Peruzzi Cav. Ubaldino (assente per causa pubblica), 8. Sergardi Avv. Tiberio (ammalato).

Il Segretario Del Re procede ad un secondo appello degli otto rappresentanti assenti.

Il Presidente dichiara risultare che il numero dei votanti è di 163. Invita quindi i signori Segretari a travasare in un vassoio i voti contenuti nell'urna della votazione, e separare i bianchi dai neri. I Segretari fanno il travasamento.

Presidente. Non c'è luogo a separazione giacchè i voti sono tutti neri. (*Fragorosi e prolungati applausi nella sala*).

Il Presidente invita al silenzio che ottiene solo col coprirsi.

Cessati i vivi applausi della sala il Presidente ordina ai Segretari di verificare se il numero dei voti dati corrisponde a quello dei votanti. Essendo constatato dai Segretari che il numero dei voti resi corrisponde al numero dei votanti, i Segretari stessi procedono al travasamento dei voti contenuti nell'urna della *controprova*, che resultano tutti bianchi.

Presidente. La proposizione Mansi è approvata

all'unanimità dei votanti nei termini nei quali è stata modificata dalla Commissione.

Il Presidente legge quindi là seguente Proposta:

Adesivamente al desiderio espresso nel Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, propongo all'Assemblea che prima della proroga le piaccia di legittimare in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire, il mandato negli attuali Reggitori dello Stato, onde continuino a governare il paese fino al definitivo assetto del medesimo. Pongo ai voti questa proposizione. (*Tutti si alzano*).

Presidente. La proposizione è approvata all'unanimità.

Poggi, Ministro di Giustizia e Grazia, domanda la parola. (*Legge*).

Il Governo della Toscana

Considerando che a procurare l'effettuazione dei voti espressi dall'Assemblea sia necessario intraprendere, e condurre le opportune pratiche diplomatiche per referirne poi alla medesima,

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea dei Rappresentanti è prorogata fino a nuova convocazione.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venti Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Presidente. La Seduta è sciolta.

(Alcuni Deputati, nell' atto di alzarsi gridano: *Viva Vittorio Emanuele*: questo grido è ripetuto nell' Assemblea e nel pubblico, e accompagnato da vivissimi applausi).

Sopra le Lettere anonime
mandate al Ministro dell' Interno.

(21 Agosto).

Al Ministro dell' Interno sono dirette giornalmente molte lettere anonime, alcune delle quali contengono savi consigli e notizie di abusi da correggere, o di ingiustizie da riparare. Il Ministro accoglie sempre con riconoscenza ogni mezzo che gli si offra per conoscere la verità delle cose, ma vorrebbe che i cittadini a viso aperto gli prestassero questa

cooperazione. La lettera anonima anche quando è ispirata da un pensiero di pubblico bene, è sempre un che di codardo e di abietto indegno di liberi cittadini che sentono la propria dignità. Però chi vuol dare utili suggerimenti, chi ha reclami da porre in campo, lo faccia senza il velo dell'anonimo, e le sue parole avranno quell'autorità che non ha mai una lettera senza nome. È tempo che i cittadini considerino il potere non come un grande e continuo arbitrio, ma come il depositario della giustizia sociale, e che ciascuno assuma intiera la responsabilità dei suoi atti. Il Ministro dell'Interno e i suoi Colleghi sono sempre accessibili a tutti, e a null'altro intendono che a rialzare il potere e con esso tutte le forze morali del paese, per dirigerle al vero bene della patria.

Circolare del Governo alle Autorità ecclesiastiche, civili, politiche e militari dello Stato dopo il voto dell'Assemblea sopra le basi del diritto pubblico dello Stato.

Illustrissimo Signore

L'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana deliberò all'unanimità che la decaduta Casa Austro-Lorenese non poteva essere richiamata nè ricevuta a regnare nel nostro Paese, e che il fermo voto della Toscana è quello di far parte di un forte regno co-

stituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele. Coll'emettere solennemente queste deliberazioni, il Paese esercitò il potere veramente sovrano che ben di rado può esercitare un Popolo, quello di provvedere da se stesso alla sua esistenza politica, respingendo una Dinastia che ormai non può più meritare la sua fiducia, e invocandone un'altra che potendo sodisfare ai bisogni della nazionalità italiana può felicitare i Toscani, e assicurare la pace d'Europa.

La esclusione perpetua dell'assolutismo austriaco e l'acclamazione del Principato costituzionale e italiano sono ormai le due basi del diritto pubblico del nostro Stato, certe e irremuovibili ambedue egualmente. Nè è da credersi che la giustizia che presiede ai consigli delle grandi Potenze possa non valutare la libera e legittima volontà di un Popolo civile, il quale cerca conservare la propria tranquillità in un ordine di cose che assicura pure la tranquillità non solo d'Italia, ma d'Europa tutta.

Intanto finchè venga la nuova Dinastia, la Potestà Suprema dello Stato perdura ne' presenti Reggitori, i quali la ebbero legittimamente dall'elezione e ratifica del Paese, quando per la terza ed ultima volta fu abbandonata da Casa di Lorena, la ebbero trasmessa dall'augusto Protettore, e l'hanno confermata da due Voti di fiducia dell'Assemblea de' Rappresentanti, e da una solenne Deliberazione di Essa quando espressamente ed unanimemente statuì nella tornata del 20 cadente, che *legittimava in quanto ne sia duopo per l'avvenire il mandato negli attuali Reggitori dello Stato, onde con-*

tinuino a governare il Paese fino al definitivo assetto del medesimo.

Forte per questa universale conferma, il Governo mentre s'accinge sicuro a compiere il grave incarico che l'Assemblea gli commise di procurare che gli altri Potentati accolgano i legittimi Voti de' Toscani, deve e vuole fermamente mantenere la pubblica tranquillità, che accresce autorità a quei Voti ed è fondamento al migliore assetto d'Italia.

Il Governo che si gloria d'essere posto a guardia d'un popolo sì civile da offrire l'esempio d'una gran rivoluzione che si compiè con la tranquillità della ragione e del diritto, si fa certo che ogni ordine di cittadini deve cooperare alla dignitosa espettazione de'supremi destini della Nazionalità Italiana. Qualunque dubbiezza nella legittimità del Governo, e ogni esitanza a seguirlo nella strada aperta dal vero bene della patria comune, non solo sarebbe atto di ribellione alla Suprema Autorità dello Stato, ma sarebbe ancora atto di tradimento contro tutta la Nazione. Forse istigazioni esterne potrebbero eccitare a commettere disordini che non hanno interna cagione. Il Governo che sente quanto sia importante custodire intatto il deposito dell'ordine pubblico, non solo veglia, ma è risoluto a impedire e troncare qualunque macchinazione, a reprimere qualunque attentato, a punire qualunque siasi cospiratore e perturbatore senza distinzione veruna di nascita, di grado, di ufficio. La Suprema Autorità e la Legge suprema della salvezza pubblica dovranno essere da tutti egualmente ubbidite.

Il Governo volge queste aperte e ferme parole

a V. S. Illustrissima perchè siano da Essa e da'suoi sottoposti tenute sempre presenti, affinchè ognuno respinga qualunque colpevole impulso contrario al dovere del cittadino e al diritto dello Stato.

Di V. S. Illustrissima

Firenze, 22 Agosto 1859.

Ossequiosissimi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. De-Cavero.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Proporzioni della moneta di piccolo valore nei pagamenti.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che arrecar può grave disturbo al commercio obbligare i creditori a ricevere contro loro volontà in pagamento dei loro crediti somme rilevanti in moneta di piccol valore;

Visto il Decreto del dì 3 Giugno prossimo passato che dà corso legale ai franchi d'argento;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Nessuno è obbligato a ricevere contro sua volontà in pagamento dei suoi crediti di qualsiasi specie, e qualunque ne sia la causa, la moneta in franchi d'argento in pezzi inferiori a franchi cinque, se non nella proporzione seguente:

Nei pagamenti di somme che non oltrepassano il valore di franchi milleseicento non più di un quarto della somma dovuta.

Nei pagamenti di somme di un valore al di là di franchi milleseicento non più di franchi quattrocento.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e il Ministro di Giu-

stizia e Grazia sono incaricati ciascuno per ciò che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Circolare del Ministro degli Affari Ecclesiastici ai sigg. Prefetti, affinchè gli ecclesiastici e i ministri di altre religioni osservino le leggi dello Stato.

Illmo sig. Prefetto,

Dopo le Deliberazioni solenni dell'Assemblea dei Rappresentanti, il Governo ha reputato opportuno di mostrare con una speciale Circolare le basi del diritto pubblico dello Stato che quelle Deliberazioni hanno solidamente gettato, e di dedurne quelle norme che devono regolare la condotta tanto del Governo quanto dei cittadini.

Sebbene il Governo si confidi che niuno osi affrontare il diritto e il valore nazionale, tuttavolta non deesi omettere veruna diligenza preventiva di tutto quanto potesse attentare all'ordine pubblico. Quindi io mi affretto ad ingiungere a VS. Illma

1.° D'invigilare instancabilmente che gli Ecclesiastici cattolici e i Ministri delle altre Religioni obbediscano pienamente alla Suprema Autorità dello Stato.

2.° Di ragguagliare immediatamente questo Ministero delle inosservanze che si potessero commettere al diritto Ecclesiastico Toscano, e alle Leggi che risguardano le Comunioni non Cattoliche e gli Israeliti.

3.° Di procurare che tutto il Clero Regolare cattolico dipenda dal Provinciale Toscano del respettivo Ordine.

4.° Di ordinare subito a qualunque Società o Aggregazione Religiosa che non sia approvata dal Governo Toscano, di presentare entro otto giorni la propria Regola a questo Ministero, col monito che la Società o Aggregazione inadempiente a questo ordine sarà disciolta come Collegio illecito allo spirare del termine sopra determinato.

Riceva intanto la conferma del mio profondo ossequio.

Dal Ministero degli Affari Ecclesiastici
Firenze, 23 Agosto 1859.

V. Salvagnoli.

Circolare del Ministro degli Affari Ecclesiastici agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, per inculcare agli Ecclesiastici l'obbedienza alle Leggi dello Stato.

Illmo e Rev.^{mo} Monsignore,

La S. V. Illma, e Rev.^{ma} riceverà unita alla presente la lettera Circolare che il Governo della Toscana invia ai Capi di ogni Ordine Civile e di ogni professione Religiosa. Il Governo è certo che l'Episcopato la farà conoscere ai suoi sottoposti, e pubblicamente inculcherà loro il dovere di obbedire alla Suprema Potestà dello Stato, e ai solenni Decreti dell'Assemblea de' Rappresentanti. In questa occasione vorrà l'Episcopato confermare la verità che gli Ecclesiastici cattolici sono sudditi di questo Stato

e non d'altro, ed hanno le Leggi e i Giudici del resto dei Cittadini, rammentando esplicitamente che qualunque atto settario di qualsiasi Ecclesiastico lo sottoporrebbe a quelle Leggi, a quei Giudici. Nè a ciò si arresterà il venerabile Episcopato; ma dimostrerà pure che tutto quanto facesse qualche singolo Ecclesiastico avversamente allo Stato, e all'indirizzo della Nazionalità italiana, sarebbe non solo contrario al suo dovere, ma nuocerebbe ancora alla Religione, e all'intero Sacerdozio; dando occasione di confondere l'errore dell'uomo con la verità della fede, e di addebitare al Corpo clericale la colpa del singolo. La quale confusione se è da evitarsi in ogni tempo, molto più è in questo, in cui le passioni son facili ad accendersi; e chiunque le accendesse, ancora con semplice atto di imprudenza, non potrebbe dolersi se ne risentisse i più gravi effetti, e fosse riprovato come vero autore della pubblica perturbazione.

Riceva la S. V. Ill.ma e Rev.ma la conferma del mio profondo ossequio.

Dal Ministero degli Affari Ecclesiastici
Firenze, 23 Agosto 1859.

V. Salvagnoli.

Regolamento Sardo per l'esercizio e per l'evoluzioni della fanteria sostituito all'antico.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. All'attuale Regolamento per l'esercizio e le evoluzioni della Fanteria di Linea viene sostituito quello in vigore per le simili truppe dell'Armata Sarda.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Digitized by Google

Memorandum relativo ai due Voti emessi dall'Assemblea nazionale nelle sue tornate del 16 *e del* 20 *di Agosto, fatto pervenire dal Governo della Toscana ai principali Governi di Europa.*

Le cagioni che hanno prodotto in Toscana il movimento nazionale del 27 Aprile, e le circostanze in mezzo alle quali si verificò l'abbandono dello Stato per parte del Principe allora regnante e di tutta la Famiglia granducale, sono oramai troppo note perchè sia necessario di qui ricordarle.

Ciò che qui importa di constatare si è la unanimità perfetta di tutti i Toscani nel sentimento italiano, l'ordine meraviglioso serbato in tempi difficilissimi, la concordia dignitosa e costante di tutte le volontà sia nello scopo preso di mira, sia nei mezzi riputati più atti a conseguirlo. Questo da un lato; dall'altro una tenacità insuperabile dapprima nell'avversare i desiderii più nobili e più legittimi della Toscana, e successivamente un disprezzo dei medesimi e della opinione nazionale, spinto al punto di cercare asilo nel campo dei nostri nemici, e di combattere al loro fianco contro le armi italiane.

Questi fatti erano già conosciuti, allorchè giunse in Toscana la nuova della inattesa pace di Villafranca. Il paese intiero ne provò grave sconforto, non solo perchè di fronte alle grandi speranze concepite ne sentiva detrimento la causa generale d'Italia, ma anche perchè taluno degli articoli di quel patto ispirava il timore d'una probabile restaurazione in To-

scana della Dinastia di Lorena. Gli spiriti più calmi e più versati nelle materie politiche procurarono di calmare l' ansietà generale, ricordando le generose simpatie dell'Imperatore Napoleone III pei popoli italiani, le sue nobili parole intorno al rispetto dei loro legittimi voti, e conchiudendone essere assurdo di temere che il Governo francese, il quale coll'associare alla guerra da lui combattuta l' armata toscana sotto gli ordini di un Principe imperiale aveva sanzionato la esautorazione della Dinastia lorenese sanzionando il movimento che l'aveva rovesciata dal trono, volesse poi operare una restaurazione colla forza, o tollerare che altri la operasse. Queste savie parole furono ascoltate, ed il paese rientrò nella calma più completa, e tutti ripresero animo a non diffidare dei destini della patria. Ma non per questo era a dissimularsi che le nostre sorti future volgevano in grande incertezza. Cessava con la pace il protettorato di S. M. il Re di Sardegna, ed il Commissario straordinario abbandonava Firenze trasferendo la suprema autorità nel Ministero, nella guisa istessa che l'aveva in lui trasferita il Governo provvisorio col suo Decreto del dì 11 Maggio.

In così grave condizione di cose, il Governo della Toscana si penetrò immediatamente del dovere e della necessità di convocare la Rappresentanza nazionale. La Carta costituzionale del 1848 rappresentava incontestabilmente sempre il diritto pubblico della Toscana, imperocchè non fosse menomamente dubbiosa la illegalità del Decreto granducale del 1852 che, consumando un colpo di Stato, l'aveva abolita. Perciò fu stabilito che con la Legge del 3 Marzo 1848 dovesse procedersi alle

elezioni. Era la Legge istessa abbastanza larga e liberale anco al momento in cui fu decretata; il successivo incremento della tassa di famiglia l'aveva resa in fatto più liberale ancora, aumentando in considerevole maniera il numero degli elettori. Questa Legge presentava eziandio l'altro vantaggio che, essendo essa una emanazione del Governo granducale, i partigiani di questo, al di dentro come al di fuori, non avrebbero potuto rimproverarle di dare risultati non corrispondenti allo stato vero della pubblica opinione.

Tante e così importanti considerazioni determinarono il Governo della Toscana a convocare l'Assemblea ai termini della Legge elettorale del 3 Marzo 1848, anzichè decretarne una nuova. Poteva temersi da alcuno, ed altri forse sperava, che un popolo il quale trovavasi da lungo tempo disavvezzo da ogni atto della vita politica, ed era adesso chiamato a compierne uno così grave in mezzo a circostanze capaci di eccitare ogni ansietà ed ogni passione, soccombesse alla prova. Ma il popolo toscano ne uscì invece con una luminosa prova di patriottismo e di senno. Ordine stupendo, affluenza grandissima d'elettori, concordia delle elezioni, nomina di Rappresentanti che sono, chi per un riguardo chi per l'altro, la illustrazione della Toscana, dimostrarono eloquentemente all'Europa, come essa sia degna di quella indipendenza e di quella libertà che dalla giustizia dell'Europa reclama.

L'Assemblea nazionale regolarmente convocata, regolarmente riunita e regolarmente deliberando, ha emesso due voti i quali non ne formano in sostanza che un solo, perchè riuniti corrispondono allo

scopo della sua convocazione, provvedendo all'ordinamento definitivo del paese.

Essa ha emesso un primo voto dichiarando irrevocabilmente finito in Toscana il regno della Dinastia austro-lorenese.

Essa ha emesso un secondo voto, dichiarando esser volontà del popolo toscano di far parte d'un forte Regno italiano sotto lo scettro costituzionale di Re Vittorio Emanuele II.

Di ambedue questi voti crediamo necessario tenere partitamente parola, dimostrando non solo il diritto pienissimo che l'Assemblea nazionale toscana aveva di emetterli, ma le imponenti ragioni di politico interesse che ne raccomandano l'accoglienza alla saviezza di tutti i Governi.

Che la Toscana, abbandonata a se stessa e lasciata senza governo, avesse il diritto di provvedere a se stessa e di eleggerne uno ed il più conforme ai suoi sentimenti ed ai suoi interessi, è verità talmente intuitiva che non abbisogna di dimostrazione. Sarà sufficiente a tal uopo un'autorità che nel caso presente non può incontrare obiezione, ed è quella dello stesso Granduca Leopoldo II. Questo Principe, nel suo Decreto del 12 Maggio 1848, deliberando l'aggregazione alla Toscana delle provincie di Massa, Carrara, Garfagnana e Lunigiana, proclama solennemente il principio da noi invocato, e lo proclama fondandosi sui medesimi fatti e sulle stesse ragioni.

L'animo ostile di un Sovrano contro il paese da lui governato costituisce, secondo il gius pubblico di tutti i tempi e di tutti i popoli civili, un altro motivo gravissimo per privarlo dei diritti della

sovranità. La sovranità è tutela di un popolo, non è odio o guerra contro di lui. Di questo animo ostile della Dinastia lorenese contro la Toscana non mancano pur troppo le prove. Belvedere, l'asilo cercato in Austria durante la guerra, Solferino, lo dicono abbastanza; lo dicono così altamente, che noi, per amore di moderazione e per legge di convenienza, rinunziamo ad insistere più a lungo su tale argomento. Che dire infine della violata fede chiamando nello Stato soldatesche forestiere, e rompendo con l'abolizione dello Statuto il patto fondamentale che insieme legava Principe e Popolo?

Ma se innegabile è il diritto dei Toscani di non più volere il regno della Dinastia lorenese, non meno evidenti sono le ragioni di politico interesse, non solo per loro quanto pure per la tranquillità generale dell'Italia e del mondo, le quali imperiosamente consigliano a tutti i Governi di Europa di accogliere e sanzionare i loro voti. Le conseguenze di un ripristinamento della Dinastia lorenese in Toscana sarebbero politicamente così fatali, che ogni uomo di Stato non può a meno di rifuggirne sgomento. La condotta e le tendenze della Dinastia di Lorena durante l'ultimo decennio, e soprattutto i fatti compiutisi dal principio dell'anno fino a questo giorno, hanno elevato fra lei e la Toscana una barriera insuperabile. Se un Sovrano della Dinastia caduta ritornasse in Toscana, vi tornerebbe, non è mestieri illudersi, con profondi ed invincibili rancori contro il paese intiero, ed avvolgendo nella sua avversione tutte le ciassi sociali, le più alte come le più umili. Il paese lo sa, e ricambierebbe tali sentimenti con sentimenti anco più ostili. Profonde

animosità da una parte, incurabile diffidenza dall'altra; ecco quali sarebbero i vincoli fra governanti e governati. Le ripugnanze poi e le divisioni personali renderebbero ogni governo impossibile. La Toscana diventerebbe il focolare della rivoluzione permanente e ridurrebbe ad un sogno la pace d'Italia. Dove sarebbe del Governo restaurato la forza, dove il punto di appoggio, donde trarrebbe egli l'autorità ed i mezzi di governare? In ogni paese, ed allorchè si teme di agitazioni rivoluzionarie, custode naturale della pubblica quiete e natural difensore del Governo è l'esercito. Ma in Toscana è appunto l'esercito che più d'ogni altra classe di cittadini si trova compromesso di fronte alla Dinastia di Lorena; che più energicamente di tutte ha dimostrato di riprovarne la condotta antinazionale; che più di tutte ha attivamente contribuito alla sua caduta. Da ciò è facile argomentare quali ne sarebbero le tendenze e lo spirito. Bisognerebbe adunque che la Dinastia avesse ricorso ad eserciti ausiliari, ad interventi forestieri. E qui ricomincerebbe allora con più terribile intensità quella serie di violenze da una parte, di complotti rivoluzionari dall'altra, di oppressioni e di vendette, che hanno richiamato su questa misera Italia l'attenzione del mondo, e fatto sentire la necessità di porre un rimedio a tanti dolori.

Nè può trascurarsi di considerare che l'Austria sebbene dalle vicende della guerra costretta ad aderire alla pace di Villafranca, non l'accetterà però mai di buon animo nè sinceramente. Essa starà sempre spiando l'occasione sia di ricuperare la Lombardia, sia di riprendere l'antica sua posizione nel rimanente d'Italia, profittando con questo intendi-

mento di ogni complicazione europea che fosse per sorgere. Di già il linguaggio dei giornali più devoti a quel Governo non fa mistero di tali disegni. Quando questo accadesse, l'Italia dovrebbe di nuovo, e vorrebbe, fare un grande sforzo nazionale per mantenere gli acquisti dovuti al valore delle armi italofranche, alla prodezza di Re Vittorio Emanuele, ed alla possente e generosa cooperazione di S. M. l'Imperatore dei Francesi. Con una Dinastia austriaca in Toscana, eccoci tornati di nuovo al 27 Aprile. Ora nessuno può pretendere che un paese avventuri ad ogni istante i suoi destini e la sua prosperità al giuoco di una continua alternativa di rivoluzioni e di restaurazioni.

La questione che si agita adesso fra la Toscana e la Dinastia lorenese si riduce a questi termini. Si tratta di sapere se il vinto potrà imporre la legge al vincitore; se un popolo civilissimo, che ha dato prova di tutte le virtù cittadine, dovrà esser sacrificato a chi mostrò di tenerle tutte in nessun conto; se l'ambizione e l'interesse d'una famiglia, dovranno prevalere contro l'interesse e la volontà di due milioni d'uomini. L'Europa e la coscienza pubblica pronunzino.

Il Governo della Toscana, sebbene manchi in proposito di comunicazioni officiali, non ignora però che si darebbe nelle sfere diplomatiche una grande importanza ad un'asserta abdicazione di Leopoldo II, e ad un asserto programma del figlio Ferdinando, contenente larghe promesse d'istituzioni liberali e di politica italiana. A questa abdicazione ed a queste promesse si sono principalmente appoggiati i consigli di un Governo amico, onde non si rifiutasse la Toscana dal consentire una reintegra-

zione della caduta Dinastia. Per condiscendere a siffatti suggerimenti bisognava però che la Toscana avesse dimenticato tutta la sua storia degli ultimi tempi, e le tante violazioni della fede giurata; bisognava che avesse dimenticato essersi quella Dinastia tutta intiera infeudata talmente agl' interessi ed alle passioni dell'Austria da essersi resa incompatibile coi sentimenti e con gl'interessi del paese; bisognava finalmente che avesse dimenticato la presenza in Modena dello stesso Arciduca Ferdinando, ivi aspettando, pieno d'impazienza e di trepidazione, l'esito della battaglia di Magenta per ritornare in Toscana alla testa degli Austriaci se la battaglia fosse stata vinta da loro; bisognava per ultimo che fosse cancellato dalle pagine della storia il nome di Solferino. Singolare esempio, invero, di pubblica moralità sarebbe questo! Un principe che cerca asilo nel campo dei nemici del suo paese, che pugna contro di esso al loro fianco, e che, quando gli alleati da lui prescelti sono vinti, dice a quei medesimi che ieri combatteva e di cui anelava la sconfitta — Adesso io sono con voi. — Nè il sentimento della sicurezza nè quello della reciproca dignità poteva permettere alla Toscana di sottoscrivere questa umiliante capitolazione, strappata dalla disfatta e frutto di troppo tardi pentimenti.

Nel tracciare questo rapido quadro delle conseguenze che una restaurazione partorirebbe in Toscana, ci siamo astenuti dal contemplare la ipotesi che essa potesse venir compiuta con stranieri interventi. Ce ne siamo astenuti, perchè assicurazioni altamente autorevoli per diverse vie pervenuteci ne garantiscono non esser possibile tanta calamità; ce

ne siamo astenuti, perchè dopo gli avvenimenti verificatisi in Toscana da quattro mesi in poi, un intervento forestiero per ristabilire colla forza delle baionette un Arciduca d'Austria sopra un trono italiano sarebbe cosa siffattamente enorme, che il solo mostrare di preoccuparsene ci è sembrato non solo assurdo, ma stoltamente ingiurioso per un Governo amico.

Non ignora il Governo della Toscana che, rigettato ed escluso come impossibile il mezzo degli interventi, v'ha chi crede poter arrivare per altra strada al medesimo fine. In questo concetto si parla di non riconoscere il voto della Toscana e di abbandonarla, come si dice, a se stessa, fintantochè il suo stato di politica incertezza e tutte le conseguenze di questa non abbiano in un modo qualunque ricondotto la bramata restaurazione. Sarebbe questo atto di giustizia? Sarebbe atto di politica prudenza? Noi abbiamo fermo e profondo convincimento che il piano non riuscirebbe, perchè la Toscana non mancherebbe a se stessa rimanendo ordinata e concorde; ma qualora accadesse per mala ventura il contrario, si è ben sicuri che l'agitazione della Toscana non si propagasse ad altre parti d'Italia e non diventasse motivo di nuove e terribili complicazioni? Si è fatta una guerra sanguinosissima per rendere all'Italia la tranquillità e spegnere un fomite d'incessanti pericoli per la pace d'Europa, e si farebbe poi assegnamento sullo stato rivoluzionario di un paese italiano per ricondurre una condizione di cose che racchiuderebbe in sè il germe e la ragione necessaria di nuovi sconvolgimenti! Le Romagne, le pro-

vincie di Modena, quelle di Parma si trovano in posizione uguale alla nostra, e naturalmente si applicherebbe loro lo stesso sistema. Ecco dunque, se certe lusinghe venissero a verificarsi, nel bel mezzo d'Italia quattro milioni e più d'Italiani agitati dal disordine rivoluzionario, e l'Europa che indifferente impassibile assiste a questo spettacolo. E se, ad onta di tutto ciò, i popoli si ostinassero nel non voler richiamare i Principi detronizzati, e il disordine diventasse anarchia, che farebbe l'Europa? Lascerebbe che l'anarchia consumasse tutti i suoi eccessi, e i popoli si dilaniassero? Interverrebbe? E in questo caso chi interverrebbe? Austria? Francia? Ambedue insieme? Ognuna di queste ipotesi è una politica impossibilità! Il Governo della Toscana perciò, raffidato dal senno e dall'equità delle grandi Potenze, ha ferma fiducia che, ponderato pacatamente il sistema qui sopra discorso e ravvisatine gli effetti o inutili o disastrosi, Esse tutte si troveranno d'accordo nel giudicarlo impraticabile.

Ma dichiarando alla unanimità finito in Toscana il regno della Dinastia austro-lorenese, l'Assemblea nazionale non aveva intieramente compiuto il suo ufficio, in quanto che non bastava un tal voto per provvedere all'ordinamento definitivo dello Stato. Perciò ha essa emanato un secondo voto, unanime anch'esso, dichiarando esser volontà della Toscana di far parte di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele. Già le Rappresentanze comunali, interpreti dei pubblici desiderii, avevano in epoca non remota pronunziato un voto del tutto conforme. Le deliberazioni municipali

relative a questo gravissimo argomento appartengono a 225 Comunità (*), fra cui si comprendono le città di Firenze, di Livorno e le altre tutte più cospicue della Toscana. E per dare un'idea della immensa maggiorità che un tal voto ha riunita, ci limiteremo a dire che sopra 1350 suffragi 1297 sono stati affermativi, e negativi soltanto 53. Il voto pertanto dell'Assemblea nazionale ha già, come espressione della pubblica opinione, un precedente che ne pone in luce tutta la portata e tutto il valore.

Molte e potenti ragioni hanno ispirato questo voto, molte e potenti ragioni raccomandano alla saviezza dell'Europa di sanzionarlo.

Il carattere principale, anzi meglio diremo unico ed esclusivo, del movimento italiano del 1859 è il sentimento della nazionalità. Ciò è così vero, che nessuna questione di forme governative interne è venuta questa volta come sventuratamente accadde nel 1848, a turbare lo slancio degl'Italiani per la conquista della nazionale indipendenza. Tutti i popoli italiani hanno, al contrario, applaudito alla momentanea restrizione delle libertà costituzionali in

---

(*) 225	Comunità hanno deliberato adesivamente e comprendono,	Abitanti N.°	1,658,574
20	Comunità non hanno emessa veruna deliberazione.	» «	138,148
1	Comunità ha deliberato negativamente. . .	« »	10,218
246	Popolazione della Toscana,	Abitanti	1,806,940

Piemonte, perchè hanno stimato questo savio provvedimento utile al buon andamento della guerra, scopo di tutti i loro pensieri.

Il voto proferito dall'Assemblea toscana nella sua seduta del 20 di questo mese è soprattutto ispirato da questo sentimento di nazionalità, ed ha in mira di sodisfarlo. Allorchè l'Austria conserva una forte posizione in Italia, allorchè questa posizione può diventare più temibile ancora se la Confederazione di cui è parola nei preliminari di Villafranca venisse a concludersi, si fa ad ognuno manifesta la necessità di costituire in Italia uno Stato forte, il più forte che nelle presenti circostanze si può. È per un lato necessità di difesa, per l'altro necessità di equilibrio, senza il quale la proposta Confederazione non sarebbe mai possibile. Che questo pensiero di affetto alla causa nazionale e di patriottica previdenza abbia avuto gran peso nel voto emanato, e sia ora in tutte le menti così dentro come fuori dell'Assemblea, risulta chiarissimo da questa circostanza: che i partigiani dell'unione della Toscana al Piemonte si sono considerabilmente accresciuti dopo la pace di Villafranca. Mentre durava tuttora la guerra, e si aveva speranza che il Regno dell'alta Italia, cacciati del tutto gli Austriaci dalla Penisola, si sarebbe fatto forte anche del Veneto, l'autonomia toscana aveva i suoi difensori. Adesso sono spariti. Perchè in Toscana il pensiero italiano domina su tutti gli altri. Vi è forse chi ce ne fa rimprovero. Ma se nelle attuali contingenze avesse esternato la Toscana aspirazioni diverse, quei medesimi che trovano adesso il nostro desiderio intemperante ci avrebbero rimproverato allora le no-

stre vecchie rivalità municipali, le nostre gare di campanile, concludendo che gl'Italiani sono incorreggibili e non degni di esser nazione.

Rafforzare il Piemonte è, lo abbiamo già detto, necessità di difesa e necessità di equilibrio. Questo non è vero soltanto in un interesse italiano, ma lo è del pari in un interesse europeo. Finchè il Piemonte non sarà abbastanza forte da essere in grado di opporre all'Austria una seria resistenza, l'Austria sarà sempre tentata di attaccarlo. Gli ultimi avvenimenti non possono che avere accresciuto il sentimento dell'antica ostilità. L'Europa sarà sempre perciò in continua apprensione di una nuova lotta in Italia; ed una lotta in Italia può compromettere un'altra volta la pace del mondo.

Come condizione di equilibrio nell'interesse europeo, la necessità di un incremento di forza al Piemonte apparisce manifesta, figurandosi il caso che la Confederazione progettata a Villafranca si realizzi. Le tendenze di Roma e di Napoli sono conosciute; collegandosi con quei due Governi l'Austria, se il Piemonte non ha un gran peso da gettare nella bilancia contraria, può diventare un giorno padrona della Confederazione e disporre in un momento dato di tutte le forze dell' Italia congiungendole alle proprie. Allora non è più questione di equilibrio italiano, ma di equilibrio europeo. Può ella la Francia, può ella la Prussia, possono esse le altre grandi Potenze accettare di buon animo la probabilità di questo pericolo?

Dopo tante agitazioni, dopo tanta incertezza la Toscana ha desiderio ardentissimo di tranquillità. La sua unione al Piemonte ne diventa la più certa e

solida guarentigia. Siccome è oramai fuori di controversia che questa unione è consentanea al desiderio di tutti o quasi tutti i Toscani, così è fuori di dubbio che la soddisfazione universale renderà impossibile qualunque turbamento. Quello stato di perpetua agitazione più o meno latente, che nelle varie provincie d'Italia ha durato, e dura in alcune disgraziatamente pur sempre, come effetto di profondo dissenso fra le popolazioni e i Governi, sparirà immediatamente in Toscana appena la Toscana sappia assicurate le sue sorti nelle mani di un Re potente e leale, che ha pienissima tutta la sua fiducia e la sua riconoscenza come quella di tutti i popoli italiani.

Nè sarebbe giusto o sapiente di privare i Toscani dei vantaggi che vengono dal far parte di un grande Stato. Ho oramai dimostrato l'esperienza che fuori delle grandi aggregazioni non può esservi per un popolo quel largo sviluppo morale o materiale che è uno dei caratteri distintivi della civiltà moderna. La Toscana ha fatto abbastanza per la civiltà del mondo, per aver diritto di non essere esclusa dal goderne adesso i benefizi. Non esercito, non marina, non diplomazia, languido commercio, languidissima industria, mancanza di movimento scientifico ed artistico; questi sono nel secolo decimonono i destini di un paese piccolo. Con qual diritto e con qual giustizia vorrebbe oggi rinchiudersi la Toscana in questo letto di Procuste? Altri e ragguardevoli vantaggi potremmo accennare, che la Toscana avrebbe fondato motivo di ripromettersi dall'entrare a far parte di uno Stato importante. E sarebbe sapienza dell'Europa e calcolo giudizioso non soffocare tanti germi fecondi di sviluppo mo-

rale e di prosperità materiale, perchè quella benefica solidalità che il progresso dei tempi ha dovunque creata farebbe sì che tutte le nazioni ne godessero il frutto.

Nell'emettere i suoi suffragi l'Assemblea toscana, dopo di avere espresse le particolari ragioni di speranza che dirimpetto a tutti i grandi Governi la confortavano a credere che i suoi voti sarebbero accolti e secondati, ha commesso al Governo di porre in opera ogni più efficace premura onde conseguirne l'adempimento. Ed il Governo, incoraggiato dalle ragioni medesime, ha di buon animo accettato il gravissimo ufficio.

Egli confida, come l'Assemblea, che il prode e leale Re il quale tanto fece per l'Italia e protesse con particolare benevolenza la Toscana, non vorrà respingere l'omaggio di riconoscenza e di fede che un paese intiero lo scongiura di accogliere per la propria felicità e nell'interesse della patria comune.

Confida nella giustizia e nell'alto senno della Francia, dell'Inghilterra, della Russia e della Prussia.

Il magnanimo Imperatore dei Francesi, che con tanta generosità ha preso a difendere un popolo oppresso, che ha detto e gloriosamente provato coi fatti che Egli sarebbe stato dovunque era una causa giusta da difendere; la saggia e liberale Inghilterra; la Russia, di cui la politica elevata e plena di grandezza fa adesso l'ammirazione dell'Europa; la valorosa Prussia, che così nobilmente rappresenta in Germania il principio della nazionalità; non vorranno nè disconoscere nè conculcare il diritto di un popolo ordinato, tranquillo e concorde, il quale nul-

l'altro domanda che di provvedere alle proprie sorti nel modo che esso crede migliore per la sua pace e per la sua felicità.

Che se la giustizia umana ci facesse difetto, noi difenderemmo con ogni mezzo i diritti e la dignità del paese contro qualunque aggressione. E se gli eventi ci riuscissero contrari, non ci mancherebbe mai il conforto di pensare che tutti, Popolo, Assemblea, Governo, abbiamo fatto senza debolezza, come senza millanteria, il nostro dovere. Poi la coscienza pubblica e la storia giudicherebbero ove fosse il diritto, il senno civile, la temperanza; dove la ingiustizia, l'acciecamento, l'abuso della forza.

Firenze, 24 Agosto 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.
Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.
Il Ministro delle Finanze
R. Busacca.
Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.
Il Ministro della Guerra
P. De Cavero.

Supposta protesta dei Toscani.

(*Monitore Toscano* del 26 Agosto 1859).

Nel *Giornale di Roma* del dì 10 Agosto si legge il seguente documento preceduto dalle parole che fedelmente riportiamo. Il Governo della Toscana ordinando questa inserzione nel suo Giornale officiale si appella al giudizio del pubblico sulla verità storica dei fatti, ai quali riguarda il documento; e come tutta la sua importanza starebbe nelle firme da cui si asserisce accompagnato, così le persone che firmarono corrispondano alla franchezza del Governo manifestando i loro nomi. Il Governo della Toscana che è a capo di un popolo colto e civile, può garantire a chiunque esprima a viso aperto le sue opinioni, intiera sicurezza. Che in Toscana si governi col terrore dello stato d'assedio, che le popolazioni della campagna siano state escluse dalle elezioni, sono assurdità tali che la confutazione ne sarebbe ridicola. Il Governo veglia sulle tenebrose macchinazioni di chi tenta di provocare al disordine, ma ogni cittadino è libero nelle sue opinioni e può manifestarle apertamente senza *esporsi al furore di un popolaccio ebbro e prezzolato.*

Un documento che in Toscana si cuopre di sottoscrizioni e che a forma di protesta solenne rivela i sentimenti di quella popolazione, vediamo oggi

pubblicato dalla *Gazette du Midi* del 4, dalla *Gazette de Lyon* del 5 e dall'*Ami de la Réligion* di Parigi del 6 corr. Ne riproduciamo qui il tenore:

Davanti a Dio e davanti agli uomini.

Visto che un partito, il quale stendeva da Torino la sua azione in tutta la Toscana, da dieci anni, senza tregua e posa ha cospirato continuamente contro la sovranità e la legittimità di Leopoldo II;

Che i cospiratori con ogni artificio, non eccettuato il denaro, sono riusciti a corrompere e traviare la pubblica opinione ed a sedurre la fedeltà dell'armata;

Che questa vasta cospirazione perfettamente organizzata, che in tutto il paese avea stabilito comitati e affigliazioni, e che disponeva di una cassa ben fornita di denaro, e della stampa clandestina, ha mostrato i suoi risultati il dì nefasto del 27 Aprile, quando venne fatta manifesta violenza ai sacri diritti di sovranità nella persona del principe, quando a danno di lui fu violata quella stessa libertà, che è inalienabile patrimonio di ogni cittadino, finalmente quel sentimento di onore, sul quale ogni onesta persona sagrificherebbe volentieri la vita.

Che in forza della violenza a lui fatta, il principe si vide costretto di abbandonare il territorio toscano con tutta la reale sua famiglia, e di lasciare il paese in mano dei cospiratori;

Visto che si devono ritenere come calunnie artificiosamente sparse per rendere odioso al popolo

Leopoldo II ed i suoi figli, le voci diffuse e pubblicate dai giornali dalla fazione, intorno al preteso progetto di bombardare Firenze, voci prive e di verità e anche di verosimiglianza;

Che nello spirito de' buoni toscani non traviati e non compri da cospiratori, vive indelebile la memoria della Casa di Lorena e principalmente di Leopoldo I, dell'eccellente Ferdinando III e del benigno e dolce Leopoldo II, il quale desideroso del pubblico bene, tutta la sua vita consacrava ai morali e materiali miglioramenti della sua diletta Toscana, così che questa bella parte d'Italia deve all'illustre Casa di Lorena la prosperità e il progresso che essa ha conseguito.

Visto che è una impudente menzogna il pretendere che le parte sana della popolazione odii la persona di Leopoldo II e la sua famiglia: imperocchè a questa frazione, per essere maggiorità, non mancherebbe che di poter liberamente formulare la propria opinione ed illuminare il popolo sulle illusioni e sulle frodi di che è vittima;

Che tanto sotto il rapporto morale, quanto sotto il religioso ed anche l'economico, la fusione col Piemonte, che si pretende imporre alla Toscana, sarebbe nocevole e rovinosa sotto ogni aspetto;

Visto che la nobile intenzione manifestata da S. M. l'Imperatore dei Francesi di costituire la nazionalità italiana col solo mezzo possibile e praticabile, cioè con un vincolo federale, che riunirebbe fra loro i diversi Stati italiani, troverebbe manifesto ostacolo nell'assorbimento della Toscana nel Piemonte, formando quest'ultimo un regno spropor-

zionato a fronte de' suoi confederati, sia per la sua posizione, sia per il suo spirito d'invasione minaccioso per tutti gli altri Stati d'Italia, contro i quali sarebbe in ostilità;

Che nè questa, nè molte altre ragioni del pari importanti, per impedire la forzata sottomissione al Piemonte e la dichiarazione di decadimento pronunciata contro la casa di Lorena, non possono pubblicamente esporsi e nè anco formularsi nell' interno delle famiglie, senza pericolo di subire il carcere e l' esiglio, e ciò che è peggio, senza essere esposti al furore di un popolaccio ebbro e prezzolato;

Che il governo usurpato dai capi della cospirazione in Toscana, ed a cui essi hanno fatto partecipare le persone ligie alla fazione, pesa con ogni mezzo sulle prossime elezioni dei deputati per quell'assemblea, che dicesi debba formulare i legittimi voti del paese, ma che in vero è destinata solo a servire d'istrumento docile per ratificare, sotto colore di legalità, ciò che da lungo tempo la fazione ha deliberato, cioè l'annessione al Piemonte;

Visto che la parte onesta e moderata dei cittadini non ha la libertà della stampa, mentre alla fazione si accorda una sfrenata licenza, che perciò viene violato il principio fondamentale del regime rappresentativo e si rendono viziose le elezioni fino dal principio: che è ingiusto privare la popolazione onesta e laboriosa delle campagne, che forma i tre quarti del granducato, del diritto di votare, che in Francia fu concesso ad ogni francese per la elezione di Napoleone III, e che per conseguenza non si po-

trebbe in ogni caso dire la Toscana legittimamente rappresentata nella prossima assemblea;

Per queste ed altre ragioni, che saranno a tempo esposte all'Italia ed al mondo:

I cittadini toscani sottoscritti

Protestano solennemente contro ogni deliberazione, che pretendesse dichiarare decaduto dal trono di Toscana Leopoldo II e la sua dinastia, e che osasse decretare la fusione del granducato nel regno del Piemonte: imperocchè tale deliberazione non esprimerebbe i voti liberi e coscienziosi del popolo toscano. Contro questa illusoria deliberazione di già prevista, oggi protestano davanti a Dio, davanti a S. M. l'imperatore dei Francesi, davanti ai principi ed ai popoli italiani, come anche davanti ogni potenza del mondo; non avendo potuto altrimenti pubblicare il presente documento in Toscana, perchè questo paese è in mano di una dominante fazione, è privo di ogni libertà, e si trova in istato di assedio.

(*Seguono le firme*).

Disposizioni sulla carta bollata
con lo stemma del cessato governo granducale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 23 Febbraio 1851 relativo ai diritti di bollo:

Visto l' Articolo 79 del Decreto medesimo, che incaricò il Direttor generale dell' Amministrazione del Registro e Aziende riunite di render pubblica la forma dei nuovi bolli, e le modificazioni decretate farsi a quelli in allora esistenti:

Vista la Notificazione pubblicata dal Direttor Generale della detta Amministrazione nel 25 Febbraio 1851:

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, e del Ministro di Giustizia e Grazia:

Sentito il Consiglio dei Ministri

Decreta:

Art. 1. Lo stemma del cessato Governo Granducale è tolto da tutti i bolli attualmente in uso nell' Amministrazione del Registro e Aziende riunite, e lo spazio ove quello stemma era impresso rimarrà vuoto, dovendo in ogni altra parte i bolli medesimi conservare la forma attuale, e le figure che vi sono esprsse.

Art. 2. I bolli così riformati si apporranno ai giornali dal dì primo Settembre prossimo avvenire, in poi.

Art. 3. La vendita, distribuzione, ed uso della carta bollata col nuovo bollo comincierà in tutta la Toscana il dì quindici Settembre prossimo futuro.

Art. 4. All' effetto di smerciare fino allo intiero suo esaurimento quella specie di carta in cui esiste il bollo, collo stemma granducale, vi sarà questo cancellato, e inferiormente sarà apposto il nuovo bollo.

Art. 5. Le specie di carta, ove esistono bolli, nei quali non figura lo stemma granducale, potranno vendersi ed usarsi nella loro forma attuale.

Art. 6. I particolari, o anche i pubblici funzionarii, che fossero detentori di una qualunque quantità di carta posta, per effetto delle presenti disposizioni, fuori d' uso, potranno dentro un mese decorrendo dal 15 Settembre 1859, ottenerne il cambio con carta modificata come si prescrive, purchè la presentino nello stato in cui fu loro consegnata negli Uffizi di distribuzione.

Art. 7. È dichiarato che il cambio permesso coll' Articolo antecedente non potrà ottenersi che genere, con genere e mai esigendo rimborso a denaro contante.

Art. 8. Spirato il termine prefisso, la carta delle specie indicate, che portasse lo stemma soppresso, non potrà essere altrimenti cambiata, e rimarrà come carta bianca.

Art. 9. I soli Libri, Registri, Protocolli, e Dazzaioli, dei quali siasi incominciato a far uso avanti il 15 Settembre 1859 potranno esser portati al loro termine, senza subire le innovazioni quivi prescritte.

Art. 10. Ritenuta questa eccezione, ed inerendo alle disposizioni di che nell' Art. 7, qualun-

que altro uso che dopo il 15 Settembre 1859 si continuasse a fare della carta bollata con bolli, ove figuri lo stemma granducale, sarà considerato come fatto in contravvenzione alle Leggi, e punibile come se si trattasse di carta libera, secondo il disposto del Titolo VI del Decreto del 23 Febbraio 1851.

Art. 11. Salvo ciò che vien disposto col presente Decreto, quanto all' abolizione dello stemma granducale in quei bolli ove esiste, restano in pieno vigore, in ogni altra parte, e il Decreto del 23 Febbraio 1851, e la Notificazione del 25 Febbraio dell' anno medesimo.

Art. 12. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venticinque Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Circolare del Ministro di Giustizia e Grazia diretta ai Presidenti e Procuratori Generali delle Corti di appello, e ai Presidenti e Procuratori del Governo dei Tribunali di Prima Istanza, dopo le solenni deliberazioni dell'Assemblea Toscana.

Illmo Signore,

Con la presente VS. riceverà una lettera circolare del Governo della Toscana diretta ai Capi dei diversi Dicasteri, ed alle Autorità ecclesiastiche civili e militari.

Il Governo le ingiunge di comunicarla ai Magistrati e di farla conoscere a tutti i suoi sottoposti, affinchè intendano quali siano i doveri che le solenni deliberazioni dell' Assemblea impongono ai Reggitori dello Stato, e quali per conseguenza quelli dei Magistrati e d' ogni ordine d' impiegati.

Voglia la S. V. inculcare a tutti lo zelo e l'alacrità nel seguire il Governo nella nuova via che gli è stata tracciata dall' atto sovrano esercitato dalla Rappresentanza del paese, perchè il contegno fermo e leale dei pubblici funzionari nell' esercizio dei loro uffici è il più gran freno per trattenere i malevoli, se ve ne fossero, dal perturbare l' ordine pubblico nella insidiosa veduta di gettare una qualche macchia sopra l' assennata e mirabile condotta di un popolo non mai tanto savio nè tanto ordinato quanto dal giorno in cui fu abbandonato da un Governo che soffocava ogni alito di vita nazionale.

Ogni contrarietà ed opposizione manifesta al volere del paese sarebbe riprovevole in chiunque, nè potrebbe esser tollerata. S' adoperino adunque i Magistrati, affinchè il loro esempio, e la loro operosità reverente ed ossequiosa verso le deliberazioni dell' Assemblea sia la più splendida dimostrazione del modo con cui essi comprendono il loro dovere verso la patria comune, e riesca insieme di sgomento ai tristi insidiatori del nuovo ordine di cose.

Colgo intanto questa favorevole occasione per dichiararmi

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 25 Agosto 1859.

Devotissimo
E. Poggi.

Circolare ai Prefetti, sopra sconvenienti e pericolose manifestazioni dello spirito pubblico.

Per assicurare sempre più questa mirabile concordia degli animi a questa tranquillità che tanto onora la Toscana, credo necessario di richiamare la sollecitudine della S. V. sopra alcuni sconvenienti e pericolose manifestazioni dello spirito pubblico, che mi avviene di notare in alcune Città dello Stato. I fatti ai quali mi pare di dover assegnare questo

carattere, sono le troppo clamorose e tumultuarie dimostrazioni di gioie in occasioni solenni; le provocazioni insultanti a quelli, che sono o si presumono avversi al presente ordine politico; le immagini e le pubblicazioni sguaiate che si divulgano a contumelia di persone e cose, sulle quali sta ormai il voto dei Rappresentanti del paese. Intendo bene come queste intemperanze derivino naturalmente dalle presenti condizioni nostre, nè io voglio esagerare la loro importanza. Due specie di danni credo peraltro che possano derivare al paese, dal tollerare che queste intemperanze prendano radice e continuino ad eccitare le passioni meno generose del popolo. Il primo danno riguarda la quiete interna, la quale a poco a poco può esser compromessa dall'esacerbarsi degli animi e dalla stessa molestia di questo continuo affaccendarsi di gente che crede buono ogni mezzo per sostenere il presente ordine di cose. Il secondo danno riguarda la nostra riputazione all'estero che dobbiamo esser gelosi di conservare perchè è la nostra forza, e che potremmo perdere quando noi stessi fornissimo agli avversari nostri gli argomenti per rappresentare il paese in uno stato di rivoluzione e di violenza.

Queste riflessioni mi sembrano tanto gravi da consigliare efficaci provvedimenti, tanto più che fra questi faccendieri politici in veste di sostenitori del Governo, spesso si nascondono i suoi più terribili nemici. Il Governo non ha creduto necessario il far nuove Leggi perchè le Autorità politiche hanno nelle antiche tutti i mezzi di repressioni. La S. V. adunque si adoperi con tutto l'impegno a far cessare nel suo Compartimento le intemperanze che

le ho notate; ammonisca prima di punire, sia privatamente, sia col mezzo di notificazioni pubbliche; si valga dell'influenza delle persone autorevoli per consigliare i meno arrendevoli, ma se questi mezzi conciliativi fossero indarno, usi senza riguardo il potere, che le dà la Legge. Desidero da Lei precise informazioni sopra questo argomento, tanto sopra i fatti nuovi quanto sull'effetto dei suo provvedimenti e contando sul suo zelo mi pregio di professarmi

Li 25 Agosto 1859.

Ossequiosissimo
BETTINO RICASOLI.

Disposizioni sull'arruolamento de' sotto-ufficiali, caporali e soldati toscani reduci da' Corpi Piemontesi.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Ai Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati volontari toscani già appartenenti a' Corpi Piemontesi reduci in congedo assoluto, che desiderano continuare a servire la causa nazionale, sono aperte sino a nuove disposizioni le file dell' Esercito toscano ove saranno ammessi col loro grado respettivo.

Art. 2. La durata del servizio obbligatorio per gli arruolamenti operati sotto l' influenza del

presente Decreto si intenderà cessare sei mesi dopo la conclusione della pace proclamata con Decreto governativo.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
P. De-Cavero.

Istruzioni per l' esecuzione del Decreto sull' arruolamento dei Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati reduci dai Corpi Piemontesi in congedo assoluto.

§ 1. I Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati volontari toscani reduci in congedo assoluto dal Piemonte, che brameranno di entrare al servizio della Toscana nella 11.ma Divisione dell' Esercito Italiano, comandata dal prode Generale Garibaldi, non avranno che a presentarsi ad un Comando di Piazza qualunque della Toscana muniti del loro foglio di congedo assoluto.

§ 2. I Comandanti di Piazza, riconosciuta che abbiano per via di visita medica l' idoneità fisica al servizio, se fuori di Firenze, dirigeranno gl' Indivi-

dui al Comandante di questa Piazza muniti d' indennità e foglio di via, e trasmetteranno allo stesso, per via del corriere, il certificato di *accettazione* al servizio militare (arruolamento).

Il Comandante di Firenze compilerà a sua volta simile certificato per quelli che avrà arruolati egli stesso, e dirigerà gl' Individui ai depositi accompagnati dal certificato predetto.

§ 3. Il Comandante il deposito farà a sua volta visitare gl' Individui da un Chirurgo e quando vengane confermata l' idoneità, farà compilare il certificato di *ammissione* (incorporazione) che sarà tosto trasmesso al Commissario di Guerra per la di lui vidimazione, e provvederà perchè siano tosto armati ed equipaggiati.

§ 4. Gl' Individui saranno dal Comandante il deposito assegnati alle Compagnie attive del respettivo reggimento, e tenuti aggregati sino a che, giunti ad un certo numero, possano essere indrappellati ed avviati alle Compagnie istesse.

§ 5. Quando i Reggimenti di Fanteria fossero così portati a numero, e che l' affluenza degli arruolamenti volontari continuasse, il Ministero si riserba secondo il bisogno o di chiudere l' arruolamento o di ordinare la creazione de' quarti battaglioni o di Corpi nuovi.

Firenze, li 26 Agosto 1859.

Il Ministro della Guerra
P. De Cavero.

Invito ai Volontari Toscani,
conforme al Decreto e alle istruzioni riportate sopra.

(30 Agosto)

Col Decreto del 26 Agosto un nuovo appello è stato fatto dal Governo ai Volontari Toscani reduci dalla guerra di Lombardia. È da sperare che tanta gioventù animosa non vorrà preferire gli ozi delle città alla operosità militare del campo. Se la causa dell'indipendenza nazionale ha trionfato in Lombardia, pende sempre incerta nell'Italia centrale, ove chiede braccia agguerrite che la difendano, ed ove il Generale Garibaldi che tante volte condusse i Volontari alla vittoria, si prepara a nuove battaglie. I voti della Toscana debbono essere avvalorati dalle armi; ed il governo è deciso di adoperarle, quando contro ogni giusta espettativa, si volesse opprimere con la violenza il suo diritto.

La Toscana che tanto ha corrisposto alla espettazione d'Italia per la sua saviezza civile, vi corrisponda anche coll'ardore militare, e ne diano l'esempio coloro che primi giurarono di non deporre le armi finchè l'impresa dell'indipendenza non fosse compiuta.

Abolizione della Risoluzione del 2 Aprile 1856, che sottoponeva la trattativa degli affari della Guardia di Finanza e anche la disciplina di essa a un Commesso dell' Amministrazione Generale delle Dogane e Aziende riunite.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Regolamento organico per la Guardia di Finanza del 19 Dicembre 1840;

Visto il Regolamento generale di servizio per la Guardia medesima del 17 Aprile 1841;

Viste le Istruzioni pubblicate nel 19 Gennaio 1849 per l' Aiutante maggiore di detto Corpo, posto istituito con il Decreto del 13 Gennaio dell' anno medesimo, e soppresso poi nel 19 Dicembre 1855;

Vista la Risoluzione del 2 Aprile 1856, colla quale la direzione della disciplina, e la trattativa degli affari interessanti la Guardia di Finanza fu affidata ad uno dei primi Commessi dell' Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite, concedendogli contemporaneamente il grado di Capitano onorifico della Guardia stessa, e la facoltà di vestirne la divisa;

Considerando che con tale ordinamento di cose si è derogato in gran parte al disposto dei primitivi Regolamenti del 19 Dicembre 1840, e 17 Aprile 1841, con detrimento della disciplina del Corpo;

Considerando che da tutto ciò ne è nato un dualismo di potere, e un conflitto d' autorità, a scapito dell' interesse della Finanza;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. È abolito il disposto dalla Risoluzione del 2 Aprile 1856, che affidò la trattativa degli affari interessanti la Guardia di Finanza, e la disciplina di quel Corpo ad uno dei primi Commessi dell'Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite.

Art. 2. la Guardia di Finanza è pienamente ed esclusivamente riposta sotto le norme dettate nel Regolamento organico del 19 Dicembre 1840, e nel Regolamento generale di servizio del 17 Aprile 1841.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trenta Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Circolare ai Comandanti i Depositi ed altri Corpi nell' interno.

Le domande dei Volontari ammogliati o vedovi con prole per essere liberati dal servizio saranno trasmesse al Ministero purchè corredate dall' attestazione di matrimonio, o di essere padri di famiglia.

I petenti dovranno inoltre dichiarare se sono in grado di saldare i loro debiti di massa.

Firenze, li 30 Agosto 1859.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Digitized by Google

Circolare ai Prefetti sulla condotta del Governo e del paese dopo i voti dell'Assemblea Toscana.

Illustrissimo Signore,

I voti dell' Assemblea dei Rappresentanti della Toscana con tanto senno e unanimità espressi, tracciano al Governo la via che deve tenere nella sua politica interna ed esterna. Nè egli potrebbe in nulla allontanarsene, perchè di quei voti che pur sono in perfetta consonanza coi suoi intendimenti, assunse l' ufficio gravissimo d' esser fedele esecutore.

Questo ufficio impone a' depositari della pubblica Autorità di conformare tutti i loro atti alla volontà del paese, manifestata in modo così solenne. Finchè la Toscana non si era legittimamente pronunziata intorno ai suoi destini, poteva forse dubitarsi che l' indirizzo politico del Governo, sebbene confortato da molte e non equivoche manifestazioni avesse il consenso universale, e questo dubbio poteva in parte scusare qualche oscitanza nell' azione governativa. Ora quel dubbio non sarebbe più ammissibile dappoichè l' Assemblea ha tolto di mezzo ogni incertezza, e il Governo rassicurato di sè e cresciuto di forza morale, esige da tutti i suoi funzionari cooperazione efficace ed unità di azione. Il Ministero dell' Interno, per ciò che lo riguarda, ha il dovere di svolgere le conseguenze del grande atto dell' Assemblea dei Rappresentanti, e di trarre dal

paese tutti quei sussidi che possono favorirne l' adempimento.

Prima condizione a che i voti della Toscana trovino accoglienza al cospetto dell' Europa quella è che il paese si tenga in quella dignitosa e tranquilla fermezza che gli valse già l' ammirazione dei connazionali e degli stranieri. Chiunque contrastasse a quei voti sotto qualunque pretesto; chiunque inalzasse una bandiera che non sia la bandiera nazionale italiana, oramai fatta nostra, troverà nell' Autorità ferma e severa repressione, e nella pubblica opinione un' anticipata condanna. Questo accordo del potere con i cittadini varrà alla Toscana il mantenersi in una calma pensosa, che non è indifferente, ma espettazione di uomini risoluti e perseveranti. Un popolo come il toscano saprà avvalorare le solenni dichiarazioni de' suoi Rappresentanti con ciò che più inalza la dignità e la forza di un paese, la coraggiosa perseveranza nei forti propositi.

A mantenere ed accrescere queste generose disposizioni, ove ne sia d' uopo, il Ministero dell' Interno confida eziandio nei Rappresentanti della Toscana, i quali dopo aver compiuto nobilmente il loro ufficio, tornati nelle loro provincie, illumineranno le opinioni, sopiranno i dissidi, e stringeranno tutte le forze vive del paese in una potente concordia. Il vincolo che gli unisce agli Elettori non deve rompersi dopo la fedele esecuzione del mandato, ma deve anzi serbarsi intatto per trarne quella universalità di consentimenti che è la vita delle Nazioni. Rammentino essi al popolo che i voti di Nazionalità e d' Indipendenza impongono doveri che non si

potrebbero violare senza pericolo e senza vergogna, e primo tra questi doveri quello di un'abnegazione pienissima delle individuali passioni davanti l'altare della patria.

Mentre adunque il Governo si adopera a far valere presso i Potentati i fermi voti della Toscana, il paese manterrà quel contegno che valga forza nell'interno, e riputazione all' esterno. A questo fine santissimo dirigano le Autorità tutta la loro azione, adoperino i Rappresentanti del paese tutta la loro influenza. Ad essi il Governo nulla nascose dei suoi intendimenti, e possono parlare alle popolazioni sicuri di non essere smentiti. Tutti facciano il dover loro, e acquisteremo ognora più forza che assicuri quel fine che ha tutti i pensieri e gli affetti nostri.

Mi pregio professarmi con distinto ossequio

Di V. S. Illustrissima

Firenze, 31 Agosto 1859.

Dev.mo Serv.re
B. Ricasoli.

Indirizzo del Governo al Re, perchè accolga i voti della Toscana.

Alla Maestà di Vittorio Emanuele II Re di Sardegna.

Maestà!

Un Voto unanime dell'Assemblea Nazionale, interprete fedele dei sentimenti di tutto un popolo ha solennemente dichiarato esser volontà della Toscana di far parte di un Regno Italiano sotto lo Scettro Costituzionale della Maestà Vostra.

Il Governo della Toscana, cui è stato commesso d'implorare dalla benevolenza di V. M. la favorevole accoglienza di questo voto, ha accettato l'altissimo ufficio con quella gioia che dà l'adempimento di un gran dovere, quand'esso è in pari tempo la sodisfazione di un lungo e ardentissimo desiderio.

Maestà! se questo omaggio di fiducia e di devozione del Popolo Toscano non avesse altro scopo, nè dovesse avere altro effetto che quello di procurare alla M. V. un ingrandimento di Stato, noi potremmo dubitare del successo delle nostre preghiere; ma poichè il voto dell'Assemblea Toscana è ispirato dall'amore dell'italiana nazionalità, ed ha in mira la grandezza e la prosperità della patria comune, ci conforta la speranza che il pensiero d'Italia prevarrà nel generoso animo Vostro sopra ogni altro pensiero, e che la M. V. si degnerà far lieta la Toscana della Sua Augusta adesione ai Voti che con tanta

effusione di riconoscenza e di fede i legittimi Rappresentanti di Lei hanno espresso al cospetto del mondo.

Firenze, 31 Agosto 1859.

RICASOLI.
RIDOLFI.
POGGI.
SALVAGNOLI.
BUSACCA.
DE CAVERO.

Il Segretario Generale
del Governo della Toscana
Celestino Bianchi.

Il Re fece la seguente risposta:

« Io sono profondamente grato al voto della Toscana, di cui voi siete gl'interpreti verso di me. Ve ne ringrazio e meco ve ne ringraziano i miei popoli. Accolgo questo voto come una manifestazione solenne della volontà del popolo toscano che, nel far cessare in quella terra, già madre della civiltà moderna, gli ultimi vestigi della signoria straniera, desidera di contribuire alla costituzione di un forte reame che ponga l'Italia in grado di bastare alla difesa della propria indipendenza.

« L'Assemblea Toscana ha però compreso, e con essa comprenderà l'Italia tutta, che l'adempimento di questo voto non potrà effettuarsi che col mezzo

dei negoziati che avranno luogo per l'ordinamento delle cose italiane.

« Secondando il vostro desiderio avvalorato dai diritti che mi sono conferiti dal vostro voto, propugnerò la causa della Toscana innanzi a quelle potenze in cui l'Assemblea con grande senno ripose le sue speranze, e soprattutto presso il generoso Imperatore dei Francesi che tanto operò per la Nazione italiana.

« L'Europa non ricuserà, io spero, di esercitare verso la Toscana quell'opera riparatrice che in circostanze meno favorevoli già esercitò in pro della Grecia del Belgio e dei Principati Moldo-Vallachi.

« Mirabile esempio di temperanza e di concordia ha dato, o Signori, in questi ultimi tempi il vostro nobile paese.

« A queste virtù che la scuola della sventura ha insegnato all'Italia, voi aggiungerete, son certo, quella che vince le più ardue prove ed assicura il trionfo delle giuste imprese, la perseveranza ».

Circolare ai Prefetti per invitare i reduci volontari ad arruolarsi o a deporre le divise militari.

Illustrissimo Signore,

Come la S. V. avrà appreso dal Decreto del dì 29 Agosto corrente, il Governo della Toscana invita i Volontari reduci dalla Lombardia ad entrare nelle file del nostro esercito, conservando loro i gradi

che avevano nell'esercito Piemontese. Il Governo si augura che se a questa gioventù animosa rimane desiderio di servire efficacemente la causa nazionale, l'invito a riprendere le armi non sia per riuscire sterile di buoni effetti. Ciò nondimeno coll'intento di far meglio conoscere ed apprezzare gl'intendimenti governativi, desidero che la VS. richiami i Volontari che vagano tuttora oziosi nella Città e Terre del suo Compartimento, e li istruisca sull'arruolamento che loro vien proposto, invitandoli ad aderirvi. Spieghi loro che se la causa dell'indipendenza Italiana ha trionfato in Lombardia, pende sempre incerta nell'Italia Centrale, e che però il raggiungere oggi l'esercito Toscano che difende sul Po la Lega degli Stati Italiani, è veramente un proseguire la guerra per la quale si mossero. E siccome il Governo intende di avvalorare colle armi i voti espressi dai Rappresentanti del Paese, così ha grande interesse che la gioventù agguerrita e devota alla causa nazionale accresca la forza del nostro esercito. Il campo deve essere oggi il convegno di tutti gli animosi che vogliono assicurata l'indipendenza nazionale. Ivi troveranno il prode Generale Garibaldi, il quale sarà a tutti garanzia della buona condotta militare dell'esercito, e dei fini ai quali si vuole destinato.

Ove per altro queste ed altre tali riflessioni che la S. V. farà ai Volontari reduci non riuscissero a persuaderli, desidero che siano ammoniti, perchè, spogliate le militari divise che non hanno più titolo di portare, ritornino all'abbandonate occupazioni, e non stiano oziando nelle Città o vagando di terra in terra, con poco decoro di se stessi e con pericolo della quiete pubblica.

L'adempimento di questa commissione è assai delicato, ed io conto sulla prudenza ed accorgimento della S. V. Ella vedrà se quest'opera di persuasione sia meglio tentarla direttamente o per mezzo di persone influenti che approvino le intenzioni del Governo. Si guardi sopratutto che la cosa non prenda aspetto di uno dei soliti richiami della polizia, che irriterebbe gli animi senza produrre alcuno effetto. Però se Ella in qualche caso dovrà valersi dell'opera dei Delegati, gli ammonisca in coerenza di queste mie istruzioni.

Aspettando da Lei precise informazioni sull'esito di questi provvedimenti al quale annetto una grande importanza, mi pregio di professarmi

Di VS. Illustrissima

Li 31 Agosto 1859.

Dev.mo Servitore
B. Ricasoli.

Medaglie commemorative de' due voti dell' Assemblea Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la storia de' popoli civili non può essere scritta più degnamente che su monumenti delle arti belle per le quali si eterna la memoria de' fatti, e la gentilezza del costume nazionale;

Considerando che nessun popolo al di sopra del toscano può affidare con più diritto alle arti belle la sua storia poichè desse rinacquero fra lui, e con esse fu da lui ringentilito il mondo;

Decreta:

Art. 1. Saranno incise due Medaglie, una per commemorare l'atto dell'assemblea de' Rappresentanti della Toscana, col quale deliberava la Casa Austro-Lorenese non poter essere nè richiamata nè ricevuta a regnare; l'altra per commemorare la deliberazione di voler far parte d'un regno forte sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno e quello della Pubblica Istruzione, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Proclama sull' accettazione de' voti della Toscana da parte del Re.

Toscani!

Il Re Vittorio Emanuele ha accolto i nostri voti e forte dei diritti che da questi gli derivano, propugnerà la nostra causa innanzi all' Europa. Con questo grande atto la Toscana torna ad essere terra Italiana senza vestigio di straniera signoria.

Dopo tanti secoli di divisioni e di discordie, le provincie della Penisola si riuniscono spontanee intorno al Magnanimo Difensore della Indipendenza d' Italia. I valorosi Abitatori delle valli subalpine, liberati i fratelli Lombardi, stringono la mano ai Toscani, e tutti si dichiarano figli d'una medesima patria. La nostra antica cultura si unisce alla militare fortezza dei Piemontesi: ogni Gente Italica reca nel patrimonio comune le proprie ricchezze. Questo non è vassallaggio di province, ma costituzione vera della nazione.

Felicitiamoci di esser tanto vissuti da vedere questo sublime spettacolo di concordia e goderne i primi frutti. Perseveriamo nei nostri sforzi, e pre-

pariamoci ad ogni prova per assicurare il trionfo di una causa altrettanto giusta quanto gloriosa.

Dato in Firenze, li 4 Settembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro della Guerra
P. De Cavero.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Legge sulle Rappresentanze Comunali elettive.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Sul parere della consulta di Governo;

Considerando essere conveniente sostituire nella formazione delle Rappresentanze Comunali al modo della tratta, quello dell' elezione,

Decreta:

Art. 1. Le Rappresentanze Comunali di che nell'Articolo 1.° del Regolamento del 28 Settembre 1853 sono formate nel modo seguente:

I Consiglieri sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di Lista dai Contribuenti chiamati dal presente Decreto all'ufficio di elettori.

Perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti dati, salvo quanto è detto all'Art. 15.

I Priori del Magistrato sono eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno, per schede segrete a scrutinio di Lista, e a maggiorità relativa di voti.

Il Gonfaloniere è nominato dal Governo sulle proposte del Ministro dell'Interno tra i Componenti il Consiglio Comunale.

Art. 2. Il numero attuale dei Componenti ciascuna Magistratura e Consiglio Generale è con-

servato. Ciascun Consiglio Generale avrà inoltre un numero di Supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio Generale.

Art. 3. Sono elettori nei Collegi Comunali i due terzi dei Contribuenti alla tassa prediale presi per ordine di maggior quota di contributo sul Ruolo generale dei Contribuenti.

Se però il numero dei Contribuenti così chiamati all'ufficio di elettori, non arrivasse al decuplo dei componenti il Consiglio del respettivo Comune, le Liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi Contribuenti maggiormente imposti.

Quando la posta di più condomini, divisa tra loro, darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare; altrimenti potrà votare il solo capo-posta.

Art. 4. Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali Ordinari per *delitti veri e prori*, nel tempo durante il quale scontano la pena e in quello della contumacia.

Art. 5. Il diritto elettorale si esercita dall'elettore stesso o da chi lo rappresenta per Legge, personalmente, ovvero per scheda segreta, trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato, sul quale sia apposta la firma dell'elettore riconosciuta da un Notaro, o da un Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 6. Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per Legge,

(*a*) i minori,

(*b*) i pienamente interdetti,

(*c*) le Amministrazioni pubbliche,

(*d*) le Corporazioni.

Art. 7. Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra,

(*a*) gli elettori dimoranti all'estero,

(*b*) quelli che giustifichino di essere inscritti nelle Liste elettorali di più Comuni,

(*c*) quelli che giustifichino di non potere intervenire all'Adunanza elettorale per causa di malattia,

(*d*) le Donne.

Art. 8. Sono vietati i Mandati.

Art. 9. Gli elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori, potranno votare per sè e per le persone da loro rappresentate.

Art. 10. Tutti li elettori nel Comune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate nell'Articolo seguente.

Art. 11. Non possono essere eletti,

(*a*) quelli che non hanno compita l'età di venticinque anni,

(*b*) i pienamente o mediamente interdetti,

(*c*) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena e quello della contumacia,

(*d*) li stipendiati dal Comune,

(*e*) i Prefetti, Consiglieri, Segretari ed Impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale appartiene il Comune,

(*f*) i sotto-Prefetti, Impiegati nelle Sotto-Prefetture, Delegati di Governo, Pretori, Cancel-

lieri, Ministri del Censo, e loro Aiuti nel respettivo Circondario,

(*g*) gli addetti al Dipartimento d' Acque e Strade,

(*h*) gli Arcivescovi, Vescovi, Vicari Generali, Parrochi, ed altri Sacerdoti aventi cura d'anime,

(*i*) le Donne,

(*l*) le Amministrazioni pubbliche, e le Corporazioni,

(*m*) i Contribuenti dimoranti all'estero.

Art. 12. Non possono essere Consigliieri o Supplenti nell'istesso Consiglio, Padre e Figlio, avo Paterno e nipote, fratello e fratello.

Art. 13. Le note degli elettori e degli eligibili saranno formate in ogni Comune dal respettivo Gonfaloniere, assistito dal Primo Priore e dal Cancelliere Ministro del Censo; rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell'Uffizio Comunale, e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Per ciò che riguarda la purificazione delle Liste come la direzione delle operazioni elettorali, è richiamato il Regolamento del 20 Novembre 1849.

Art. 14. Le elezioni si faranno in giorno di Domenica e secondo le prescrizioni che verranno stabilite nel Decreto di convocazione degli elettori Comunali.

Le discipline delle Adunanze elettorali saranno prescritte da speciale Regolamento.

Art. 15. Non concorrendo alla prima adunanza la metà almeno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e supplenti

per non avere ottenuta la maggiorità voluta dall'articolo primo, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti dei candidati che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo, quanti corrispondano al doppio dei Consiglieri o supplenti che rimangono ad eleggersi. I suffragi degli elettori non potranno cadere che sugli individui componenti codesta lista di candidati. L'elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 16. Restano in vigore il Regolamento del 20 Novembre 1849, quello del 28 Settembre 1853, come pure le Leggi, Ordini, Istruzioni, e Regolamenti Generali e particolari concernenti i Comuni e vigenti innanzi il 20 Novembre 1849, in quanto quelli e questi non siano abrogati dalle Leggi posteriori, e non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattro Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Tutela dello Stato sugl' impieghi o rinvestimenti dei Capitali della Causa Pia Ecclesiastica.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la tutela dello Stato sugli impieghi o rinvestimenti dei Capitali della Causa Pia Ecclesiastica si deve esercitare in primo luogo nel verificare la quantità del Capitale da impiegarsi, e in secondo luogo nel riconoscere le sicurezze legali dell' impiego;

Considerando che la Circolare del 4 Dicembre 1847, la quale regola questa doppia tutela deve essere posta in armonia col Decreto de' 2 Luglio 1859;

Decreta:

Art. 1. Resta in piena osservanza la Circolare del 4 Dicembre 1847 dovendo il Ministero degli Affari Ecclesiastici preliminarmente e specialmente verificare e determinare la quantità del danaro che le Congregazioni Religiose, i Rettori dei Benefizi tanto Parrocchiali quanto semplici, e in genere qualsivoglia altro Luogo o Causa Pia Ecclesiastica sarà per impiegare o rinvestire.

Art. 2. In adempimento del Decreto del 2 Luglio 1859 le competenti Preture Locali conosceranno delle guarentigie da adibirsi pel cauto impiego e rinvestimento.

Art. 3. I Ministri degli Affari Ecclesiastici e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li cinque Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Diminuzione del dazio d' estrazione sull' alabastro, sui lavori d' alabastro e sull' ortaggio.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazi elevatissimi imposti dal Decreto del 17 Dicembre 1854 sull' estrazione dell' alabastro greggio e abbozzato, dei lavori d' alabastro, e dell' ortaggio di ogni specie non nominata sono una manifesta violazione di quei principii di libertà commerciale, sui quali è basata la prosperità della Toscana;

Considerando che l' esperienza ha dimostrato i perniciosi effetti di quei dazi; essendochè per questa causa il commercio degli anzidetti prodotti coll' estero è tanto scemato, che l' inalzamento del dazio ha arrecato una diminuzione anzichè un aumento nell' entrata doganale;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici,

Sentito il Consiglio dei Ministri

Decreta:

Art. I. Il dazio d' estrazione sull' alabastro greggio o abbozzato da lire tre il cento delle libbre, è ridotto a soldi dieci.

Art. II. Il dazio d' estrazione sui lavori di alabastro da lire una il cento delle libbre, è ridotto parimente a soldi dieci.

Art. III. Il dazio d' estrazione sull' ortaggio

di ogni specie non nominata da soldi cinque il cento delle libbre, è ridotto a due soldi.

Art. IV. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno.
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Determinazione del tempo della custodia legale degl' imputati.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mentre la Consulta di Stato sta esaminando la proposta di parziale riforma del Codice penale, sembra opportuno di corregger fin d' ora l' articolo 70 del Codice stesso, il quale stabilisce il tempo della custodia legale degl' imputati da non detrarsi dal tempo della pena in una misura alquanto eccessiva,

Decreta:

Art. 1. L' articolo 70 del Codice penale viene modificato e corretto nel modo che appresso:

« Esiste prolungamento di custodia legale quando la medesima eccede lo spazio

(*a*) di tre mesi nelle cause spettanti alla giurisdizione delle Corti d' appello;

(*b*) di un mese nelle cause spettanti alla giurisdizione dei Tribunali di prima istanza;

(*c*) di cinque giorni nelle cause spettanti alla giurisdizione dei Tribunali minori ».

Art. 2. Il tempo del prolungamento della custodia legale si detrae dal tempo della pena restrittivamente determinata a norma dell' articolo 69 del Codice stesso.

Art. 3. Queste disposizioni si applicano anco alle procedure pendenti.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Restituzione di pegni e Indulto per solennizzare l'accettazione de' voti della Toscana da parte del Re.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nella fausta occasione che la Maestà del Re Vittorio Emanuele accettò solennemente il voto deliberato dall' Assemblea dei Rappresentanti della Toscana di far parte di un Regno forte sotto il di Lui Scettro Costituzionale;

Decreta:

Art. 1. Tutti i pegni di coltroni e di panni di lana fatti fino al presente giorno dovranno essere restituiti agl' impegnanti dal 2 al 20 Novembre prossimo.

Art. 2. I Monti Pii saranno rimborsati delle somme, cui ammontano tali pegni, dall' Erario dello Stato.

Art. 3. È concessa grazia e perdono a chiunque trovisi sottoposto ad azione penale, o a condanna, o a pena per le trasgressioni di ogni maniera di cui siasi reso debitore fino al presente giorno, contemplate e punite sia dal Regolamento di polizia punitiva del 28 Giugno 1853, sia dalle Leggi e Regolamenti da esso mantenuti in vigore, o al medesimo sopravvenuti, eccettuato peraltro:

1.° la fabbricazione, l' introduzione nello Stato, la ritenzione per vendita, e la vendita d' armi vietate di che nell' Articolo 87 del citato Regolamento del 1853;

2.° la delazione di dette armi vietate, quando sia connessa con un delitto;

3.° le trasgressioni contemplate dagli Articoli 197 a 208 di detto Regolamento;

4.° quelle concernenti la regalìa del tabacco;

5.° i contrabbandi di sale per imprese.

Art. 4. Chi intenderà di profittare del presente indulto, dovrà dentro il termine di un mese esibirne dichiarazione avanti il tribunale competente.

A questo effetto durante il prefato termine resta sospeso ogni atto del processo o di esecuzione, nè decorre la relativa prescrizione.

Art. 5. L'attuale indulto non pregiudica alle indennità cui possono aver diritto le parti offese all' interesse dei partecipanti alle multe, al rimborso delle spese processali, al pagamento del dazio nelle trasgressioni doganali, nè alla disposizione che prescrive nei contrabbandi la perdita del genere e degli strumenti serviti al contrabbando.

Art. 6. I Ministri dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li sei Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Norme per la durata della pena della Compagnia di gastigo.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando esser conveniente lo stabilire per massima normale che la durata della pena della Compagnia di Gastigo istituita col Decreto del 9 Marzo 1856, debba d'ora innanzi abbreviarsi con determinate regole per quei Militari che la espiano o la dovranno espiare nello Stabilimento Carcerario delle Murate, quantunque anco gli Ordini preesistenti accennassero alla convenienza di mitigarla caso per caso,

Decreta:

Art. 1. La durata della pena della Compagnia di Gastigo, fino a tanto che i Militari la espieranno nello Stabilimento Carcerario delle Murate, sarà loro abbreviata della metà.

Art. 2. Questa metà potrà venire alleviata ancora nei casi e nei modi previsti dall'Art. 10 del Decreto del 9 Marzo 1856, tuttavoltachè i prenominati Militari l'abbiano espiata per due terzi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia e quello della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De Cavero.

Servizio sanitario
dell' Isola della Gorgona.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando le difficoltà pratiche che s'incontrano nel provvedere al servizio sanitario dell' isola della Gorgona col mezzo del turno alternativo di sei in sei mesi fra i Chirurghi militari del Presidio di Livorno,

Decreta:

Articolo unico. È istituito per il servizio sanitario dell' Isola della Gorgona un Chirurgo militare di 2.° classe che vi risiederà permanentemente.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li nove Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Ordine del giorno per la prima rassegna
della Guardia Nazionale Fiorentina.

Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Soldati
della Guardia Nazionale di Firenze.

La rassegna che poco fa ho compiuta vinse la mia espettativa.

Dopo due mesi appena di esercizi vi mostraste nel campo delle evoluzioni abili al maneggio delle Armi come un'antica e regolare Milizia. Lode a Voi in nome della Patria, in nome di Vittorio Emanuele nostro Re eletto!

Io confido che le altre Legioni della Toscana vorranno tutte uguagliarvi nella sollecitudine ad apprendere i militari esercizi, nella diligenza del servizio, nella osservanza della disciplina, nel proposito fermo di nobilitare e render fruttifera la pratica materiale delle Armi co' più alti sentimenti nazionali.

Noi abbiamo fama di Popolo civile: educati nei maschi esercizi delle armi vi aggiungeremo la fama di Popolo forte.

Se mai, che non credo, ci fosse da alcuno contrastata quella Libertà e quella Indipendenza che abbiamo conquistato, Voi, custodi dell'ordine interno, le difendereste virilmente insieme al nostro valoroso Esercito contro gli esterni nemici.

Io veggo sul petto a molti di Voi splendere la Medaglia d'onore acquistata sui Campi Lombardi dieci anni or sono. Il vostro contegno, la vostra sollecitudine oggi mi assicura che sapreste meritarla tutti.

Soldati della Guardia Nazionale.

Io sono altero di comandarvi. Un gran momento è toccato a questa presente Generazione. L'Europa sente che in grembo a questa parte d'Italia si agitano le sorti di una grande Nazione. L'Europa ci guarda ansiosa aspettando quello che sapremo fare col senno e colle armi.

Circondato da Voi mi sento sicuro. Il paese fè prova del suo senno, e ne maravigliò l'Europa: aggiungetegli Voi la virtù militare, e si compiranno felicemente i nostri destini, e Voi, cooperando alla grande opera potentemente, avrete bene meritato della Patria.

Li 11 Settembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Soprassoldo assegnato alle famiglie povere de' Volontari.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con Decreto dei 17 Maggio scorso fu assicurato alle famiglie dei Sotto-Ufficiali, graduati e soldati delle Truppe regolari, i quali si erano mossi dalle respettive guarnigioni per entrare in campagna, un giornaliero soprassoldo consistente in crazie sei per la moglie ed in crazie tre per ciascuno dei figli;

Considerando che sebbene colla denominazione di Truppe regolari siasi evidentemente voluto indicare i Militari arruolati per la ordinaria capitolazione di 8 anni, ammogliati con legale licenza superiore, ed aventi diritto di tenere la famiglia nel quartiere, la quale per l' assenza del marito o padre si sarebbe trovata priva per sino del tetto, e non i Volontari arruolati solamente pel tempo della guerra, e senza veruna ragione di convivere colla famiglia in quartiere, tuttavìa, volendo avere un benigno riguardo alla misera condizione, cui non poche famiglie di Volontari sono ridotte per l'assenza del marito o padre,

Decreta:

Art. 1. Le mogli e i figli maschi impuberi, e le femmine nubili dei Volontari che si sono arruolati nello Esercito Toscano pel tempo della guer-

ra, che vivono a carico della respettiva famiglia, saranno, in via di grazia, ammessi al godimento del soprassoldo assegnato dal Decreto dei 17 Maggio prossimo passato, semprechè venga provato il loro stato di povertà.

Art. 2. Questa disposizione al tutto benevola, alla quale le famiglie dei Volontari non avevano diritto di sorte, riceverà la sua applicazione a datare dal 1.° corrente.

Art. 3. Il Ministro della Guerra, incaricato della esecuzione del presente Decreto, emanerà le necessarie istruzioni per l' attuazione di esso.

Firenze, li dodici Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Divieto delle inumazioni nelle Comunità prossime a Firenze, ed eccezioni.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La Legge del 17 Settembre 1854, la quale proibisce le inumazioni dei cadaveri umani nella città di Firenze viene estesa a tutto il territorio delle suburbane Comunità di Fiesole, Rovezzano, Bagno a Ripoli, Galluzzo, Legnaia, Casellina, Brozzi, Sesto e Pellegrino.

Art. 2. Sono eccettuati da questa disposizione:

1.° Il Camposanto di Trespiano, e quelli delle Chiese Parrocchiali.

2.° I Campisanti e Cimiteri privilegiati con speciale permesso.

3.° I Campisanti privati, e le Cappelle private nella Campagna considerate dalla Legge del 12 Aprile 1793.

4.° La Basilica di S. Miniato al Monte, e suoi Resedi rinchiusi nelle antiche fortificazioni.

Art. 3. Spetterà alla Prefettura di Firenze di rilasciare il permesso per le tumulazioni nella Chiesa di S. Miniato ed annessi osservate le discipline sanitarie, ed il pagamento della Tassa allo Spedale.

Art. 4. La corresponsione dovuta per le tumulazioni nella Basilica di S. Miniato sarà determinata dal Prefetto di Firenze sulle proposizioni dell'Operaio della Basilica.

Art. 5. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici e quello dell' Interno sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) ENRICO POGGI.

Provvedimenti sulla materia dei Campisanti nel territorio di Lucca.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nonostante la Legge Borbonica del 15 Dicembre 1818 e le Leggi su i Campisanti comprese nella generale pubblicazione delle Leggi Giurisdizionali e di Manomorta stata fatta con gli Articoli 2 e 8 del Motuproprio del 26 Febbraio 1848 e con la Legge del 2 Aprile 1848 nel Territorio che formava il Ducato di Lucca, una gran parte delle Parrocchie del Territorio stesso manca tuttora di Campisanti a sterro, e quelli che furono provvisoriamente recinti per le inumazioni in occasione del Cholera Asiatico sono sempre senza la difesa di solide opere murarie;

Decreta:

Art. 1. Le Istruzioni del 19 Luglio 1783, le Leggi dell' 8 Gennaio 1788, 25 Maggio 1790 e 30 Giugno 1837, e tutte le altre pubblicate sulla materia dei Campisanti saranno eseguite senza ulteriore ritardo nel Territorio che formava il Ducato di Lucca.

Art. 2. La Legge del 25 Maggio 1790 per la quale il Parroco deve mantenere a proprie spese il Camposanto e la Stanza Mortuaria della Parrocchia non è applicabile in quelle Parrocchie che hanno un' Opera destinata alla conservazione delle Sacre Fabbriche e annessi.

Art. 3. Il Parroco deve destinare una persona all' ufficio di Becchino.

Art. 4. Il Becchino avrà una mercede determinata dal Parroco e dal Gonfaloniere per sotterrare i cadaveri appartenenti alle famiglie in grado di corrisponderla. Sotterrerà gratuitamente i cadaveri dei poveri e dei miserabili.

Art. 5. Sarà sodisfatta dalla Comunità la mercede ai Becchini dei Campisanti delle Città, Terre e Castelli e delle Parrocchie rurali aventi una popolazione eguale a quella dei Castelli.

Art. 6. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, quello dell' Interno, e quello della Giustizia e Grazia, cureranno ciascuno in quanto lo riguarda la esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Circolare ai Prefetti su conflitti di forme con l'Autorità Ecclesiastica.

Illustrissimo Signore

Tutta Toscana ha celebrato con spontanee dimostrazioni di gioia l'accoglienza fatta dal Re Vittorio Emanuele ai nostri voti, e neppure in questa occasione il paese ha smentito quella riputazione di saggezza e di temperanza civile che la fa ammirare da tutta Europa. Se non che è avvenuto in qualche luogo, che alle feste profane volendosi aggiungere anche le sacre, è sorto conflitto di forme coll'Autorità ecclesiastica, e sebbene non ne siano conseguiti gravi inconvenienti, pure è dovere del Governo di prevenire anche queste fortuite occasioni di turbamento.

Il Governo col suo Decreto del dì 3 Luglio prossimo aveva già determinato i modi coi quali in questi casi dovevasi procedere, ed a me duole che così presto le Autorità e i cittadini abbiano dimenticato quelle savie disposizioni. Il Governo non ha nulla che opporre quando le popolazioni obbedienti al sentimento religioso, vogliono riferire a Dio i felici successi della patria; ma in queste occasioni conviene che le Autorità Municipali o qualunque altro privato promotore, prendano col Clero i necessari concerti. Nelle pareti del Santuario come negli atti del suo Ministero Spirituale al Clero non può imporsi legge da nessuno, ed anche il Governo si guarderebbe dal prescrivere riti e cerimonie. Chiunque entra in

Chiesa, è necessario che si conformi alle discipline del culto esteriore; e quando si vuole che il Clero non si intruda in cose che non gli spettano bisogna lasciargli intatte le sue legittime competenze.

Questi principii direttivi espongo alla S. V. Ill.ma perchè da Lei discendano ad informare l'azione delle Autorità politiche subalterne, le quali non debbono limitarsi ad intervenire quando i disordini accadono, o peggio a renderne conto quando sono accaduti, ma debbono prevenirli adoprando in tempo utile la loro autorità e l'influenza di quei cittadini che hanno maggior seguito di opinione.

In questo come in ogni altro caso, il Delegato, il Gonfaloniere, il Comandante della Guardia Nazionale dove è istituita, debbono intendersi, aiutarsi scambievolmente e prevenire quanto è possibile ogni violazione della Legge. Se il Delegato non sa gli umori delle popolazioni e non ha modo per dominarli; se non conosce le cagioni che possono turbare la quiete del suo Circondario, e non è in grado di eliminarle, egli non riuscirà mai ad altro fuori che ad esser passivo in ogni fatto e a scrivere rapporti sulle cose avvenute; e l'Autorità non terrà quel posto che a Lei si addice presso un Paese civile. Oggi non si governa soltanto cogli Atti di Autorità, ma con quella forza morale che ogni pubblico funzionario deve avere, e che gli deriva in parte dalla considerazione personale di cui gode, in parte dall'essere un'emanazione del Governo superiore.

Se la S. V. Ill.ma riuscirà a far penetrare di questi principii i suoi dipendenti, e a farli agire in coerenza ai medesimi, non solo il Governo delle province sarà più facile e più spedito, ma si darà agli

Impiegati politici quella educazione che in addietro fu del tutto trascurata ma che questo Governo vuole fermamente operare.

Nella fiducia di esser da Lei secondato in questi miei intendimenti, mi pregio di professarmi

Di VS. Illustrissima

Li 14 Settembre 1859.

Ossequiosissimo
B. RICASOLI.

Circolare ai Prefetti per la repressione del furto e dell'accattoneria, massimamente in Campagna.

Illustrissimo Signore

Mentre le condizioni politiche della Toscana sono argomento di compiacenza per il Governo, giacchè il Paese non apparve mai nè più concorde, nè più tranquillo, vorrei pure dire, che le condizioni morali in qualche parte della popolazione sieno migliorate. I furti si commettono in proporzione non lieve nelle Città e più ancora nelle Campagne; anco le violenze a mano armata. Si notano in qualche remota parte dello Stato e non diminuisce, il vagabondaggio di gente che invoca la carità senza rinunziare al delitto.

Il Governo come fa merito alle Autorità di aver mantenuto ordinato il paese, così ha ragione di dubitare, che la loro attenzione tutta intesa a quel supremo scopo, non abbia potuto in pari tempo volgersi alla tutela della proprietà privata, oggetto non meno del primo importante, anzi quanto il primo necessario a conseguirsi se vuolsi assicurare la tranquillità, e la contentezza del paese. Però credo mio dovere di richiamare la S. V. sopra questo gravissimo argomento, perchè senza indugio vengano eccitate le Delegazioni a spiegare tutta la loro attività, e valersi di tutti i poteri, che loro dà la legge, onde prevenire e reprimere efficacemente quest' audacia sempre crescente dei facinorosi, che manomette la proprietà e indebolisce l' opinione della sicurezza. Faccia comprendere la S. V. a tutti i suoi dipendenti, depositari dell' Autorità e della Forza Pubblica, che l' ordine politico, con tanto successo mantenuto, potrebbe ora essere minacciato da questi antichi nemici, i quali pongono in pericolo gli averi e la tranquillità dei pacifici Cittadini. Specialmente nelle campagne, il furto ebbe da un pezzo per la incuria del passato Governo estese sproporzioni, e il contadino, che si vede rapito il frutto dei propri sudori, crede il Governo senza forza per difenderlo, e ne mormora, e non ci si affida.

Le campagne hanno lo stesso sacro diritto alla tutela Governativa che le Città; nè può dirsi bene ordinata e tranquilla una Società Civile se i reati ordinari non vi si tengono in limiti, quanto sia possibile ristretti. L'agricoltura e l'agricoltore domandano dal Governo una speciale tutela; nè tutela più efficace potrebbe dal governo concedersi, quanto lo

assicurare il frutto dei sudori del contadino dirimpetto ai vagabondi, ai predatori dei frutti campestri. D'altronde è debito precipuo dell'autorità governativa di eliminare l'ozio frenando l'accattoneria vagabonda, che fa strada al delitto, come di assicurare per ogni via il migliore indirizzo civile e morale del paese.

È urgente adunque, che a questo stato di cose si ponga un pronto riparo, perchè se al sopravvenire dell'inverno, non sarà frenata questa baldanza, i mali che oggi si deplorano si faranno anche maggiori.

La S. V. vedrà al pari di me a quali conseguenze potrebbe condurre una trascuratezza, che pare tolleranza in questo materia, e non dubiterà della necessità di provvedere con i larghi mezzi, che il Governo pone a disposizione delle Autorità subalterne. Così non si tratta di sterili ammonizioni, ma di azione pronta, assidua ed intelligente e di cui il Governo vuol vedere prontamente gli effetti. I Delegati, i Carabinieri, i Commessi di pubblica vigilanza, ciascuno per la parte che lo riguarda, uniscano i loro sforzi a rassicurare le popolazioni, a mostrare, che il Governo vuole e può tutelarle. La S. V. si valga di ogni mezzo, ecciti, invigili, e se alcuno mancherà al suo dovere saprò come punirlo. Si guardino i precettati, si rompano le fila segrete di quelle associazioni delittuose, infiltrate quasi in ogni provincia, si perlustrino le strade, si puniscano e impediscano le questue proibite, si rimandino al loro paese i vagabondi, e gli sconosciuti che non danno conto di sè, si perquisiscano i sospetti possessori di prodotti campestri, si dia soccorso ai con-

tadini contro le invasioni dei ladri nei campi. La polizia indaghi, e spenda quanto occorra per essere informata, e per prevenire quanto è possibile, o almeno per non lasciare nelle tenebre il delitto, ed il suo autore. Si faccia insomma tutto quello che importa per frenare il male, e per dimostrare al popolo che la libertà non vuol dire violazione, impunità delle Leggi, e che il Governo non patteggia coi ladri e coi facinorosi.

Raccomando allo zelo della S. V. l'esecuzione precisa ed immediata di queste mie prescrizioni, e mi pregio professarmi

Li 15 Settembre 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Riforme sui passaporti, sulla moneta, sulle dogane e sulle poste per agevolare l'unificazione.

(17 Settembre)

Per agevolare l'unione degli Stati che devono formare il regno forte d'Italia è risoluto intraprendersi senza indugio tutte quelle pratiche che assicurandone gradatamente e fin d'ora i benefizi, varranno a remuovere gli ostacoli che s'interpongono fra' Popoli chiamati a formare una sola famiglia. L'unione per mezzo della libera circolazione delle

persone, de' valori, delle merci, delle lettere, con pronte riforme su' passaporti, sulle monete, sulle dogane, sulle poste, sarà in breve eseguita.

Il Governo della Toscana non differirà a far tutte quelle altre cose che può far da se stesso per sodisfare all' imperiosa necessità della unificazione; nel che Firenze avrà compagne operosissime le altre città sorelle nel grande assunto di fare scomparire le provincie per costituire il regno unito sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele. Gli Stati antichi e nuovi di Casa Savoja non indietreggeranno per nulla nella loro via, perchè la unificazione del nuovo regno d' Italia retto da Vittorio Emanuele è la sola unificazione voluta dalla quiete d' Europra, dalle necessità delle cose dopo la pace di Villafranca, dalla volontà de' Popoli dell' Italia centrale proclamata da' Municipi, deliberata dalle Assemblee degli Stati, sostenuta dalle armi di tutti gl' Italiani che sanno bene di non potere essere liberi e indipendenti senza essere soldati.

Sussidio per restauri alle fabbriche parrocchiali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Rappresentanza del Ministero degli Affari Ecclesiastici sotto dì 20 Agosto 1859;

Considerando che lo stanziamento fatto dal passato Governo di Lire Novantamila all' anno pe' restauri delle Fabbriche Parrocchiali oltre ad essere insufficiente fosse ancora nel Bilancio di quest'anno

realmente diminuito di Lire Trentamila destinandole al pagamento di restauri eseguiti negli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1. Al Ministro degli Affari Ecclesiastici è aperto un Credito supplementario di Lire Trentamila per reintegrare l' assegnamento nel Titolo V del Bilacio di Previsione per l' anno 1859 sotto la rubrica *di Sussidio pe' restauri alle Fabbriche Parrocchiali.*

Art. 2. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici e quello delle Finanze, Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciotto Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Contingente della Toscana all'esercito della Lega posto sotto gli ordini del Comandante supremo di essa.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l' Articolo 3.° della Convenzione stipulata in Modena fra i Governi Toscano e Modenese;

Visto l' atto d' accessione stipulato dall' Incaricato del Governo delle Romagne;

Visto l' atto d' accessione sottoscritto dall' Incaricato Parmense;

Vista la nomina del Comandante Supremo dell' Armata della Lega nella persona del Luogotenente Generale Commendator Manfredo Fanti;

Decreta:

Il Contingente dovuto dalla Toscana all'Esercito della Lega è posto sotto gli ordini immediati del Comandante Supremo di essa, colle norme e colle altre attribuzioni conferitegli dal Regolamento approvato in questo medesimo giorno.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li diciannove Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
P. De Cavero.

Circolare ai Comandanti dei Corpi, Depositi, Piazze e Stabilimenti militari per determinare le condizioni di un congedo illimitato agli Studenti.

Il Governo della Toscana volendo conciliare gl' interessi urgenti della Indipendenza nazionale, con quelli della pubblica istruzione, e secondando le proposizioni a tale oggetto fattegli da questo Ministero della Guerra, è venuto nella determinazione di statuire quanto appresso:

Che ai Giovani studenti nella Università Toscana ed in altri Istituti di pubblico insegnamento i quali accorsero come Volontari sotto le Bandiere, non appena il grido di guerra chiamò gl'Italiani al recupero della loro nazionalità, sia concessa la facoltà d'implorare un congedo illimitato, alla doppia condizione, di riprendere veramente i loro studj nella Università o negli altri Istituti, e di tenersi pronti per accorrere sotto le armi alla prima chiamata.

Conseguenze naturali della concessione accordata sotto le preaccennate condizioni sono le seguenti:

Che i detti Studenti non essendo prosciolti dalla capitolazione assunta, rimarranno sotto la vigilanza disciplinare del Comandanti di Piazza; e

Che verranno richiamati immediatamente sotto le armi tuttavoltachè venisse constatato che non avessero ripreso il loro corso di studj.

Le istanze suddette, indicanti chiaramente il nome, cognome, patria, compagnia, battaglione e reggimento dei postulanti, ed il luogo ove si trovano stanziati, dovranno essere dirette ai Comandanti dei Corpi o Depositi e da questi al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale accertatosi della reale loro condizione di Studenti, le farà pervenire debitamente cerziorate a questo Ministero, il quale rilascerà ove siane il caso l'ordine per la concessione dell'implorato congedo illimitato.

Firenze li 20 Settembre 1859.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De Cavero.

Esecuzione in Toscana di sentenze, istrumenti pubblici, notificazioni giudiciali Sarde, Lombarde, Parmensi, Modenesi e Romagnole; abolizione delle estradizioni; lauree, matricole e gradi universitarii ottenuti in dette province considerati come Toscani.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Affinchè i Paesi d'Italia sotto lo Scettro del Re Vittorio Emanuele profittino senza ritardo dei vantaggi della unione nazionale.

Decreta:

Art. 1. Le Sentenze proferite dai Tribunali Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Romagnoli avranno esecuzione in Toscana come proferite dai Tribunali toscani.

Art. 2. La stessa esecuzione riceveranno gli Istrumenti pubblici, celebrati nei Paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Romagnoli.

Art. 3. Le notificazioni degli Atti giudiciali e dei protesti cambiarj fatti in detti Paesi si eseguiranno nel Toscano col mezzo delle sussidiarie da Tribunale a Tribunale.

Art. 4. È abolita la estradizione. Gli accusati dalle Autorità giudiciarie dei predetti Paesi, se vengono arrestati nel Toscano saranno inviati al Tribunale istruente sulla semplice sua richiesta al Tribunale dell'arresto.

Art. 5. Le Lauree e Matricole e i gradi universitarj ottenuti nelle Università Sarde, Parmensi, Lombarde, Modenesi e bolognesi saranno considerate come ottenute nelle Università Toscane.

Art. 6. I Ministri della Giustizia e Grazia, della Istruzione pubblica e degli Affari Ecclesiastici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Digitized by Google

Proponimenti degl' Italiani.

(21 Settembre)

Gl' Italiani vogliono compiere il Programma dell' Imperatore Napoleone III. In questo compimento sta del pari il bene d' Italia e la pace d' Europa. Nè gli Italiani possono credere che la pace di Villafranca tronchi o disfaccia quel Programma; perchè le sue cagioni preesistevano alla guerra, sopravvivono alla pace, e sopravviverebbero a qualunque opposizione diplomatica o armata. La perseveranza adunque degl' Italiani nella loro risoluzione giova a tutti, perchè conduce a quello effetto che solo può ristabilire il vero equilibrio europeo.

Sappiamo che il perseverare non sarà senza dolori; ma gl' Italiani preferiranno i dolori alla rovina loro, che sarà rovina della civiltà. Questo è magnanimo spettacolo di un Popolo conculcato, abbandonato, sprezzato, che seppe trarre dalle proprie sventure la forza, il senno e l' animo per giovare a sè e ad altrui, a quelli stessi che lo conculcarono, a quelli stessi che oggi sono forzati a stimarlo.

Da banda ogni debolezza. Leggiamo nel dover nostro e nel vero utile altrui la norma della nostra condotta, la invincibile forza nostra. Non per delirar d' orgoglio, ma per operare con assennata fermezza ripetiamoci sempre: le sorti europee sono in mano degl' Italiani. Proseguiamo al tempo stesso l' apparecchio delle armi; perseveriamo in quel con-

Digitized by Google

siglio che nasce dalla risoluzione immutabile di non fermarsi, finchè non è conseguito l' intento.

Gl' Italiani vogliono una patria che non sia più ludibrio degli stranieri. Gl' Italiani vogliono l' *Italia* per essere *Italiani*, e non Tedeschi, Francesi, o Spagnoli. Vogliono l' *Italia* per loro, perchè cessi d' essere preda di chi non può nè tenerla nè felicitarla; vogliono l' *Italia* per loro, perchè non sia più cagione che l' Europa non riposi giammai. Qual volere più giusto del volere degl' Italiani? Chi vorrebbe affrontare ancora il vituperio di conculcare questa legittima volontà di un popolo civilissimo? Se l'Europa volesse ancora disconoscere questa volontà legittima, nuocerebbe più a sè che agl' Italiani. La esperienza ha fruttato ai popoli. Vorrebbero forse i diplomatici altra lezione per far senno?

Rapporto del Prefetto di Firenze a S. E. il Ministro dell' Interno sopra le note e i biglietti di visita trovati in casa il principe Giuseppe Poniatowski.

Eccellenza

È noto all' E. V. come poco dopo l' arrivo in Firenze del Principe Giuseppe Poniatowski si diffondesse la voce che per opera sua si andava organizzando una dimostrazione politica onde favorire la restaurazione della caduta Dinastia di Lorena dal Trono della Toscana. La opinione diffusa ch' egli

avesse una missione diplomatica affidatagli dall'Imperatore Napoleone e l' insolito affaccendarsi intorno a lui di persone conosciute per sentimenti retrogradi e lorenesi davano credito a quelle voci. E fu per un momento temuto potesse per opera di questi intrighi rimanere compromessa la tranquillità e la quiete dello Stato.

L' Autorità Governativa non poteva restare indifferente a cosiffatti rumori: e secondata dal patriottismo dei Cittadini, che mai gli ha fatto difetto, potè venire in chiaro, che la pubblica voce aveva un fondamento di verità in questo: che al Palazzo abitato dal Principe Giuseppe Poniatowski si ricevevano note contenenti delle firme, e biglietti da visite; e firme scritte in piccoli frammenti di carta imitanti nella forma i biglietti da visita.

Di una di quelle note potè la Prefettura avere la copia; poichè l'originale caduto in mano di onesti cittadini questi ebbero tempo di poterne prendere e registrare i nomi, mentre non poterono o non seppero ritenere l' originale medesimo. E quei nomi in numero di 79 sono tutti di persone affatto volgari o sconosciute. Molti di quei biglietti vennero in possesso dell' Autorità perchè portati per equivoco al Palazzo del Principe Michele Poniatowski, furono fatti pervenire alla Prefettura. Quei biglietti sono per la maggior parte scritti dalla medesima mano. Contengono i nomi tra gli altri di due intiere famiglie, di due donne di servizio, e di due bambini. Lo scrittore di quei biglietti fu un Prete, il quale a proprio discarico dedusse, che intese di fare atto di onoranza e d' ossequio a un personaggio illustre, quale era per lui il Principe Giuseppe Poniatowski.

Digitized by Google

Dalle diverse procedure istruite nelle Delgazioni di questa Città risulta poi provato, che la maggior parte di coloro che raccoglievano queste firme, e che s'incaricavano di portare le note, e i biglietti al Palazzo del Principe erano della infima plebe, e come si esprimono alcuni testimonj, e gli stessi servitori del Principe Michele, *Straccioni* e *Cenciosi.*

Tra gli altri, che si assunsero questo incarico, e di fronte ai quali sono state prese misure di prevenzione, avvi certo F. C. Curandajo il quale racconta avere avuta commissione in Firenze da un tale C. M. esercente quel medesimo mestiere. Vi è P. C. garzone di Barbiere, A. G. Servitore pensionato, ed altri di somigliante condizione.

Molti testimonj poi assicurano, che pur di empire quelle note e moltiplicare quei biglietti, non si risparmiavano artifizi e inganni, scrivendo nomi fittizi o di persone di nessun credito. E vi ha chi asserisce, che si pagava talvolta una piccola somma a coloro che consentivano a firmare: mirando in sostanza ad illudere colla quantità delle firme, poichè non si poteva ottenere un concorso spontaneo dalla parte eletta delle Popolazioni.

La pubblica indignazione, che non risparmiò il Principe creduto promotore di questi maneggi, diretti ad attribuire al Paese desiderj opposti a quelli legittimamente espressi contro la Restaurazione Granducale, fece cessare affatto ogni dimostrazione.

Firenze, li 21 Settembre 1859.

Il Prefetto di Firenze
A. Bossini.

Opere di Nicolò Machiavelli
pubblicate a spese dello Stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il monumento più onorevole pe' sommi pensatori è la raccolta di tutte le loro scritture,

Decreta:

Art. 1. A spese dello Stato sarà fatta in Firenze un' edizione compiuta delle Opere di Niccolò Machiavelli.

Art. 2. La cura dell' edizione è affidata ai signori Cav. Luigi Passerini, Giuseppe Canestrini e Filippo Polidori sotto la direzione del Ministro dell' Interno.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Opere d'arte commesse a spese dello Stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in Toscana le arti belle furono sempre parte nobilissima della civiltà, e che un Governo Nazionale ha il dovere di proteggerle in quel solo modo che è degno di loro, chiamandole ad eternare i grandi fatti ed i grandi uomini

Decreta:

Art. 1. A spese dello Stato saranno allogate agli Scultori e Pittori Toscani o Italiani domiciliati in Firenze, le seguenti opere d' arte.

Opere di Scultura.

1.° Due Statue equestri in bronzo che rappresentino una il Re Vittorio Emanuele, l' altra l'Imperatore Napoleone III da collocarsi in Firenze sulla Piazza dell' Indipendenza. I bassorilievi in marmo degli imbasamenti che esprimeranno fatti dell' ultima guerra, saranno allogati separatamente dalle Statue.

2.° La Statua di Francesco Burlamacchi primo martire dell'unità Italiana, da erigersi in Lucca.

3.° La Statua di Sallustio Bandini fondatore delle dottrine sulla libertà economica, da erigersi in Siena.

4.° La Statua di Leonardo Fibonacci instauratore degli studj algebrici in Europa, da erigersi in Pisa.

5.° Due Statue, una di Carlo Alberto, l'altra di Vittorio Emanuele, da erigersi in Livorno.

Opere di Pittura.

1.° Quattro quadri storici figureranno altrettanti fatti gloriosi della storia Italiana antica e moderna; e per questa l'uno mostrerà l'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana che vota la incompatibilità della Casa Austro-Lorenese, e l'altro il ricevimento fatto da Vittorio Emanuele degl'Inviati toscani che gli presentano il Decreto della unione della Toscana al Regno forte d'Italia.

2.° Quattro quadri di battaglie che riproducano le giornate di Curtatone, di Palestro, di Magenta e di San Martino.

3.° Quattro quadri di costumi che rappresentino episodj militari dell'ultima guerra.

4.° Sei ritratti di Italiani illustri morti in questo decennio, che promossero cogli scritti il nazionale risorgimento; Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, Carlo Troya, Giovanni Berchet, Silvio Pellico, Giuseppe Giusti.

Opere d' Incisione.

1.° Al Professor Gustavo Bonaini è allogata l'incisione del ritratto di Vittorio Emanuele Re eletto.

2.° Al Professor Filippo Livi è allogata la

incisione del ritratto del poeta civile Gio. Battista Niccolini.

Art. 2. Le Statue, i Quadri storici e i Quadri di Battaglie si allogheranno per concorso sui modelli e bozzetti presentati all' Accademia delle Belle Arti di Firenze dentro due mesi dalla data del presente Decreto. I Quadri di costumi e i Ritratti si allogheranno direttamente ai Pittori che ne faranno richiesta, sentita la Commissione, di che all' Articolo seguente.

Art. 3. Per giudicare dei concorsi il Governo nominerà una Commissione, la quale oltre al giudizio artistico, stabilirà il prezzo e le condizioni di esecuzione dei Quadri e delle Statue, in seguito di che il Governo darà la commissione. Per gli studj dal vero occorrenti per i Quadri di Battaglie sarà pagata ai Pittori una conveniente indennità non compresa nel prezzo del Quadro.

Art. 4. All' esecuzione del presente Decreto provvederà il Ministro dell' Interno ed il Ministro della Pubblica Istruzione.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Regolamento
per la formazione dei Consigli Comunali.

Il Ministro dell Interno.

Visto l'Art. 14 della Legge emanata il dì 4 Settembre dell'anno corrente, e secondo i principii in essa stabiliti, volendo provvedere alle discipline necessarie per condurre ad effetto le elezioni comunali, ordina che sia pubblicato il seguente Regolamento, al quale dovranno uniformarsi tutte le Autorità Municipali ed Amministrative nelle competenze elettorali ad esse dalla citata Legge attribuite.

Regolamento per la formazione dei Consigli Comunali.

Art. 1. La Nota generale di tutti coloro i quali sono Elettori nel Comune secondo il disposto dell' Art. 3. della Legge emanata il dì 4 Settembre dell' anno corrente, sarà formata dal Gonfaloniere assistito dal Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 2. Il Gonfaloniere formerà di poi colla assistenza del Cancelliere, la Nota degli Eligibili, che sarà la stessa Nota generale degli Elettori, purgata dei nomi di quegli individui, che ai termini dell'Articolo 11 della Legge precitata non possono essere eletti.

Art. 3. Le Note di che nei precedenti Articoli verranno pubblicate a cura del Gonfaloniere ed af-

fisse alla porta dell' Uffizio Comunale, secondochè prescrive l'Articolo 13 della Legge precitata.

Art. 4. I reclami contro le Note elettorali dovranno presentarsi al Consiglio del Comune dentro il termine di giorni otto, decorrendi dal dì della pubblicazione.

Art. 5. Risoluti appena i reclami dal Consiglio Comunale, il Gonfaloniere notifica le decisioni ai reclamanti, i quali hanno altro termine di giorni tre decorrendi dal dì della notificazione di esse decisioni, pei ricorsi che volessero presentare al Consiglio di Prefettura.

Art. 6. Dopo le risoluzioni del Consiglio di Prefettura, il Gonfaloniere fa pubblicare una seconda volta le Note Elettorali così purificate, le quali divengono per quell' anno definitive.

Art. 7. La direzione delle operazioni elettorali è affidata al Gonfaloniere; queste operazioni si eseguiscono così per la votazione come per lo squittinio in un sol giorno, se il Collegio non è diviso in Sezioni: e se è diviso in Sezioni in due giorni, uno per la votazione e l' altro per lo squittinio.

Art. 8. Per la prima elezione della Rappresentanza Comunale, come nel caso in cui debba rinnuovarsi per intiero il Consiglio Comunale, se il Collegio elettorale del Comune sia diviso in più Sezioni, ciascuna Sezione si considera come Collegio separato, ed elegge, sempre sulla totalità degli Eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e di Supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinari di elezioni parziali annue, le Sezioni formano un solo Collegio, ed i voti di tutte si sommano insieme.

Art. 9. Spetta al Consiglio Comunale con la sanzione del Consiglio di Prefettura, non tanto lo assegnare a ciascuna Sezione gli Elettori che debbono rendervi voto, quanto lo stabilire, il numero di Rappresentanti Comunali che ciascuna deve eleggere, sempre in proporzione del numero di Elettori che le viene attribuito.

Art. 10. Quando il Collegio elettorale di un Comune è diviso in più Sezioni, le votazioni di ciascuna Sezione si eseguiscono con le forme prescritte dal presente Regolamento per i Collegi non divisi, e le incombenze dei Seggi sezionali si compiono colla trasmissione delle urne e dei processi verbali della votazione alla Residenza Comunale ove deve farsi lo squittinio.

Art. 11. Il Gonfaloniere determina tanto il giorno per la votazione, quanto i locali per la votazione e per lo squittinio; avendo cura che il giorno della votazione cada sempre in Domenica, e che i locali sieno situati in modo da facilitare il concorso degli Elettori. Del giorno fissato, e dei locali destinati dà avviso al pubblico otto giorni almeno avanti le Elezioni.

Art. 12. L' Adunanza per la votazione è presieduta dal Gonfaloniere, se il Collegio non sia diviso in Sezioni; e quando sia diviso, egli presiede una delle Sezioni; e il Collegio dei Priori nomina tra i rappresentanti del Comune chi debba fare le sue veci nelle altre.

Art. 13. Oltre il Presidente sono presenti alla votazione non meno di due Assessori i quali fanno ufficio di testimoni, ed un Attuario incaricato della

compilazione del processo verbale. E gli uni, e l'altro sono a nomina del Collegio dei Priori.

Art. 14. La votazione si apre alle ore otto della mattina, e si chiude alle ore due pomeridiane.

Art. 15. Nei locali destinati alla votazione debbono stare sempre affisse le Note definitive, di che all' Art. 6. Quando però il Collegio è diviso in Sezioni, la nota degli Elettori affissa nel locale dell'una o dell'altra Sezione, contiene soltanto i nomi di coloro i quali danno voto in quella Sezione; la Nota per altro degli Eligibili deve essere affissa in ciascun locale intiera e quale resultò dalle purificazioni prescritte all' Articolo precitato.

Art. 16. Niuno può essere ammesso alle adunanze elettorali se non sia inscritto nella Nota definitiva degli Elettori, e non abbia da esibire un biglietto personale d'ingresso, firmato dal Gonfaloniere, o da un suo delegato.

Art. 17. Il Presidente del Collegio, o della Sezione, mantiene l'ordine e la disciplina nelle adunanze, con facoltà di espellerne i turbolenti, e anche di sospenderle in caso di tumulto, o di grave disordine.

Art. 18. Ogni Elettore scrive di proprio carattere, o fa scrivere da persona di sua fiducia, nel recinto dell'adunanza, o fuori, una scheda, la quale ha da contenere tanti nomi estratti dalla Nota degli Eligibili, quanti sono i Consiglieri Comunali e i Supplenti da eleggersi. Giunto al banco della Presidenza, consegna a uno degli Assessori il suo biglietto d'ingresso, e depone nell' Urna la sua scheda. Il Presidente, o uno degli Assistenti fa sulla Nota

degli Elettori un segno al nome di quello che depositò la scheda, al quale viene restituito il biglietto d'ingresso in parte lacerato, acciò possa, volendo, usarne nel giorno successivo per ottenere accesso all'adunanza di squittinio.

Art. 19. Alle ore due pomeridiane il Presidente dichiara terminata la votazione; e se il Collegio non è diviso in Sezioni, si procede immediatamente allo Squittinio nelle forme stabilite all'Art. 20 e seguenti di questo Regolamento; se è diviso in Sezioni, si fa lettura del Processo verbale della votazione, firmato dal Presidente, dagli Assessori e dall'Attuario: dopo di che chiusi e sigillati l'Urna e il Processo verbale, l'adunanza è sciolta, e convocato il Seggio per la mattina seguente alle ore otto per procedere allo squittinio.

Art. 20. È obbligo del Gonfaloniere custodire gelosamente l'urne elettorali insino al momento dello squittinio; e quando le votazioni siensi fatte per Sezioni di Collegio, è obbligo di chi le presiede di accompagnare senza indugio, o fare accompagnare da uno degli Assessori, o dall'Attuario, con la scorta ancora, se occorra, della Guardia Nazionale, o della Forza pubblica, l'urna, e il Processo verbale al luogo dello squittinio, affinchè possano in tempo utile all'operazione dello squittinio stesso consegnarsi al Gonfaloniere.

Art. 21. L'Adunanza dello squittinio, quando si fa nel giorno susseguente alla votazione, si apre alle ore otto antimeridiane, sotto la presidenza del Gonfaloniere, e alla presenza del Collegio dei Priori, e loro Attuario incaricato del Processo verbale.

Art. 22. Il Gonfaloniere pone innanzi al Seggio le Urne elettorali, i Processi verbali delle votazioni e le schede a lui pervenute in ordine all'Articolo 7 della Legge Comunale del dì 4 Settembre precitata.

Art. 23. Il Seggio verifica la incolumità dei sigilli delle Urne, dei Processi verbali, e delle schede inviate; e di tale incolumità si fa menzione nel Processo verbale di quest'Adunanza per lo squittinio. Il Gonfaloniere apre i Processi verbali delle votazioni dei quali è fatta lettura, apre quindi le Urne e scioglie dall'involto le schede a lui pervenute, e ciò fatto, gli Squittinatori imprendono le loro operazioni.

Art. 24. Riscontrato, e tenuto ricordo se le schede riunite corrispondano o non corrispondano alla metà almeno del numero degli Elettori, gli Squittinatori ne fanno immediatamente lo spoglio.

Art. 25. Gli Squittinatori avranno per valide anche le schede che contenessero un numero di nomi minore o maggiore dei Consiglieri o Supplenti da eleggere; ma in questo secondo caso non computeranno nello squittinio i nomi, che nella scheda si trovassero scritti dopo quelli corrispondenti al numero degli Eligendi.

Art. 26. Ultimato lo squittinio, il Presidente ne proclama ad alta voce il resultato; e conservandone lo spoglio operato dagli Squittinatori, fa abbruciare le schede. Si procede quindi alla lettura del Processo verbale, e dopochè lo abbiano firmato il Gonfaloniere, gli Squittinatori, e l'Attuario, l'adunanza è sciolta.

Art. 27. Se alla prima votazione non si ebbero elezioni o si ebbero incomplete, perchè non adem-

piute le condizioni determinate dall'Articolo 1.° della Legge Comunale, il Gonfaloniere intima immediatamente per la Domenica successiva la votazione definitiva; alla quale si procede nelle forme, e nei termini di tempo fissati dal presente Regolamento per la prima votazione.

Art. 28. Nei casi contemplati all'Articolo 8 di questo Regolamento, il Gonfaloniere, ricevute le urne delle varie Sezioni, fa eseguire lo squittinio Sezione per Sezione, senza passare da un'urna all'altra innanzi di avere proclamato il resultato che si ottenne per lo squittinio della prima, e osserva per ogni resto i precetti in questo Regolamento dettati.

Art. 29. Se due o più Sezioni elettorali di un Comune, eleggono nella prima votazione uno stesso individuo, si ha per eletto in quella Sezione nella quale ottenne più voti, e l'altra o le altre Sezioni procedono a nuova elezione. Se i voti son pari, la sorte decide, e la Sezione o le Sezioni non favorite procedono a nuova elezione.

Art. 30. Le Note elettorali purificate di che sopra è detto all'Articolo 6, si conservano dal Gonfaloniere dopo avere servito alle elezioni, per giovarsene quando occorra nel corso dell'anno. Un esemplare di esse Note sarà custodito nell'Uffizio del Gonfaloniere, un altro nella Cancelleria.

Disposizioni Transitorie.

Art. 31. Per la prima elezione, che sarà fatta dopo la pubblicazione del presente Regolamento, tutte le competenze da esso attribuite ai Consigli

Comunali saranno esercitate dalle attuali Magistrature Comunitative.

Art. 32. I ricorsi di che all'Art. 4, interposti dopo la pubblicazione delle Note elettorali, dovranno essere risoluti dalle Magistrature Comunali nei termine di tre giorni, notificando immediatamente le risoluzioni alle parti interessate.

Art. 33. I Consigli di Prefettura dovranno pronunziare sui ricorsi di che all'Art. 5 dentro otto giorni dal dì della interposizione, trasmettendo immediatamente le loro decisioni ai Gonfalonieri.

Art. 34. Non sarà necessario che gli squittini di che all'Articolo 21 e seguenti, sieno fatti alla presenza dell'intiera Magistratura; ma basterà che l'Adunanza dello squittinio sia presieduta dal Gonfaloniere, e tenuta in presenza di due Priori almeno nominati dalla Magistratura, i quali in questa prima elezione faranno l'ufficio di Squittinatori.

Art. 35. Insino a tanto che non vi siano per Legge generale nuove tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune, le Note degli Elettori e degli Eligibili non possono essere formate se non di soli contribuenti all'imposta sul Catasto fundiario della Toscana.

Firenze, 23 Settembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Formazione delle Liste Elettorali e Comunali e convocazione dei Collegi Elettorali Comunali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la legge emanata il dì 4 Settembre dell' anno corrente, la quale nella formazione delle Rappresentanze Comunali sostituisce l' elezione alla tratta;

Visto il Regolamento elettorale in data di questo stesso giorno;

Considerando essere necessario che il principio elettivo infonda nuova vita nelle Amministrazioni Municipali e che però senz'altro indugio tutti i Comuni della Toscana siano chiamati ad eleggere i loro Rappresentanti:

Decreta:

Art. 1. I Gonfalonieri procederanno immediatamente alla formazione delle Liste degli Elettori e degli Eligibili delle loro Comunità, ed alle altre operazioni elettorali ad essi affidate dalla Legge del dì 4 Settembre e dal Regolamento che prescrive il modo della sua esecuzione.

Art. 2. I Collegi elettorali di tutte le Comunità toscane sono convocati per eleggere i loro Rappresentanti la Domenica 29 del prossimo Ottobre.

Art. 3. Quei Collegi che non riusciranno ad eleggere o a compire le elezioni in quella prima votazione, sono convocati per la Domenica successiva.

Digitized by Google

Art. 4. Il Ministro dell' Interno provvederà all' esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Commissione sopra gli effetti prodotti in Toscana dal sistema Penitenziario.

Relazione del Ministro di Giustizia e Grazia al Consiglio dei Ministri.

Il sistema Penitenziario, che congiuntamente alla punizione del Delinquente intende al savio e filantropico scopo di conseguire la morale correzione di esso, fu applicato per la prima volta in Toscana nello Stabilimento di Volterra molti anni indietro. Venne poi di mano in mano esteso agli Stabilimenti di Firenze, di S. Gimignano e a tutti gli altri nei quali si espiano pene di una durata sufficiente per dar luogo ad esperimentare gli effetti del sistema. Questo peraltro non si praticò fra noi con la regola rigorosa dell' assoluto isolamento che è proprio del sistema solito a dirsi Pensilvanico, ma si temperò prudentemente con la segregazione mitigata nel modo stabilito dal Regolamento de' 31 Maggio 1853.

Ma senza bisogno di toccare qui i fondamenti della differenza tra i due sistemi che hanno fatto argomento di larghe discussioni nelle Accademie, e nei Consigli Legislativi, oggi che da oltre dieci anni è tra noi in esperimento il sistema nel modo in cui fu creduto doversi attuare in Toscana, sembra opportuno rendersi conto degli effetti che il medesimo abbia prodotti tanto per la correzione dei delinquenti quanto per la esemplarità del gastigo, ed anco per le condizioni di salute degli stessi detenuti, e se in sostanza sia, o no suscettivo di qualche riforma e miglioramento. Istituire questo esame sembrerebbe anzi al Ministro di Giustizia e Grazia cosa necessaria, e da dover precedere la revisione generale del Codice penale, con cui il sistema penitenziario è strettamente collegato. Un tal lavoro non può essere che l'opera d'una Commissione composta d'uomini competenti a studiare il sistema predetto sotto ogni punto di vista, cioè nell'aspetto morale, politico ed igienico, per poi pronunziare con tutta indipendenza un autorevole parere; e poichè la Commissione nel corso dei suoi studi si troverà condotta ad esaminare la qualità dei lavori che meglio si addicono ai condannati secondo le diverse categorie ed i vantaggi che da quelli derivano, così Essa avrà agio di considerare se vi siano o no innovazioni di qualche momento da proporsi nel sistema di amministrazione degli Stabilimenti penali.

E quando il Consiglio dei Ministri creda di poter concordare nelle considerazioni suespresse, proporrebbesi che venisse emanato l'annesso Decreto.

Li 23 Settembre 1859.

E. Poggi.

Digitized by Google

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione per studiare il sistema penitenziario attuato negli Stabilimenti Penali della Toscana e per referire entro il mese di Ottobre prossimo intorno ai miglioramenti e riforme di cui sia creduto meritevole.

Art. 2. Sono destinati a comporre tal Commissione i Signori:

1.° Giuseppe Puccioni Vice-Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

2.° Celso Marzucchi Procurator Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

3.° Lorenzo Nelli Procuratore del Governo presso il Tribunale di 1.ª Istanza di Firenze.

4.° Professor Giuseppe Barellai.

5.° Avvocato Eugenio Giorgi.

Art. 3. La commissione si procurerà tutte le notizie e gli schiarimenti di cui abbisogni dal Soprintendente degli Stabilimenti Penitenziari, il quale si metterà a quest'effetto in comunicazione con la medesima.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Corredo militare toscano identico a quello sardo.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il corredo militare sarà in avvenire identico nella foggia e nel colore a quello dell'Esercito Sardo, ossia Italiano, se non che i paramani, il colletto ed i bottoni resteranno, per ora, quali attualmente sono.

Art. 2. Questa disposizione avrà effetto progressivamente, ed a misura che gli Ufficiali avranno a provvedersi di oggetti di vestiario nuovo, e che l'Amministrazione militare dovrà fare degli acquisti e delle confezioni.

Art. 3. Però i distintivi in gallone degli Ufficiali Superiori restano fin d'ora aboliti e vi saranno sostituiti gli spallini alla Piemontese secondo il grado.

Art. 4. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De-Cavero.

Esercizio del tiro a bersaglio
per la Guardia Nazionale.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Coll' intendimento di compire l' istruzione della Guardia Nazionale con la maggiore prontezza e prima che i rigori dell'Inverno rendano più penose ai Militi le esercitazioni a cielo aperto,

ORDINA:

Art. 1. Nei prossimi mesi di Ottobre e Novembre tutti i Corpi della Guardia Nazionale dovranno esercitarsi a tirare al bersaglio.

Art. 2. A cura dei Comandanti e di piena intelligenza con le Autorità Militari e Politiche, sarà stabilito il luogo, il tempo e il modo di tale esercizio.

Art. 3. Ciascun Comandante presenterà senza indugio all' approvazione del Ministro dell' Interno un breve regolamento per l' esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4. Il Ministro della Guerra fornirà ai Comandanti le cartucce e quant' altro possa loro occorrere.

Data li ventiquattro settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Norma della retta applicazione della pena pei recidivi.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduti gli Articoli 69, 75, 83 e 85 del Codice penale vigente;

Considerando che dopo l'emanazione del Decreto del 5 Settembre cadente sia necessario prescrivere la norma della retta applicazione della pena pei recidivi, ai quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale fu computata come pena o interamente o parzialmente,

Decreta:

Art. 1. Saranno da qui in avanti ritenuti come recidivi, e così passibili delle punizioni minacciate dall'Articolo 85 del Codice penale anche coloro per i quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale ha tenuto luogo di pena in tutto o in parte, qualora successivamente e dentro il termine stabilito al precedente articolo 83 tornino

a tentare, o a consumare, sia come ausiliatori, sia come autori, un altro delitto doloso della medesima specie di quello che commisero precedentemente.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Invito ai Toscani di perseverare nella via presa.

(27 Settembre)

Dacchè i preliminari di Villafranca impedirono che la guerra risolvesse compiutamente ciò che la Diplomazia europea chiamava questione italiana, ed era per noi la causa dell'indipendenza nazionale, la Toscana comprese che l'Imperatore Napoleone col non tollerare interventi armati, abilitava l'Italia centrale a provvedere da se stessa alle sue sorti. E la Toscana meglio che cedere rassegnata, entrò arditamente nella via che le era aperta. Questa sua iniziativa, alla quale tennero dietro i Ducati e le Romagne, diede alla politica nazionale un indirizzo che non stava in opposizione coi patti di Villafranca, ma ne era anzi la logica esplicazione nel senso degli interessi nazionali per cui erasi fatta la guerra.

L'Imperatore Napoleone non poteva abbandonare a Villafranca noi suoi alleati, che facemmo parte del suo esercito. Egli ci coprì nella pace con la difesa di un patto che lasciava alla nostra volontà ed alla nostra virtù, il provvedere al nostro avvenire. Questo comprese la Toscana, e provvide a se stessa in modo degno di sè e degno d'Italia, ed utile a tutti.

Ma quello che già fu fatto non basta: bisogna perseverare arditamente per questa via senza sgomenti e senza paure. Solamente a questo prezzo potremo assicurare le conquiste che abbiamo fatte.

Pur troppo il nostro coraggio sarà messo a prova. Gli intrighi, le suggestioni, li spauracchi non mancheranno. Ma se sapremo tenere alta la nostra bandiera, pronti sempre a sostenerla e a difenderla, tutte le macchinazioni interne ed esterne saranno indarno, e la pace di Villafranca sarà pace vera e quale Napoleone la volle. Ordinati sì, ma risoluti di non piegare a transazioni, aspettiamo la sanzione dei nostri atti; la quale non ci mancherà se sapremo perseverare. Il Belgio deve il suo essere di nazione alla sua coraggiosa perseveranza in faccia all'Europa, allora ben altrimenti concorde che oggi non sia. Questo esempio incuori noi che già nazione siamo, e che vogliamo soltanto costituirci nel modo più valido per assicurare l'indipendenza. Un tal fine avemmo già comune coll'Imperatore Napoleone al cominciare della guerra, e lo manteniamo anch'oggi comune con Lui al concludersi di una pace, che deve necessariamente eliminare quelle cagioni che poterono tanto da muovere le armi di Francia in nostro soccorso.

Modificazioni delle discipline vigenti sui Passaporti.

(28 Settembre)

Il Ministro dell'Interno sollecito di tutte quelle riforme che possono tornare utili al paese, e convinto che i provvedimenti di ordine pubblico non debbono opprimere la libertà individuale con sua recente Ordinanza ha modificato sostanzialmente le discipline vigenti in Toscana sui Passaporti. In virtù di questa Ordinanza è abolito per tutti l'obbligo di depositare il Passaporto alla frontiera, e per gli stranieri è pure abolita la Carta di Soggiorno. D'ora in avanti basterà la sola esibizione del Passaporto per chi entra in Toscana e la sua segnatura alla Polizia per chi ne parta. Così cesseranno tutte le vessazioni che uno spirito di sospettosa fiscalità aveva imposte, e la Toscana non meriterà più l'accusa di far pagar cara l'ospitalità ai molti stranieri che traggono d'ogni parte a godere del suo clima, ad ammirare i suoi monumenti.

Digitized by Google

GOVERNO DELLA TOSCANA

IN NOME DI S. M. IL RE

VITTORIO EMANUELE II

RE ELETTO.

Digitized by Google

Proclama del Governo per dichiarare che eserciterà il potere in nome del Re Eletto.

TOSCANI!

L'Assemblea de' vostri Rappresentanti legittimi deliberava esser fermo volere della Toscana di far parte d'un forte regno costituzionale sotto lo scettro del RE VITTORIO EMANUELE di Casa Savoia. Le Assemblee di Modena, di Parma e delle Romagne emanarono unanimemente conformi deliberazioni. Questi Voti solenni sono stati esauditi. La Maestà del Re eletto accolse il libero atto di sudditanza del Popolo Toscano, Modenese, Parmense e Romagnolo; e dichiarò che primo atto della sua Sovranità sarebbe il far valere i diritti che quei Popoli gli avevano dato.

Questi atti dei Popoli elettori e del Re eletto hanno stretto tra loro il vincolo più legittimo e più

forte che possa unire Regnante e Sudditi. Lo strinse la giustizia perchè non è la forza che fonda i troni, ma la giusta volontà nazionale; e perchè i Popoli abbandonati da' mali governi Stranieri o amici dello Straniero ebbero la necessità e il diritto di provvedere a loro stessi, provvedendo alla indipendenza della nazione.

La guerra intrapresa da Napoleone e da Vittorio Emanuele era una solenne ricognizione di quel diritto, perchè fu fatta per liberare l'Italia dal predominio austriaco e per costituire la nazionalità italiana. Tutti gl'Italiani vennero chiamati a profittare della grande occasione. E i Popoli della Italia centrale accorsero alle armi. I Toscani ebbero il doppio onore di militare sotto la gloriosa bandiera italiana, e sotto le aquile invincibili dell'Impero Francese. Questo concorso ad una guerra non di conquista, ma di emancipazione nazionale, autorizzò la formazione del nuovo regno d'Italia: al quale gli altri Stati europei possono dare recognizione, non legittimità. Questa viene dal consenso spontaneo e solenne de' Popoli elettori, e del Re eletto. Per Essi il patto è compiuto ed irrevocabile. Per Essi il regno forte è cosa fatta, il Re eletto è il loro Re.

Ma finchè il Re eletto non prenda a reggere personalmente i Toscani, se il Governo presente deve reggerli per la Maestà Sua, deve anche gloriarsi e fortificarsi del suo Nome Augusto. Così l'assetto nuovo della nazione italiana procederà con sicurezza, e gli ostacoli tutti un dopo l'altro cadranno, e l'Europa dovrà la sua quiete e il suo vero equilibrio alla concordia e alla fermezza degl'Italiani.

Toscani, il vostro Governo proclama che d'ora in poi eserciterà il suo potere in nome di S. M. VITTORIO EMANUELE di Savoia, Re eletto.

Dato in Firenze li ventinove Settembre dell' anno milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO.

Il Segretario Generale
del Governo della Toscana
Celestino Bianchi.

Formula d'intestatura per Sentenze, Decreti e Atti; formula del giuramento; stemmi.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Le Sentenze e i Decreti dei Tribunali e gli Atti dei pubblici Notari dovranno dal dì della pubblicazione del presente Decreto intestarsi colla formula seguente «. REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE ».

Art. 2. Quelli che a tenor delle Leggi devono prestare il Giuramento, lo presteranno colla seguente formula « GIURO D'ESSER FEDELE A S. M. VITTORIO EMANUELE RE ELETTO ».

Art. 3. Nelle Bandiere dell' Esercito e della Marina militare e mercantile dovrà porsi lo Stemma della Casa di Savoja.

Art. 4. Provvisoriamente nelle Bandiere della Marina e dei Consolati Toscani sarà aggiunto un leone bianco nell'angolo superiore della lista verde presso all' asta.

Art. 5. Lo stesso Stemma dovrà alzarsi sopra i palazzi e gli Uffizi pubblici.

Art. 6. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, degli Affari Esteri, della Finanza e della Guerra provvederanno all' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interuo
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori publlici
R. BUSACCA.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Introduzione in Toscana del sistema decimale nella moneta.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Proclamazione ai Toscani di questo istesso giorno;

Considerando che per far più spedite le transazioni commerciali, e più facile la circolazione dei valori, sia necessario introdurre il sistema decimale della *Lira nuova italiana*, come il solo coerente alla scienza economica, ed al benessere della industria,

Decreta:

Art. 1. A contare dal primo Novembre 1859 la moneta d' argento in *lire italiane*, pari ai *franchi*, sarà la moneta legale della Toscana.

Art. 2. La Zecca di Firenze cessando dal coniare qualsiasi specie di monete d' argento dei precedenti Governi, comincerà immediatamente a battere la nuova moneta.

Art. 3. La moneta d' argento coniata dalla

Zecca di Firenze sarà perfettamente uguale per titolo, peso e dimensione a quella coniata dalla Zecca di Torino, ed uguale sarà la tolleranza sì per il peso che per il titolo.

Art. 4. Il valore dei varj pezzi d'argento sarà di *lire italiane cinque*, *lire due*, *lire una*, *centesimi cinquanta*, e *centesimi venticinque*.

Art. 5. Tutte le monete d' argento in *lire italiane* avranno da un lato l'effigie di S. M. il Re Vittorio Emanuele colla leggenda intorno « VITTORIO EMANUELE RE ELETTO »: nell'altro lato avranno lo Stemma della Casa di Savoja, e l' indicazione del respettivo valore.

Art. 6. Saranno del pari conformi a quelle coniate dalla Zecca di Torino anche le monete di rame, che verranno coniate dalla Zecca di Firenze.

Art. 7. Tutte le monete d' argento in *franchi* o *lire italiane*, benchè non coniate dalla Zecca di Firenze, avranno corso legale in Toscana, come se fossero state coniate in Toscana.

Art. 8. Avranno parimente corso legale le monete di rame in *centesimi*, coniate dalla Zecca di Torino; ma nei pagamenti si dovrà osservare la proporzione stabilita dalle Leggi Toscane tra la moneta erosa, e la moneta d' argento.

Art. 9. Tutte le monete precedentemente coniate saranno gradatamente tolte dalla circolazione. Finchè non saranno da un successivo Decreto demonetate, verranno date in pagamento sul ragguaglio di una *lira toscana* per 84 *centesimi* di *lira italiana*.

Art. 10. Sino a nuova disposizione, il *quat-*

trino, varrà un *centesimo;* il *duetto* o due *quattrini,* due *centesimi;* il *soldo* quattro *centesimi;* il doppio *soldo* otto *centesimi;* la *crazia* sette *centesimi;* la doppia *crazia* quattordici *centesimi.*

Art. 11. A contare dal primo Novembre 1859, nelle Sentenze dei Tribunali, in tutti gli Atti Giudiciali, non meno che negli istrumenti pubblici, e nei privati recogniti da Notaro, tutte le somme in denaro saranno espresse in *lire italiane* e *centesimi.* I Cancellieri e Sotto Cancellieri, Attuari ed altri ministri di Tribunali, i Notari e i Procuratori, che trascureranno questa disposizione, incorreranno nell'ammenda di *lire italiane* venti per ogni contravvenzione, da cedere a favore dell' Erario.

Art. 12. Parimente cominciando dal primo gennaio 1860, la scrittura di tutti i Dipartimenti dello Stato, delle Comunità, e d'ogni pubblica Amministrazione, sarà tenuta in *lire italiane.*

Art. 13. Tutte le tariffe saranno ristampate colla riduzione delle somme nelle stesse prescritte, da *lire toscane* in *lire italiane.*

Art. 14. Dal primo Novembre 1859, fino a che non sarà diversamente ordinato, in tutti gli atti contemplati nell' articolo 11, alla cifra esprimente una data somma in *lire italiane* e *centesimi*, si aggiungerà il ragguaglio in *lire toscane*, *soldi* e *denari.* Lo stesso si farà dal primo Gennaio 1860 in tutti i documenti che i Dipartimenti pubblici rilasciano ai privati e che ricevono dai privati.

Art. 15. Il Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Digitized by Google

Dato in Firenze, li ventinove settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V. Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Digitized by Google

Demonetazione graduale della moneta toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in esecuzione del Decreto di questo medesimo giorno, che stabilisce il nuovo sistema monetario della Toscana, è mestieri procedere alla graduale demonetazione delle monete toscane precedentemente coniate;

Considerando che ciò, nell' interesse del commercio, si vuol fare in modo, che la moneta tolta dalla circolazione corrisponda in valore a quella moneta nuova che la Zecca di Firenze può in poco tempo dare,

Decreta:

Art. 1. A contare dal primo Novembre 1859, le *lire toscane* delle due specie, le *mezze lire*, le *dene* (10 lire), le *mezze dene* (5 lire), i *mezzi fiorini*, ed i *quarti di fiorino*, cesseranno di avere corso legale in Toscana.

Art. 2. A contare dal 15 Ottobre p.° futuro, e sino al 31 inclusive di detto mese, i Cassieri delle Dogane, il Cassiere della Zecca di Firenze, non che i Camarlinghi di tutte le altre Comunità della Toscana, riceveranno, da chi le possiede, le anzidette specie di moneta, e le cambieranno secondo il loro respettivo valore nominale con *lire italiane*, o con altre specie di moneta toscana non ancora demonetata.

Art. 3. Chiunque dopo il 31 Ottobre metterà in circolazione le specie di moneta sopra nominata, incorrerà nelle pene stabilite dal Motuproprio del 18 Aprile 1796, cioè nella perdita delle monete stesse a profitto dello Stato.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno ciascuno per la parte che gli spetta, all' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove Settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Exequatur *ritirato a un console.*

(30 Settembre)

Con risoluzione governativa emanata il 29 Settembre cadente è stato ritirato *l'exequatur* a Giuseppe Binda, Console degli Stati Uniti di America in Livorno.

Bandiera tricolore con lo stemma di Savoia sulla torre di Palazzo Vecchio.

(30 Settembre).

Stamani a mezzogiorno fra gli applausi di una moltitudine di popolo urbano e campagnuolo, la Bandiera tricolore col glorioso Stemma dei Reali di Savoia si è spiegata sulla torre di Palazzo Vecchio. Questa consacrazione esteriore dei Voti della Toscana era desiderata dalla pubblica opinione, ed il Governo l'ha sodisfatta, prescrivendo in pari tempo che del nome del Re s'intitolino gli atti pubblici, e della sua effige s'improntino le monete.

Così a grado a grado scompaiono le secolari barriere che tennero sinora divisi i popoli italiani, e all'ombra del glorioso stendardo si rianimano le sparse membra e si ricercano per comporre il gran corpo della Nazione.

Salutando con sì caldo e spontaneo entusiasmo lo Stendardo Nazionale, il Popolo ha dato segno novello di comprendere le politiche necessità del momento: cioè difendere la propria indipendenza, costituire la Nazione. Lo Stendardo Nazionale con tanta effusione d'animo acclamato sarà quando ne sia d'uopo con pari prodezza difeso.

Esso è salvaguardia della Nazione, guarentigia di pace all'Europa: non si potrebbe far discendere dalla torre d'Arnolfo senza tornare a quello stato violento in Italia che Napoleone III riconobbe nel Congresso del 1856 essere un pericolo per la quiete europea; senza tornare a quelle violente condizioni per cessare le quali egli spese, generosamente esponendo la propria vita, i tesori e il sangue della Francia. Egli non può non consentire che la Nazione conculcata, della quale iniziò la redenzione, non compia adesso colle proprie mani il suo generoso concetto.

L'accordo meraviglioso de' Governi co'popoli va svolgendo questo concetto. Nella via della costituzione della nazione si proceda con passi prudenti ma fermi: noi accettiamo l'entusiasmo popolare di questo giorno come una promessa di non retroceder mai dalla via sulla quale con animo deliberato c'incamminammo e di perseverare e combattere fichè l'Italia sia.

Circolare ai Prefetti per ischiarire la pubblica opinione sulle condizioni politiche e militari del paese.

Illustrissimo Signore,

I Rapporti delle Prefetture mentre per un lato rassicurano il Governo sul buono spirito delle popolazioni, manifestano dall'altro certe apprensioni vaghe e certe dubbiezze che occupano gli animi, quasi il Governo fosse lento agli atti di energia, e trascurasse quelle militari difese che possono avvalorare in faccia all'Europa le sue dichiarazioni diplomatiche. Nè sembra che le Autorità si adoprino quanto occorre per dissipare questi timori, i quali vogliono esser combattuti sul nascere, tanto più che vengono dalla parte ove il Governo suol trovare la maggiore sua forza. Perchè le Autorità politiche non manchino di argomenti per rispondere a queste censure, quando muovono da un amore per la causa nazionale non dirò soverchio, ma sicuramente scompagnato da sicuro giudizio dei fatti, espongo alla SV. in brevi parole le condizioni nostre.

L'incertezza che ravvolge i destini della Toscana e degli altri Stati dell'Italia centrale, ha la sua ragione nella necessità delle cose generali, nè il Governo può per guisa alcuna dissiparla, più che non si studi di fare con le comunicazioni officiali e semi-officiali del Monitore. Che questa incertezza tenga gli animi inquieti è ben naturale nè vi si può fare rimedio che basti. Ma le incertezze sono

al difuori cioè nelle relazioni esterne della Toscana, mentre non è più incerta per noi nell'interno la strada che dobbiamo tenere, la quale è oramai disegnata dagli atti passati. Ed il Governo senza esitazioni la percorre; e giacchè la lunghezza delle trattative di pace ne offre il destro, egli cerca ogni studio di mutare il voto solenne dell'Assemblea in un fatto compiuto. Non è per altro da dissimulare che in questa via, di fronte ad un gran fine da raggiungere, sono molti i pericoli da superare; ed il paese è bene che lo sappia per prepararvisi con sicuro animo, come vi si prepara il Governo. E vi si prepara con ogni mezzo, ma principalmente colle armi, contribuendo all'esercito della Lega una forza militare quale la Toscana in nessun tempo ha potuto raccogliere. Se non che molti che vedono le Città vuote di soldati e la mancanza di vistosi apparecchi, dubitano sempre che il Governo non provveda abbastanza e si addormenti in una ingannevole sicurezza. Ciò non è vero: il Governo pensa alle armi quanto occorre e quanto la natura del paese può consentire. Se egli non ricorre alle leve in massa ed agli altri modi tumultuari di coscrivere soldati, egli è perchè oggi non vi è persona di senno che non riconosca l'insufficienza di questi mezzi. Si tratta di avere soldati disciplinati e che sappiano stare a fronte del nemico, e non già di avere masnade senza legge e senza divisa. Inoltre i provvedimenti militari del Governo non possono vedersi attuati pubblicamente nelle Città con mostre di truppe e pompa di manovre, perchè oggi la difesa della Toscana è sulle rive del Po per una parte, e agli sbocchi del Furlo dall'altra. A mano

a mano che i corpi militari seno ordinati ed istrutti, partono per unirsi ai Modanesi ed ai Romagnoli ad ingrossare l'esercito della Lega. Il paese pare che non si occupi di milizia, perchè le sue armi son tutte fuori degli antichi confini dello Stato. Così il passare che si vede di drappelli di Volontari reduci, non è un disarmo; perchè quanti escono per congedi ricevuti dall'Esercito Piemontese, si ricongiungono in gran parte all'esercito della Lega. E in ciò è grandemente lodevole lo spirito di questa gioventù, la quale appena salutate le famiglie, torna alle bandiere per fornire l'opera incominciata, obbedienti alla voce della patria ed alla chiamata di Capi già da lei conosciuti nelle battaglie.

Con questi schiarimenti confido che la S. V. potrà, quando occorre, correggere i falsi giudizi e dissipare i timori irragionevoli. Se le Autorità politiche tenendosi in continuo contatto con le popolazioni, dopo averne guadagnata la fiducia, sapranno spendere a tempo la loro parola autorevole, son certo che riparerebbero a molti di quei disordini che nascono da ignoranza o da falso concetto delle cose. Io sarò ben contento di fornire ai Prefetti tutti li schiarimenti che mi chiederanno sull'andamento politico del Governo per illuminare la pubblica opinione. Intanto faccio queste considerazioni generali, le quali mi sembra che rispondano alle generali avvertenze ricevute sopra ciò che oggi preoccupa maggiormente li spiriti.

Mi pregio frattanto ec.

Firenze, li 2 Ottobre 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Ritiro della vecchia moneta toscana dalla circolazione.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'Articolo 1 del Decreto del Governo della Toscana del dì 29 Settembre 1859 così concepito: « A contare dal primo Novembre 1859, le *lire to-* « *scane* delle due specie, le *mezze lire*, le *dene* « (10 lire) le *mezze dene* (5 lire), i *mezzi fiorini*, « ed i *quarti di fiorino* cesseranno di avere corso « legale in Toscana »;

Visto egualmente l'Articolo 1 dell'altro Decreto del Governo della Toscana dello stesso dì 29 Settembre 1859 che stabilisce che a contare dal primo Novembre 1859 la moneta di argento in *lire italiane*, pari ai *franchi*, sarà la moneta legale della Toscana;

Considerando come dopo la emanazione delle referite disposizioni sommamente importa di togliere al più presto dal giro la vecchia moneta da ritirarsi,

ORDINA:

Art. 1. La vecchia moneta toscana che sopra, ora esistente nelle Casse dello Stato, o che di mano in mano vi possa affluire anche prima del termine fissato nel precitato relativo Decreto del Governo della Toscana del dì 29 Settembre 1859, dovrà su-

bito consegnarsi alla Cassa della Depositeria Generale, per esser da questa passata alla Zecca di Firenze all'oggetto di servire ivi di materia da fondersi per la nuova monetazione.

Art. 2. Il Consiglier Cav. Procuratore Generale alla Corte dei Conti, e il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale, concertandosi fra loro provvederanno alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li tre Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario Generale del Ministero
F. Carega.

Commissione per giudicare le opere d' arte per conto dello Stato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del 23 Settembre prossimo decorso, col quale si ordinò l'esecuzione di molte opere d'arte per conto dello Stato;

Considerando come l'Articolo 3.° di questo Decreto riserbasse al Governo la nomina di una Commissione per il giudizio dei concorsi di quell'opere d'arte le quali si prescrisse fossero in questa maniera allogate;

Decreta:

Art. 1. La Commissione che dovrà giudicare dei Cartoni, Bozzetti e Modelli delle opere di pittura e scultura messe a concorso dal Decreto sopracitato, sarà composta come appresso:

Feroni Paolo, Presidente
Antinori Niccolò
Della Porta Conte Carlo
Perez Francesco
Emiliani Giudici Paolo
Bubieri Avv. Ermolao, Segretario.

Art. 2. Appena i concorrenti, entro il dì 23 Novembre, avranno inviato all'Accademia delle Belle Arti i loro Cartoni, Bozzetti e Modelli, ne sarà fatta

pubblica esposizione nelle Sale dell'Accademia stessa, per lo spazio di otto giorni.

Art. 3. Appena spirati i termini assegnati ai concorsi, il Presidente convocherà la Commissione, la quale fatto giudizio dei Cartoni, Bozzetti e Modelli che saranno stati inviati in tempo utile all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, presenterà al Governo una Relazione scritta dei suoi giudicati.

Art. 4. La Relazione dovrà essere firmata da tutti i Componenti la Commissione. Se nei giudizi particolari alcuno dei Commissari dissente dai voti della maggiorità, avrà diritto che la relazione contenga i motivi del suo dissenso, ma non potrà fare voti di scissura.

Art. 5. I Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Disposizioni sulle Medaglie commemorative ordinate con decreto del 3 Settembre.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del 3 Settembre anno corrente, col quale si ordinò che fossero coniate due Medaglie commemorative dei due più solenni fatti toscani di questi tempi.

Considerando come tanto per il concetto quanto per le forme più convenienti ad esprimerlo, i concorsi diano sempre il modo più sicuro di scelta, ed aprano agl'ingegni una nobile palestra,

Decreta:

Art. 1. Le due Medaglie storiche ordinate dal Decreto del 3 Settembre prossimo passato saranno allogate per concorso.

Art. 2. Il diametro delle due medaglie sarà da 55 a 60 millimetri.

Art. 3. I modelli delle Medaglie dovranno esser presentati all'Accademia delle Belle Arti nel termine di due mesi, dalla data del presente Decreto.

Art. 4. Saranno ammessi al concorso tutti gli Artisti di qualunque Provincia d'Italia, e potranno concorrere ad una, o ad ambedue le Medaglie.

Art. 5. Se l'Artista autore del modello, o

modelli prescelti sarà insieme modellatore ed incisore valente, avrà diritto ad incidere il conio. Se non sarà incisore, il Governo acquisterà a prezzo conveniente il modello premiato e sarà libero di farlo incidere a chi meglio vorrà.

Art. 6. Giudice del concorso sarà quella stessa Commissione che è stata nominata con Decreto di questo stesso giorno per giudicare i concorsi delle opere di arte, ordinati col Decreto de' 23 Settembre anno corrente.

Art. 7. I Ministri dell'Interno e della Istruzione Pubblica procederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Circolare del Ministro dell'Interno ai Prefetti sopra le Elezioni Comunali.

Le Elezioni Comunali, che avranno luogo il dì 30 del corrente mese, come interessano altamente il paese, così debbono richiamare tutte le sollecitudini delle Autorità amministrative. Sarà cura pertanto della S. V. di eccitare i Gonfalonieri, e i Ministri del Censo a compiere nei termini stabiliti tutte le operazioni elettorali, tanto che non vi sia Comune del suo Compartimento, che non si trovi in grado di procedere alla votazione nella Domenica ultima (30) del mese corrente. Il Governo ha ogni buona ragione di augurarsi numeroso il concorso degli Elettori, i quali riassumendo il diritto di nominare gli amministratori del Comune, daranno nuovo argomento di ben comprendere quelle libertà che furono loro tolte, quando appunto se ne cominciavano a vedere gli utili effetti. Ciò non pertanto sarà opportuno, che tutte le facilitazioni che la Legge concede al comodo degli Elettori, siano poste in atto in tutti quei Comuni nei quali ne sia riconosciuto il bisogno; e tutti i modi di pubblicità vengano adoperati, affinchè le popolazioni, anche le più discoste dai Capiluoghi Comunali, non possano allegare ignoranza di alcuna cosa, che alle Elezioni si referisca.

Spetterà poi alle Autorità locali il vigilare a che sia rispettata la libertà del voto; ed ove si notassero brogli e raggiri colpevoli, ad iniziare le

Procedure criminali, affinchè i rei abbiano la pena sancita dalla Legge.

Quanto poi alla scelta dei Rappresentanti Comunali, nessun giudizio sarebbe migliore di quello degli Elettori stessi, quando la libertà del Voto sia esercitata senza passione, e con la necessaria indipendenza. La Legge nell'allargare il campo delle eligibilità, molto più che non fosse nel Regolamento del 1849, ha voluto che tutte le capacità locali e tutte le influenze legittime potessero essere valutate. La Legge peraltro nel dare questa larghezza di scelta, ha contato assai sul senno degli Elettori, i quali tanto più sentiranno la responsabilità del loro voto, quanto maggiore è il numero dei cittadini ai quali può esser dato. Nè questo senno farà difetto, e le prossime Elezioni Comunali saranno un degno riscontro delle Elezioni politiche. Il Patriziato e la ricca possidenza, che tanto nobilmente rivendicarono il loro diritto di partecipazione alla vita politica del Paese, non saranno certo per trascurare le Elezioni Comunali. Gli atti compiuti in Parlamento obbligano i loro autori, i quali debbono a se stessi ed alla patria, il non rifiutare di sobbarcarsi a tutti i carichi che il vivere libero impone a chiunque seppe mostrarsi degno della pubblica fiducia. Nè si può nemmeno dubitare, che dopo aver seduto nell'Assemblea Nazionale, eglino debbano sdegnare gli uffici municipali, come troppo umili, perchè veramente non vi è opera prestata alla patria, che sia senza dignità, ed il Maneggio degli interessi del Comune fu sempre considerato utile e necessario esercizio al Governo degli interessi dello Stato.

Qeste considerazioni ho voluto esporre alla S. V., invitandola a farne comprendere il valore ai suoi amministrati, i quali da ciò rileveranno quale importanza dia il Governo alle prossime Elezioni Comunali. Quando le Leggi si fanno non per cedere in apparenza alle necessità del momento, ma per intima persuasione di soddisfare ai bisogni della civiltà, il Governo è in dovere di vigilarne attentamente la esecuzione, e non di abbandonarle al caso, ed all'arbitrio degli uomini non sempre ben disposti alle novità benchè buone. Questo dovere intendo di adempire per tutte le riforme che rilevano dal mio Ministero, e però così di sovente chiedo il concorso efficace delle Autorità che ne dipendono. Nella fiducia di ottenerlo in questa occasione, come l'ho ottenuto nelle altre, mi pregio di professarmi,

Di VS.

Dal Ministero dell'Interno
4 Ottobre 1859.

Dev.mo Servitore
B. Ricasoli.

Catasto della Comunità di Capannori.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come siano già portate a compimento le Operazioni Catastali per la Comunità di Capannori nel già Ducato di Lucca, secondo le regole pel Catasto della Toscana:

Decreta:

Art. 1. Il Catasto della Comunità di Capannori comincerà ad avere esecuzione il primo Gennaio 1860.

Art. 2. Dal primo Gennaio 1860 i nuovi proprietari, per qualunque titolo di beni stabili, saranno obbligati di fare le volture di detti beni nei termini prescritti dalle Leggi.

Art. 3. I domini diretti dei beni livellari impostati per intiero al dominio utile, hanno diritto di fare inscrivere sui campioni il titolo del loro dominio.

Art. 4. Le Aziende dello Stato e gli Stabilimenti pubblici, le Comunità ed i Luoghi pii dovranno eseguire la predetta iscrizione a tenore delle Notificazioni del 10 Novembre 1835 e del 21 Ottobre 1837.

Art. 5. È abolita nella Comunità di Capannori ogni esenzione fin qui goduta da beni appar-

tenenti a patrimoni clericali, a congrue parrocchiali ed a benefizi ecclesiastici, e solo debbono intendersi dispensati dal pagamento delle gravezze pubbliche le Canoniche abitate dai Sacerdoti aventi cure di Anime, i Campisanti, le Chiese, i Campanili, le Fortezze e i Conventi di Mendicanti, i quali vivono esclusivamente di questua.

Art. 6. Tutte le Leggi ed Ordini vigenti in Toscana nei rapporti Censuari debbono essere applicate al Catasto della Comunità di Capannori, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed Ordini che nella materia catastale sono state fin qui in vigore per detta Comunità.

Art. 7. I Ministri dell'Interno, e quello delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno.
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Abolizione della linea doganale fra la Toscana e l'Ex-Ducato di Modena e le Romagne; adozione della tariffa doganale sarda.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più unificare i Paesi formanti uno stesso Regno, e togliere i danni, che vengono agli interessi materiali e politici dalle Dogane interne e da vecchie Tariffe non informate da sani principii della scienza economica,

Decreta :

Art. 1. A contare dal dì undici del corrente Ottobre resta abolita la linea doganale, che separa la Toscana dall'ex-Ducato di Modena e dalle Romagne; e a cominciare dallo stesso giorno cesserà conseguentemente ogni percezione di diritti e dazi doganali in quella parte della frontiera toscana.

Art. 2. La Tariffa doganale decretata dal Governo di S. M. il Re con Decreto del 9 Luglio 1859 sarà osservata in Toscana tanto per ciò che riguarda ai diritti, quanto rispetto alle disposizioni preliminari, alle assimilazioni, alle note spiegative e alle tare.

Questa Tariffa comincerà ad essere applicata dal dì venti del corrente Ottobre.

Art. 3. Tutti gli edifizi sinora destinati al

servizio della Dogana, compresi nella linea abolita saranno a cura della Direzione delle Fabbriche civili dello Stato vendute all'incanto.

Art. 4: Tutti gli Impiegati attualmente addetti alla linea doganale abolita resteranno in attività di servizio a disposizione dell'Amministrazione generale delle Dogane. Essi quindi conserveranno le provvisioni di cui godono, e gli emolumenti saranno loro valutati a titolo di assegnazione.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Enumerazione delle Dogane abolite e delle conservate.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Dogane, le quali separano la Toscana, dalle altre parti d'Italia, che si reggono sotto lo scettro costituzionale di S. M. vanno ad abolirsi,

Decreta:

Art. 1. Cessa fino da questo momento il rilascio delle spedizioni di transito per le Dogane del confine fra la Toscana, la Romagna ed il Modenese principiando dalla Dogana di Terra del Sole, e terminando a quella del Forte di Porta.

Art. 2. Tali spedizioni restano invece autorizzate per le Dogane che appresso:

Nella Romagna.

Le Dogane di Pontelagoscuro, Ravenna, Cesenatico, Rimini, Faenza, Forlì, Tramolino, Cattolica e Porto Corsini.

Nel Modenese.

Le Dogane di Collegrana, Finale, Guastalla, San Giuseppe e Avenza.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Abolizione del Pedaggio notturno
nelle città.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che tutti quei dazi, i quali mentre danno poco profitto alla Finanza riescon gravemente molesti ai cittadini, sono contrari alla civiltà dei nostri tempi,

Decreta:

Art. 1. La Tassa detta Pedaggio sulle Vetture, sui Carri, e sugli Animali che entrano nella città, o ne escono durante la notte, è abolita.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V. Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Diminuzione del prezzo del sale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il prezzo attuale del Sale gravoso alla classe povera, e contrario al progresso dell'agricoltura, della pastorizia e di molte altre industrie,

Decreta:

Art. 1. Il prezzo del Sal bianco della manifattura di Volterra è ridotto, a contare dal dì undici Ottobre corrente, a tre soldi, pari a centesimi dodici la libbra toscana.

Art. 2. Nelle città sottoposte a dazio di consumo, il prezzo del detto Sale è stabilito in soldi tre ed un quattrino, pari a centesimi tredici la libbra, rimanendo tal differenza (come è attualmente) a benefizio degli Spedali e Luoghi pii dello Stato.

Art. 3. Nei casi di arresti di Sale di contrabbando, la valuta del Sale arrestato verrà corrisposta ai querelanti, o arrestanti in ragione di centesimi cinquantasei il cento, pari a soldi 13 4 il cento.

Art. 4. Restano in vigore tutte le disposizioni indotte dalle Leggi ed Ordini vigenti in materia

della Regìa del Sale, in quanto non sieno contrarie alle presenti.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

I contratti con ipoteca ne' paesi sardi, lombardi, parmensi, modenesi e romagnoli, valevoli nel territorio toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. I Contratti stipulati nei Paesi sardi, lombardi, parmensi, modenesi e romagnoli, i quali diano diritto a ipoteca a norma della Legge del 2 Maggio 1836, saranno documenti abili ad inscriverla a carico dei beni posti nel territorio toscano, osservati i modi e le forme stabilite nella Legge stessa.

Art. 2. Una copia autentica dell' Instrumento, in seguito del quale viene iscritta la ipoteca, dovrà per comodo degl' interessati essere depositata e custodita nell' Archivio dei Contratti di Firenze.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) Enrico Poggi.

Allogamento di una storia civile di Lucca a conto dello Stato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo procurare al paese un' opera utile ad agevolare le riforme del presente con la cognizione de' tempi precedenti e simultaneamente dare una pubblica testimonianza di estimazione all' intelletto e alle virtù d' un cittadino benemerito della patria,

Decreta:

Art. 1. È allogata all' Avvocato Carlo Massei la Storia Civile di Lucca, dal 1796 al 1848.

Art. 2. L' Opera sarà divisa in quattro parti: la prima sulla Repubblica aristocratica, la seconda sulla democratica, la terza sul Principato Napoleonico, e l' ultima sul Borbonico.

Art. 3. L' Autore dovrà consegnare al Ministero della Pubblica Istruzione le quattro parti dell' opera di semestre in semestre incominciando dal 1.° novembre 1859.

Art. 4. I Direttori degli Archivi e i pubblici Bibliotecari dello Stato daranno libera visita e copia all' Autore delle carte occorrenti al suo lavoro.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica provvederà all' esecuzione del presente Decreto.

Dato li otto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Mutazioni amministrative di Radda
e altre Comunità.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La Pretura di Radda attualmente Civile di prima classe è convertita in Pretura Civile e Criminale di terza classe.

Art. 2. È instituita parimente in Radda una Delegazione Governativa di terza classe.

Art. 3. È tolta alla Pretura e alla Delegazione di Colle la giurisdizione criminale sulle Comuni di Radda, Castellina in Chianti e Gajole, ed è codesta giurisdizione attribuita, per ciò che respettivamente può loro compotere, alla Pretura e alla Delegazione di Radda predette.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta, della esecuzione del presente Decreto che dovrà avere effetto il primo Novembre del corrente anno.

Dato li undici Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Digitized by Google

Nomina del Comandante Supremo della Lega.

(12 Ottobre)

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

I GOVERNI DI TOSCANA, DELLE ROMAGNE DI MODENA E DI PARMA

Nominano:

Generale d'Armata Comandante Supremo delle forze riunite della Lega

Fanti Manfredo già Luogotenente Generale investendolo di tutti i poteri, oneri ed onorificenze inerenti a tal Grado e Comando: ed ordinando che ovunque e da tutti e su tutto il territorio dei quattro Governi Legati egli sia riconosciuto in detta sua qualità ed obbedito.

Digitized by Google

Norme sulle trascrizioni ai registri dello Stato Civile.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il riunire in una sola disposizione le norme sulle trascrizioni ai registri dello Stato Civile, le quali norme trovansi sparse in diverse Leggi, Ordini e Circolari, e il completarle in quelle parti che la esperienza ha fatto ravvisare conveniente, contribuisce all'uniformità ed al regolare disbrigo degli affari;

Vista la Legge del 25 maggio 1819, i Rescritti del 27 novembre 1840, e 24 ottobre 1844, la Circolare del 18 settembre 1854, e la Risoluzione del 18 marzo 1857;

Viste le Istruzioni del 17 febbraio 1818, e 10 dicembre 1845,

Decreta:

Art. 1. Tutte le trascrizioni sui registri dello Stato Civile conseguenti alle adozioni, alle arrogazioni, alle filiazioni, alle legittimazioni per susseguente matrimonio, e alle assunzioni e cambiamenti dei nomi e cognomi, non potranno eseguirsi su i registri stessi se non per mezzo del Ministero degli Affari Ecclesiastici in sequela dell' intervenuta Ordinanza governativa e del Decreto del Giudice.

Art. 2. Le trascrizioni per le consegne degli esposti, che si eseguiscono dagli Spedali ai termini dei loro Regolamenti, dovranno direttamente richiedersi al Ministero surriferito dai Commissari e Rettori con l'esibizione dell'atto di consegna.

Art. 3. L'atto di consegna dovrà sempre accompagnare le richieste di trascrizioni; e quando si tratta di restituzioni di figli legittimati per susseguente matrimonio, o di figli legittimi, esposti abusivamente in contravvenzione agli Ordini come illegittimi, dovrà prodursi anche il Decreto del Tribunale sulla verificazione dei fatti legalmente giustificati.

Art. 4. Nei casi contemplati all'Articolo secondo

a) L'atto di consegna potrà essere stipulato in forma privata, purchè in tre originali distinti, che uno per l'Uffizio del Registro, uno per lo Spedale da cui si fa la consegna, ed uno pel Ministero degli Affari Ecclesiastici. Questo atto dovrà essere assoggettato al Registro, il quale verrà eseguito senza pagamento di tassa.

b) Il Decreto, quando occorra, sarà provocato dal Commissario o Rettore dello Spedale presso il Tribunale, nella cui giurisdizione è situato l'Ospizio.

c) I Tribunali competenti procederanno senza formalità e con l'economia, con cui esercitano gli atti della loro giurisdizione volontaria per i minori e pupilli, e con le facilitazioni tutte, che si praticano per i poveri e per i miserabili.

d) Le spese sono a carico dei richiedenti; lo Spedale potrà però anticiparle, ove occorra, con

rivalsa contro gli obbligati, e potrà anche all'occasione facilitarne il rimborso con la composizione a rate, o in altro modo.

Art. 5. Spetterà unicamente al Ministero di ordinare qualunque correzione degli errori, che siano incorsi sulle partite di nascita, di morte e di matrimonio tanto su i registri dello Stato Civile, quanto sopra i parrocchiali.

Art. 6. Sono abrogate tutte le Leggi, ed Ordinanze fin qui veglianti alla materia, le quali siano in opposizione con le presenti disposizioni.

Art. 7. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, e quelli dell'Interno, delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e della Giustizia e Grazia cureranno la esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Ufficio d' Ispezione per le scuole.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mal si possono conseguire i vantaggi che si aspettano dalle Leggi e dagli Ordinamenti circa il pubblico insegnamento primario e secondario, dove non ci sia chi veglia assiduamente e sollecitamente a sì gelosa materia;

Veduta la Relazione intorno a una Proposta di riordinamento delle Scuole pubbliche, fatta dalla Commissione istituita col motuproprio del 28 novembre 1846;

Veduti gli articoli 42 e 43 della Legge del dì 30 di giugno 1852 per l'insegnamento primario e secondario;

Sentita la Commissione per gli studi elementari, eletta con Decreto del dì 12 di maggio 1859,

Decreta:

Art. 1. È istituito un Ufficio d'Ispezione per le Scuole minori, secondarie, maggiori e tecniche composto

1.° D'un Ispettore generale,

2.° Di tre Ispettori speciali: uno per le scuole minori e secondarie così maschili come femminili: uno per le Scuole maggiori, quanto agli studi letterari, e filosofici; ed uno per le Scuole

maggiori, quanto alle Scienze fisiche e matematiche, e quanto alle Scuole tecniche.

Art. 2. All'ufficio di Ispettore generale è assegnato lo stipendio di lire italiane cinquemila l'anno; ed all'ufficio di ciascuno de' tre Ispettori speciali è assegnato lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Potranno, quando bisogni, crearsi degli Ispettori di compartimento e de' Sotto Ispettori.

Art. 3. Le ingerenze dell'Ispettore generale e degli Ispettori speciali saranno determinate con proprio Regolamento dal Ministro della Istruzione pubblica, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. Ridolfi

Istituzione di scuole Magistrali.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per ordinare il pubblico insegnamento come si conviene ad un paese libero e civile sia necessario gettarne solide basi con quelle istituzioni che formano gli educatori e i professori,

Decreta:

Art. 1. Saranno fondate Scuole magistrali per esempio alle altre scuole, e dove possano formarsi i maestri e le maestre d'insegnamento elementare.

Art. 2. Gli alunni per il magistero elementare potranno far le loro pratiche in quelle Scuole già esistenti, le quali siano ordinate in modo da corrispondere all'oggetto sopra espresso.

Art. 3. Tenuto fermo l'obbligo alle Comunità di avere le Scuole che sono prescritte dalla Legge, secondo la quantità della popolazione, è data loro la facoltà di proporre al Governo la instituzione di una o più Scuole di grado superiore.

Art. 4. Il Ministro della Istruzione pubblica provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. Ridolfi.

Abolizione delle Tasse per le Scuole.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che non può essere privilegio de' facoltosi il profittare del pubblico insegnamento,

Decreta:

Articolo unico. Le Tasse annue delle quali si parla nel Titolo IX della Legge per l'insegnamento primario e secondario pubblicata il 30 giugno 1852, sono abolite.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Insegnamento del sistema decimale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere d'utilità universale che venga senza indugio appreso dal popolo e specialmente dagli agricoltori e dagli operai il nuovo sistema decimale delle monete, de'paesi e delle misure,

Decreta:

Art. 1. I Maestri delle Scuole minori comunitative spiegheranno gratuitamente agli adulti nella domenica e in due altri giorni della settimana, e possibilmente nelle ore serali per il tempo di sei mesi, incominciando dal dì quindici di novembre prossimo, il sistema decimale metrico adottato in Toscana col Decreto del dì 29 settembre 1859.

Art. 2. L'istesso insegnamento straordinario avrà luogo nelle Scuole secondarie, maggiori e tecniche a cura del maestro di Aritmetica teorico-pratica.

Art. 3. Per pratiche dimostrazioni che potranno occorrere serviranno i campioni delle misure metriche che saranno deposti presso gli Uffizi comunali.

Art. 4. In tutte le Scuole l'insegnamento del nuovo sistema decimale di monete, pesi e mi-

sure sarà fatto col confronto dell' antico sistema soppresso.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Bilancio pei lavori di bonificamento delle Maremme approvato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA.

Considerando che i lavori pel bonificamento della Maremme debbono ordinarsi ed avere cominciamento nei primi del prossimo Novembre, e non potrebbe quindi, per approvare la previsione delle relative spese, attendersi l'approvazione del Bilancio generale di previsione della Finanza, pel futuro anno 1860;

Viste le proposizioni della Direzione dell'Ufizio pei lavori di bonificamento;

Visto il rapporto del Procuratore Generale alla Corte dei Conti del 6 Ottobre corrente;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei lavori pubblici.

Decreta:

Art. 1. È approvato il bilancio di previsione delle spese pei lavori di bonificamento delle Maremme, per l'anno economico che va ad incominciare, nella somma complessiva di Lire 737,924 6 10, dovendo poi quel bilancio essere riunito all'altro generale di previsione delle Spese della Finanza.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattordici Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Istituzione della Guardia Nazionale estesa ad altre città, terre e castelli.

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro dell' Interno

Considerando come l' istituzione della Guardia Nazionale in tutte le città dello Stato abbia risposto interamente al fine della sicurezza pubblica, e della difesa militare del paese;

Considerando come nelle presenti condizioni nessun mezzo che accresca quella difesa vuole essere trascurato, in quanto che i voti solenni emessi dall' Assemblea nazionale debbono essere fatti valere con il fermo volere del popolo, con l' azione diplomatica e con le armi,

Ordina:

Art. 1. La istituzione della Guardia nazionale applicata sin qui alle città dello Stato secondo le prescrizioni dell' Ordinanza del 16 Luglio prossimo passato, viene estesa alle Città, Terre e Castelli che appresso:

Chiusi, Empoli, Pontedera, Rocca S. Casciano, Portico, Dovadola, Tredozio, Terra del Sole, Castrocaro, S. Gimignano, Poggibonsi, Asciano, Chianciano, Sarteano, Cetona, Barga, Seravezza, Castiglion-Fiorentino, Foiano, Arcidosso, Pitigliano e Scansano.

Art. 2. Le Autorità municipali dei luoghi predetti procederanno immediatamente e con tutta speditezza alle operazioni ad esse affidate dal Regolamento del dì 16 Luglio ridetto, e le Prefetture ne vigileranno la piena esecuzione, valendosi delle pratiche già sanzionate, e delle competenze ad esse dalla Legge attribuite.

Data li sedici Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Proroga alla circolazione del quattrino, del duetto e del soldo toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i provvedimenti presi per avere la moneta erosa in centesimi di lira italiana non siano ancora bastati ad ottenerne la quantità necessaria per togliere, in precedenza al primo Novembre, dalla circolazione i quattrini e i soldi toscani, barattandoli coi centesimi, secondo il rapporto esatto di valore della lira italiana alla lira toscana;

Volendo che il passaggio dall'antico sistema monetario al nuovo si effettui senza il più piccolo disturbo del minuto commercio;

Visto il Decreto de' 29 Settembre 1859,

Decreta:

Art. 1. Fino al 1.° gennaio 1860, e non ostante il disposto del Decreto de' 29 Settembre 1859, il quattrino, il duetto, e il soldo di moneta toscana continueranno ad avere lo stesso valore legale che per il passato.

Art. 2. In tutti i pagamenti che si faranno secondo il nuovo sistema di lire italiane, il quattrino, il duetto e il soldo saranno valutati secondo il rapporto esatto di valore stabilito già per le monete di argento, cioè di ottantaquattro centesimi per lira toscana; e quindi il quattrino sarà valutato per un centesimo e due quinti, il duetto per due centesimi e quattro quinti, e il soldo per quattro centesimi e un quinto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Abolizione de' dazi doganali per le merci importate o esportate su bastimenti con bandiera nazionale nel littorale sardo, modenese e toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo togliere gli ostacoli doganali, che con danno materiale e politico si oppongono alle relazioni commerciali marittime fra i vari paesi, che sotto lo scettro di S. M. il Re formano un solo regno,

Decreta:

Art. 1. Le merci nazionali, che da un porto o scalo del littorale Sardo o Modenese arrivano sopra bastimenti coperti da bandiera nazionale in un porto o scalo della Toscana guardato da una Dogana, potranno introdursi nel territorio riunito della Toscana senza andar soggette ad alcun dazio doganale, purchè gli introduttori si sottopongano alle prescrizioni determinate dai susseguenti Articoli del presente Decreto.

Art. 2. Ferme stanti le vigenti relative discipline, le merci anzidette per godere la esenzione dai dazi dovranno esser munite di una bolletta di Dogana (Manifesto obbligatorio o facoltativo secondo i casi) indicante le merci stesse, e constatante la loro origine. Questa bolletta sarà rilasciata dall'Uffizio d' estrazione, previa verificazione.

Art. 3. In reciprocità, le merci toscane godranno di eguale esenzione dal dazio doganale, giungendo ai porti o scali del littorale Sardo o Mode-

nese, se caricate su bastimenti coperti da bandiera nazionale, e quando sieno accompagnate dai documenti sopra avvertiti, da rilasciarsi però soltanto dagli Uffizi doganali presenziati da un Ministro.

Art. 4. I tessuti di manifattura toscana, che dal littorale toscano si esportano per un porto o scalo del littorale Sardo o Modenese, onde andare esenti dal dazio doganale introducendosi in quei territori, oltre le precedenti prescrizioni, dovranno avere doppio involto di tela, e doppio bollo, nè potranno essere spediti che per mezzo delle Dogane di Porto S. Stefano, Castiglion della Pescaia, Piombino, Viareggio e Livorno.

Art. 5. Lo scambio delle merci coll' isola di Sardegna sarà regolato secondo l'Art. 42 della Tariffa Sarda del 1859.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Programma di concorso della Commissione sulle opere d'arte approvato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 3 e 23 settembre prossimo decorso e del dì 4 ottobre corrente;

Considerando come la Commissione nominata per giudicare dei concorsi delle opere d'arte ordinate dal Governo abbia saviamente provveduto al retto adempimento del ricevuto incarico, collo stabilire innanzi tutto le condizioni dei concorsi medesimi e della esecuzione delle opere che verranno successivamente allogate;

Decreta:

Art. 1. Il Programma di concorso presentato al Governo dalla Commissione giudicante è approvato, e ne è ordinata la stampa nel *Monitore* in seguito al presente Decreto.

Art. 2. Per le condizioni del Programma che non consuonassero con alcuna delle disposizioni dei precedenti Decreti, s' intenderà ad essi derogato, dovendosi tenere il Programma per norma unica e definitiva.

Art. 3. I Ministri dell' Interno e della Istruzione pubblica provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciassette ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Interpretazione delle parole di Napoleone III agl' Inviati Toscani.

(*Monitore Toscano*, 18 Ottobre)

Gli Inviati Toscani sono stati ricevuti dall' Imperatore Napoleone, e le parole con cui egli ha risposto al loro messaggio sono qui riferite quali le ha trasmesse il Telegrafo. Questa risposta dell' Imperatore è quale doveva essere dopo i preliminari di Villafranca, e noi non potevamo aspettarci nulla più che queste franche dichiarazioni. Napoleone assicurandoci dagli interventi stranieri, e dicendo che i suoi impegni non vanno oltre il possibile, lascia a noi il mostrare all' Europa l' impossibilità delle restaurazioni, le quali soltanto colla violenza si potrebbero compiere. Escluse le restaurazioni, il problema del nostro avvenire non può logicamente risolversi altro che accettando il voto di unione. La Toscana ha per tal modo nelle parole dell' Impera-

tore nuova garanzia di libertà per provvedere alle sue sorti. Continui adunque ad usare di questa libertà per ordinarsi con istituzioni, le quali sempre più la uniscano al nuovo Regno italico di cui fa parte; continui con tranquilla fermezza nei suoi propositi, e vegli armata alla difesa dei suoi diritti, ai quali l'Europa, che non li può violare, dovrà prima o poi dar sanzione. Questo non è stato provvisorio ed incerto, ma condizione che possiamo render normale noi stessi col forte volere e col sapiente operare.

Il Governo sa di poter contare sul paese che dà esempio ammirabile di concordia e di costanza. Avvalorato da questo appoggio, il Governo con fermo braccio sosterrà i diritti della Toscana contro i nemici interni ed esterni. Egli non teme intrighi nè minacce di faziosi, e riposa con fiducia nel senno e nel patriottismo dei cittadini. Il paese intanto si va ordinando tranquillamente nelle sue istituzioni l'esercito si agguerrisce, la finanza non ha bisogni urgenti, il credito si mantiene; ove sono i pericoli d'una condizione di cose precaria? Durando in una coraggiosa perseveranza, che è ormai per tutti un dovere, acquisteremo per virtù nostra ciò che i codardi vorrebbero soltanto per benefizio altrui; riconoscenti a Napoleone di averci concesso facoltà di mostrare al mondo che vogliamo e sappiamo esser cittadini d'una patria libera e forte.

Così quando l'avvenire avrà coronato i nostri sforzi, sarà nostro orgoglio di avere sacrificato gli affetti municipali per costituire l'Italia; la quale se dovrà dividere con la Francia soccorritrice la gloria

delle battaglie, non dovrà che ai suoi figli l'essersi costituita in nazione.

Le parole dette dall'Imperatore ai nostri inviati sono le seguenti:

« L'Imperatore non si crede abbastanza sciolto « dagli impegni di Villafranca per dare altro con- « siglio che restaurazione con ampie garanzie d'in- « dipendenza e di libertà. L'Imperatore è sempre « decisissimo a non permettere interventi nessuni, « neppure napoletani. Dice suoi impegni non avere « altri limiti che quelli del possibile. Raccomanda « come sostanziale l'ordine ».

Dichiarazioni sulla Tariffa doganale sarda, adottata in Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 8 Ottobre corrente, col quale fu abolita la linea doganale, che separava la Toscana dall'ex ducato di Modena, e dalle Romagne, e venne ordinato che dal 20 Ottobre prossimo dovesse osservarsi la Tariffa doganale approvata dal Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele con Decreto de' 9 Luglio 1859;

Considerando che era necessario pubblicare in Toscana la Tariffa suddetta nel modo consentaneo

a siffatta specie di leggi, affinchè niuno ne allegasse la ignoranza;

Considerando che non potendosi per altro adottare tutte le disposizioni contenute nella Tariffa sarda era d'uopo spiegare con precisione quali di esse dovessero osservarsi, ed aggiungere alcune dichiarazioni risguardanti certi diritti, che si conservavano, o che ricevevano qualche modificazione,

Decreta:

Art. 1. Prima dei venti d'ottobre corr. sarà depositato nella Cancelleria d'ogni Tribunale di prima Istanza, delle due Corti d'appello di Firenze e di Lucca, e della Suprema Corte di Cassazione un esemplare stampato della vigente Tariffa generale delle Dogane Sarde sottoscritto dal Ministro delle finanze nella prima pagina, e nell'ultima affinchè tutti possano prenderne cognizione.

Art. 2. Gli Articoli delle *Disposizioni preliminari* contenute in detta Tariffa, che dovranno osservarsi in Toscana, si restringono ai seguenti, cioè: agli Articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 44, 45.

Art. 3. Dovranno pure osservarsi pienamente le Tariffe dei dazi d'importazione, e di esportazione, la Tariffa delle tare, e le Note alla Tariffa.

Art. 4. Dallo stesso dì venti di ottobre rimarrà abolita la Tariffa generale delle gabelle toscane, e le Disposizioni modificative della medesima.

Art. 5. Resta fermo il diritto d'indennità di bollo, che continuerà ad esigersi sopra i recapiti doganali nella misura di due soldi, oppure di otto centesimi per ciascuno, in forza della Legge del 23 febbraio 1851, ritenendo sempre esenti dal bollo quelli

di tali recapiti, che importano una gabella inferiore agli ottantaquattro centesimi.

Art. 6. La Tassa di magazzinaggio, che si esige nelle Dogane principali sopra le merci che vi si depositano, continuerà a percipersi nella misura, e colle regole prescritte dagli Ordini dell'11 gennaio 1817.

Art. 7. Il diritto del bollo in piombo sarà nella misura di centesimi dieci per ogni piombo applicato ai Colli spediti con bolletta di passo da Dogana a Dogana di confine, e nella misura di centesimi sessanta in tutti gli altri casi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e quello della Giustizia e Grazia sono incaricati, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) Enrico Poggi.

Mutazioni sulla Tariffa doganale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì otto del corrente ottobre, che abolisce le Dogane che separavano la Toscana dalle altre parti del Regno di S. M. e stabilisce la tariffa doganale, approvata dal Governo del Re con Decreto del nove Luglio 1859; dovere essere osservata in Toscana a cominciare dal venti Ottobre corrente;

Considerando che un anteriore Decreto del Re aumenta straordinariamente del 10 per cento i dazi doganali per far fronte alle spese della guerra nazionale;

Considerando che laddove lo stesso aumento non si portasse su tutta la linea doganale comprendente gli antichi e nuovi Stati non vi sarebbe più su tutti i punti della linea medesima quella uguaglianza di dazi, che alla completa libertà commerciale nell'interno del Regno è necessaria onde non arrecar disturbo al Commercio e danno alla finanza;

Considerando d' altra parte che coll' abolizione della tassa di beneficenza, del diritto di spedizione e degli emolumenti può darsi al Commercio un compenso presso a poco equivalente all'aumento del 10 per cento sui dazi doganali:

Decreta:

Art. 1. La tassa di beneficenza, il diritto di spedizione imposto dal Decreto del 17 Dicembre 1854, e gli emolumenti, a contare dal dì 20 del corrente Ottobre sono aboliti. Sarà compensata agli Impiegati doganali la partecipazione agli emolumenti finora da loro goduti.

Art. 2. Sino a nuove disposizioni, invece degli anzidetti aboliti diritti, sarà percetto il 10 per cento d'aumento sui dazi doganali.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Titolo regio attribuito all' esercito, a' Corpi politici e agli Uffizi dello Stato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Corpi ed Uffizi dello Stato devono come nelle altre parti del Regno del Re Vittorio Emanuele esser fregiati del titolo di *Reali* a dinotare la dependenza loro dal Capo dello Stato a norma dello Statuto Costituzionale,

Decreta:

Art. 1. L'Esercito toscano, tutti i Corpi politici, e tutti gli Uffizi dello Stato avranno il titolo di Reali.

Art. 2. Tutti i Ministri provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia e Ministro interino degli Affari Ecclesiastici
E. Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro Reggente della Guerra
R. Cadorna.

Circolare ai Prefetti e Governatore di Livorno sulle Elezioni Comunali.

Illustrissimo Signore,

Le elezioni Municipali si avvicinano, ed il Governo non può esserne spettatore indifferente, perchè le considera un vero atto politico col quale i Toscani debbono avvalorare i loro atti precedenti condotti con tanta saviezza ed unanimità. Importa adunque che le Autorità Amministrative si adoperino a tutto potere per la buona riuscita di queste Elezioni; e per dirigere la loro azione ad uno scopo comune, credo necessarie le seguenti istruzioni ai Capi delle Provincie.

Perchè le elezioni riescano, è necessario che vi concorra quel numero di Elettori, che la Legge esige e che gli Elettori stessi s'intendano sulle persone da eleggere affinchè le elezioni siano compite nella prima votazione.

Ad ottenere concorso di Elettori le Autorità Municipali non trascureranno alcun mezzo atto a far giungere a notizia di tutti non solo il giorno della elezione ma ancora il numero dei Rappresentanti Comunali da eleggere e quant'altro è necessario, che l'Elettore sappia. Per dare queste notizie non si tengano paghi i Gonfalonieri nelle solite notificazioni, ma facciano prevenire a ciascuno Elettore uno speciale invito in quella forma, che reputeranno meglio conveniente.

Ad impedire le dispersioni dei voti e far riuscire le elezioni al primo squittinio, occorrerebbe, che in ogni Comune gli Elettori s'intendessero in private adunanze per proporre una lista di Candidati accettabile dalla maggioranza.

Per questi due provvedimenti V. S. farà le necessarie sollecitazioni ai Gonfalonieri, ed ai Ministri del Censo, sui quali il Governo confida, nè credo indarno per la buona riuscita delle Elezioni Comunali.

A far persuase finalmente le popolazioni dell'importanza di queste elezioni, e delle ragioni per le quali al Governo tanto preme la loro riuscita, sarà opportuno che non solo i Gonfalonieri, ma ben anche i Delegati s'intendano coi maggiori Possidenti e cogli uomini che hanno più seguito di opinioni nei Capo-luoghi dei Comuni, e gl'impegnino non solo ad intervenire, essi medesimi alle elezioni ma ancora a procurare che v'intervengano i loro dipendenti.

Queste speciali indicazioni per dirigere l'azione delle Autorità Amministrative vengono dati a V. S. Illustrissima non senza piena facoltà di aggiungere quant'altro fosse creduto espediente secondo i luoghi e le occasioni. Il Governo vuole che le elezioni Comunali riescano piene e sollecite come riuscirono le elezioni politiche; vuole che il pubblico vi si interessi, come a cosa di grande importanza sempre e di grandissima nelle congiunture presenti, vuole finalmente che le Autorità Amministrative senza ledere in nulla la libertà dei Collegi Elettorali vi infondano quello spirito di vita senza il quale ogni nuova istituzione riesce infeconda.

Conoscendo così le mie intenzioni le quali non sono altro, che uno sviluppo di quei più larghi concetti che le manifestai colla circolare del dì 4 Ottobre corrente, la S. V. Illustrissima saprà come governarsi in cosa che ora grandemente interessa il mio Ministero.

Mi pregio frattanto di professarmi

Li 19 Ottobre 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Disposizioni sui Dazj di consumo.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazi che attualmente pagansi alle porte delle Città di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena gravando i prodotti di ogni specie, e spesso anche quelli che han già pagato la gabella, costituiscono altrettante nuove linee doganali nell' interno dello Stato;

Considerando che la moltiplicità dei titoli per cui ogni prodotto vien tassato non giova che ad aumentare i difetti e le molestie del sistema attuale;

Considerando che un tal sistema daziario, mentre distrugge ogni libertà commerciale, oggi è incompatibile con l'abolizione delle linee doganali che separavano la Toscana dalle altre parti del Regno di S. M.;

Considerando che i dazi troppo elevati che pagansi alle porte della Città di Lucca meritano una riforma,

Decreta:

Art. 1. A cominciare dal dì ventiquattro del corrente ottobre, i dazi di consumo che pagansi alle porte delle Città di Firenze, Pisa, Siena, Pistoia e Lucca graveranno esclusivamente sulle varie specie di bestiami, commestibili, bevande, foraggi e combustibili generalmente soggetti a dazio di consumo nelle Città degli altri Stati; restando liberi da ogni dazio di consumo le manifatture, i coloniali e tutti gli altri prodotti non appartenenti ad alcuna delle anzidette categorie, e compresi nelle tariffe, sinora in vigore, delle gabelle proprie di dette Città.

Art. 2. La tassa di beneficenza a favore dei Luoghi Pii, le tasse addizionali in favore delle Comunità, e i diritti di spedizione imposti col Decreto del 17 decembre 1854, sono aboliti. Unico dazio peserà su gli articoli soggetti a gabella di consumo, e questo per le prime quattro sopra nominate Città sarà eguale al dazio di consumo sinora percetto su gli articoli stessi, più l' equivalente di quanto per tutti quelli altri titoli hanno pagato finora.

Art. 3. La tariffa dei dazi di consumo della Città di Lucca sarà riveduta, e messa maggiormente in armonìa con quelle delle altre Città.

Art. 4. Sulle basi stabilite nei precedenti articoli, una nuova tariffa redatta dall'Amministrazione Generale delle Dogane sarà in breve pubblicata.

Art. 5. Il dazio di consumo si esigerà costantemente alle porte delle prenominate Città su tutti i prodotti che ne sono colpiti, se destinati a rimanersi, ancorchè provenienti dall'estero, e indipendentemente dalle gabelle doganali, a cui siano soggetti, o siano stati assoggettati.

Art. 6. Lo sfogo delle spedizioni di Dogane comprese entro i confini degli Stati di S. M., e che accompagnano i generi forestieri, non avrà luogo alle porte delle Città, bensì agli Ufizi doganali.

Art. 7. Invece delle tasse addizionali variamente stabilite a favore delle Comunità, sarà a ciascuna di esse corrisposto il cinque per cento del prodotto totale del dazio di consumo percetto alle porte della Città respettiva.

Art. 8. È parimente riservato a favore dei Luoghi Pii il due per cento sul prodotto totale del dazio di consumo, come equivalente alla tassa di beneficenza.

Art. 9. Quando il dazio dovuto su di una quantità di prodotti da introdursi in Città non giunga a un centesimo e due quinti, o ad un quattrino, il dazio vien condonato. Sono parimente condonate nei pagamenti totali le frazioni al di sotto di tre quinti e mezzo di centesimo o di mezzo quattrino; giungendo la frazione ai tre quinti e mezzo di centesimo, o al mezzo quattrino, la frazione sarà valutata per un intiero.

Art. 10. La esazione del dazio di consumo

verrà regolata dalla Legge del 19 ottobre 1791, e successive disposizioni che si riferiscono alle gabelle proprie delle Città, ed in quanto non sieno contrarie alle disposizioni del presente Decreto, restando abolite le Leggi Borboniche, state finora in vigore pei dazi di consumo della Città di Lucca.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Lettera Circolare ai Presidenti ed ai RR. Procuratori Generali delle Corti di Cassazione, e d'Appello, e ai Presidenti delle Corti medesime per la riapertura de' Tribunali.

Illustrissimo Signore,

Nel giorno della riapertura dei Tribunali il ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanuele si troverà nelle Sale di Udienza, e ne costituirà il più bello ornamento.

La novità della cosa, come riuscirà piacevole e gradita a coloro che assisteranno alla pubblica e solenne funzione, così non potrà a meno di fissar l' attenzione dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori Generali e del Governo, i quali tutti sono tenuti per Legge ad inaugurare con particolari discorsi il nuovo anno forense.

Sarà questa per i capi delle Magistrature una propizia occasione, che non vorranno certamente lasciare sfuggire, per esprimere in nome proprio e dei loro Colleghi i sensi di omaggio e di reverente soggezione verso la Maestà del Re eletto, il quale avendo accolto i voti unanimi dei legittimi Rappresentanti il paese, è divenuto oggimai il Reggitore e il Sovrano anco di questa provincia d' Italia. I benefizii che un regno costituzionale grande e forte sarà per arrecare anco alle Leggi ed alla Giurisprudenza, che andranno a grado a grado unificandosi, non possono sfuggire all'acume e alla dot-

trina di sapienti Magistrati; onde è da credere che non trascureranno di farne parola nei loro discorsi.

Bella è l' opportunità che si offre ora alla Magistratura toscana di spiegare larghi concetti nazionali, e di levare alta la voce per unirsi coi cittadini d' ogni ordine e d' ogni grado ad attestare pubblicamente il loro affetto per la patria comune. E la patria è là dove è il Re Vittorio Emanuele, il valoroso campione della nazionalità e indipendenza italiana: dov'esso non è, v' è l'Austria. Imperocchè qualunque cosa si mettesse innanzi fuori del magnanimo Re, sarebbe a nome e per conto dell' Austria, e nell'interesse di questa, e ci ricondurrebbe irremissibilmente in quel servaggio politico, dal quale la Provvidenza ci dà tutto dì visibili segni di volerci sottrarre, se noi sapremo aver fiducia, e perseverare fino all'ultimo a camminare per una via spinosa sì, ma non meno gloriosa di quelle che a larga mano la fortuna aprì con mirabili successi ai nostri antichi progenitori i Romani.

Non è nostra la colpa se i legami che ci stringevano agli antichi Principi sono ormai irreparabilmente spezzati.

Quando la scelta si pose tra lo straniero e la patria non vi poteva essere scissura d' opinioni nè discordia di sentimenti; non vi poteva esser cuore onesto che si mostrasse freddo e ribelle ad un affetto dal quale sono sempre germogliate le più grandi virtù civili, e i maggiori freni per impedire la propagazione dei più funesti vizi sociali.

Non era più questione di partito politico, ma di rigorosa moralità, e il solo porla innanzi e il

risolverla doveva per ogni cittadino onorato costituire un atto solo.

S'armino dunque i Magistrati di un nobile sdegno per attutire i perversi che cospirano nelle tenebre, e per fare intendere solennemente al paese che essi riconoscendosi i difensori civili della patria, vegliano alla custodia delle cose più care di quella e partecipano con animo schietto, leale ed intrepido alle speranze, ai pericoli, ed ai travagli comuni.

Voglia la S. V. Ill.ma partecipare con la massima sollecitudine la presente ai Procuratori del Governo che da Lei dipendono ed ai Presidenti dei Tribunali di prima Istanza. E nel rammentarle il dovere di rimettere a questo Ministero i discorsi che verranno letti dopo il compimento della solenne funzione ho il pregio di segnarmi

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 20 Ottobre 1859.

Dev.mo Servitore
E. Poggi.

Legge sarda per gli avanzamenti militari applicata all' esercito toscano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come sia da lungo tempo sentito il bisogno che le condizioni richieste per conseguire l' avanzamento nei gradi e negl' impieghi militari, vengano determinate normalmente da una Legge, la quale facendone diritto, in genere, all' anzianità del servizio, offra simultaneamente il modo di schiuderne la via al merito che si distingue;

Considerando che nel provvedere al suaccennato bisogno, occorre pure di soddisfare all' altro che l' Esercito toscano vada a grado a grado assimilandosi con quello sardo, di cui dovrà formar parte, a tenore del Voto emesso dall' Assemblea nazionale,

Decreta:

Art. 1. Le condizioni richieste per l' avanzamento nei gradi e negl' impieghi militari, ed il modo col quale l'avanzamento medesimo dovrà procedere, saranno per l' Esercito toscano quelle stesse stabilite per l' Esercito sardo dalla Legge organica del 13 novembre 1853, e dalle successive Leggi del 29 gennaio 1854, del 4 aprile 1855 e del 30 marzo 1856, le quali vengono annesse al presente Decreto come parte integrale del medesimo.

Art. 2. A cura del Ministro della Guerra sarà compilato un Regolamento per la più retta applicazione delle Leggi suindicate.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li ventuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Premio per la soluzione del problema della malaria nelle Maremme.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando quanto gioverebbe per condurre al bonificamento delle Maremme la soluzione completa del difficile problema della malaria,

Considerando che in una impresa di tanto interesse pubblico si debba invocare il soccorso della scienza in ogni sua parte per avere direzione sicura,

Decreta:

Art. 1. Un premio di franchi millecinquecento è istituito per conferirsi a chi risolverà i seguenti quesiti:

1.° In che consista il miasma maremmano, o almeno determinare con i mezzi pefezionati della chimica quali siano gli elementi essenziali della sua composizione.

2.° Il miasma maremmano emanasi solo dalle superfici allagate, oppure ancora dalle asciutte o al più dalle umide?

3.° Se emana anche dalle non allagate, quali sono le condizioni fisiche, o chimiche (cioè di composizione del suolo) che dan luogo allo sviluppo del miasma?

4.° È la sola miscela dell'acqua pura marina, cioè della soluzione dei sali, che sono propri dell' acqua marina, con l' acqua dolce che dà origine al miasma, oppure, come sembra più probabile, vi occorre la presenza degli innumerevoli esseri viventi microscopici che sono propri dell' acque di tutti i mari, di tutti i paludi, e stagni?

Art. 2. Questo premio sarà conferito da una Commissione composta dei sigg. Commendatore Gaetano Giorgini Presidente, Cav. Professore Paolo Savi, Cav. Professore Giovacchino Taddei e Ispettore Dott. Antonio Salvagnoli. I concorrenti dovranno nel mese di decembre del 1860 rimettere il loro lavoro al Presidente della Commissione insieme alla scheda sigillata contenente il nome dell' autore.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Circolare diretta a tutti i Capi delle RR. e pubbliche Amministrazioni sulla moneta da uscire di corso.

Illustrissimo Signore,

Per procurare congrua esecuzione, in quanto concerne le Casse dello Stato, al Decreto de'29 Settembre 1859 per il quale, dal 1.° Novembre futuro, cessano di aver corso legale le specie di monete contemplate nel primo Articolo di quel Decreto; e tenuto conto dell'Ordinanza Ministeriale de'3 Ottobre corrente e della proroga al cambio di esse monete annunziata con la Notificazione del Direttore della R. Depositeria generale di questo giorno, dovrà praticarsi quanto segue:

1.° Tutti i Cassieri dei RR. Dipartimenti e delle pubbliche Amministrazioni, eccettuati i Cassieri delle RR. Dogane e della R. Zecca di Firenze, dovranno nel dì 31 Ottobre corrente al chiudersi dell'Ufizio ed a cura del loro Superiore locale, far constare della quantità e specie che abbiano in Cassa, delle monete che vanno a uscire di corso secondo il disposto nell'articolo primo del Decreto dei 29 Settembre ultimo.

2.° Tutti gli Esattori o detentori di moneta per conto delle Casse Regie o di pubbliche Amministrazioni dovranno non più tardi del 1.° Novembre futuro trasmettere ai Capi degli Uffizi nelle cui Casse sogliono fare gli ordinari versamenti, una dichiarazione della quantità e specie delle monete uscite di corso che abbiano presso di sè, unendo o facendo al più presto succedere a questa dichiarazione l'invio alle Casse medesime di dette monete, per l'effetto di poterne avere cambio o conteggio alla pari secondo il valor nominale.

3.° Per le Casse delle RR. Dogane e per quella della R. Zecca di Firenze la verificazione di che sopra è detto al n.° 1, dovrà farsi immediatamente dopo le ore tre pomeridiane del dì 4 del futuro Novembre.

4.° I Camarlinghi delle Comunità obbligati al cambio dovranno immediatamente dopo le ore 3 pomeridiane dello stesso dì 4 di Novembre trasmettere:

nei Compartimenti di Pisa, Lucca, Siena e Arezzo, e nei Circondari del Governo di Livorno e della Sotto Prefettura di Pistoia ai Direttori delle Dogane locali;

nel rimanente del Compartimento di Firenze al Direttore della R. Depositeria generale;

nel Compartimento di Grosseto al Prefetto;

nel Circondario del Governo dell'Isola dell' Elba all'Ufizio principale delle RR. Rendite in Portoferrajo;

una dichiarazione della quantità e specie delle monete uscite di corso che abbiano presso di sè, unendo o facendo succedere al più presto a tale dichiarazione, l'invio di dette monete alle Casse dei nominati Ufizi, per poterne aver cambio o conteggio alla pari.

5.° Le Casse che si troveranno così ad aver raccolto le specie di monete uscite di corso, si metteranno subito in corrispondenza colla R. Depositeria generale, per la trasmissione a questa Cassa centrale delle monete stesse da passarsi poi dalla Depositeria all'Ufizio della Zecca.

6.° Dovranno immediatamente essermi fatti conoscere dai Capi dei Dipartimenti od Ufizi i resultati della verificazione di che nei num. 1 e 3 della presente Circolare, e successivamente la quantità delle monete cambiate o conteggiate come è detto sotto i num. 2 e 4.

7.° È raccomandato ai Cassieri ed ai Capi degli Ufizi presso i quali prima del 31 Ottobre si trovasse in assai quantità la specie di moneta che va ad uscire di corso, di farne trasmissione anco prima di detto termine alla R. Depositeria generale, per impedire un soverchio cumulo di quella moneta al momento dell'esito finale dell'operazione.

Nel comunicare a VS. Illustrissima quanto sopra perchè voglia portarlo a cognizione di tutti i Cas-

sieri, Esattori e detentori di denaro da Lei in qualunque modo dipendenti, ed assicurarne la puntuale esecuzione. La prego di darmi sollecito avviso del ricevimento della presente, ed ho l'onore di essere con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Dall' Ufizio del R. Procuratore Generale
alla Corte dei Conti

Li 24 Ottobre 1859.

Devotissimo Servitore
A. Duchoqué.

Ammissione de' giovani di 18 *anni nella Guardia Nazionale.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come l' età di anni 21 compiti, prescritta dall' articolo 3 della Legge del 14 luglio 1859 come condizione necessaria per far parte della Guardia Nazionale escluda molti giovani animati da buon volere e da spiriti patriottici,

Decreta:

Art. 1. Potranno essere ascritti alla Guardia Nazionale anche i Giovani che abbiano compiti gli anni diciotto, purchè appartengano alle categorie dei Cittadini designati dall'art. 3.° della Legge del 14 luglio 1859 al quale viene oggi in questa parte derogato.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Riordinamento del Liceo Militare
e del Collegio pe' figli dei Militari.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il Liceo Militare « Arciduca Ferdinando » cambiando la sua denominazione in quella di *R. Liceo Militare* avrà per unico scopo di formare Ufficiali pei vari Corpi dell' Esercito.

Art. 2. Sarà capace almeno di N.° 80 Alunni.

Art. 3. Li Ammittendi al *R. Liceo Militare* avranno un' età non minore di 16 nè maggiore di 18 anni.

Art. 4. L' annua pensione degli Alunni del R. Liceo Militare è fissata in italiane L. 900. La prima montatura è valutata in italiane L. 800.

Art. 5. È assegnata al Liceo Militare la somma annua di italiane L. 68,085 29, da stanziarsi nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria sotto il titolo *Liceo Militare*.

Questa somma fino alla concorrente di L. 9,000 dovrà essere ripartita in mezze pensioni e pensioni intiere gratuite.

Art. 6. § 1.° I posti intieri gratuiti si concederanno soltanto ai figli dei Militari morti sul campo di battaglia.

§ 2.° Agli Alunni Uffiziali nell' ultimo anno di corso destinati alle armi speciali.

I posti a mezza pensione saranno dati per esame di concorso, tanto ai figli di pubblici funzionari benemeriti dello Stato, preferendo i figli dei Militari, quanto ad Alunni del Liceo medesimo che si fossero segnalati e per condotta lodevole, e per singolar profitto negli Studj.

Art. 7. Il corso normale degli Studj è stabilito in tre anni per le armi di Fanteria e Cavalleria, e quattro per le armi speciali.

Art. 8. Gli Alunni per le armi di Fanteria e Cavalleria dopo il terzo anno di Studj ed al seguito dei relativi esami, escono Sotto-Tenenti nei Corpi suddetti. Gli altri sono nominati Sotto-Tenenti, e seguitano il loro corso con la denominazione di Ufficiali Alunni.

Art. 9. Il Collegio pei figli dei Militari, conservando la sua denominazione e l' attuale suo scopo, sarà portato a 200 allievi.

Art. 10. L'intiera pensione per ogni allievo del Collegio sarà di annue italiane L. 500.

Art. 11. È assegnata al Collegio militare la somma annua di Lire italiane 66,762 da stanziarsi nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria sotto il titolo *Collegio Militare.*

Questa somma sino alla concorrenza di Lire 35,000 dovrà essere repartita in mezze pensioni e pensioni gratuite.

Art. 12. I posti gratuiti si concederanno soltanto nei casi contemplati al § 1.° dell' art. 3 del presente Decreto.

Le mezze pensioni gratuite saranno concesse a tenore di quanto prescrive l' art. 6.

Art. 13. Il corso normale di studj è fissato in

quattro anni. Gli ammittendi dovranno avere 14 anni compiuti al momento dell' ammissione.

È inoltre istituito nel Collegio un corso di due anni di studio preparatorio agli esami di ammissione.

Vi concorreranno preferibilmente i figli dei militari, i quali per esservi accettati dovranno avere un' età non minore di 12, nè maggiore di 14 anni.

Art. 14. Gli allievi del Collegio militare che dopo l' ultimo anno di corso saranno mediante esame reputati idonei entreranno nella Fanteria, dove avranno diritto a conseguire il grado di Caporale dopo un tirocinio di 6 mesi come soldati comuni, e dopo un tirocinio di altri 6 mesi avranno diritto a quello di Sergente, se la condotta e l' attitudine al comando vi corrispondano, e se tosto esisteranno dopo questo periodo di tempo lacune in tali gradi.

L' istruzione ricevuta sarà pure tenuta in conto per progredire nella carriera.

Art. 15. Tanto gli Alunni del R. Liceo Militare, quanto gli Allievi del Collegio pei figli dei Militari, dopo avere compiuto il 17 anno di età, saranno arruolati secondo le norme stabilite dalla Legge sul Reclutamento.

Art. 16. Con successive disposizioni sarà provveduto alla esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Circolare alle Autorità Governative Compartimentali sulla estensione data alla Guardia Nazionale.

Illustrissimo Signore,

Il Governo della Toscana nell' estendere l' istituzione della Guardia Nazionale oltre le Città dello Stato, ha avuto un doppio intendimento. Primieramente ha voluto allargare ai centri secondari di popolazione il benefizio dell'educazione militare, imperocchè egli è certo che un popolo che non sappia maneggiare le armi mal potrà far valere i propri diritti. In secondo luogo il Governo scegliendo le grosse Terre prossime all'antica frontiera dello Stato, intese di provvedere con la Guardia Nazionale a qualunque aggressione preordinata al disordine che venisse dalle province limitrofe.

Questi due fini però mal si raggiungerebbero, se la Guardia Nazionale non riuscisse vincolo di concordia fra i cittadini, avvegnachè non vi sia nodo più gagliardo alla società civile, fuor di quello che i cittadini stringono insieme per conseguire l'ordine interno, per recuperare la libertà, e l'Indipendenza della Patria.

Richiamo su questo argomento tutta la sollecitudine e tutta l'antiveggenza della S. V. Ill.ma perchè fino da principio sia scrupolosamente evitata ogni cagione di malintelligenza, di animosità, di gare e di vanità puerili affinchè l'istituzione sorga solida, e occasione a virtù cittadine. A raggiungere

questo effetto non solo gioverà la scelta di Ufficiali che godano il pubblico favore, quanto ancora il tenere l' ascrizione dentro le categorie indicate dalla Legge, ed il far conto soltanto della popolazione riunita, trascurando quella che è sparsa nella campagna, la quale nella distanza dal centro e dalla necessità dei quotidiani lavori, troverebbe impedimento ad assumere il servizio della Guardia Nazionale. Queste ed altrettali previdenze raccomando alla S. V. Ill.ma e alle Autorità da lei dipendenti, affine di evitare assolutamente ogni ombra di ostilità e di antagonismo fra il popolo dei paesi e quello delle campagne. La passata esperienza deve farci accorti di quale importanza sia il provvedere a questo pericolo, il quale ai tempi che corrono e col buono spirito che anima le popolazioni, ho motivo di credere, non solo remotissimo, ma perfino impossibile. Tuttavolta ho voluto che le Autorità politiche non mancassero d'istruzioni anche sopra una previdenza che è bene avere nell' applicazione dell'Ordinanza del dì 16 ottobre corrente sulle Guardie Nazionali delle grosse Terre dello Stato.

Ho frattanto l' onore di ripetermi con distinto ossequio

Di V. S. Illustrissima

Firenze li 31 Ottobre 1859.

Dev.mo Servitore
B. Ricasoli.

Soppressione dell' Ufizio del Fisco.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per render più semplice l'amministrazione degli Stabilimenti penitenziari apparisce necessario che la direzione della medesima non sia altrimenti concentrata nell'Ufizio del Fisco, il quale partecipa così alla responsabilità che dovrebbe spettar per intero alle Direzioni locali, mentre per altra parte esercita sulle loro aziende un sindacato speciale che può e deve farsi rientrare nelle competenze ordinarie della Corte dei Conti;

Considerando che col discaricare l'Ufizio del Fisco da ogni ingerenza amministrativa sopra gli Stabilimenti suddetti cesserebbe la ragione di conservarlo per altri minori servizi che nell'attuale ordinamento politico della Toscana possono essere congruamente distribuiti nelle Prefetture e negli Ufizi del Registro,

Decreta:

Art. 1. L'Ufizio del Fisco sarà soppresso a cominciare dal primo Gennaio 1860.

Art. 2. Le successioni senza eredi legittimi o testamentari, che secondo le vigenti leggi sono de-

volute al Fisco, verranno raccolte dall'Amministrazione del Registro e delle Aziende ad essa riunite.

Art. 3. Nella stessa Amministrazione si riunirà quella del così detto patrimonio delle Stinche.

Art. 4. Tutte le attribuzioni di ordinaria amministrazione che ora esercita l'Ufizio del Fisco sopra gli Stabilimenti penitenziari saranno per ciascuno stabilimento concentrate nella sua direzione, per esercitarsi sotto il comune sindacato della Corte dei Conti. E quelle relative alle carceri pretoriali saranno respettivamente attribuite alla direzione dello stabilimento viciniore.

Art. 5. Alle spese di giustizia criminale e di polizia giudiziaria provvederanno gli Uffizi del Registro i quali corrisponderanno con i Regi Procuratori.

Art. 6. Al pagamento delle spese ed all'introito delle tasse di polizia amministrativa provvederanno le Casse delle Prefetture.

Art. 7. La Depositeria Generale provvederà al servizio degli stipendi degli Impiegati, cui provvede oggi l'uffizio del Fisco.

Art. 8. Tutti gli impiegati del Fisco rimarranno a disposizione del Governo persino a che non avrà data ai medesimi la conveniente destinazione.

Art. 9. Una parte di questi impiegati resterà incaricata dopo il primo di gennaio 1860 di liquidare definitivamente tutte le pendenze dell'Uffizio del Fisco, presentando alla Corte dei Conti non più tardi del primo marzo 1860 i risultati di questa finale liquidazione e l'ordinario rendiconto del 1859.

Art. 10. I Ministri dell'Interno, della Giusti-

zia e Grazia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Provvedimenti
per regolare i servizi del Fisco soppresso.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno, col quale è soppresso l'Uffizio del Fisco, ed è altrimenti provveduto ai servizi ai quali era destinato, e

Volendo che sia sollecitamente preparato, e proposto quanto è necessario per regolare le conseguenze di tale innovazione,

Decreta:

Art. 1. Sarà compilato a cura del Regio Procuratore Generale della Corte dei Conti un progetto di Regolamento amministrativo per gli Stabilimenti Penitenziari.

Art. 2. Il Regio Procuratore Generale alla Corte Regia di Firenze, d'accordo col Direttore Generale dell'Amministrazione del Registro proporranno le istruzioni per il servizio delle spese di giustizia criminale, e di polizia giudiciaria deferito agli Uffizi del Registro.

Art. 3. A cura del Prefetto di Firenze saranno proposte le istruzioni per il servizio delle spese, e delle tasse di polizia attribuito alle Prefetture.

Art. 4. Il Prefetto, ed il Regio Procuratore del Tribunale di prima Istanza di Firenze, provvederanno di comune accordo alla compilazione di una Tariffa per le spese di giustizia criminale, e di polizia.

I Ministri dell' Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Riordinamento del Corpo del Genio Militare.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere coerentemente ai cresciuti bisogni del servizio affidato al Corpo del Genio Militare;

Considerando che le ingerenze affidate al Comandante del Corpo ed ai suoi dipendenti divennero maggiori in forza del Decreto del 5 Maggio ultimo che istituì la Divisione Zappatori facente parte dell'Esercito mobilizzato, torni conveniente indurre alcune modificazioni al Decreto d'istituzione del Corpo in data 28 Dicembre 1849;

Considerando che tali utili modificazioni non arrecano aggravio alcuno al pubblico erario,

Decreta:

Art. 1. Il Corpo del Genio che ha l'incarico di progettare, dirigere ed eseguire i lavori delle fortificazioni e fabbriche militari, non che quelli dei generi di casermaggio, dipenderà da un Comandante Superiore.

Art. 2. I due posti d'Ispettore e Sotto Ispettore sono soppressi conferendo al Comandante la Presidenza del Consiglio d'Arte del Corpo che si comporrà del Comandante di Artiglieria, del Professore di fortificazioni al Liceo Militare, e dello Uffiziale Direttore in Firenze.

Digitized by Google

Art. 3. Per il più sollecito e regolare disbrigo degli affari affidati agli Uffiziali del Genio nelle Piazze, lo Stato sarà diviso in 5 Direzioni secondo l'importanza militare respettiva.

1.ª Direzione:	Capoluogo	Firenze.	
2.ª	»	»	Portoferraio.
3.ª	»	»	Livorno.
4.ª	»	»	Orbetello.
5.ª	»	»	Lucca.

Art. 4. Il personale addetto al servizio delle Direzioni si comporrà di

Un Comandante (Uffiziale superiore) dal quale dipenderà la Divisione Zappatori

Un Aiutante Maggiore in 2.ª

Tre Capitani Direttori

Tre Tenenti o Sotto Tenenti repartiti nelle Direzioni

Cinque assistenti Magazzinieri col grado onorario di Sotto Tenente

Quattro Copisti di 1.ª Classe col grado di Aiutante Sott'Uffiziale

Cinque Copisti di 2.ª Classe col grado di Sergente Maggiore o di Sergente.

Art. 5. Il soldo degli Uffiziali è quello dell'Artiglieria da campo tranne che per gli Assistenti Magazzinieri pei quali è determinato in annue Lire milledugentosessanta.

Art. 6. I Copisti che non vengono scelti da Dicasteri civili, ma nei militari, mentre continueranno a far parte del respettivo Corpo in soprannumero allo Stato minore goderanno, oltre le com-

petenze del grado, di un annuo soprassoldo di L. 450 se di prima classe, di L. 366. 13. 4 se di seconda, pari respettivamente a franchi 378 e 308.

Art. 7. Le Spese di Uffizio, combustibili, diarie e vetture sono, sugli assegni stabiliti, regolati dal Comandante che ne farà un equo reparto.

Art. 8. Quando il Comando e le Direzioni siano fornite del personale occorrente per far fronte alle esigenze del momento, preferendo soggetti che abbiano una qualche pratica del servizio, i vacanti posti non saranno rimpiazzati se non da coloro che si distinguono nelle Compagnie Zappatori.

Art. 9. Le attribuzioni del Comandante del Genio e degli Uffiziali Direttori rimangono quelle decifrate nel Decreto del 28 Dicembre 1849 nel quale è pure tracciato l'andamento del servizio.

Art. 10. Il personale verrà repartito come rilevasi dalla Tabella indicante il personale destinato al Comando del Corpo, ed alle cinque Direzioni, sottoscritta dal Ministro della Guerra.

Fatto in Firenze li trentuno ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Lettera ministeriale al cav. Colonnello Comandante i Reali Carabinieri Toscani per la bella condotta di essi nei disastri delle piene.

Illustrissimo Signore,

Nell' occasione dei disastri prodotti dalle piogge in molte parti della Toscana, il contegno dei Reali Carabinieri fu quale poteva aspettarsi da un Corpo animato dall' alto sentimento dei suoi doveri e da sincero patriottismo. Dovunque apparve un pericolo i Reali Carabinieri Toscani furono i primi ad affrontarlo; dovunque il coraggio incontrasse cimento, quello dei Carabinieri non indietreggiò giammai: dovunque impedirono lo scoraggiamento degli animi che tanto aggrava i mali coll' incuranza dei rimedi; se alla piena delle acque non poteva farsi riparo, essi han cercato di salvar persone e cose.

La gratitudine delle popolazioni ha già rimeritato questo nobile ardire congiunto al sacrifizio di sè, che è la più bella virtù del soldato. Il Governo venuto alla cognizione di sì belli esempi di coraggio e di abnegazione si unisce alla voce della pubblica riconoscenza, e porge lode così bene meritata. Io sono lieto di esserne fedele interprete e mando lode a tutto il Corpo dei Carabinieri per animarlo sempre più allo scrupoloso adempimento dei suoi doveri, nella certezza che i Cittadini riconoscendo in loro il benefizio di una continua tutela sociale gli fornirà di quell' appoggio di cui in passato si deplorava il difetto.

La S. V. Ill.ma darà conoscenza a tutti i Distaccamenti dei Reali Carabinieri di queste mie dichiarazioni, onorevolissime per gli Ufficiali e Soldati posti sotto il suo comando.

Mi pregio di confermarmi con distinto ossequio

Di V. S. Illustrissima

Li 31 Ottobre 1859.

Dev.° Serv.re
B. Ricasoli.

Dispaccio del Real Ministero dell'Interno sulle intemperanze di alcuni giornali in materia religiosa.

Il Governo fedele esecutore della saviezza del Paese ha lasciato alla stampa in questi tempi difficilissimi la libertà per giovare e non per nuocere alla causa nazionale. Molti organi della stampa corrisposero alla espettativa comprendendo la gravità della situazione delle cose, sostenendo gli animi con pensamenti maturi, e inspirando nobili sentimenti. Così non hanno fatto alcuni pochi giornali umoristici, i quali credono che gli scherzi sieno buone armi, che gli scherni siano salde ragioni, e che certe passioni corrotte sieno i virili affetti de' Cittadini integerrimi. — Uno dei loro abusi, che il Governo non ha mai tollerato, ed anzi ha sempre re-

presso, fu la polemica invereconda peggiorata da sconce immagini che vanno a ferire la venerata persona del Pontefice Romano. — Se i provvedimenti presi fino ad ora non hanno riuscito ad estirpare affatto questo abuso, il Governo ne prenderà de' più efficaci.

La Religione non deve mischiarsi alla politica; l'esame del Governo temporale Romano non deve deturparsi col vilipendio del Capo della Chiesa Cattolica Romana, e la discussione sui modi di avvantaggiare la causa nazionale non deve farsi con modi scurrili e immorali che disonorano la nostra civiltà e offendono la credenza religiosa della maggioranza dei Cittadini.

Questi non sono tempi di leggerezza; e il riso suscitato sulle cose e persone sacre è riprovevole leggerezza. Noi dobbiamo cercare nella severità dei ragionamenti la censura formidabile de' cattivi governi; ma guarderemo che la leggerezza o la pravità errino scapestrate per attristare i buoni, e per dar pretesto agli ipocriti di calunniare la nostra morale che dal rispetto della virtù e della religione trae la forza indefettibile del buon vivere civile.

Il Governo confida che la S. V. Ill.ma persevererà nella vigilanza; ma ciò non basta; è mestieri eziandio di proibire assolutamente ai giornali umoristici qualunque polemica, e qualunque immagine allusiva alla venerata persona del Pontefice Romano alla Religione Cattolica Romana, non che ad ogni altra Religione e ai Ministri di ciascuna. Ogni trasgressore dev'essere subito punito da V. S. Illustrissima, quando già il suo trascorso non cada sotto la procedura ordinaria.

Digitized by Google

Questo sia detto pei giornali che si stampano in Toscana; quanto a quelli che vengono di fuori guasti di tali macchie V. S. Illustrissima ne proibirà l'esposizione al pubblico, e il privato smercio.

Il Governo è certo della vigilanza che la S. V. Illustrissima sarà per adoperare; quanto è certo che la cessazione di tali abusi avrà l'approvazione del paese.

Mi pregio ec.

Firenze 31 Ottobre 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Convocazione dell'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana è convocata pel giorno sette del corrente mese di novembre.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incarito della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il primo novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

G. B. Niccolini Presidente onorario perpetuo dell'Accademia fiorentina di Belle Arti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Essendochè nobilissima parte del governo sia l'onorare pubblicamente chi con opere egregie aggiunse splendore al paese e gli recò non lievi vantaggi civili;

Stimando che non siavi onoranza maggiore del ricordare come taluno siasi reso degno della pubblica stima additandolo alla riconoscenza della nazione,

Decreta:

Il Prof. Cav. Gio. Battista Niccolini sarà insignito del titolo di *Presidente onorario perpetuo* della fiorentina Accademia delle Belle Arti da esso lungamente illustrata con gli scritti e con gli uffici di pubblico Professore di storia e di mitologia e di Segretario e Bibliotecario, volendosi così far ricordo quanto dal suo insegnamento sapiente e cittadino riconoscano d'utilità le arti e la patria; il medesimo godrà gli appuntamenti percetti fin qui, restando esonerato per la grave età e mal ferma salute da qualunque ingerenza.

Il Ministro della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi

Ricostituzione
da farsi nell' Accademia di Belle Arti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMENUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l' Accademia fiorentina delle Belle Arti, non può nelle presenti sue condizioni rispondere al fine cui fu da prima ordinata;

Visto il Decreto del dì 9 Novembre 1858, col quale veniva sospeso nell' Accademia suddetta una parte dell' insegnamento,

Decreta:

Art. 1. Le scuole dell' Accademia fiorentina delle Arti del disegno saranno ricostituite, e aperte il 15 di gennaio del prossimo anno.

Art. 2. Presentemente restano aperte in ser-

vigio degli studiosi soltanto la Libreria, le Gallerie de' quadri e delle statue, e continuerà la scuola del nudo.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. RIDOLFI.

Nomine de' Maestri alle nuove scuole
dell' Istituto Tecnico.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno col quale è istituita una scuola preparatoria di disegno elementare, nell' istituto tecnico di Firenze,

Decreta:

Art. 1. Le scuole elementari di disegno, di ornato, di figura e di architettura aperte nell' Isti-

tuto tecnico avranno tre Maestri, con lo stipendio annuo di lire italiane milledugento per ciascheduno.

Art. 2. Ai tre posti di maestro nelle scuole ricordate sono nominati, Giuseppe Marubini, ora Aiuto del Prof. Enrico Pollastrini; Giuseppe Benelli, ora Aiuto del Prof. Maffei; Cesare Fortini, ora Aiuto del Prof. De Fabris.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Nuove cattedre istituite nell' Accademia di Belle Arti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come non possano le arti belle essere degnamente trattate da chi non abbia l'animo nutrito da confacente cultura, e come alla formazione d'egregi artisti contribuisca un insegnamento speciale diretto a erudire la mente ed a svegliare il genio;

Considerando che questo insegnamento letterario può essere somministrato alla gioventù dedicata alle arti belle anche quando la necessità di riformare l'Accademia fa differire l'apertura dell'insegnamento artistico al 15 del prossimo gennaio;

Decreta:

Art. 1. È istituita nell'Accademia fiorentina di Belle Arti una cattedra, nella quale si daranno in compendio ai giovani che specialmente si dirigono allo studio delle arti belle, un corso di storia patria e di storia sacra, e congiuntamente le indispensabili nozioni di geografia non senza spiegar loro quali nei diversi tempi e nei vari paesi fossero e siano le religioni e le costumanze dei popoli.

Art. 2. È istituita nella mentovata Accademia una cattedra di storia universale per istruire civilmente gli artisti, e accenderne lo zelo con la cognizione dei fatti degni di rimanere nella memoria degli uomini, anche per mezzo dell'arte loro per suscitare l'amore per la virtù e l'orrore al vizio.

Art. 3. È istituita nell'Accademia suddetta una cattedra di mitologia e di estetica, dalla quale si svolga per modo le ragioni del bello da far comprendere agli alunni ciò che sia da sfuggire o da seguire per farlo ammirare nelle opere di arte.

Art. 4. Al Professore che occuperà la cattedra di storia universale spetterà l'incumbenza di fare le parti di Segretario dell'Accademia. Il Professore di estetica sarà in pari tempo il Bibliotecario dell'Accademia medesima. L'altro Professore di storia patria ec. supplirà i suddetti nel respettivo ufficio nei casi d'impedimento o di assenza.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. Ridolfi.

Commissione sopra le scuole musicali.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'arte musicale perchè giovi ad un popolo gentile e forte ad un tempo ha d'uopo d'essere riportata ai suoi principii scientifici ed agli esempi del gusto non corrotto,

Decreta :

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di esaminare lo stato presente ed i bisogni delle scuole musicali annessi all'Accademia di Belle Arti di Firenze, e di proporre i miglioramenti che potessero abbisognare per metterle in grado di corrispondere al fine cui sono ordinate.

Art. 2. La detta Commissione si comporrà nel modo che appresso:

March. Pompeo Azzolino Presidente,
Avv. Augusto Casamorata,
Dott. Abramo Basevi,
Olimpo Mariotti Segretario.

Il Ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. Ridolfi.

Nuove scuole nell' Istituto Tecnico di Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno medesimo col quale è stabilito il riordinamento dell'Accademia fiorentina delle Belle Arti e reputando che l'Istituto tecnico, fondato a promuovere le arti meccaniche, sia il luogo più conveniente per una scuola ove si addestri ogni maniera di giovani nel disegno, fino a quel punto che può esser principio alle arti belle ed è frattanto fondamento a molte arti meccaniche;

Decreta:

Art. 1. È creata nell'Istituto tecnico di Firenze, una *Scuola preparatoria di disegno elementare*, la quale accoglierà tutti i giovani, che vi tro-

veranno un primo avviamento tanto per attendere alle arti e mestieri, quanto per incamminarsi all'esercizio delle arti belle.

Art. 2. I giovani che in questa scuola si renderanno notevoli per evidente profitto, passeranno nelle *Scuole elementari di disegno, d'ornato, di figura e di architettura* parimente create nell'Istituto tecnico, ove sarà seguito quel modo d'insegnamento svariato e generico che meglio si presta all'esercizio delle arti industriali, e giova a sperimentare le inclinazioni dei giovani che vogliono avviarsi all'esercizio delle belle arti.

Art. 3. È stabilita nell'Istituto stesso una *Scuola di Geometria applicata alle arti e mestieri* alla quale dovranno intervenire tutti gli alunni delle scuole suddette.

Art. 4. Quando in sì fatte scuole i giovani avranno dato prova d'ingegno e di particolare disposizione per le arti belle passeranno, previo esame nelle scuole dell'Accademia.

Art. 5. Coloro in fine che attesero allo studio del disegno solo per giovarsene nelle arti meccaniche, potranno progredire nella istruzione conveniente per essi, passando nella scuola di *disegno tecnologico* del già ricordato Istituto.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Abolizione del divieto sull'uso del sale marino; e diminuzione del prezzo di esso.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì otto Ottobre 1859 che diminuisce il prezzo del Sale bianco di Volterra;

Volendo estendere le facilitazioni date da quel Decreto, coll'abolire il divieto dell'uso del Sal marino pel vitto umano, e col modificare, nei limiti compatibili coll'interesse della finanza, le condizioni dello spaccio di esso per uso della Pastorizia;

Decreta:

Art. 1. Il divieto dell'uso del Sal marino pel vitto umano è abolito. Il Sal marino sarà venduto indistintamente a tutti i richiedenti, per mezzo dei rivenditori autorizzati a vendere il Sal bianco, alle stesse condizioni, ed agli stessi prezzi.

Art. 2. Il prezzo di grazia del Sal marino adulterato colla zenobita, concesso a benefizio della Pastorizia dal Decreto del dì 24 Novembre 1857, da lire toscane sessanta il migliaio delle libbre, è ridotto a lire toscane trenta, restando ferme provvisoriamente le regole per lo spaccio di questa particolare specie di Sale, prescritte dall'anzidetto Decreto.

Art. 3. Restano ferme le concessioni particolari, a forma degli ordini in vigore, quanto al

rilascio a prezzo di grazia del sal marino, o in grofi, a vantaggio delle altre industrie che ne abbisognano; come parimente nulla è innovato quanto ai prezzi eccezionali concessi con Decreti anteriori a favore delle isole del Giglio, della Gorgona della Pianosa e dell'Elba.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li due Novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Relazione al Ministro della Istruzione pubblica sull' insegnamento de' Licei.

Eccellenza,

Il Decreto del 31 luglio 1859 sul riordinamento degli Studj Universitari stabilisce all' Articolo 5 che d' ora innanzi gli esami di Baccellierato siano sostenuti al termine degli studj dei Licei: e a questo fine il successivo Decreto del 12 ottobre 1859 ordina che nei Licei delle principali città siano aggiunte le Cattedre occorrenti ad ammaestrare i giovani nelle discipline su cui dovranno cadere i sopraddetti esami.

V. E., sollecita di provvedere, all' adempimento di queste disposizioni ci ha commesso, di esaminare quanto, nel presente loro stato, i Licei si porgessero di già a fornire la dovuta istruzione ai desiderosi di prendere gli esami di baccelliere; e quali Cattedre fosse necessario di aggiungere per renderla compita. Al fine di corrispondere alle intenzioni dell'E. V. noi abbiamo confrontato le materie sulle quali deve aggiungersi in ciascuna facoltà l' esame di baccelliere, con l' insegnamento che si dà nei Licei i meglio provveduti, e abbiamo tosto riconosciuto che non poche Cattedre sarebbero da accrescersi; e ciò in brevissimo tempo, se si vuole che i corsi comincino con l' hanno scolastico. Or questo includeva già difficoltà gravissima per la scelta dei Maestri, la quale se è sempre malagevole a farsi anco dopo

lunghe e considerate ricerche, è quasi abbandonata al caso, quando debba essere precipitosa.

Ma le difficoltà si sono moltiplicate e ingrandite ai nostri occhi all'esame che abbiamo fatto, se e in qual misura, l'insegnamento che già si dà nei Licei di una parte delle materie medesime sulle quali dovrebbe cadere l'esame di baccelliere, possa valere ai giovani che intendono prepararvisi. Quest'insegnamento per la sua medesima istituzione era rivolto finora a condurre i giovani a quel solo grado d'istruzione che bastasse all'ammissione all'Università; nel supposto che in essa i medesimi studj si continuassero in più alto grado per la preparazione agli esami di baccelliere; o tutt'al più bastava e basterebbe a preparare agli esami di baccelliere, quali si richiedevano per lo passato. Ma non in tutti i Licei è sufficiente a mettere i giovani in grado di sostenere gli esami nuovamente prescritti. Sarebbe dunque necessario, non solamente di aggiungere, come sopra è detto, nuove Cattedre nei Licei per le discipline che ancora non vi si insegnano; ma di ampliare e inalzare l'insegnamento che già vi si dà: e quindi o addossare nuovi carichi ai Professori presenti, o eleggerne dei nuovi. Di che verrebbero a raddoppiarsi gli inconvenienti già accennati per la repentina istituzione di nuove Cattedre, e la frettolosa scelta degli insegnanti.

A noi pertanto è sembrato che volendo attuare subitamente le disposizioni dei due Decreti del 31 luglio e del 12 ottobre, non se ne conseguirebbe l'intento; e che il solo modo di ottenerlo, fosse quello di procacciarsi il tempo necessario a prepararne i

convenienti modi. Fra un'esecuzione pronta, ma imperfetta e illusoria della Legge, e una sospensione che ne prepari per l'anno scolastico 1860-61 l'osservanza efficace e fruttuosa secondo i fini a cui mira, noi non abbiamo esitato a proporre a V. E. la seconda cosa.

Entro l'hanno scolastico che si apre, si potrà, coordinando i Ginnasi co' Licei, i Licei con le Università, e valendosi, dove siano, di altri Istituti di pubblico insegnamento, gradare gli studj, conoscere quali nuove cattedre siano veramente da fondare, quali da accomodare a più gradi dell'insegnamento medesimo, e con maturo consiglio provvedere le nuove di Professori, che per la loro conosciuta idoneità, o per la via dei concorsi che probabilmente sarà da V. E. il più delle volte preferita, levino, quando si possa, il dubbio d'avere errato.

Li 2 Novembre 1859.

Raffaello Lambruschini Ispettor Generale.

Girolamo Buonazia
Aurelio Gotti } Ispettori speciali.

Ordinamento normale dell' armata toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Ferma stante per ora l' attual formazione dell' 11.ª Divisione, l' ordinamento normale dell'Armata della Toscana sarà in seguito di due Divisioni simili in tutto a quelle dell'Esercito sardo, e s' intenderà come dal quadro relativo.

Art. 2. I due Reggimenti della Brigata *Pisa* e i due della Brigata *Siena* avranno il Colletto dell' uniforme color rosa.

I due Reggimenti della Brigata *Livorno*, e i due della Brigata *Pistoja* avranno il Colletto dell' Uniforme color albicocca, o ceciaccio.

Le Nappe pei diversi Reggimenti saranno del colore seguente:

Pisa. . .	1. Scarlatto 2. Turchino
Siena. .	3. Verde 4. Giallo
Livorno.	5. Scarlatto 6. Turchino
Pistoja .	7. Verde 8. Giallo

Le Nappe porteranno inoltre il numero progressivo delle Compagnie in ogni Reggimento, che sarà ricamato in rosso su disco bianco.

Art. 3. Il Reggimento *Cavalleggeri Firenze* avrà il Colletto della Uniforme color rosa.

Il Reggimento *Cavalleggeri* di *Lucca* avrà il Colletto della Uniforme colore albicocca o ceciaccio.

Art. 4. Tutti gli altri Corpi, Impiegati, ed Istituti Militari avranno i colori dei Colletti respettivamente eguali a quelli dell'Armata sarda.

Art. 5. Gli Ufficiali e gli Impiegati militari per il 1.° di gennaio 1860 dovranno vestire tutti indistintamente la nuova divisa.

Il cambiamento di vestiario per la bassa forza sarà oggetto di speciali disposizioni emanate di mano in mano che saranno esauriti nei magazzini di vestiario gli oggetti ivi esistenti di antica foggia.

Art. 6. Gli stipendi e le competenze sì in pace che in guerra, saranno altresì ragguagliati a quelli dell'Armata sarda a cominciare dal 1.° gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quattro novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Disposizioni generali sulla tenuta dell' Esercito.

Reggimenti di Linea.

Berretto.

1.° Il Berretto sarà eguale per tutti i Reggimenti ed avrà indistintamente la filettatura di colore scarlatto.

2.° Per distinzione di Corpo il Berretto porterà il numero del Reggimento in ricamo, o in panno feltrato di colore scarlatto secondo il modello che sarà indicato in seguito.

Tunica.

3.° Tutti i Reggimenti faranno uso di Tunica uguale, la sola distinzione fra i Reggimenti delle due Divisioni sarà nel colore del Colletto.

4.° Il busto, le falde, le mostre dei paramani e delle saccocce di tutte le Tuniche indistintamente saranno contornate di filettatura di colore scarlatto.

5.° I bottoni col numero del Reggimento saranno simili al campione.

Pantaloni.

6.° Saranno tutti i Pantaloni dello stesso modello con filettatura scarlatta e di colore grigio come da campione.

Cappotti.

7.° I Cappotti porteranno al Colletto le mostre del colore stabilito per i Colletti delle Tuniche.

Keppy.

8.° I Keppy di tutti i Reggimenti di Fanteria saranno ornati di filetti in scarlatto.

REGGIMENTI DEI CAVALLEGGERI.

Berretto.

1.° Il Berretto sarà del modello già in uso nei Reggimenti dei Cavalleggeri sardi e con le filettature di colore scarlatto.

2.° La Cornetta da apporsi sul davanti sarà di panno del colore delle mostre del Colletto della Tunica.

Tunica.

3.° La Tunica sarà del modello stabilito per la Cavalleria leggera nell'Armata sarda, e perciò le filettature onde sono contornate le falde, il busto, le mostre delle saccocce saranno scarlatte. Uguale filettatura ornerà pure il Colletto sulla parte anteriore e lungo la unitura del busto.

4.° Il Colletto sarà di color rosa per i Cavalleggeri di Firenze e di colore albicocca o ceciaccio per i Cavalleggeri di Lucca, e della forma di quello adottato dai Cavalleggeri dell'Armata sarda.

Giacchetta di fatica.

5.° La Giacchetta di fatica sarà del modello approvato dall'Armata sarda per l'Arma della Cavalleria leggera.

Il Colletto sarà ornato delle mostre del colore stesso della Tunica, contornato del filetto di color scarlatto.

Bottoni.

6.° I bottoni delle Tuniche, come delle Giacchette di fatica, e dei Pastrani saranno del modello stabilito per l'Arma della Cavalleria leggera sarda.

Pastrano.

7.° Il Pastrano sarà quello approvato dall'Armata sarda per la Cavalleria leggera, e il Colletto sarà ornato della mostra del colore stesso di quello della Tunica senza essere filettato.

Pantaloni.

8.° Il Pantalone sarà eguale a quello stabilito dall' Esercito sardo per tutta l'Arma di Cavalleria.

Keppy.

9.° Il Keppy avrà la forma di quelli approvati per l'Arma di Cavalleria leggera dall' Esercito sardo e sarà di colore rosa per i Cavalleggeri di

Firenze, e di colore albicocca o ceciaccio per i Cavalleggeri di Lucca.

10.° I cordoni saranno del colore del Keppy.

11.° Il pennacchio sarà in crine nero conforme al modello.

Buffetteria e Bardatura.

12.° Gli oggetti di buffetterie e la bardatura saranno conformi a quelli determinati dall'Arma di Cavalleria nell'Armata sarda.

Armamento.

13.° L' armamento è quello della Cavalleria leggera con Lancia.

TENUTA DEGLI ALTRI CORPI.

La tenuta di tutti gli altri Corpi, Impiegati ed Istituti militari sarà eguale a quelli dell' Armata sarda.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Digitized by Google

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

Adunanza del 7 Novembre 1859, *col Messaggio del Governo.*

PRESIDENZA COPPI.

La seduta è aperta alle ore 1 pom.

Sono presenti tutti i Ministri ed il Segretario generale.

PRESIDENTE. La seduta è aperta. Sig. Segretario favorisca di fare l'appello nominale.

Il Segretario Cempini fa l'appello nominale. Resulta la mancanza di otto Deputati.

PRESIDENTE. Sig. Segretario, legga la lettera che mi scrisse il deputato Sebastiano Fenzi, uno degli assenti.

Il Segretario legge la lettera.

PRESIDENTE. Proporrei che nel processo verbale fosse messo: assente per giusti motivi.

Sig. Segretario Del Re, favorisca di leggere il processo verbale della tornata del 20 agosto.

Il Segretario del Re legge il processo verbale.

PRESIDENTE. Crede l'Assemblea di dovere approvare il processo verbale stato ora letto? Quelli che lo approvano si alzino. (*Tutti si alzano*).

PRESIDENTE. Il processo verbale è approvato alla unanimità.

Avendo, durante la proroga dell'Assemblea, il Collegio di Greve e l'altro di Serravalle proceduto alla nomina di un deputato, ed essendo stato eletto

nel Collegio di Greve l'Avv. Tommaso Corsi in sostituzione del renunziante Cav. Presidente Vincenzo Bani, e nel Collegio di Serravalle il Dott. Didaco Macciò in sostituzione del defunto e compianto Prof. Pietro Contrucci; si rende necessario prima di ogni altra cosa di procedere alla verificazione de' poteri di questi due nuovi eletti deputati. Perciò proporrei, per far cammino, che la Camera ordinasse il rinvio di questa verificazione alle sezioni cui spetta, cioè al primo uffizio per la elezione del Collegio di Greve, e al secondo uffizio per la elezione dell'altro Collegio di Serravalle; che gli uffizi si riunissero immediatamente per procedere a quest'esame per quindi nella stessa giornata renderne conto colle loro relazioni all'Assemblea. Frattanto si sospenderebbe per un'ora la seduta, giacchè trattandosi di due sole elezioni che debbono esaminarsi da due uffizi, si potrebbe fare questa operazione colla dilazione di una sola ora. Approva la Camera? (*La Camera approva*).

Presidente. Essendosi alzata la pluralità dei signori Deputati, rimane approvato il rinvio immediato ai due uffizi, primo e secondo, della verifica de' poteri relativa ai Deputati nuovamente eletti.

Frattanto rimane sospesa la seduta per riassumersi fra un'ora, cioè alle 2 $^1/_2$.

La seduta è riaperta a ore 2 $^1/_2$.

Presidente. La seduta è ripresa. Il Relatore del primo uffizio è invitato a leggere il suo Rapporto relativo al nuovo Deputato del Collegio di Greve, Avv. Tommaso Corsi.

Il Deputato Ticci relatore legge il Rapporto col quale, osservato che la elezione dell'Avv. Tommaso Corsi a Deputato del Collegio di Greve è perfettamente regolare, ne propone l' approvazione.

Presidente. Piace all'Assemblea di approvare la relazione del primo uffizio? Chi intende approvare si alzi. (*Tutti si alzano*).

Essendo stata unanime l'approvazione, proclamo secondo Deputato del Collegio di Greve l'Avv. Tommaso Corsi.

Il Relatore del secondo uffizio è invitato a leggere il Rapporto relativo all' elezione del Deputato di Serravalle.

Il Deputato Caldini Relatore legge il Rapporto e conclude per la approvazione della nomina del Deputato Didaco Macciò.

Presidente. Propongo all'Assemblea di approvare la relazione stata ora letta relativa all'elezione del Deputato Didaco Macciò. Chi vuole approvarla si alzi. (*Tutti si alzano*).

Presidente. Essendo rimasta approvata all'unanimità la relazione stata letta proclamo a nuovo Deputato del Collegio di Serravalle il Dott. Didaco Macciò.

Qualora fossero presenti i Deputati nuovamente eletti sono invitati a prendere i loro posti.

Il Deputato Macciò prende il suo posto.

Presidente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rimane invitato a leggere il suo Messaggio.

Il Barone Ricasoli, Presidente del Consiglio dei Ministri, legge il Messaggio.

Signori Rappresentanti della Toscana,

Da che con le memorabili Deliberazioni del 16 e del 20 Agosto, voi Rappresentanti legittimi della Toscana esprimeste liberamente i suoi voti, le nostre sorti furono definite per quanto era da noi, ed il paese nostro cooperò così alla costituzione di quell'Italia, che da una guerra vittoriosa deve uscire nazione libera e forte. Il promovere peraltro l'adempimento di quei voti, con tutti quei fatti che non trascendevano il vostro potere, fu da voi lasciato al Governo, con una fiducia che se per una parte eragli di grande onore, gl'imponeva dall'altra gravissimi doveri.

Per sodisfare al vostro mandato, cominciò il Governo dal fare omaggio dei voti della Toscana al Re Vittorio Emanuele. Nè quello fu atto servile di vassalli, ma aperta dichiarazione di volere essere Italiani con Lui, auspice e duce della nazionale indipendenza. Meglio che il dominio di nuove provincie, si offriva al Re il modo di costituire la nazione secondo le ragioni dei tempi e gli affetti nostri. Quale accoglienza facesse il Re ai Legati della Toscana, non è d'uopo di rammentare, perchè le sue generose parole sono rimaste nel cuore di tutti, come vi risuonano ancora i plausi fraterni dei Liguri dei Subalpini e dei Lombardi.

Fu quello, o Signori, un sublime spettacolo. — L'Italia libera dalle oppressioni che mantenevano in Lei le cause antiche di odio e di discordia, parve ridestarsi a vita nuova e sanzionare cogli entusiasmi popolari i voti espressi dalle Assemblee.

L'Europa, spettatrice tutt'altro che indifferente dei nostri atti, non contraddisse al Re che ci riceveva nella comunione italica, non contraddisse a noi che dichiarammo a viso aperto esser questo il volere nostro. Anzi tacitamente parve approvare il nostro senno, per il quale esplicandosi più largamente il concetto della pace, si dava modo di comporre le cose d'Italia in un assetto durevole.

I nostri Legati furono ugualmente ricevuti a Londra, a Berlino ed a Varsavia con manifesti segni di officiosa benevolenza; e quando si pensi che l'Italia fino a oggi non aveva voce in Europa altro che per mezzo de'suoi Principi stranieri di sangue o d'animo, apparirà manifesto quanto siasi guadagnato di credito, e quanto l'Europa sia lontana dai concetti violenti che trovarono accoglienza un tempo a Lubiana e a Verona.

Lo stesso Imperatore dei Francesi, al quale con maggior fiducia, come al generoso soccorritore d'Italia, esponemmo i nostri voti e le nostre speranze, quantunque secondochè lealtà voleva, si dicesse stretto dai patti di Villafranca, pure ci affidò che non avrebbe patito che ci fosse fatta violenza coll'armi, nè da stranieri nè da nostrani di straniero istinto, e ci raccomandò di serbare l'ordine interno come suprema necessità. Così doppiamente smentiva coloro che lo predicavano ostile a noi perchè irrevocabilmente avversi alla restaurazione. L'Imperatore lo ha detto più volte, vuole la indipendenza d'Italia, vuole assicurato nell'interesse della pace europea il suo riordinamento nazionale. Come potrebbe oggi esserci contrario, se questi grandi fini della sua magnanima impresa abbiamo comuni con

Lui e gli offriamo il modo più semplice di conseguirli?

Fra le incertezze delle lunghe trattative di Zurigo e dell'Europa non peranche concorde, non ci venne meno il soccorso del Re Vittorio Emanuele che aveva accolto i nostri voti e dato promessa di farli valere. Forte dei diritti che gli venivano dalla nostra offerta, egli li proclamò in faccia al mondo col *Memorandum* del 28 Settembre, e noi ci compiacemmo di non aver posto invano la nostra speranza nel gran campione di Italia. Quest' Atto del Re fu seguito da altri Atti nostri più risoluti consumati nel tempo di aspettazione che ci scorreva propizio. Svolgendo logicamente il concetto dell' unione deliberata, il Governo ha fatto quant' era in poter suo per attuarla. Si diede unità di comando all'Esercito della Lega; si intitolarono gli Atti pubblici del nome del Re Eletto; si unificò la moneta, e si abolirono le Dogane fra le quattro Provincie unite, ultime reliquie materiali di divisione di Stato. Così alla grande idea politica dell'unione nazionale, si aggiunsero i simboli che la rappresentano, e gli interessi che la fortificano, ponendo le vere fondamenta del Regno Italico che vuolsi costituire. La Croce di Savoia splende oggi gloriosa e reverita dalle Alpi al Rubicone, e dodici milioni d' Italiani hanno aperto un mercato ai loro prodotti naturali e manufatti da Culoz a Rimini.

Dirimpetto a questi grandi resultati civili ed economici, qual valore possono avere alcuni scapiti momentanei e transitori? Dirimpetto a questa vita nazionale che ovunque si diffonde piena e vigorosa a che si riducono i miseri vanti della vita munici-

pale, le cui glorie e le cui grandezze appartengono ad un passato che non può più ritornare? Se questi effetti si dovessero alla violenza di una conquista, non se ne potrebbe trar vanto, perchè la servitù che ne consegue muta in mali anco i beni. Ma di chi ci facciam servi noi, che divisi e piccoli ci riuniamo in famiglia di Nazione per farci uniti e forti, onde essere padroni di noi stessi e delle cose nostre?

Queste verità bene furono apprese dai buon senso popolare, e il paese si è mantenuto tranquillo, a malgrado di alcuni tentativi fatti per suscitare tumulti. Nè queste provocazioni cessarono, ma il Governo conosce appieno le coperte vie per le quali si cerca di commuovere gli animi deboli e quando necessità urgesse saprebbe come e dove agire senza rispetti. Il Governo sente di avere non solo la forza che viene dal consenso dei cittadini concordi con lui ne'desiderii e negl'intendimenti, ma quella forza ancora che viene dalla cittadina cooperazione: della quale è simbolo armato quella Guardia Nazionale che in brevissimo tempo si rese ammirabile per disciplina, solerzia, fermo contegno, destrezza nelle armi.

Il paese peraltro da questa sicurezza del Governo deve apprendere a mantenere la fiducia in se stesso, la fede nei propri diritti, e la imperturbabilità contro paure e sospetti irragionevoli. E donde mai potrebbero venirci serie cagioni di sgomento? Il Governo esercita ovunque la sua azione senza contrasto e procede ad ordinare tutte le pubbliche istituzioni come si farebbe in tempi normali

quando il progresso interno è la principale cura di chi regge lo Stato.

La Finanza continua a non avere bisogni urgenti, sebbene l'esercito raddoppiato e tenuto a soldo di guerra, ed alcune riforme amministrative importino necessariamente un soprappiù di spesa. Quando dovremo ricorrere al credito, lo faremo con prudente accorgimento, sicuri di non trovarlo sfruttato. — L'opera nostra stenderà i suoi effetti benefici ad un lontano avvenire, e se noi soli non bastiamo a sopportarne il dispendio, chi potrebbe farci rimprovero? Far distruggere ad una generaziene il patrimonio delle venienti, è follia; ma dividere fra loro i carichi di ciò che a tutti profitta è giustizia.

Le sollecitudini del Governo per accrescere e meglio ordinare l'Esercito non si rallentano, e la Divisione Toscana si fa ammirare per disciplina e per compiuto assetto militare fra tutti i Corpi della Lega.

L'istruzione si va costituendo sopra basi larghe e principii liberali, e tra poco la Toscana non avrà nulla da invidiare, anco per questo rispetto, agli Stati più civili.

Alle Opere pubbliche, sia per parte dello Stato, sia per parte delle provincie, si è dato un grand'impulso, e le popolazioni troveranno ovunque nel lavoro produttivo i mezzi per supplire alle necessità della vita.

La Religione è rispettata e venerata, le proprietà tutte quante assicurate, i diritti delle persone garantiti.

Queste sono, o Signori, le condizioni del paese queste le cure del Governo che oramai da sei mesi lo regge, e noi siamo alteri di poterle mostrare all'Europa e agli avversari nostri.

In questo stato presente la Toscana potrebbe mantenersi quanto tempo fosse necessario, perchè fatta sicura da esterne violenze e concorde e tranquilla in se stessa, nulla ha che la tormenti e le faccia desiderare diversa sorte. Le difficoltà adunque per durare in una più lunga espettativa non deriverebbero da noi. Ma l'Europa non può vedere di buona voglia indefinitamente prolungarsi questo nostro stato precario, dal quale potrebbero pure derivare alla pace pubblica non pensati pericoli. Come noi abbiamo già rassicurato l'Europa sui tentativi anarchici, e sul buon uso che sappiamo fare delle libertà recuperate, dobbiamo anco su questo rassicurarla, che vogliamo rimanere in quell'ordine monarchico, nel quale oggi si trova costituita la maggior parte delle nazioni civili, e darle garanzia che il nostro principio di costituzione nazionale non si muta nè può trasformarsi in una minaccia all'ordine europeo. Conseguenti a noi stessi, procederemo risoluti nella nostra via colla dignità di popolo ordinato e libero e perseverante nei propositi ispiratigli dal diritto di provvedere alla sua quiete e al suo benessere senza deflettere nel tempo stesso dal nostro Programma.

Noi abbiamo detto di volere unire gli Stati indipendenti d'Italia sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele. Lasciando però giudice Lui solo del tempo in che vorrà assumere personalmente l'autorità conferitagli, intanto chiediamo

noi che in Suo nome la Regia potestà s' instauri fra noi per mezzo di un suo rappresentante, e l'Italia centrale, uscendo dai pericoli dei poteri temporali, prenda le forme di quella monarchia nazionale che Ella si scelse per suo reggimento.

Tale è la proposta, o Signori, che dopo lunghe considerazioni presenta oggi il Governo al Vostro esame nell'interesse della Patria. Invocando la Reggenza, non di un privato cittadino, nè di un Principe Straniero, ma di uno dei prossimi congiunti del Re Vittorio Emanuele, al quale S. M. commise più di una volta con piena fiducia la somma delle cose nel Suo Regno, noi affrettiamo l' unione, ne anticipiamo i benefici effetti, removiamo le difficoltà del presente, assicuriamo l' avvenire. La Reggenza di un Principe di Casa di Savoia raffiderà al di fuori l' Europa Monarchica, e consoliderà l' ordine al di dentro, incoraggiando i timidi, mantenendo in fede gli amici, sgomentando gli avversi.

Se questi argomenti hanno valore presso i Rappresentanti della Toscana, come l' ebbero presso il Governo, l' Assemblea nomini in Reggente S. A. il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

Confidiamo che la Maestà del Re Eletto con la usata benevolenza verso di Noi non vorrà opporsi all'accettazione della Reggenza. Un tale Atto per parte nostra non solo apparisce conveniente ma ben anche opportunissimo. Non fu ambizione di Regno che spinse il nostro Re a stenderci una mano amica. Non Egli conquistatore fortunato varcò le Sue frontiere, ma noi distruggemmo le nostre e lo invocammo liberatore. Però come già gli chiedemmo di riposarci nel suo reggimento costituzionale, non

gli chiediamo oggi di rompere gl' indugi ed affrettare in quel modo che noi sodisfa ed altri non offende, l'unione dell' Italia indipendente. Siamo noi che nominiamo il Reggente come eleggemmo il Re per impulso spontaneo della nostra coscienza di fare il bene del nostro paese. Così mentre l'Europa delibera sulla durevole pacificazione di se stessa, a noi non toccheranno le accuse di popolo incauto e solo; ma avremo i diritti di popoli ordinati per virtù propria e già congiunti per bene di tutti a quella Monarchia Nazionale che sola può dare vero ordinamento all'Italia, e pace stabile al Mondo.

Finita la lettura del Messaggio il Presidente del Consiglio ha soggiunto:

Questa è la proposizione che il Governo presenta all' Assemblea e che il sig. Segretario generale avrà la bontà di deporre sul Banco della Presidenza.

Il Segretario generale depone la proposta sul Banco della Presidenza.

Presidente. Il sig. Segretario Cempini è incaricato di farne lettura.

Il Segretario Cempini la legge.

PROPOSTA.

L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana coerentemente alla deliberazione del 20 Agosto del corrente anno, colla quale dichiarando esser *fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio*

Emanuele, intendeva conseguentemente adottare la Dinastia di Savoia, e lo Statuto Sardo del 4 Marzo 1848;

Considerata la risposta della prefata M. S. del dì 3 Settembre 1859 alla nostra Deputazione;

Volendo dare frattanto al Governo del Paese una forma più consentanea all'ordine definitivo che è nei voti e nelle speranze dei Toscani:

NOMINA S. A. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO a Reggente della Toscana perchè la governi in nome di S. M. il Re Eletto.

Terminata la lettura di questa Proposta scoppiano fragorosi applausi nel pubblico che cessano dietro l'ammonizione del Presidente.

PRESIDENTE. È ordinato l'invio alle sezioni del Messaggio testè letto dal Presidente del Governo, le quali sezioni si riuniranno nei respettivi locali questa sera alle ore 7, per esaminare la proposta, per procedere alla nomina del Relatore respettivo.

CALDINI. Mi sembra che la proposizione debba essere appoggiata da alcuni membri, per essere mandata allo studio delle sezioni. (*Diverse voci no no*).

PRESIDENTE. Trattandosi di mozione che vien dal Governo non ha bisogno di essere appoggiata.

L'Adunanza è sciolta. Con apposito ordine del giorno verrà resa nota la futura seduta.

Ore 3 precise.

---

065 694514
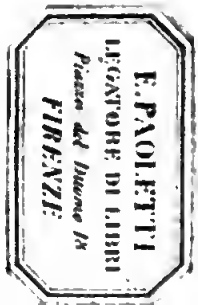
KONSERVIERT DURCH
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE
WIEN